

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2007

relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione agroalimentare basato sull'interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e una produzione confacente alle preferenze di alcuni consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali. Il metodo di produzione biologico esplica pertanto una duplice funzione sociale, provvedendo da un lato a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici dei consumatori e, dall'altro, fornendo beni pubblici che contribuiscono alla tutela dell'ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale.
- (2) Il contributo del settore dell'agricoltura biologica è in aumento nella maggior parte degli Stati membri. La domanda dei consumatori è cresciuta notevolmente negli ultimi anni. Le recenti riforme della politica agricola comune, con l'accento da esse posto sull'orientamento al mercato e sull'offerta di prodotti di qualità confacenti alle esigenze dei consumatori, saranno probabilmente un'ulteriore stimolo per il mercato dei prodotti biologici. In questo contesto, la normativa sulla produzione biologica assume una funzione sempre più rilevante nell'ambito della politica agricola ed è strettamente correlata all'evoluzione dei mercati agricoli.
- (3) Il quadro normativo comunitario che disciplina il settore della produzione biologica dovrebbe porsi come obiettivo

quello di garantire la concorrenza leale e l'efficace funzionamento del mercato interno dei prodotti biologici, nonché di tutelare e giustificare la fiducia del consumatore nei prodotti etichettati come biologici. Dovrebbe inoltre proporsi di creare le condizioni propizie allo sviluppo del settore, in linea con l'evoluzione della produzione e del mercato.

- (4) La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su un Piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica e gli alimenti biologici propone di migliorare e rafforzare le norme comunitarie applicabili all'agricoltura biologica e le disposizioni in materia di importazioni e di controlli. Nelle conclusioni del 18 ottobre 2004, il Consiglio ha invitato la Commissione a rivedere il quadro normativo comunitario in materia, nell'intento di semplificarlo, curarne la coerenza d'insieme e, in particolare, stabilire principi che favoriscano l'armonizzazione delle norme e, ove possibile, ridurre il livello di dettaglio.
- (5) È pertanto opportuno esplicitare maggiormente gli obiettivi, i principi e le norme applicabili alla produzione biologica, in modo da favorire la trasparenza, la fiducia del consumatore e una percezione armonizzata del concetto di produzione biologica.
- (6) A tale fine, il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari⁽²⁾ dovrebbe essere abrogato e sostituito da un nuovo regolamento.
- (7) Occorre stabilire un quadro normativo comunitario generale per la produzione biologica, applicabile alla produzione vegetale, animale e di acquacoltura comprendente norme relative alla raccolta di vegetali selvatici e di alghe marine selvatiche, norme sulla conversione e norme sulla produzione di alimenti, vino compreso, e mangimi

⁽¹⁾ Parere del 22 maggio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 394/2007 della Commissione (GU L 98 del 13.4.2007, pag. 3).

- trasformati e di lievito biologico. La Commissione dovrebbe autorizzare l'uso di prodotti e sostanze e decidere i metodi da utilizzare nell'agricoltura biologica e nella trasformazione di alimenti biologici.
- (8) Occorre favorire l'ulteriore sviluppo della produzione biologica, in particolare promuovendo l'impiego di nuove tecniche e sostanze più adatte alla produzione biologica.
- (9) Gli organismi geneticamente modificati (OGM) e i prodotti derivati od ottenuti da OGM sono incompatibili con il concetto di produzione biologica e con la percezione che i consumatori hanno dei prodotti biologici. Essi non dovrebbero quindi essere utilizzati nell'agricoltura biologica o nella trasformazione di prodotti biologici.
- (10) L'obiettivo perseguito è quello di limitare per quanto possibile la presenza di OGM nei prodotti biologici. Le soglie di etichettatura esistenti rappresentano massimali legati esclusivamente alla presenza accidentale e tecnicamente inevitabile di OGM.
- (11) L'agricoltura biologica dovrebbe fare affidamento prevalentemente sulle risorse rinnovabili nell'ambito di sistemi agricoli organizzati a livello locale. Al fine di limitare al minimo l'uso di risorse non rinnovabili, i rifiuti e i sottoprodotto di origine animale e vegetale dovrebbero essere riciclati per restituire gli elementi nutritivi alla terra.
- (12) La produzione biologica vegetale dovrebbe contribuire a mantenere e a potenziare la fertilità del suolo nonché a prevenirne l'erosione. Le piante dovrebbero essere nutritre preferibilmente attraverso l'ecosistema del suolo anziché mediante l'apporto di fertilizzanti solubili.
- (13) Gli elementi essenziali del sistema di gestione della produzione biologica vegetale sono la gestione della fertilità del suolo, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione pluriennale delle colture, il riciclaggio delle materie organiche e le tecniche culturali. Si dovrebbe ricorrere all'aggiunta di concimi, ammendanti e prodotti fitosanitari soltanto se tali prodotti sono compatibili con gli obiettivi e i principi dell'agricoltura biologica.
- (14) La produzione animale è una componente essenziale dell'organizzazione della produzione agricola nelle aziende biologiche, in quanto fornisce la materia organica e gli elementi nutritivi necessari alle colture e quindi contribuisce al miglioramento del suolo e allo sviluppo di un'agricoltura sostenibile.
- (15) Al fine di evitare l'inquinamento dell'ambiente, in particolare delle risorse naturali come il suolo e l'acqua, la produzione animale biologica dovrebbe prevedere, in linea di principio, uno stretto legame tra tale produzione e la terra, idonei sistemi di rotazione pluriennale e l'alimentazione degli animali con prodotti vegetali provenienti dall'agricoltura biologica coltivati nell'azienda stessa o in aziende biologiche vicine.
- (16) Poiché l'allevamento biologico è un'attività legata alla terra, è opportuno che gli animali abbiano accesso, ogniqualvolta sia possibile, a spazi all'aria aperta o a pascoli.
- (17) L'allevamento biologico dovrebbe rispettare criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e soddisfare le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie, e la gestione della salute degli animali dovrebbe basarsi sulla prevenzione delle malattie. A questo proposito, si dovrebbe prestare particolare attenzione alle condizioni di stabulazione, alle pratiche zootecniche e alla densità degli animali. Inoltre la scelta delle razze dovrebbe tenere conto della loro capacità di adattamento alle condizioni locali. Le norme di attuazione relative alla produzione animale e di acquacoltura dovrebbero garantire quanto meno l'osservanza delle disposizioni della Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti e delle successive raccomandazioni del suo comitato permanente.
- (18) La produzione animale biologica dovrebbe tendere a completare i cicli produttivi delle diverse specie animali con animali allevati secondo il metodo biologico. Tale sistema dovrebbe favorire pertanto l'ampliamento della banca di geni di animali biologici, migliorare l'autosufficienza, assicurando così lo sviluppo del settore.
- (19) I prodotti biologici trasformati dovrebbero essere ottenuti mediante procedimenti atti a garantire la persistenza dell'integrità biologica e delle qualità essenziali del prodotto in tutte le fasi della catena di produzione.
- (20) Gli alimenti trasformati dovrebbero essere etichettati come biologici solo quando tutti o quasi tutti gli ingredienti di origine agricola sono biologici. Si dovrebbero tuttavia prevedere disposizioni speciali di etichettatura per gli alimenti trasformati comprendenti ingredienti di origine agricola che non si possono ottenere con metodi biologici, come nel caso dei prodotti della caccia e della pesca. Inoltre, ai fini dell'informazione dei consumatori, della trasparenza del mercato e per stimolare l'uso di ingredienti biologici, si dovrebbe anche consentire, a determinate condizioni, di inserire nell'elenco degli ingredienti riferimenti alla produzione biologica.
- (21) È opportuno prevedere un'applicazione flessibile delle norme di produzione, che consenta di adattare le norme e i requisiti della produzione biologica alle condizioni climatiche o geografiche locali, alle particolari pratiche zootecniche e ai vari stadi di sviluppo. Ciò dovrebbe consentire l'applicazione di norme eccezionali, ma solo nei limiti di precise condizioni specificate nella normativa comunitaria.
- (22) È importante preservare la fiducia del consumatore nei prodotti biologici. Le eccezioni ai requisiti della produzione biologica dovrebbero essere pertanto strettamente limitate ai casi in cui sia ritenuta giustificata l'applicazione di norme meno restrittive.

- (23) A tutela del consumatore e a garanzia della concorrenza leale, i termini utilizzati per indicare i prodotti biologici dovrebbero essere protetti contro la loro utilizzazione su prodotti non biologici nell'intera Comunità e indipendentemente dalla lingua impiegata. Detta protezione dovrebbe valere anche per i derivati e le abbreviazioni di uso corrente di tali termini, utilizzati singolarmente o in abbinamento.
- (24) Per dare chiarezza ai consumatori in tutto il mercato comunitario, occorre rendere obbligatorio il logo UE per tutti i prodotti alimentari biologici in imballaggio preconfezionato ottenuti nella Comunità. Si dovrebbe altresì poter utilizzare il logo UE su base volontaria nel caso di prodotti biologici non preconfezionati ottenuti nella Comunità o per i prodotti biologici importati da paesi terzi.
- (25) Si ritiene tuttavia opportuno limitare l'utilizzazione del logo UE ai prodotti che contengono unicamente, o quasi unicamente, ingredienti biologici, in modo da non trarre in inganno i consumatori sulla natura biologica dell'intero prodotto. Pertanto non se ne dovrebbe consentire l'utilizzazione nell'etichettatura di prodotti in conversione o di alimenti trasformati in cui meno del 95 % degli ingredienti di origine agricola siano biologici.
- (26) Il logo UE non dovrebbe in alcun caso impedire l'utilizzazione simultanea di loghi nazionali o privati.
- (27) Inoltre, per evitare pratiche ingannevoli e qualsiasi confusione tra i consumatori circa l'origine comunitaria o meno del prodotto, ogniqualvolta sia utilizzato il logo UE i consumatori dovrebbero essere informati del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto.
- (28) La normativa comunitaria dovrebbe promuovere un concetto armonizzato di produzione biologica. Le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo dovrebbero astenersi da qualsiasi condotta che potrebbe creare ostacoli alla libera circolazione dei prodotti conformi certificati da un'autorità o da un organismo situati in un altro Stato membro. In particolare non dovrebbero imporre controlli o oneri finanziari aggiuntivi.
- (29) A fini di coerenza con la normativa comunitaria vigente in altri settori, nel caso della produzione animale e vegetale si dovrebbe consentire agli Stati membri di applicare, nei rispettivi territori, norme di produzione nazionali più rigorose delle norme comunitarie relative alla produzione biologica, purché le norme nazionali in questione si applichino anche alla produzione non biologica e siano altrimenti conformi al diritto comunitario.
- (30) È vietato l'uso di OGM nella produzione biologica. A fini di chiarezza e di coerenza, occorre precludere la possibilità di etichettare come biologico un prodotto che deve essere etichettato come contenente OGM, costituito da OGM o derivato da OGM.
- (31) Per garantire che i prodotti biologici siano ottenuti in conformità dei requisiti stabiliti dal quadro normativo comunitario relativo alla produzione biologica, le attività svolte dagli operatori in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione dei prodotti biologici dovrebbero essere soggette ad un sistema di controllo istituito e gestito in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (¹).
- (32) In certi casi può sembrare sproporzionato imporre i requisiti di notifica e di controllo a determinate categorie di dettaglianti, ad esempio quelli che vendono prodotti direttamente al consumatore o all'utilizzatore finale. È pertanto opportuno che gli Stati membri abbiano facoltà di esentare questi operatori da tali requisiti. Per evitare frodi è tuttavia necessario escludere dall'esenzione gli operatori che producono, preparano o immagazzinano prodotti, salvo che sia in connessione con il punto vendita, o che importano prodotti biologici o hanno subappaltato tali attività a terzi.
- (33) I prodotti biologici importati nella Comunità europea dovrebbero poter essere immessi sul mercato comunitario come biologici se sono stati prodotti secondo norme di produzione e sottoposti ad un regime di controllo conformi o equivalenti a quelli stabiliti dalla legislazione comunitaria. Inoltre, i prodotti importati nell'ambito di un regime equivalente dovrebbero essere muniti di un certificato rilasciato dall'autorità competente o dall'autorità o organismo di controllo riconosciuti del paese terzo interessato.
- (34) La valutazione dell'equivalenza per i prodotti importati dovrebbe tener conto delle norme internazionali del Codex alimentarius.
- (35) È ritenuto opportuno mantenere l'elenco dei paesi terzi riconosciuti dalla Commissione come aventi norme di produzione e regimi di controllo equivalenti a quelli stabiliti dalla legislazione comunitaria. Per i paesi terzi che non figurano in tale elenco, la Commissione dovrebbe compilare un elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti competenti ad espletare le funzioni di controllo e di certificazione nei paesi terzi interessati.
- (36) Occorre raccogliere informazioni statistiche che permettono di ricavare dati attendibili necessari per l'attuazione ed il monitoraggio del presente regolamento, e quali strumenti per i produttori, gli operatori di mercato ed i responsabili politici. Le informazioni statistiche necessarie dovrebbero essere definite nel contesto del programma statistico comunitario.

⁽¹⁾ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.

- (37) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da una data fissata in modo da lasciare alla Commissione il tempo sufficiente per adottare le misure necessarie per la sua attuazione.
- (38) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (¹).
- (39) L'evoluzione dinamica del settore biologico, alcune questioni altamente sensibili connesse con il metodo di produzione biologico e la necessità di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno e del sistema di controllo rendono opportuno prevedere una futura revisione delle norme comunitarie relative all'agricoltura biologica, tenendo conto dell'esperienza acquisita attraverso l'applicazione di dette norme.
- (40) In attesa dell'adozione di norme comunitarie di produzione dettagliate per talune specie animali, piante acquatiche e microaliche, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di prevedere l'applicazione di norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private da essi accettate o riconosciute,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento fornisce la base per lo sviluppo sostenibile della produzione biologica e, nel contempo, assicura l'efficace funzionamento del mercato interno, garantisce una concorrenza leale, assicura la fiducia dei consumatori e ne tutela gli interessi.

Esso stabilisce obiettivi e principi comuni per rafforzare le norme definite nel quadro del presente regolamento concernenti:

- a) tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione dei prodotti biologici nonché il loro controllo;
 - b) l'uso di indicazioni riferite alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità.
2. Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti, provenienti dall'agricoltura, inclusa l'acquacoltura, qualora siano immessi sul mercato o siano destinati ad essere immessi sul mercato:
- a) prodotti agricoli vivi o non trasformati;
 - b) prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti;

- c) mangimi;
- d) materiale di propagazione vegetativa e semi per la coltivazione.

Non si considerano i prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici come facenti parte della produzione biologica.

Il presente regolamento si applica anche ai lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi.

3. Il presente regolamento si applica a qualsiasi operatore che esercita attività in qualunque fase della produzione, preparazione e distribuzione relative ai prodotti di cui al paragrafo 2.

Tuttavia le operazioni di ristorazione collettiva non sono soggette al presente regolamento. Gli Stati membri possono applicare norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private, sull'etichettatura e il controllo dei prodotti provenienti da operazioni di ristorazione collettiva nella misura in cui tali norme sono conformi alla normativa comunitaria.

4. Il presente regolamento si applica, fatte salve le altre disposizioni comunitarie o nazionali, in conformità del diritto comunitario riguardante i prodotti specificati nel presente articolo, quali le disposizioni che disciplinano la produzione, la preparazione, la commercializzazione, l'etichettatura e il controllo, compresa la normativa in materia di prodotti alimentari e di alimentazione degli animali.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «produzione biologica»: l'impiego dei metodi di produzione in conformità delle norme stabilite nel presente regolamento, in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione;
- b) «fasi della produzione, preparazione e distribuzione»: qualsiasi fase a partire dalla produzione primaria di un prodotto biologico fino al magazzinaggio, alla trasformazione, al trasporto, alla vendita o fornitura al consumatore finale inclusi, e se pertinente l'etichettatura, la pubblicità, le attività di importazione, esportazione e subappalto;
- c) «biologico»: ottenuto mediante la produzione biologica o ad essa collegato;
- d) «operatore»: la persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni del presente regolamento nell'ambito dell'impresa biologica sotto il suo controllo;
- e) «produzione vegetale»: la produzione di prodotti agricoli vegetali inclusa la raccolta di piante selvatiche a fini commerciali;

^(¹) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

- f) «produzione animale»: la produzione di animali terrestri domestici o addomesticati (compresi gli insetti);
- g) «acquacoltura»: la definizione che figura nel regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca⁽¹⁾;
- h) «conversione»: la transizione dall'agricoltura non biologica a quella biologica entro un determinato periodo di tempo, durante il quale sono state applicate le disposizioni relative alla produzione biologica;
- i) «preparazione»: le operazioni di conservazione e/o di trasformazione di prodotti biologici, compresa la macellazione e il sezionamento dei prodotti animali, nonché il confezionamento, l'etichettatura e/o le modifiche apportate all'etichettatura riguardo all'indicazione del metodo di produzione biologico;
- j) «alimenti», «mangimi» e «immissione sul mercato»: si applicano le definizioni date nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare⁽²⁾;
- k) «etichettatura»: i termini, le diciture, le indicazioni, i marchi di fabbrica, i nomi commerciali, le immagini o i simboli riguardanti imballaggi, documenti, avvisi, etichette, cartoncini, nastri o fascette e presenti su di essi, che accompagnano o si riferiscono a un prodotto;
- l) «prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato»: la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità⁽³⁾;
- m) «pubblicità»: qualsiasi presentazione al pubblico, con mezzi diversi dall'etichettatura, che intende o potrebbe influenzare e determinare atteggiamenti, convinzioni e comportamenti atti a promuovere direttamente o indirettamente la vendita di prodotti biologici;
- n) «autorità competente»: l'autorità centrale di uno Stato membro competente per l'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della produzione biologica conformemente alle disposizioni stabilite ai sensi del presente regolamento, o qualsiasi altra autorità investita di tale
- o) «autorità di controllo»: organo della pubblica amministrazione di uno Stato membro al quale l'autorità competente ha conferito, in toto o in parte, la propria competenza per l'ispezione e la certificazione nel settore della produzione biologica conformemente alle disposizioni del presente regolamento, o anche, secondo i casi, l'autorità omologa di un paese terzo o l'autorità omologa operante in un paese terzo;
- p) «organismo di controllo»: un ente terzo indipendente che effettua ispezioni e certificazioni nel settore della produzione biologica conformemente alle disposizioni del presente regolamento o anche, secondo i casi, l'organismo omologo di un paese terzo o l'organismo omologo operante in un paese terzo;
- q) «marchio di conformità»: un marchio attestante la conformità ad un determinato insieme di norme o ad altri documenti normativi;
- r) «ingredienti»: la definizione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/13/CE;
- s) «prodotti fitosanitari»: i prodotti definiti dalla direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽⁴⁾;
- t) «organismo geneticamente modificato (OGM)»: un qualsiasi organismo cui si applica la definizione della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio⁽⁵⁾, e che non è ottenuto mediante l'impiego delle tecniche di modifica genetica di cui all'allegato I.B di tale direttiva;
- u) «derivato da OGM»: derivato interamente o parzialmente da OGM, ma non contenente OGM o da essi costituito;
- v) «ottenuto da OGM»: derivato mediante l'uso di un OGM come ultimo organismo vivente nel processo di produzione, ma non contenente OGM o da essi costituito né ottenuto da OGM;
- w) «additivi per mangimi»: i prodotti definiti dal regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale⁽⁶⁾;

⁽¹⁾ GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 (GU L 100 dell'8.4.2006, pag. 3).

⁽³⁾ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/142/CE della Commissione (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 110).

⁽⁴⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/31/CE della Commissione (GU L 140 dell'1.6.2007, pag. 44).

⁽⁵⁾ GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1830/2003 (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

⁽⁶⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

- x) «equivalente» (nella descrizione di sistemi o misure differenti): atto a realizzare gli stessi obiettivi e rispondente agli stessi principi applicando norme che assicurano lo stesso livello di garanzia di conformità;
- y) «ausiliare di fabbricazione»: qualsiasi sostanza non consumata come ingrediente alimentare in quanto tale, utilizzata intenzionalmente nella trasformazione di materie prime, alimenti e relativi ingredienti per raggiungere un determinato scopo tecnologico durante il trattamento o la trasformazione e il cui impiego può risultare nella presenza non intenzionale ma tecnicamente inevitabile di residui della sostanza o di suoi derivati nel prodotto finale, e purché i suddetti residui non presentino rischi sanitari e non abbiano alcun effetto tecnologico sul prodotto finito;
- z) «radiazioni ionizzanti»: radiazioni come definite dalla direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti⁽¹⁾, e con le limitazioni di cui alla direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti⁽²⁾;
- aa) «operazioni di ristorazione collettiva»: la preparazione di prodotti biologici in ristoranti, ospedali, mense e altre aziende alimentari analoghe nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale.

TITOLO II

OBIETTIVI E PRINCIPI DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA

Articolo 3

Obiettivi

La produzione biologica persegue i seguenti obiettivi generali:

- a) stabilire un sistema di gestione sostenibile per l'agricoltura che:
 - i) rispetti i sistemi e i cicli naturali e mantenga e migliori la salute dei suoli, delle acque, delle piante e degli animali e l'equilibrio tra di essi;
 - ii) contribuisca a un alto livello di diversità biologica;
 - iii) assicuri un impiego responsabile dell'energia e delle risorse naturali come l'acqua, il suolo, la materia organica e l'aria;
 - iv) rispetti criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e soddisfi, in particolare, le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie;

⁽¹⁾ GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

- b) mirare a ottenere prodotti di alta qualità;
- c) mirare a produrre un'ampia varietà di alimenti e altri prodotti agricoli che rispondano alla domanda dei consumatori di prodotti ottenuti con procedimenti che non danneggino l'ambiente, la salute umana, la salute dei vegetali o la salute e il benessere degli animali.

Articolo 4

Principi generali

La produzione biologica si basa sui seguenti principi:

- a) la progettazione e la gestione appropriate dei processi biologici fondate su sistemi ecologici che impiegano risorse naturali interne ai sistemi stessi con metodi che:
 - i) utilizzano organismi viventi e metodi di produzione meccanici;
 - ii) praticano la coltura di vegetali e la produzione animale legate alla terra o l'acquacoltura che rispettano il principio dello sfruttamento sostenibile della pesca;
 - iii) escludono l'uso di OGM e dei prodotti derivati o ottenuti da OGM ad eccezione dei medicinali veterinari;
 - iv) si basano su valutazione del rischio e, se del caso, si avvalgono di misure di precauzione e di prevenzione;
- b) la limitazione dell'uso di fattori di produzione esterni. Qualora fattori di produzione esterni siano necessari ovvero non esistano le pratiche e i metodi di gestione appropriati di cui alla lettera a), essi si limitano a:
 - i) fattori di produzione provenienti da produzione biologica;
 - ii) sostanze naturali o derivate da sostanze naturali;
 - iii) concimi minerali a bassa solubilità;
- c) la rigorosa limitazione dell'uso di fattori di produzione ottenuti per sintesi chimica ai casi eccezionali in cui:
 - i) non esistono le pratiche di gestione appropriate; e
 - ii) non siano disponibili sul mercato i fattori di produzione esterni di cui alla lettera b); o
 - iii) l'uso di fattori di produzione esterni di cui alla lettera b) contribuisce a creare un impatto ambientale inaccettabile;

d) ove necessario l'adattamento, nel quadro del presente regolamento, delle norme che disciplinano la produzione biologica per tener conto delle condizioni sanitarie, delle diversità climatiche regionali e delle condizioni locali, dei vari stadi di sviluppo e delle particolari pratiche zootecniche.

k) somministrare agli animali mangime biologico composto di ingredienti provenienti dall'agricoltura biologica e di sostanze naturali di origine non agricola;

l) ricorrere a pratiche zootecniche che rafforzano il sistema immunitario e stimolano le difese naturali contro le malattie, incluso in particolare l'esercizio fisico regolare e l'accesso a spazi all'aria aperta e ai pascoli se del caso;

m) non praticare l'allevamento di animali poliploidi artificialmente indotti;

n) mantenere per la produzione da acquacoltura la biodiversità degli ecosistemi acquisiti naturali, la salute dell'ambiente acquisito nel tempo e la qualità degli ecosistemi acquisiti e terrestri circostanti;

o) somministrare agli organismi acquisiti mangime proveniente dallo sfruttamento sostenibile della pesca di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, o mangime biologico composto di ingredienti provenienti dall'agricoltura biologica e di sostanze naturali di origine non agricola.

Articolo 5

Principi specifici applicabili all'agricoltura

Oltre che sui principi generali di cui all'articolo 4, l'agricoltura biologica si basa sui seguenti principi specifici:

a) mantenere e potenziare la vita e la fertilità naturale del suolo, la stabilità del suolo e la sua biodiversità, prevenire e combattere la compattazione e l'erosione del suolo, e nutrire le piante soprattutto attraverso l'ecosistema del suolo;

b) ridurre al minimo l'impiego di risorse non rinnovabili e di fattori di produzione di origine esterna;

c) riciclare i rifiuti e i sottoprodotto di origine vegetale e animale come fattori di produzione per le colture e l'allevamento;

d) tener conto dell'equilibrio ecologico locale o regionale quando si operano le scelte produttive;

e) tutelare la salute degli animali stimolando le difese immunologiche naturali degli animali, nonché la selezione di razze e varietà adatte e pratiche zootecniche;

f) tutelare la salute delle piante mediante misure profilattiche, quali la scelta di specie appropriate e di varietà resistenti ai parassiti e alle malattie vegetali, appropriate rotazioni delle colture, metodi meccanici e fisici e protezione dei nemici naturali dei parassiti;

g) praticare una produzione animale adatta al sito e legata alla terra;

h) mantenere un elevato livello di benessere degli animali rispettando le esigenze specifiche delle specie;

i) utilizzare per la produzione animale biologica animali allevati sin dalla nascita in aziende biologiche;

j) scegliere le razze tenendo conto della capacità di adattamento alle condizioni locali, della vitalità e della resistenza alle malattie o ai problemi sanitari;

Articolo 6

Principi specifici applicabili alla trasformazione di alimenti biologici

Oltre che sui principi generali di cui all'articolo 4, la produzione di alimenti biologici trasformati si basa sui seguenti principi specifici:

a) produrre alimenti biologici composti di ingredienti provenienti dall'agricoltura biologica, tranne qualora un ingrediente non sia disponibile sul mercato in forma biologica;

b) limitare l'uso di additivi, di ingredienti non biologici con funzioni principalmente sensoriali e tecnologiche, nonché di micronutrienti e ausiliari di fabbricazione alimentari, in modo che siano utilizzati al minimo e soltanto nei casi di impellente necessità tecnologica o a fini nutrizionali specifici;

c) non utilizzare sostanze e metodi di trasformazione che possano trarre in inganno quanto alla vera natura del prodotto;

d) trasformare in maniera accurata gli alimenti, preferibilmente avvalendosi di metodi biologici, meccanici e fisici.

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

Articolo 7**Principi specifici applicabili alla trasformazione di mangimi biologici**

Oltre che sui principi generali di cui all'articolo 4, la produzione di mangimi biologici trasformati si basa sui seguenti principi specifici:

- a) produrre mangimi biologici composti di ingredienti provenienti dall'agricoltura biologica, tranne qualora un ingrediente non sia disponibile sul mercato in forma biologica;
- b) limitare l'uso di additivi e ausiliari di fabbricazione per mangimi al minimo e soltanto nei casi di impellente necessità tecnologica o zootechnica a fini nutrizionali specifici;
- c) non utilizzare sostanze e metodi di trasformazione che possano trarre in inganno quanto alla vera natura del prodotto;
- d) trasformare in maniera accurata i mangimi, preferibilmente avvalendosi di metodi biologici, meccanici e fisici.

Se gli alimenti o i mangimi acquistati non sono etichettati né accompagnati da un documento, ai sensi dei suddetti regolamenti, gli operatori possono presupporre che nella produzione degli stessi non si è fatto uso di OGM o di prodotti derivati da OGM, a meno che non dispongano di altre informazioni secondo le quali l'etichettatura dei prodotti in questione non è in conformità con i suddetti regolamenti.

3. Ai fini del divieto di cui al paragrafo 1 riguardante i prodotti diversi da alimenti o mangimi o prodotti ottenuti da OGM, gli operatori che usano tali prodotti non biologici acquistati da terzi chiedono al venditore di confermare che gli stessi non sono derivati o ottenuti da OGM.

4. La Commissione decide sulle misure di attuazione del divieto di uso di OGM e di prodotti derivati od ottenuti da OGM secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Articolo 10**Divieto di utilizzare radiazioni ionizzanti**

È vietato l'uso di radiazioni ionizzanti per il trattamento di alimenti o mangimi biologici, o di materie prime utilizzate in alimenti o mangimi biologici.

TITOLO III**NORME DI PRODUZIONE****CAPITOLO 1*****Norme generali di produzione*****Articolo 8****Requisiti generali**

Gli operatori soddisfano le norme di produzione stabilite nel presente titolo e quelle previste nelle norme di attuazione di cui all'articolo 38, lettera a).

Articolo 9**Divieto di uso di OGM**

1. Gli OGM e i prodotti derivati o ottenuti da OGM non vanno usati come alimenti, mangimi, ausiliari di fabbricazione, prodotti fitosanitari, concimi, ammendantini, sementi, materiale di moltiplicazione vegetativa, microrganismi e animali in produzione biologica.

2. Ai fini del divieto di cui al paragrafo 1 riguardante gli OGM o prodotti derivati da OGM per alimenti e mangimi, gli operatori possono fare affidamento sull'etichetta o qualsiasi altro documento che accompagna un prodotto e che sia apposto o fornito ai sensi della direttiva 2001/18/CE, del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati⁽¹⁾, o del regolamento (CE) n. 1830/2003.

CAPITOLO 2***Produzione agricola*****Articolo 11****Norme generali di produzione agricola**

L'intera azienda agricola è gestita in conformità dei requisiti applicabili alla produzione biologica.

Tuttavia, a specifiche condizioni stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, un'azienda può essere suddivisa in unità ben distinte o siti di produzione di acquacoltura non tutti in regime di produzione biologica. Per quanto riguarda gli animali, ciò si applica a specie distinte. Per quanto riguarda l'acquacoltura, si può applicare alle stesse specie purché ci sia un'adeguata separazione tra i siti di produzione. Per quanto riguarda le piante, ciò si applica a varietà distinte facilmente distinguibili.

Qualora, secondo il disposto del secondo comma, non tutte le unità di un'azienda siano dicate alla produzione biologica, l'operatore mantiene la terra, gli animali e i prodotti utilizzati per le unità biologiche od ottenuti da tali unità separati da quelli utilizzati per le unità non biologiche od ottenuti da tali unità e la separazione è debitamente documentata.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1981/2006 della Commissione (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 99).

Articolo 12

Norme di produzione vegetale

1. Oltre alle norme generali di produzione agricola di cui all'articolo 11, le seguenti norme si applicano alla produzione biologica vegetale:

- a) la produzione biologica vegetale impiega tecniche di lavorazione del terreno e pratiche culturali atte a salvaguardare o ad aumentare il contenuto di materia organica del suolo, ad accrescere la stabilità del suolo e la sua biodiversità, nonché a prevenire la compattazione e l'erosione del suolo;
- b) la fertilità e l'attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate mediante la rotazione pluriennale delle colture, comprese leguminose e altre colture da sovescio, e la concimazione con concime naturale di origine animale o con materia organica, preferibilmente compostati, di produzione biologica;
- c) è consentito l'uso di preparati biodinamici;
- d) inoltre l'uso di concimi e ammendanti è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, ai sensi dell'articolo 16;
- e) non è consentito l'uso di concimi minerali azotati;
- f) tutte le tecniche di produzione vegetale evitano o limitano al minimo l'inquinamento dell'ambiente;
- g) la prevenzione dei danni provocati da parassiti, malattie e infestanti è ottenuta principalmente attraverso la protezione dei nemici naturali, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione delle colture, le tecniche culturali e i processi termici;
- h) in caso di determinazione di grave rischio per una coltura, l'uso di prodotti fitosanitari è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, ai sensi dell'articolo 16;
- i) per la produzione di prodotti diversi dalle sementi e dai materiali di propagazione vegetativa sono utilizzati soltanto sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente. A questo scopo, la pianta madre da cui provengono le sementi e la pianta genitrice da cui proviene il materiale di moltiplicazione vegetativa sono prodotte secondo le norme stabilite nel presente regolamento per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per due cicli vegetativi;
- j) i prodotti per la pulizia e la disinfezione nella produzione vegetale sono utilizzati soltanto se sono stati autorizzati per l'uso nella produzione biologica ai sensi dell'articolo 16.

2. La raccolta di vegetali selvatici e delle loro parti, che crescono naturalmente nelle aree naturali, nelle foreste e nelle

arie agricole, è considerata metodo di produzione biologico a condizione che:

- a) queste aree non abbiano subito trattamenti con prodotti diversi da quelli autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, ai sensi dell'articolo 16 per un periodo di almeno tre anni precedente la raccolta;
 - b) la raccolta non comprometta l'equilibrio dell'habitat naturale e la conservazione delle specie nella zona di raccolta.
3. Le misure necessarie all'attuazione delle norme del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Articolo 13

Norme di produzione delle alghe marine

1. La raccolta di alghe marine selvatiche e di parti di esse, che crescono naturalmente nel mare, è considerata un metodo di produzione biologica a condizione che:

- a) le zone di crescita siano di elevata qualità ecologica ai sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque⁽¹⁾, e, in attesa dell'attuazione della stessa, di qualità equivalente a acque designate, ai sensi della direttiva 2006/113/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluscoltura⁽²⁾, e non risultino inidonee sotto il profilo della salubrità. In attesa di norme più particolareggiate introdotte nella normativa d'attuazione le alghe marine selvatiche commestibili non siano raccolte in zone che non rispondono ai criteri previsti per le zone di classe A o B di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano⁽³⁾;
 - b) la raccolta non nuoccia alla stabilità a lungo termine dell'habitat naturale o alla tutela delle specie nella zona di raccolta.
2. La coltivazione di alghe marine deve essere praticata in zone costiere con caratteristiche ambientali e di salubrità per lo meno equivalenti a quelle descritte nel paragrafo 1 per poter essere considerata biologica e inoltre:
- a) pratiche sostenibili siano attuate in tutte le fasi della produzione e della raccolta di alghe marine giovani;
 - b) per garantire il mantenimento di un'ampia banca di geni, la raccolta di alghe marine giovani allo stato brado avvenga su base periodica per supplire alle coltivazioni domestiche;

⁽¹⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 376 del 27.12.2006, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83.

c) non siano utilizzati fertilizzanti, eccetto nelle installazioni domestiche, e soltanto se sono stati autorizzati per l'uso nella produzione biologica a tale scopo ai sensi dell'articolo 16.

3. Le misure necessarie all'attuazione delle norme di produzione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Articolo 14

Norme di produzione animale

1. Oltre alle norme generali di produzione agricola di cui all'articolo 11, le seguenti norme si applicano alla produzione animale:

a) riguardo all'origine degli animali:

- i) gli animali biologici nascono e sono allevati in aziende biologiche;
- ii) a fini di riproduzione, possono essere introdotti in un'azienda biologica animali allevati in modo non biologico, a specifiche condizioni. Tali animali e i loro prodotti possono essere considerati biologici dopo aver completato il periodo di conversione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c);
- iii) gli animali presenti nell'azienda all'inizio del periodo di conversione e i loro prodotti possono essere considerati biologici dopo aver completato il periodo di conversione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c);

b) riguardo alle pratiche zootecniche e alle condizioni di stabulazione:

- i) le persone addette alla cura degli animali possiedono le necessarie conoscenze e competenze di base in materia di salute e benessere degli animali;
- ii) le pratiche zootecniche, compresa la densità degli animali, e le condizioni di stabulazione garantiscono che siano soddisfatte le esigenze fisiologiche, etologiche e di sviluppo degli animali;
- iii) gli animali hanno in permanenza accesso a spazi all'aria aperta, di preferenza pascoli, sempreché lo permettano le condizioni atmosferiche e lo stato del suolo, tranne che siano imposti, a norma del diritto comunitario, restrizioni e obblighi per motivi di tutela della salute umana e animale;
- iv) il numero di animali è limitato al fine di ridurre al minimo il sovrappascolo, il calpestio del suolo, l'erosione o l'inquinamento provocato dagli animali o dallo spandimento delle loro deiezioni;
- v) gli animali biologici sono tenuti separati dagli altri animali. Ad alcune condizioni restrittive è tuttavia

consentito il pascolo di animali biologici su aree di pascolo ad uso civico e di animali non biologici su terreni biologici;

vi) è vietato tenere gli animali legati o in isolamento, salvo singoli capi per un periodo limitato e nei limiti giustificati da motivi veterinari, di sicurezza o di benessere animale;

vii) il trasporto degli animali ha una durata il più possibile limitata;

viii) agli animali sono risparmiate il più possibile le sofferenze, comprese le mutilazioni, nel corso dell'intera vita dell'animale, anche al momento della macellazione;

ix) gli apari sono ubicati in aree con sufficiente disponibilità di fonti di nettare e polline costituite essenzialmente da coltivazioni biologiche o in caso flora spontanea, o foreste gestite in modo non biologico o colture trattate solo con metodi a basso impatto ambientale. Si trovano ad una distanza sufficiente da fonti potenzialmente contaminanti per i prodotti dell'apicoltura nocive alla salute delle api;

x) le arnie e il materiale utilizzato in apicoltura sono fabbricati essenzialmente in materiali naturali;

xi) è vietata la distruzione delle api nei favi come metodo associato alla raccolta dei prodotti dell'apicoltura;

c) riguardo alla riproduzione:

- i) la riproduzione avviene con metodi naturali. È ammessa tuttavia l'inseminazione artificiale;
- ii) la riproduzione non è indotta da trattamenti con ormoni o sostanze simili a meno che non si tratti di una terapia veterinaria per un singolo animale;
- iii) non sono consentite altre forme di riproduzione artificiali, quali la clonazione e il trasferimento di embrioni;
- iv) viene scelta la razza appropriata. La scelta della razza contribuisce anche a prevenire le sofferenze e a evitare la mutilazione degli animali;

d) riguardo all'alimentazione:

- i) principalmente ottenere i mangimi per gli animali dall'azienda in cui sono tenuti gli animali o da altre aziende biologiche della stessa regione;
- ii) gli animali sono nutriti con mangimi biologici che soddisfano il loro fabbisogno nutrizionale nei vari stadi di sviluppo. Una parte della razione può contenere mangimi provenienti da aziende che sono in conversione all'agricoltura biologica;

- iii) gli animali, eccetto le api, hanno in permanenza accesso al pascolo o a foraggi grossolani;

iv) le materie prime per mangimi non biologiche, di origine vegetale, le materie prime per mangimi di origine animale e minerale, gli additivi per mangimi, taluni prodotti usati nell'alimentazione degli animali e negli ausiliari di fabbricazione sono utilizzati solo se autorizzati per l'uso nella produzione biologica ai sensi dell'articolo 16;

v) non è consentito l'uso di stimolanti della crescita e di amminoacidi sintetici;

vi) i mammiferi lattanti sono nutriti con latte naturale, di preferenza materno;

e) riguardo alla prevenzione delle malattie e alle cure veterinarie:

i) la prevenzione delle malattie è realizzata mediante la selezione delle razze e dei ceppi, le pratiche zootecniche, la somministrazione di mangimi di qualità, l'esercizio, un'adeguata densità degli animali e idonee condizioni di stabulazione e digiene;

ii) le malattie sono trattate immediatamente per evitare sofferenze agli animali; i medicinali veterinari allopatici di sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità e a condizioni rigorose, ove risultino inappropriati i prodotti omeopatici, fitoterapici e altri prodotti; vanno stabilite in particolare restrizioni relative ai cicli di trattamento e al tempo di attesa;

iii) è consentita l'utilizzazione di medicinali veterinari ad azione immunologica;

iv) sono consentite le cure connesse alla tutela della salute umana e animale, imposte a norma del diritto comunitario;

f) riguardo alla pulizia e alla disinfezione, i relativi prodotti sono utilizzati nei locali di stabulazione e negli impianti solo se autorizzati per l'uso nella produzione biologica ai sensi dell'articolo 16.

2. Le misure e condizioni necessarie all'attuazione delle norme di produzione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Articolo 15

Norme di produzione per animali d'acquacoltura

1. Oltre alle norme generali di produzione agricola previste all'articolo 11, le seguenti norme si applicano alla produzione di animali d'acquacoltura:

a) riguardo all'origine degli animali d'acquacoltura:

i) l'acquacoltura biologica è basata sull'allevamento di giovani stock provenienti da riproduttori biologici e da aziende biologiche;

ii) quando giovani stock provenienti da riproduttori o da aziende biologici non sono disponibili, animali prodotti in modo non biologico possono essere introdotti in un'azienda a determinate condizioni;

b) riguardo alle pratiche zootecniche:

i) le persone addette alla cura degli animali possiedono le necessarie conoscenze e competenze di base in materia di salute e benessere degli animali;

ii) le pratiche zootecniche, comprese la somministrazione di mangime, la progettazione degli impianti, la densità degli animali e la qualità dell'acqua, garantiscono che siano soddisfatte le esigenze di sviluppo, fisiologiche e comportamentali degli animali;

iii) le pratiche zootecniche limitano al minimo l'impatto ambientale negativo proveniente dall'azienda, inclusa la fuoriuscita dello stock d'allevamento;

iv) gli animali biologici sono tenuti separati dagli altri animali d'acquacoltura;

v) si assicura che sia mantenuto il benessere degli animali durante il trasporto;

vi) agli animali sono risparmiate il più possibile le sofferenze anche al momento della macellazione;

c) riguardo alla riproduzione:

i) non sono usate l'induzione artificiale della poliploidia, l'ibridazione artificiale la clonazione e la produzione di ceppi monosessuali, salvo mediante selezione manuale;

ii) vengono scelti ceppi appropriati;

iii) sono stabilite le condizioni specifiche secondo la specie per la gestione dei riproduttori, la riproduzione e la produzione di seme;

- d) riguardo all'alimentazione dei pesci e dei crostacei:
- i) gli animali sono nutriti con mangimi che soddisfano il loro fabbisogno nutrizionale nei vari stadi di sviluppo;
 - ii) la frazione vegetale dell'alimentazione proviene da produzione biologica e la frazione dell'alimentazione derivata da fauna acquatica proviene dall'utilizzo sostenibile della pesca;
 - iii) le materie prime per mangimi non biologiche di origine vegetale, le materie prime per mangimi di origine animale e minerale, gli additivi per mangimi, taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali e gli ausiliari di fabbricazione sono utilizzati solo se ne è autorizzato l'uso nella produzione biologica ai sensi dell'articolo 16;
 - iv) non è consentito l'uso di stimolanti della crescita e di amminoacidi sintetici;
- e) riguardo ai molluschi bivalvi e alle altre specie che non sono alimentate dall'uomo ma si nutrono di plancton naturale:
- i) tali animali filtratori ottengono il soddisfacimento di tutti i bisogni nutrizionali dalla natura tranne nel caso del seme allevato negli schiuditori e nei vivai;
 - ii) essi si sviluppano in acque che rispondono ai criteri previsti per le zone di classe A o B di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 854/2004;
 - iii) le zone di sviluppo devono essere di qualità ecologica elevata secondo quanto definito dalla direttiva 2000/60/CE e, in attesa dell'attuazione della stessa, di qualità equivalente ad acque designate ai sensi della direttiva 2006/113/CE;
- f) riguardo alla prevenzione delle malattie e alle cure veterinarie:
- i) la prevenzione delle malattie è realizzata mantenendo gli animali in ottime condizioni mediante un'ubicazione appropriata e una progettazione ottimale delle aziende, l'applicazione di buone pratiche zootecniche e di gestione, comprese la pulizia e disinfezione periodiche dei locali, la somministrazione di mangimi di qualità, un'adeguata densità degli animali e la selezione delle razze e dei ceppi;
 - ii) le malattie sono curate immediatamente per evitare sofferenze agli animali; i medicinali veterinari allopatici di sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità e a condizioni rigorose, ove risultino inappropriati i prodotti omeopatici, fitoterapici e altri prodotti; vanno stabilite in particolare restrizioni relative ai cicli di trattamento e al tempo di attesa;
 - iii) è consentita l'utilizzazione di medicinali veterinari ad azione immunologica;
 - iv) sono consentite le cure connesse alla tutela della salute umana e animale, imposte a norma del diritto comunitario;
 - g) riguardo alla pulizia e disinfezione i relativi prodotti sono usati negli specchi d'acqua e nelle gabbie, negli edifici e negli impianti solo se sono stati autorizzati per l'uso nella produzione biologica a norma dell'articolo 16.
2. Le misure e condizioni necessarie all'attuazione delle norme di produzione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Articolo 16

Prodotti e sostanze usati in agricoltura e criteri per l'autorizzazione

1. La Commissione autorizza, secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, l'uso nella produzione biologica di prodotti e sostanze che possono essere utilizzati nell'agricoltura biologica e include tali prodotti e sostanze in un elenco ristretto per i seguenti scopi:
 - a) prodotti fitosanitari;
 - b) concimi e ammendanti;
 - c) materie prime per mangimi non biologiche di origine vegetale, materie prime per mangimi di origine animale e minerale e talune sostanze usate nell'alimentazione degli animali;
 - d) additivi per mangimi e ausiliari di fabbricazione;
 - e) prodotti per la pulizia e la disinfezione degli specchi d'acqua, delle gabbie, degli edifici e degli impianti usati per la produzione animale;
 - f) prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti usati per la produzione vegetale, incluso il magazzinaggio in un'azienda agricola.

I prodotti e le sostanze figuranti nell'elenco ristretto possono essere usati solo in quanto l'uso corrispondente è autorizzato nel quadro dell'agricoltura generale negli Stati membri interessati conformemente alle pertinenti disposizioni comunitarie o alle disposizioni nazionali conformi al diritto comunitario.

2. L'autorizzazione relativa ai prodotti e alle sostanze di cui al paragrafo 1 è soggetta agli obiettivi e ai principi enunciati nel titolo II e ai seguenti criteri generali e specifici valutati complessivamente:
 - a) essi sono necessari per una produzione continua e essenziali per l'uso previsto;

- b) tutti i prodotti e tutte le sostanze sono di origine vegetale, animale, microbica o minerale salvo ove i prodotti o le sostanze derivanti da tali fonti non siano disponibili in quantitativi o qualità sufficienti o non siano disponibili alternative;
 - c) nel caso dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettera a), si applicano le seguenti norme:
 - i) essi sono essenziali per la lotta contro un organismo nocivo o una particolare malattia, per i quali non sono disponibili altre alternative biologiche, fisiche o relative alla selezione dei vegetali o pratiche culturali o altre pratiche di gestione efficaci;
 - ii) se non sono di origine vegetale, animale, microbica o minerale e non sono identici alla loro forma naturale, i prodotti possono essere autorizzati solo se le condizioni della loro utilizzazione escludono qualsiasi contatto diretto con le parti commestibili della coltura;
 - d) nel caso dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettera b), essi sono essenziali per ottenere o mantenere la fertilità del suolo o per soddisfare uno specifico bisogno di nutrimento delle colture o per conseguire scopi specifici di miglioramento del suolo;
 - e) nel caso dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), si applicano le seguenti norme:
 - i) essi sono necessari a mantenere la salute, il benessere e la vitalità degli animali e contribuiscono ad un'alimentazione appropriata, conforme alle esigenze comportamentali e fisiologiche delle specie interessate o nel caso in cui sia impossibile produrre o conservare tali mangimi senza ricorrere a tali sostanze;
 - ii) i mangimi di origine minerale, gli oligoelementi, le vitamine o le provitamine sono di origine naturale. In caso di indisponibilità di tali sostanze possono essere autorizzate per essere utilizzate nella produzione biologica sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite.
3. a) La Commissione può stabilire, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, le condizioni e i limiti riguardanti i prodotti agricoli cui possono essere applicati i prodotti e le sostanze di cui al paragrafo 1, le modalità di applicazione, il dosaggio, i tempi limite di applicazione e il contatto con i prodotti agricoli e, se necessario, può decidere in merito al ritiro di tali prodotti e sostanze.
- b) Qualora uno Stato membro ritenga che un prodotto o una sostanza debba essere inserito nell'elenco di cui al paragrafo 1 o stralciato da detto elenco o qualora ritenga che occorra modificare le specifiche d'uso di cui alla lettera a), provvede a trasmettere ufficialmente alla Commissione e agli Stati membri un fascicolo che illustri le ragioni per l'inserimento, lo stralcio o le modifiche.

Le richieste di modifica o di stralcio e le relative decisioni sono pubblicate.

- c) I prodotti e le sostanze usati prima dell'adozione del presente regolamento per scopi corrispondenti a quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono continuare a essere usati dopo detta adozione. La Commissione può comunque ritirare tali prodotti o sostanze conformemente all'articolo 37, paragrafo 2.

4. Gli Stati membri possono disciplinare, all'interno del loro territorio, l'uso nell'agricoltura biologica di prodotti e sostanze, per scopi distinti da quelli di cui al paragrafo 1, a condizione che il loro uso sia soggetto agli obiettivi e ai principi enunciati nel titolo II e ai criteri generali e specifici di cui al paragrafo 2, purché ciò avvenga in conformità del diritto comunitario. Gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione riguardo a tali norme nazionali.

5. L'uso di prodotti e sostanze diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 4 e soggetti agli obiettivi e ai principi enunciati nel titolo II e ai criteri generali del presente articolo, è consentito in agricoltura biologica.

Articolo 17

Conversione

1. Le seguenti norme si applicano alle aziende agricole che iniziano la produzione biologica:
 - a) il periodo di conversione ha inizio non prima della data in cui l'operatore ha notificato la sua attività alle autorità competenti e sottoposto la sua azienda al sistema di controllo in conformità dell'articolo 28, paragrafo 1;
 - b) durante il periodo di conversione si applicano tutte le misure stabilite dal presente regolamento;
 - c) sono definiti periodi di conversione specifici per tipo di coltura o produzione animale;
 - d) in un'azienda o unità, in parte in regime di produzione biologica e in parte in conversione alla produzione biologica, l'operatore tiene separati i prodotti ottenuti biologicamente da quelli ottenuti in conversione e gli animali sono tenuti separati o sono facilmente separabili e la separazione è debitamente documentata;
 - e) al fine di determinare il periodo di conversione summenzionato, si può tenere conto di un periodo immediatamente precedente la data d'inizio del periodo di conversione, purché si verifichino talune condizioni;
 - f) gli animali e i prodotti di origine animale prodotti durante il periodo di conversione di cui alla lettera c) non sono commercializzati con le indicazioni di cui agli articoli 23 e 24 utilizzate nell'etichettatura e nella pubblicità di prodotti.

2. Le misure e le condizioni necessarie all'attuazione delle norme del presente articolo, in particolare i periodi di cui al paragrafo 1, lettere da c) a f), sono definiti secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

CAPO 3

Produzione di mangimi trasformati

Articolo 18

Norme generali applicabili alla produzione di mangimi trasformati

1. La produzione di mangimi biologici è separata nel tempo o nello spazio dalla produzione di mangimi trasformati non biologici.

2. Nella composizione dei mangimi biologici non entrano congiuntamente materie prime biologiche o provenienti da aziende in conversione, e materie prime prodotte secondo metodi non biologici.

3. La trasformazione con l'ausilio di solventi ottenuti per sintesi chimica delle materie prime per mangimi, impiegate o trasformate nella produzione biologica, non è ammessa.

4. Non è consentito l'impiego di sostanze e di tecniche intese a ripristinare le proprietà perdute nella trasformazione e nel magazzinaggio di mangimi biologici o ad ovviare a negligenze nella trasformazione ovvero che possano altrimenti trarre in inganno sulla vera natura di tali prodotti.

5. Le misure e le condizioni necessarie all'attuazione delle norme applicabili alla produzione contenute nel presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

CAPO 4

Produzione di alimenti trasformati

Articolo 19

Norme generali applicabili alla produzione di alimenti trasformati

1. La preparazione di alimenti biologici trasformati è separata nel tempo o nello spazio dagli alimenti non biologici.

2. Le seguenti condizioni si applicano alla composizione degli alimenti biologici trasformati:

- a) il prodotto è ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola; al fine di determinare se un prodotto sia ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola non sono presi in considerazione l'acqua e il sale da cucina aggiunti;
- b) possono essere utilizzati nei prodotti alimentari solo gli additivi, gli ausiliari di fabbricazione, gli aromi, l'acqua, il sale, le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi, i minerali, gli oligoelementi, le vitamine, nonché gli

amminoacidi e gli altri micronutrienti destinati ad un'alimentazione particolare e solo a condizione che siano stati autorizzati per l'uso nella produzione biologica ai sensi dell'articolo 21;

- c) gli ingredienti di origine agricola non biologici possono essere utilizzati solo se autorizzati per l'uso nella produzione biologica ai sensi dell'articolo 21 o se sono autorizzati temporaneamente da uno Stato membro;
- d) un ingrediente biologico non è contenuto insieme allo stesso ingrediente non biologico o proveniente dalla conversione;
- e) gli alimenti prodotti a partire da colture in conversione contengono unicamente un ingrediente vegetale di origine agricola.
- 3. Non è consentito l'impiego di sostanze e di tecniche intese a ripristinare le proprietà perdute nella trasformazione e nel magazzinaggio di alimenti biologici o ad ovviare a negligenze nella trasformazione ovvero che possano altrimenti trarre in inganno sulla vera natura di tali prodotti.

Le misure necessarie all'attuazione delle norme applicabili alla produzione contenute nel presente articolo, in particolare per quanto riguarda i metodi di trasformazione e le condizioni per l'autorizzazione temporanea da parte degli Stati membri di cui al paragrafo 2, lettera c), sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Articolo 20

Norme generali applicabili alla produzione di lievito biologico

- 1. Per la produzione di lievito biologico sono utilizzati solo substrati prodotti biologicamente. Altri prodotti e sostanze possono essere utilizzati soltanto in quanto sono stati autorizzati per l'uso nella produzione biologica conformemente all'articolo 21.
- 2. Il lievito biologico non è contenuto in alimenti o mangimi biologici insieme al lievito non biologico.
- 3. Le norme dettagliate applicabili alla produzione possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Articolo 21

Criteri per taluni prodotti e sostanze nella trasformazione

- 1. L'autorizzazione dei prodotti e delle sostanze per l'uso nella produzione biologica e la loro inclusione nell'elenco ristretto di prodotti e sostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettere b) e c), è soggetta agli obiettivi e ai principi enunciati nel titolo II e ai seguenti criteri valutati complessivamente:
 - i) non sono disponibili alternative autorizzate conformemente al presente capo;

- ii) senza ricorrere a tali prodotti e sostanze, sarebbe impossibile produrre o conservare gli alimenti o rispettare determinati requisiti dietetici previsti sulla base della normativa comunitaria.

Inoltre, i prodotti e le sostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), si trovano in natura e possono soltanto aver subito processi meccanici, fisici, biologici, enzimatici o microbici salvo ove tali prodotti e sostanze derivanti da tali fonti non siano disponibili in quantitativi o qualità sufficienti sul mercato.

2. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, in merito all'autorizzazione dei prodotti e delle sostanze e la loro inclusione nell'elenco ristretto di cui al paragrafo 1 del presente articolo e stabilisce le condizioni e i limiti specifici per il loro uso e, se necessario, per il ritiro dei prodotti.

Uno Stato membro, qualora ritenga che un prodotto o una sostanza debba essere inserito nell'elenco di cui al paragrafo 1, o stralciato da detto elenco, o qualora ritenga che occorre modificare le specifiche di uso in detto paragrafo, provvede a trasmettere ufficialmente alla Commissione e agli Stati membri un fascicolo che illustri le ragioni per l'inserimento, lo stralcio o le modifiche.

Le richieste di modifica o di stralcio e le relative decisioni sono pubblicate.

I prodotti e le sostanze usati prima dell'adozione del presente regolamento e che rientrano nel paragrafo 2, lettere b) e c), dell'articolo 19, possono continuare a essere usati dopo detta adozione. La Commissione può comunque ritirare tali prodotti o sostanze conformemente all'articolo 37, paragrafo 2.

- c) ove siano necessarie per garantire l'approvvigionamento di ingredienti di origine agricola che non siano disponibili sul mercato in forma biologica;
- d) ove siano necessarie per risolvere particolari problemi connessi alla conduzione degli allevamenti biologici;
- e) ove siano necessarie riguardo all'utilizzo di sostanze e prodotti specifici nella trasformazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), per garantire la produzione di prodotti alimentari ben consolidati in forma biologica;
- f) ove occorrono misure temporanee a sostegno del proseguimento o del ripristino della produzione biologica in seguito a circostanze calamitose;
- g) ove sia necessario usare additivi per alimenti e altre sostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), o additivi per mangimi e altre sostanze di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), e tali sostanze non siano disponibili sul mercato se non ottenute da OGM;
- h) ove sia imposto a norma del diritto comunitario o del diritto interno l'uso di additivi per alimenti e altre sostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), o additivi per mangimi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d).

3. La Commissione può stabilire, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, specifiche condizioni per l'applicazione delle eccezioni di cui al paragrafo 1.

TITOLO IV

CAPO 5

Flessibilità

Articolo 22

Norme di produzione eccezionali

1. La Commissione può accordare, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, e le condizioni stabilite nel paragrafo 2 del presente articolo nonché nel rispetto degli obiettivi e dei principi enunciati nel titolo II, eccezioni alle norme di produzione di cui ai capi da 1 a 4.

2. Le eccezioni di cui al paragrafo 1 sono limitate al minimo e, se del caso, limitate nel tempo e possono essere concesse solo nei seguenti casi:

- a) ove siano necessarie per assicurare l'avvio o il mantenimento della produzione biologica in aziende soggette a vincoli climatici, geografici o strutturali;
- b) ove siano necessarie per garantire l'approvvigionamento di mangimi, semi e materiali di moltiplicazione vegetativa, animali vivi ed altri fattori di produzione, i quali non siano disponibili sul mercato in forma biologica;

ETICHETTATURA

Articolo 23

Uso di termini riferiti alla produzione biologica

1. Ai fini del presente regolamento, si considera che un prodotto riporta termini riferiti al metodo di produzione biologico quando, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, il prodotto stesso, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono descritti con termini che suggeriscono all'acquirente che il prodotto, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono stati ottenuti conformemente alle norme stabilite dal presente regolamento. In particolare i termini elencati nell'allegato, nonché i rispettivi derivati e abbreviazioni, quali «bio» e «eco», possono essere utilizzati, singolarmente o in abbinamento, nell'intera Comunità e in qualsiasi lingua comunitaria, nell'etichettatura e nella pubblicità di prodotti che soddisfano le prescrizioni previste dal presente regolamento o stabilite in virtù del medesimo.

Nell'etichettatura e nella pubblicità di un prodotto agricolo vivo o non trasformato si possono usare termini riferiti al metodo di produzione biologico soltanto se, oltre a tale metodo, anche tutti gli ingredienti di tale prodotto sono stati ottenuti conformemente alle prescrizioni di cui al presente regolamento.

2. I termini di cui al paragrafo 1 non vanno utilizzati in alcun luogo della Comunità e in nessuna lingua comunitaria, nell'etichettatura, nella pubblicità e nei documenti commerciali di prodotti che non soddisfano le prescrizioni del presente regolamento, salvo qualora non si applichino a prodotti agricoli in alimenti o mangimi o non abbiano chiaramente alcun legame con la produzione biologica.

Nell'etichettatura e nella pubblicità non sono inoltre ammessi termini, compresi i termini utilizzati in marchi, o pratiche che possono indurre in errore il consumatore o l'utente suggerendo che un prodotto o i suoi ingredienti soddisfano le prescrizioni del presente regolamento.

3. I termini di cui al paragrafo 1 non vanno utilizzati per un prodotto la cui etichetta o pubblicità deve indicare che esso contiene OGM, è costituito da OGM o è derivato da OGM conformemente alle disposizioni comunitarie.

4. Per quanto riguarda gli alimenti trasformati possono essere utilizzati i termini di cui al paragrafo 1:

a) nella denominazione di vendita purché:

- i) gli alimenti trasformati siano conformi all'articolo 19;
- ii) almeno il 95 % in peso degli ingredienti di origine agricola sia biologico;

b) soltanto nell'elenco degli ingredienti, a condizione che gli alimenti siano conformi all'articolo 19, paragrafo 1, e all'articolo 19, paragrafo 2, lettere a), b) e d);

c) nell'elenco degli ingredienti e nello stesso campo visivo della denominazione di vendita, purché:

- i) il principale ingrediente sia un prodotto della caccia o della pesca;
- ii) contenga altri ingredienti di origine agricola che siano tutti biologici;
- iii) gli alimenti siano conformi all'articolo 19, paragrafo 1, e all'articolo 19, paragrafo 2, lettere a), b) e d);

L'elenco degli ingredienti indica quali ingredienti sono biologici.

In caso di applicazione delle lettere b) e c) del presente paragrafo, i riferimenti al metodo di produzione biologico possono comparire solo in relazione agli ingredienti biologici e l'elenco degli ingredienti include un'indicazione della percentuale totale di ingredienti biologici in proporzione alla quantità totale di ingredienti di origine agricola.

I termini e l'indicazione della percentuale di cui al precedente comma compaiono con colore, dimensioni e tipo di caratteri identici a quelli delle altre indicazioni nell'elenco degli ingredienti.

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni del presente articolo.

6. La Commissione può aggiornare, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, l'elenco dei termini stabiliti nell'allegato.

Articolo 24

Indicazioni obbligatorie

1. Se sono usati i termini di cui all'articolo 23, paragrafo 1:

- a) compare sull'etichetta anche il numero di codice di cui all'articolo 27, paragrafo 10, dell'autorità o dell'organismo di controllo cui è soggetto l'operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente;
- b) compare sulla confezione anche il logo comunitario di cui all'articolo 25, paragrafo 1, per quanto riguarda gli alimenti preconfezionati;
- c) quando viene usato il logo comunitario, anche un'indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto compare nello stesso campo visivo del logo e prende, se del caso, una delle forme seguenti:
 - «Agricoltura UE» quando la materia prima agricola è stata coltivata nell'UE,
 - «Agricoltura non UE» quando la materia prima agricola è stata coltivata in paesi terzi,
 - «Agricoltura UE/non UE» quando parte della materia prima agricola è stata coltivata nella Comunità e una parte di essa è stata coltivata in un paese terzo.

La succitata indicazione «UE» o «non UE» può essere sostituita o integrata dall'indicazione di un paese nel caso in cui tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto siano state coltivate in quel paese.

Ai fini della succitata indicazione possono essere omessi, in termini di peso, piccoli quantitativi di ingredienti purché la quantità totale di questi sia inferiore al 2 % della quantità totale, in termini di peso, di materie prime di origine agricola.

La succitata indicazione non figura con colore, dimensioni e tipo di caratteri che le diano maggiore risalto rispetto alla denominazione di vendita del prodotto.

L'uso del logo comunitario di cui all'articolo 25, paragrafo 1, e l'indicazione di cui al primo comma sono facoltativi per i prodotti importati dai paesi terzi. Tuttavia, se il logo comunitario di cui all'articolo 25, paragrafo 1, figura nell'etichettatura, questa riporta anche l'indicazione di cui al primo comma.

2. Le indicazioni di cui al paragrafo 1 sono apposte in modo da risultare facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili.

3. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, criteri specifici riguardo alla presentazione, composizione e dimensione delle indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e c).

Articolo 25

Loghi di produzione biologica

1. Il logo comunitario di produzione biologica può essere utilizzato nella etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti che soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento.

Il logo comunitario non è utilizzato per i prodotti ottenuti in conversione e per gli alimenti di cui all'articolo 23, paragrafo 4, lettere b) e c).

2. Loghi nazionali e privati possono essere utilizzati nella etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti che soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento.

3. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, criteri specifici riguardo alla presentazione, composizione, dimensione e forma del logo comunitario.

Articolo 26

Prescrizioni specifiche in materia di etichettatura

La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, prescrizioni specifiche in materia di etichettatura e composizione applicabili:

- a) ai mangimi biologici;
- b) ai prodotti in conversione di origine vegetale;
- c) al materiale di moltiplicazione vegetativa e alle sementi per la coltivazione.

TITOLO V

CONTROLLI

Articolo 27

Sistema di controllo

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo e designano una o più autorità competenti responsabili dei controlli relativi agli obblighi sanciti dal presente regolamento in conformità del regolamento (CE) n. 882/2004.

2. Oltre alle condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 882/2004, il sistema di controllo istituito conformemente al presente regolamento comprende almeno l'applicazione di misure precauzionali e di controllo che la Commissione deve adottare secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

3. Nel contesto del presente regolamento, la natura e la frequenza dei controlli sono determinate in base ad una

valutazione del rischio di irregolarità e di infrazioni per quanto riguarda il rispetto dei requisiti stabiliti nel presente regolamento. In ogni caso, tutti gli operatori ad eccezione dei grossisti che trattano esclusivamente prodotti in imballaggi preconfezionati e degli operatori che vendono al consumatore o all'utilizzatore finale di cui all'articolo 28, paragrafo 2, sono sottoposti ad una verifica dell'osservanza almeno una volta l'anno.

4. L'autorità competente può:

- a) conferire le sue competenze di controllo ad una o più altre autorità di controllo. Le autorità di controllo devono offrire adeguate garanzie di oggettività e imparzialità e disporre di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni;
- b) delegare compiti di controllo a uno o più organismi di controllo. In tal caso gli Stati membri designano le autorità responsabili dell'autorizzazione e della vigilanza di detti organismi.
- 5. L'autorità competente può delegare compiti di controllo ad un particolare organismo di controllo soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, in particolare se:
 - a) vi è una descrizione accurata dei compiti che l'organismo di controllo può espletare e delle condizioni alle quali può svolgerli;
 - b) è comprovato che l'organismo di controllo:
 - i) possiede l'esperienza, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per espletare i compiti che gli sono stati delegati;
 - ii) dispone di un numero sufficiente di personale adeguatamente qualificato ed esperto;
 - iii) è imparziale e libero da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda l'espletamento dei compiti che gli sono stati delegati;
 - c) l'organismo di controllo è accreditato secondo la versione più recente pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, della norma europea EN 45011 o della guida ISO 65 «Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti» ed è autorizzato dalle autorità competenti;
 - d) l'organismo di controllo comunica i risultati dei controlli effettuati all'autorità competente, in modo regolare e ogniqualvolta quest'ultima ne faccia richiesta. Se i risultati dei controlli rivelano una non conformità o sollevano il sospetto della stessa, l'organismo di controllo ne informa immediatamente l'autorità competente;
 - e) vi è un coordinamento efficace fra l'autorità competente delegante e l'organismo di controllo.

6. In sede di autorizzazione di un organismo di controllo l'autorità competente prende in considerazione, oltre alle disposizioni di cui al paragrafo 5, i criteri seguenti:

- a) la procedura di controllo standard da seguire, compresa una descrizione dettagliata delle misure di controllo e delle misure precauzionali che l'organismo si accinge ad imporre agli operatori soggetti al suo controllo;
- b) le misure che l'organismo di controllo intende applicare in caso di accertamento di irregolarità e/o infrazioni.

7. Le autorità competenti non possono delegare agli organismi di controllo le seguenti funzioni:

- a) la vigilanza e l'audit di altri organismi di controllo;
- b) la competenza a concedere eccezioni ai sensi dell'articolo 22, salvo se così previsto dalla specifiche condizioni stabilite dalla Commissione secondo il disposto dell'articolo 22, paragrafo 3.

8. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 882/2004, le autorità competenti che delegano compiti di controllo ad organismi di controllo organizzano, se necessario, audit o ispezioni di questi ultimi. Se, a seguito di audit o ispezione, risultano carenze da parte di tali organismi nell'espletamento di compiti delegati, l'autorità competente che conferisce la delega può ritirarla. La delega è ritirata senza indugio se l'organismo di controllo non adotta correttivi appropriati e tempestivi.

9. Oltre alle disposizioni di cui al paragrafo 8 l'autorità competente:

- a) si assicura che i controlli effettuati dall'organismo di controllo siano oggettivi e indipendenti;
- b) verifica l'efficacia dei controlli;
- c) prende nota delle irregolarità o infrazioni accertate e delle misure correttive applicate;
- d) revoca l'autorizzazione dell'organismo che non soddisfa i requisiti di cui alle lettere a) e b) o non rispetta più i criteri indicati nei paragrafi 5 e 6 o non soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 11, 12 e 14.

10. Gli Stati membri attribuiscono un numero di codice a ciascuna autorità di controllo o a ciascun organismo di controllo che espleta i compiti di controllo di cui al paragrafo 4.

11. Le autorità di controllo e gli organismi di controllo consentono alle autorità competenti di accedere ai loro uffici e impianti e forniscono qualsiasi informazione e assistenza ritenuta necessaria dalle autorità competenti per l'adempimento degli obblighi ad esse incombenti a norma del presente articolo.

12. Le autorità di controllo e gli organismi di controllo provvedono affinché almeno le misure precauzionali e le misure

di controllo di cui al paragrafo 2 siano applicate agli operatori soggetti al loro controllo.

13. Gli Stati membri provvedono affinché il sistema di controllo istituito permetta la tracciabilità di ogni prodotto in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002, segnatamente per garantire ai consumatori che i prodotti biologici sono stati prodotti nel rispetto dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.

14. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le autorità di controllo e gli organismi di controllo trasmettono alle autorità competenti un elenco degli operatori da essi controllati al 31 dicembre dell'anno precedente. Entro il 31 marzo di ogni anno viene presentata una relazione di sintesi sulle attività di controllo svolte nel corso dell'anno precedente.

Articolo 28

Adesione al sistema di controllo

1. Prima di immettere prodotti sul mercato come biologici o in conversione al biologico, gli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un paese terzo prodotti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, o che immettono tali prodotti sul mercato:

- a) notificano la loro attività alle autorità competenti dello Stato membro in cui l'attività stessa è esercitata;
- b) assoggettano la loro impresa al sistema di controllo di cui all'articolo 27.

Il primo comma si applica anche agli esportatori che esportano prodotti ottenuti nel rispetto delle regole di produzione stabilite nel presente regolamento.

L'operatore che subappalti a terzi una delle attività è nondimeno soggetto ai requisiti di cui alle lettere a) e b) e le attività subappaltate sono soggette al sistema di controllo.

2. Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione del presente articolo gli operatori che vendono prodotti direttamente al consumatore o all'utilizzatore finale, a condizione che non li producano, non li preparino, li immagazzinino solo in connessione con il punto di vendita o non li importino da un paese terzo o non abbiano subappaltato tali attività a terzi.

3. Gli Stati membri designano un'autorità o autorizzano un organismo per il recepimento di tali notifiche.

4. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni del presente regolamento e che pagano una ragionevole tassa a titolo di contributo alle spese di controllo siano coperti dal sistema di controllo.

5. Le autorità di controllo e gli organismi di controllo tengono un elenco aggiornato dei nomi e degli indirizzi degli operatori soggetti al loro controllo. Questo elenco è messo a disposizione delle parti interessate.

6. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, norme di attuazione per fornire dettagli sulla procedura di notifica e di assoggettamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in particolare per quanto riguarda le informazioni incluse nella notifica di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo.

Articolo 29

Documento giustificativo

1. Le autorità di controllo e gli organismi di controllo, di cui all'articolo 27, paragrafo 4, rilasciano un documento giustificativo agli operatori soggetti al loro controllo i quali, nella sfera delle proprie attività, soddisfano i requisiti stabiliti nel presente regolamento. Il documento giustificativo consente almeno l'identificazione dell'operatore e del tipo o della gamma di prodotti nonché del periodo di validità.

2. L'operatore verifica il documento giustificativo dei suoi fornitori.

3. Il modello di documento giustificativo di cui al paragrafo 1 è compilato secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, in considerazione dei vantaggi della certificazione elettronica.

Articolo 30

Misure in caso di irregolarità e infrazioni

1. Ove sia constatata una irregolarità in relazione all'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo assicura che nell'etichettatura e nella pubblicità dell'intera partita o dell'intero ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l'irregolarità non sia fatto riferimento al metodo di produzione biologico, se ciò sia proporzionato all'importanza del requisito che è stato violato e alla natura e alle circostanze particolari delle attività irregolari.

Ove sia constatata un'infrazione grave o avente effetti prolungati, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo vieta all'operatore interessato di commercializzare prodotti nella cui etichettatura e pubblicità è fatto riferimento al metodo di produzione biologico per un periodo da concordare con l'autorità competente dello Stato membro.

2. Gli organismi di controllo, le autorità di controllo, le autorità competenti e gli Stati membri interessati si comunicano reciprocamente senza indugio e, se del caso, trasmettono immediatamente alla Commissione le informazioni sui casi di irregolarità o di infrazioni che incidono sulla qualificazione di un prodotto come biologico.

Il livello di comunicazione dipende dalla gravità e dall'entità dell'irregolarità o dell'infrazione constatata.

La Commissione può specificare, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, la forma e le modalità che devono assumere dette comunicazioni.

Articolo 31

Scambio di informazioni

Su richiesta debitamente giustificata dalla necessità di garantire che un prodotto è stato ottenuto conformemente alle disposizioni del presente regolamento, le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo scambiano con altre autorità competenti, autorità di controllo e altri organismi di controllo informazioni utili sui risultati dei rispettivi controlli. Essi possono scambiare tali informazioni anche di propria iniziativa.

TITOLO VI

SCAMBI CON I PAESI TERZI

Articolo 32

Importazioni di prodotti conformi

1. Un prodotto importato da un paese terzo può essere immesso sul mercato comunitario come biologico a condizione che:

- a) il prodotto in questione sia conforme alle disposizioni di cui ai titoli II, III e IV del presente regolamento ed alle norme di attuazione relative alla sua produzione, adottate ai sensi del regolamento stesso;
- b) tutti gli operatori, compresi gli esportatori, siano stati soggetti a controllo da parte di un'autorità o un organismo di controllo riconosciuti conformemente al paragrafo 2;
- c) gli operatori interessati siano in grado di fornire in ogni momento agli importatori o alle autorità nazionali il documento giustificativo di cui all'articolo 29, che consente di identificare l'operatore che ha eseguito l'ultima operazione e di verificare che detto operatore si è conformato al disposto delle lettere a) e b), emesso dall'autorità o dall'organismo di controllo di cui alla lettera b).

2. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, riconosce gli organismi e le autorità di controllo di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, compresi gli organismi e le autorità di controllo di cui all'articolo 27, competenti ad effettuare controlli e a rilasciare il documento giustificativo di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, nei paesi terzi e compila un elenco degli organismi e autorità di controllo suddetti.

Gli organismi di controllo sono accreditati secondo la versione più recente pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, della norma europea EN 45011 o della guida ISO 65 «Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti». Gli organismi di controllo sono sottoposti regolarmente a valutazione in loco, sorveglianza e rivalutazione pluriennale delle loro attività da parte dell'organismo di accreditamento.

All'atto dell'esame delle domande di riconoscimento, la Commissione invita l'autorità o l'organismo di controllo a fornire tutte le informazioni necessarie. La Commissione può inoltre

incaricare degli esperti di esaminare in loco le norme di produzione e le attività di controllo espletate nel paese terzo dall'autorità o dall'organismo di controllo interessati.

Gli organismi o le autorità di controllo riconosciuti forniscono le relazioni di valutazione elaborate dall'organismo di accreditamento o, se del caso, dall'autorità competente sulla valutazione in loco, sorveglianza e rivalutazione pluriennale regolari delle loro attività.

Sulla base delle relazioni di valutazione, la Commissione, assistita dagli Stati membri, assicura l'appropriata vigilanza delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti riesaminando regolarmente il loro riconoscimento. Il tipo di vigilanza è determinato sulla base di una valutazione del rischio di irregolarità o di infrazioni delle disposizioni stabilite nel presente regolamento.

Articolo 33

Importazioni di prodotti che offrono garanzie equivalenti

1. Un prodotto importato da un paese terzo può essere anche immesso sul mercato comunitario come prodotto biologico a condizione che:

- a) il prodotto in questione sia stato ottenuto secondo norme di produzione equivalenti a quelle di cui ai titoli III e IV;
- b) gli operatori siano stati soggetti a misure di controllo di efficacia equivalente a quelle di cui al titolo V e siffatte misure di controllo siano state applicate in modo continuo ed efficace;
- c) in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione nel paese terzo, gli operatori abbiano sottoposto le proprie attività ad un sistema di controllo riconosciuto ai sensi del paragrafo 2 o ad un'autorità o ad un organismo di controllo riconosciuti ai sensi del paragrafo 3;
- d) il prodotto sia munito di un certificato di ispezione rilasciato dalle autorità competenti o da organismi o autorità di controllo del paese terzo riconosciuti ai sensi del paragrafo 2, o da un'autorità o da un organismo di controllo riconosciuti ai sensi del paragrafo 3 e attestante che il prodotto soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo.

L'esemplare originale del certificato di cui al presente paragrafo accompagna la merce fino all'azienda del primo destinatario; l'importatore deve, successivamente, tenerlo a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo per almeno due anni.

2. La Commissione può riconoscere, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, i paesi terzi il cui sistema di produzione soddisfa principi e norme di produzione equivalenti a quelli di cui ai titoli II, III e IV e le cui misure di controllo sono di efficacia equivalente a quelle di cui al titolo V e compila un elenco di detti paesi. La valutazione dell'equivalenza tiene conto delle linee guida del Codex alimentarius CAC/GL 32.

All'atto dell'esame delle domande di riconoscimento, la Commissione invita il paese terzo a fornire tutte le informazioni necessarie. La Commissione può incaricare esperti di esaminare in loco le norme di produzione e le misure di controllo del paese terzo interessato.

Entro il 31 marzo di ogni anno, i paesi terzi riconosciuti trasmettono alla Commissione una relazione annuale sintetica relativa all'attuazione e all'esecuzione delle misure di controllo definite nel paese terzo.

Sulla base delle informazioni di queste relazioni annuali, la Commissione, assistita dagli Stati membri, assicura l'appropriata vigilanza dei paesi terzi riconosciuti riesaminando regolarmente il loro riconoscimento. Il tipo di vigilanza è determinato sulla base di una valutazione del rischio di irregolarità o di infrazioni delle disposizioni stabilite nel presente regolamento.

3. Per i prodotti non importati ai sensi dell'articolo 32, e non importati da un paese terzo riconosciuto ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, riconoscere le autorità e gli organismi di controllo, inclusi le autorità e gli organismi di controllo di cui all'articolo 27, competenti ad effettuare controlli e a rilasciare certificati nei paesi terzi ai fini del paragrafo 1, e compilare un elenco delle autorità e degli organismi di controllo suddetti. La valutazione dell'equivalenza tiene conto delle linee guida del Codex alimentarius CAC/GL 32.

La Commissione esamina le domande di riconoscimento presentate dalle autorità o dagli organismi di controllo dei paesi terzi.

All'atto dell'esame delle domande di riconoscimento, la Commissione invita l'autorità o l'organismo di controllo a fornire tutte le informazioni necessarie. L'organismo o l'autorità di controllo è sottoposto regolarmente a valutazione in loco, sorveglianza e rivalutazione pluriennale delle sue attività da parte di un organismo di accreditamento o, se del caso, di una autorità competente. La Commissione può inoltre incaricare degli esperti di esaminare in loco le norme di produzione e le misure di controllo applicate nel paese terzo dall'organismo o dall'autorità di controllo interessati.

Gli organismi o le autorità di controllo riconosciuti forniscono le relazioni di valutazione elaborate dall'organismo di accreditamento o, se del caso, dall'autorità competente sulla valutazione in loco, sorveglianza e rivalutazione pluriennale regolari delle loro attività.

Sulla base di queste relazioni di valutazione la Commissione, assistita dagli Stati membri, assicura l'appropriata vigilanza delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti riesaminando regolarmente il loro riconoscimento. Il tipo di vigilanza è determinato sulla base di una valutazione del rischio di irregolarità o di infrazioni delle disposizioni stabilite nel presente regolamento.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 34

Libera circolazione dei prodotti biologici

1. Le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo non possono, per motivi concernenti il metodo di produzione, l'etichettatura o l'indicazione del metodo stesso, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti biologici controllati da un'altra autorità di controllo o da un altro organismo di controllo situati in un altro Stato membro se tali prodotti sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento. In particolare, non possono essere imposti controlli o oneri finanziari in aggiunta a quelli previsti nel titolo V del presente regolamento.

2. Gli Stati membri possono applicare nel loro territorio norme più rigorose alla produzione biologica vegetale e a quella animale, purché tali norme siano applicabili anche alla produzione non biologica, siano conformi alla normativa comunitaria e non vietino o limitino la commercializzazione di prodotti biologici prodotti al di fuori del territorio dello Stato membro interessato.

Articolo 35

Trasmissione di informazioni alla Commissione

Gli Stati membri trasmettono periodicamente alla Commissione le seguenti informazioni:

- a) nomi e indirizzi delle autorità competenti e, se del caso, i loro rispettivi numeri di codice e, se del caso, i marchi di conformità;
- b) elenchi delle autorità e degli organismi di controllo con i rispettivi numeri di codice e, se del caso, i loro marchi di conformità. La Commissione pubblica periodicamente l'elenco delle autorità e degli organismi di controllo.

Articolo 36

Informazioni statistiche

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni statistiche necessarie per l'attuazione e il monitoraggio del presente regolamento. Tali informazioni statistiche sono definite nel contesto del programma statistico comunitario.

Articolo 37

Comitato per la produzione biologica

1. La Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione per la produzione biologica.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 38

Norme di attuazione

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, e nel rispetto degli obiettivi e dei principi enunciati nel titolo II, norme dettagliate per l'applicazione del presente regolamento. Esse comprendono in particolare:

- a) norme dettagliate per l'applicazione delle norme di produzione di cui al titolo III, con particolare riguardo alle condizioni e ai requisiti specifici prescritti agli operatori;
- b) norme dettagliate per l'applicazione delle norme in materia di etichettatura di cui al titolo IV;
- c) norme dettagliate per l'applicazione del sistema di controllo di cui al titolo V, con particolare riguardo ai requisiti di controllo minimi, alla vigilanza e all'audit, ai criteri specifici per la delega di compiti di controllo ad organismi di controllo privati, ai criteri per l'autorizzazione e la revoca dell'autorizzazione di tali organismi e al documento giustificativo di cui all'articolo 29;
- d) norme dettagliate per l'applicazione delle norme d'importazione da paesi terzi di cui al titolo VI, con particolare riguardo ai criteri e alle procedure per il riconoscimento dei paesi terzi e degli organismi di controllo ai sensi dell'articolo 32 e dell'articolo 33, compresa la pubblicazione degli elenchi dei paesi terzi e degli organismi di controllo riconosciuti, nonché ai certificati di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera d), in considerazione dei vantaggi della certificazione elettronica;
- e) norme dettagliate di applicazione in materia di libera circolazione dei prodotti biologici di cui all'articolo 34 e di trasmissione di informazioni alla Commissione di cui all'articolo 35.

Articolo 39

Abrogazione del regolamento (CEE) n. 2092/91

1. Il regolamento (CEE) n. 2092/91 è abrogato a decorrere dal 1º gennaio 2009.
2. I riferimenti al regolamento (CEE) n. 2092/91 abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 40

Misure transitorie

Vengono adottate, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, misure intese ad agevolare la transizione dal regolamento (CEE) n. 2092/91 al presente regolamento.

Articolo 41**Relazione al Consiglio**

1. Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione presenta al Consiglio una relazione.

2. La relazione esamina in particolare l'esperienza acquisita dall'applicazione del presente regolamento e più specificatamente i seguenti aspetti:

- a) il campo di applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda gli alimenti biologici preparati dalla ristorazione collettiva;
- b) il divieto di utilizzare gli OGM, compresa la disponibilità di prodotti non ottenuti da OGM, la dichiarazione del venditore, la fattibilità di specifiche soglie di tolleranza e il loro impatto sul settore biologico;
- c) il funzionamento del mercato interno e del sistema dei controlli, verificando in special modo che le prassi consolidate non diano luogo a concorrenza sleale o

ostacolino la produzione e la commercializzazione di prodotti biologici.

- 3. La Commissione, se del caso, correda la relazione di proposte pertinenti.

Articolo 42**Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Qualora non siano fissate le norme dettagliate di produzione per talune specie animali, piante acquatiche e microalghe, si applicano le norme in materia di etichettatura e di controllo previste, rispettivamente, all'articolo 23 e al titolo V. In attesa dell'inserimento di norme dettagliate di produzione si applicano norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private, accettate o riconosciute dagli Stati membri.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

S. GABRIEL

ALLEGATO

TERMINI DI CUI ALL'ARTICOLO 23, PARAGRAFO 1

BG: биологичен
ES: ecológico, biológico,
CS: ekologické, biologické,
DA: økologisk,
DE: ökologisch, biologisch,
ET: mahe, ökoloogiline,
EL: βιολογικό,
EN: organic,
FR: biologique,
GA: orgánach,
IT: biologico,
LV: bioloģiskā,
LT: ekologiškas,
LU: biologesch,
HU: ökológiai,
MT: organiku,
NL: biologisch,
PL: ekologiczne,
PT: biológico,
RO: ecologic,
SK: ekologické, biologické,
SL: ekološki,
FI: luonnonmukainen,
SV: ekologisk.

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 889/2008 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 2008

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 11, secondo comma, l'articolo 12, paragrafo 3, l'articolo 14, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 3, lettera c), l'articolo 17, paragrafo 2, l'articolo 18, paragrafo 5, l'articolo 19, paragrafo 3, secondo comma, l'articolo 21, paragrafo 2, l'articolo 22, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 3, l'articolo 25, paragrafo 3, l'articolo 26, l'articolo 28, paragrafo 6, l'articolo 29, paragrafo 3, l'articolo 38, lettere a), b), c) ed e), e l'articolo 40, considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 834/2007, e in particolare i titoli III, IV e V, stabiliscono le prescrizioni fondamentali relative alla produzione, all'etichettatura e al controllo dei prodotti biologici nel settore vegetale e animale. È necessario stabilire le modalità di applicazione di tali prescrizioni.
- (2) La definizione di nuove norme di produzione relative a determinate specie animali, all'acquacoltura biologica, alle alghe marine e ai lieviti utilizzati nell'alimentazione umana o animale a livello comunitario richiederà ancora del tempo; esse andranno pertanto elaborate nell'ambito di una procedura successiva. È quindi opportuno che tali prodotti siano esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, le norme comunitarie stabilite in materia di produzione, controlli ed etichettatura devono essere applicate mutatis mutandis a talune specie animali, a taluni prodotti dell'acquacoltura e a talune alghe marine, conformemente all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 834/2007.
- (3) Occorre stabilire alcune definizioni al fine di evitare ambiguità nonché di garantire un'applicazione uniforme delle norme che disciplinano la produzione biologica.
- (4) La produzione biologica vegetale si basa sul principio che le piante debbano essere essenzialmente nutritte attraverso

l'ecosistema del suolo. Per questo motivo non deve essere autorizzata la coltura idroponica, che consiste nel far crescere i vegetali su un substrato inerte nutrendoli con l'apporto di minerali solubili ed elementi nutritivi.

- (5) Poiché la produzione biologica vegetale fa ricorso a pratiche culturali di vario tipo e all'apporto limitato di concimi e di ammendanti poco solubili, tali pratiche devono essere precise. In particolare, occorre definire le condizioni di impiego di taluni prodotti non di sintesi.
- (6) L'impiego di pesticidi che possono avere conseguenze nocive per l'ambiente o dare origine a residui nei prodotti agricoli deve essere fortemente limitato. È opportuno dare la preferenza all'applicazione di misure preventive nella lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti. Occorre inoltre stabilire le condizioni di utilizzo di taluni prodotti fitosanitari.
- (7) Ai fini dell'agricoltura biologica, il regolamento (CE) n. 2092/91 del Consiglio⁽²⁾ autorizzava, a condizioni ben precise, l'utilizzo di determinati prodotti fitosanitari, concimi e ammendanti, nonché talune materie prime per mangimi non biologiche, taluni additivi e coadiuvanti tecnologici e taluni prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione. Per garantire la continuità dell'agricoltura biologica, è opportuno che tali prodotti e sostanze continuino ad essere autorizzati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007. Inoltre, per motivi di chiarezza, è opportuno menzionare negli allegati del presente regolamento i prodotti e le sostanze che erano stati autorizzati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91. In futuro, altri prodotti e sostanze potranno essere aggiunti a questo elenco in virtù di una base giuridica differente, ossia l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007. È pertanto opportuno identificare il diverso statuto di ciascuna categoria di prodotti e sostanze per mezzo di un simbolo nell'elenco.

⁽¹⁾ GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

- (8) L'approccio olistico dell'agricoltura biologica richiede che la produzione zootecnica sia legata alla terra, poiché il letame prodotto viene utilizzato come concime per la produzione vegetale. Poiché l'allevamento implica sempre la gestione delle terre agricole, è necessario prevedere il divieto della produzione animale «senza terra». Nell'ambito della produzione biologica animale è necessario che la scelta delle razze da utilizzare tenga conto della loro capacità di adattamento alle condizioni locali, della loro vitalità e della loro resistenza alle malattie; occorre inoltre incoraggiare una grande diversità biologica.
- (9) In determinate circostanze, dato il capitale genetico limitato, gli operatori possono incontrare difficoltà nel procurarsi riproduttori allevati secondo il metodo biologico, il che potrebbe ostacolare lo sviluppo del settore. Occorre pertanto prevedere la possibilità di introdurre in un'azienda a fini riproduttivi un numero ristretto di animali non allevati secondo il metodo biologico.
- (10) L'allevamento biologico dovrebbe garantire il rispetto delle esigenze comportamentali specifiche degli animali. In proposito, per tutte le specie, è necessario che i locali di stabulazione rispondano alle necessità degli animali in materia di aerazione, luce, spazio e benessere e occorre pertanto prevedere una superficie sufficiente per consentire a ciascun animale un'ampia libertà di movimento nonché per sviluppare il comportamento sociale naturale dell'animale. Occorre definire le condizioni di stabulazione specifiche e le pratiche di allevamento di determinati animali, comprese le api. Tali condizioni di stabulazione specifiche devono garantire un livello elevato di benessere degli animali, una delle priorità dell'agricoltura biologica, e per questo motivo possono andare al di là delle norme comunitarie in materia di benessere applicabili all'agricoltura in generale. Le pratiche di allevamento biologico devono consentire di evitare un accrescimento troppo rapido dei volatili. Occorre pertanto stabilire disposizioni specifiche destinate a prevenire i metodi di allevamento intensivi. In particolare, occorre prevedere che i volatili raggiungano un'età minima oppure provengano da ceppi a crescita lenta, in modo che in entrambi i casi gli allevatori non siano incoraggiati a ricorrere a metodi di allevamento intensivi.
- (11) Nella maggior parte dei casi è opportuno che gli animali, quando le condizioni atmosferiche lo consentono, possano accedere a spazi all'aperto nei quali possano pascolare. Tali spazi dovrebbero in linea di massima essere gestiti secondo un programma di rotazione adeguato.
- (12) Per evitare l'inquinamento delle risorse naturali come il suolo e le acque causato dai nutrienti, occorre fissare il quantitativo massimo di letame che può essere utilizzato per ettaro, nonché il numero massimo di capi per ettaro. Tale limite deve tener conto del contenuto di azoto del letame.
- (13) È necessario vietare le mutilazioni che provocano negli animali stati di stress, danno, malessere o sofferenza. Tuttavia, alcune operazioni specifiche essenziali per determinati tipi di produzione o necessarie per motivi di sicurezza degli animali o degli esseri umani possono essere autorizzate assoggettandole a condizioni rigorose.
- (14) Il bestiame deve essere alimentato con erba, foraggio e mangimi ottenuti conformemente alle norme dell'agricoltura biologica, provenienti di preferenza dall'azienda dell'allevatore e adeguati ai bisogni fisiologici degli animali. Inoltre, per poter soddisfare alle esigenze nutrizionali di base degli animali, può essere necessario ricorrere ad alcuni minerali, oligoelementi e vitamine, impiegati in condizioni ben precise.
- (15) Poiché le differenze regionali esistenti, dovute a ragioni climatiche e alla disponibilità di fonti alimentari, relativamente alla possibilità per i ruminanti allevati secondo il metodo biologico di assumere le vitamine essenziali A, D ed E attraverso le loro razioni alimentari, sono prevedibilmente destinate a persistere, dovrebbe essere consentita la somministrazione di queste vitamine ai ruminanti.
- (16) La gestione della salute degli animali deve mirare soprattutto alla prevenzione delle malattie. Occorre inoltre prevedere misure specifiche in materia di pulizia e disinfezione.
- (17) Nell'ambito dell'agricoltura biologica non è consentito l'utilizzo preventivo di medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica. Tuttavia, in caso di malattia o di ferita di un animale che necessiti un trattamento immediato, l'uso di tali medicinali allopatici deve essere limitato allo stretto necessario. Inoltre, per garantire l'integrità della produzione biologica per i consumatori, in questi casi dovrebbe essere prevista la possibilità di adottare misure restrittive quali il raddoppiamento del periodo di attesa successivamente all'utilizzo di tali medicinali.
- (18) Devono essere previste norme specifiche per la profilassi e i trattamenti veterinari in apicoltura.
- (19) È opportuno prevedere l'obbligo per gli operatori che producono alimenti o mangimi di applicare procedure adeguate, fondate su un'identificazione sistematica delle fasi critiche della trasformazione, per garantire che i prodotti trasformati rispettino le norme di produzione biologica.
- (20) Taluni prodotti e talune sostanze non ottenuti con il metodo biologico sono necessari per garantire la produzione di taluni alimenti e mangimi biologici trasformati. L'armonizzazione delle norme in materia di vinificazione a livello comunitario richiederà ancora del tempo. Per questo motivo occorre escludere i suddetti prodotti nel caso della vinificazione fino a quando non vengano stabilite norme specifiche nell'ambito di una procedura successiva.
- (21) Ai fini della trasformazione degli alimenti biologici, il regolamento (CEE) n. 2092/91 ha autorizzato, in condizioni ben precise, l'impiego di determinati ingredienti non agricoli, di determinati ausiliari di fabbricazione e di determinati ingredienti non biologici di origine agricola. Per garantire la continuità dell'agricoltura biologica, è opportuno che tali prodotti e sostanze continuino ad essere autorizzati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. Inoltre, per motivi di chiarezza, è opportuno menzionare

negli allegati del presente regolamento i prodotti e le sostanze che erano stati autorizzati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91. In futuro, altri prodotti e sostanze potranno essere aggiunti a questo elenco in virtù di una base giuridica differente, ossia l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. È pertanto opportuno identificare il diverso statuto di ciascuna categoria di prodotti e sostanze per mezzo di un simbolo nell'elenco.

- (22) La raccolta e il trasporto simultanei di prodotti biologici e non biologici sono autorizzati a determinate condizioni. È opportuno prevedere disposizioni specifiche che consentano di garantire una separazione effettiva tra prodotti biologici e non biologici nel corso di queste operazioni ed evitare ogni rischio di contatto fra questi due tipi di prodotti.
- (23) La conversione all'agricoltura biologica richiede un certo periodo di adattamento di tutti i mezzi utilizzati. È opportuno definire periodi di conversione specifici per i diversi settori di produzione in funzione della produzione agricola precedente.
- (24) Conformemente all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 834/2007, occorre fissare condizioni specifiche per l'applicazione delle deroghe previste in tale articolo. È opportuno stabilire tali condizioni con riguardo all'indisponibilità di animali, alimenti per animali, cera d'api, sementi e tuberi-seme di patate o altri ingredienti ottenuti dall'agricoltura biologica, nonché di problemi particolari connessi alla conduzione degli allevamenti e in caso di circostanze calamitose.
- (25) Le differenze geografiche e strutturali in materia di agricoltura e di vincoli climatici possono ostacolare lo sviluppo della produzione biologica in determinate regioni, il che giustifica l'introduzione di deroghe per quanto riguarda determinate pratiche relative alle caratteristiche dei fabbricati e degli impianti destinati all'allevamento. È dunque opportuno autorizzare, a condizioni ben precise, la stabulazione fissa nelle aziende che, a causa della posizione geografica e di vincoli strutturali, in particolare nelle zone di montagna, sono di piccole dimensioni e solo qualora non sia possibile tenere i bovini in gruppi adeguati ai loro bisogni comportamentali.
- (26) Per consentire lo sviluppo del settore dell'allevamento biologico allora nascente, il regolamento (CEE) n. 2092/91 aveva previsto varie deroghe temporanee per quanto concerne la stabulazione fissa, le condizioni di alloggio degli animali e la loro densità. Per non perturbare il settore dell'allevamento biologico, è opportuno mantenere tali deroghe fino alla data prevista per la loro scadenza.
- (27) Tenuto conto dell'importanza dell'impollinazione nel settore dell'apicoltura biologica, è opportuno prevedere la possibilità di concedere deroghe che autorizzino la

coesistenza di unità apicole biologiche e non biologiche nell'ambito della stessa azienda.

- (28) Poiché in determinate circostanze gli agricoltori possono incontrare difficoltà nel garantire l'approvvigionamento di bestiame allevato secondo le norme dell'agricoltura biologica o di mangimi biologici, è opportuno autorizzare l'utilizzo in quantità limitate di un numero ristretto di fattori di produzione agricoli non ottenuti con il metodo biologico.
- (29) I produttori della filiera biologica hanno messo in atto sforzi considerevoli per incrementare la produzione di sementi e specie vegetali biologiche al fine di diversificare l'offerta di varietà e specie vegetali per le quali sono disponibili sementi e materiali di propagazione vegetativa biologici. Per numerose specie non esiste tuttavia allo stato attuale una quantità sufficiente di sementi e materiali di propagazione vegetativa biologici; in questi casi occorre dunque autorizzare l'utilizzo di sementi e materiali di propagazione vegetativa non biologici.
- (30) Al fine di aiutare gli operatori a reperire sementi e tuberi-seme di patate biologici, è opportuno che ogni Stato membro provveda a istituire una banca dati contenente le varietà delle quali sono reperibili sul mercato sementi e tuberi seme di patate biologici.
- (31) I bovini adulti possono costituire un pericolo per l'allevatore e per le altre persone che si occupano degli animali. È pertanto opportuno autorizzare deroghe nel corso della fase finale di ingrasso dei mammiferi, e in particolare dei bovini adulti.
- (32) Le circostanze calamitose, le epizoozie o le fitopatie possono avere gravi conseguenze sulla produzione biologica nelle regioni interessate. È opportuno prendere misure adeguate per garantire il proseguimento dell'attività agricola o il suo ripristino. Nelle zone colpite è dunque necessario autorizzare, per un periodo limitato, la fornitura di animali o di mangimi non ottenuti con il metodo biologico.
- (33) Conformemente all'articolo 24, paragrafo 3, e all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, è opportuno fissare criteri specifici per quanto concerne la presentazione e la composizione del logo comunitario, nonché la presentazione e composizione del numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo e dell'indicazione del luogo in cui il prodotto agricolo è stato prodotto.
- (34) Conformemente all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 834/2007, è opportuno stabilire prescrizioni specifiche per l'etichettatura dei mangimi biologici tenendo conto delle varietà di mangimi e della loro composizione nonché delle disposizioni orizzontali applicabili all'etichettatura dei mangimi.

- (35) In aggiunta al sistema di controllo fondato sul regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali⁽³⁾, è opportuno prevedere misure di controllo specifiche, in particolare per quanto concerne le prescrizioni applicabili a tutte le fasi di produzione, di preparazione e di distribuzione dei prodotti biologici.
- (36) Le informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione devono permettere a quest'ultima di utilizzare direttamente e nel modo più efficace possibile le informazioni che le sono trasmesse per la gestione delle informazioni statistiche e dei dati referenziali. Per raggiungere questo obiettivo occorre prevedere che la messa a disposizione e la trasmissione di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione avvengano per via elettronica o in forma digitalizzata.
- (37) Gli scambi di informazioni e di documenti tra la Commissione e gli Stati membri, nonché la messa a disposizione e la trasmissione di informazioni alla Commissione da parte degli Stati membri avvengono di norma per via elettronica o in forma digitalizzata. Al fine di migliorare il funzionamento di tali scambi di informazioni nel quadro delle norme applicabili alla produzione biologica e di generalizzarne l'uso, è necessario adattare i sistemi informatici esistenti o crearne di nuovi. È opportuno provvedere affinché tali azioni siano realizzate dalla Commissione e vengano applicate previa informazione degli Stati membri tramite il comitato per la produzione biologica.
- (38) Le condizioni alle quali le informazioni vengono trattate da questi sistemi informatici, nonché la forma e il contenuto dei documenti di cui è richiesta la comunicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007, richiedono frequenti adeguamenti in linea con l'evoluzione della normativa applicabile o delle esigenze in materia di gestione. È inoltre necessaria una presentazione uniforme dei documenti che devono essere trasmessi dagli Stati membri. Per conseguire tali obiettivi e al fine di semplificare le procedure e rendere immediatamente operativi i sistemi informatici interessati, è opportuno definire la forma e il contenuto dei documenti sulla base di modelli o di questionari, che verranno adattati e aggiornati dalla Commissione previa informazione del comitato per la produzione biologica.
- (39) Occorre prevedere misure transitorie per quanto concerne talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2092/91 al fine di non compromettere la continuità della produzione biologica.
- (40) È opportuno abrogare e sostituire con un nuovo regolamento il regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione, del 29 gennaio 1993, che definisce il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e recante le norme di attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4⁽⁴⁾, il regolamento (CE) n. 1452/2003 della Commissione, del 14 agosto 2003, che mantiene la deroga prevista all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91 per le sementi e i materiali di propagazione vegetativa per alcune specie e stabilisce le norme procedurali e i criteri per l'applicazione della deroga⁽⁵⁾ e il regolamento (CE) n. 223/2003 della Commissione, del 5 febbraio 2003, concernente i requisiti in materia di etichettatura riferiti al metodo di produzione biologico per i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio⁽⁶⁾.
- (41) Il regolamento (CEE) n. 2092/91 è abrogato dal regolamento (CE) n. 834/2007 a decorrere dal 1º gennaio 2009. Tuttavia, molte delle sue disposizioni devono continuare ad essere applicate, con alcune modifiche, e occorre pertanto recepirle nel presente regolamento. Per motivi di chiarezza, è opportuno stabilire la corrispondenza tra le suddette disposizioni e le disposizioni del presente regolamento.
- (42) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

⁽⁴⁾ GU L 25 del 2.2.1993, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 206 del 15.8.2003, pag. 17.

⁽⁶⁾ GU L 31 del 6.2.2003, pag. 3.

Contenuto

Titolo I	Disposizioni introduttive	7
Titolo II	Norme sulla produzione, la trasformazione, l'imballaggio, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti	7
Capo 1	Produzione vegetale	7
Capo 2	Produzione animale	8
Sezione 1	Origine degli animali	8
Sezione 2	Locali di stabulazione e pratiche di allevamento	9
Sezione 3	Alimenti per animali	12
Sezione 4	Profilassi e trattamenti veterinari	13
Capo 3	Prodotti trasformati	14
Capo 4	Raccolta, imballaggio, trasporto e magazzinaggio dei prodotti	16
Capo 5	Norme di conversione	17
Capo 6	Norme di produzione eccezionali	19
Sezione 1	Norme di produzione eccezionali in caso di vincoli climatici, geografici o strutturali ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007	19
Sezione 2	Norme di produzione eccezionali in caso di indisponibilità di fattori di produzione biologici ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007	20
Sezione 3	Norme di produzione eccezionali in caso di particolari problemi di conduzione degli allevamenti biologici ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007	21
Sezione 4	Norme di produzione eccezionali in caso di circostanze calamitose ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 834/2007	21
Capo 7	Banca dati delle sementi	22
Titolo III	Etichettatura	23
Capo 1	Logo comunitario	23
Capo 2	Prescrizioni specifiche per l'etichettatura dei mangimi	24
Capo 3	Altre prescrizioni specifiche in materia di etichettatura	24
Titolo IV	Controlli	25
Capo 1	Requisiti minimi di controllo	25
Capo 2	Requisiti di controllo specifici per i vegetali e i prodotti vegetali ottenuti dalla produzione agricola o dalla raccolta spontanea	26
Capo 3	Requisiti di controllo per gli animali e i prodotti animali ottenuti dall'allevamento	27
Capo 4	Requisiti di controllo per le unità addette alla preparazione di prodotti vegetali e animali e di alimenti contenenti prodotti vegetali e animali	28
Capo 5	Requisiti di controllo per l'importazione da paesi terzi di vegetali e prodotti vegetali, di animali e prodotti animali, di alimenti contenenti prodotti vegetali e/o animali, di mangimi, mangimi composti e materie prime per mangimi	29
Capo 6	Requisiti di controllo per le unità addette alla produzione, alla preparazione o all'importazione di prodotti biologici, che hanno parzialmente o interamente appaltato a terzi tali operazioni	29

Capo 7	Requisiti di controllo per le unità addette alla preparazione di mangimi	30
Capo 8	Infrazioni e scambio di informazioni	30
Titolo V	Trasmissione di informazioni alla Commissione, disposizioni transitorie e finali	31
Capo 1	Trasmissione di informazioni alla Commissione	31
Capo 2	Disposizioni transitorie e finali	32

TITOLO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce norme specifiche per quanto concerne la produzione biologica, l'etichettatura e il controllo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.
2. Il presente regolamento non si applica ai seguenti prodotti:
 - a) prodotti dell'acquacoltura;
 - b) alghe marine;
 - c) animali da allevamento di specie diverse da quelle di cui all'articolo 7;
 - d) lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi.

Tuttavia, il titolo II, il titolo III e il titolo IV si applicano mutatis mutandis ai prodotti di cui al primo comma, lettere a), b) e c), fino a quando per tali prodotti non vengano adottate norme di produzione specifiche ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007.

Articolo 2

Definizioni

Oltre alle definizioni che figurano nell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 834/2007, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «non biologico»: non derivante o non connesso ad una produzione realizzata conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 e del presente regolamento;
- b) «medicinali veterinari»: i prodotti definiti all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (7);
- c) «importatore»: ogni persona fisica o giuridica della Comunità che presenta una partita ai fini della sua immissione in libera pratica nella Comunità, di persona o tramite un rappresentante;
- d) «primo destinatario»: ogni persona fisica o giuridica a cui viene consegnata la partita importata e che la riceve in vista di un'ulteriore preparazione e/o della sua commercializzazione;
- e) «azienda»: l'insieme delle unità di produzione gestite nell'ambito di un'unica conduzione ai fini della produzione di prodotti agricoli;
- f) «unità di produzione»: l'insieme delle risorse utilizzate per un determinato tipo di produzione, inclusi i locali di

produzione, gli appezzamenti agricoli, i pascoli, gli spazi all'aperto, i locali di stabulazione, i locali adibiti al magazzinaggio dei vegetali, i prodotti vegetali, i prodotti animali, le materie prime e ogni altro fattore di produzione rilevante per il settore di produzione in questione;

- g) «produzione idroponica»: il metodo di coltivazione dei vegetali consistente nel porre le radici in una soluzione di soli elementi nutritivi minerali oppure in un mezzo inerte (perlite, ghiaia o lana di roccia) a cui è aggiunta una soluzione di elementi nutritivi;
- h) «trattamento veterinario»: ogni trattamento curativo o preventivo intrapreso contro una malattia specifica;
- i) «mangimi in conversione»: i mangimi prodotti nel corso del periodo di conversione verso la produzione biologica, ad eccezione di quelli raccolti nel corso dei 12 mesi successivi all'inizio del periodo di conversione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007.

TITOLO II

**NORME SULLA PRODUZIONE, LA TRASFORMAZIONE,
L'IMBALLAGGIO, IL TRASPORTO E IL MAGAZZINAGGIO DEI
PRODOTTI BIOLOGICI**

CAPO 1

Produzione vegetale

Articolo 3

Gestione e fertilizzazione dei suoli

1. Nei casi in cui le misure previste all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 834/2007 non consentano di soddisfare le esigenze nutrizionali dei vegetali, nell'ambito della produzione biologica è consentito utilizzare solo i concimi e gli ammendanti di cui all'allegato I del presente regolamento e solo nei limiti del necessario. Gli operatori conservano i documenti giustificativi che attestano la necessità di ricorrere a tali prodotti.
2. La quantità totale di effluenti di allevamento [ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (8)] impiegati nell'azienda non può superare i 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata. Tale limite si applica esclusivamente all'utilizzo di letame, letame essiccato e pollina, effluenti di allevamento compostati inclusa la pollina, letame compostato ed effluenti di allevamento liquidi.
3. Le aziende dedito alla produzione biologica possono stipulare accordi scritti di cooperazione ai fini dell'utilizzo di effluenti eccedentari provenienti dalla produzione biologica solo con altre aziende ed imprese che rispettano le norme di produzione biologica. Il limite massimo di cui al paragrafo 2 è calcolato sulla base dell'insieme delle unità di produzione biologiche coinvolte nella suddetta cooperazione.

(7) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.

(8) GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

4. È consentito l'uso di preparazioni appropriate a base di microrganismi per migliorare le condizioni generali dei suoli o la disponibilità di elementi nutritivi nei suoli o nelle colture.

5. Per l'attivazione del compost possono essere utilizzate preparazioni adeguate a base di vegetali o di microorganismi.

Articolo 4

Divieto relativo alla produzione idroponica

La produzione idroponica è vietata.

Articolo 5

Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti

1. Nei casi in cui le misure previste all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b), c) e g), del regolamento (CE) n. 834/2007 non consentano di proteggere adeguatamente i vegetali contro i parassiti e le malattie, nell'ambito della produzione biologica è consentito utilizzare solo i prodotti di cui all'allegato II del presente regolamento. Gli operatori conservano i documenti giustificativi che attestano la necessità di ricorrere a tali prodotti.

2. Per quanto concerne i prodotti utilizzati nelle trappole e nei distributori automatici, eccetto i distributori di feromoni, tali trappole e distributori impediscono il rilascio delle sostanze nell'ambiente e il contatto fra le sostanze e le colture in produzione. Le trappole sono raccolte dopo l'utilizzazione e riposte al sicuro.

Articolo 6

Norme specifiche applicabili alla produzione di funghi

Per la produzione di funghi possono essere utilizzati substrati composti esclusivamente dei seguenti materiali:

a) letame ed effluenti di allevamento:

i) provenienti da aziende che applicano il metodo di produzione biologico; oppure

ii) di cui all'allegato I, unicamente quando il prodotto di cui al punto i) non è disponibile e a condizione che non superino il 25 % del peso totale dell'insieme dei componenti del substrato (escluso il materiale di copertura) prima del compostaggio e senza aggiunta di acqua;

b) prodotti di origine agricola, diversi da quelli menzionati alla lettera a), provenienti da aziende che applicano il metodo di produzione biologico;

c) torba non trattata chimicamente;

d) legno non trattato con sostanze chimiche dopo il taglio;

e) prodotti minerali di cui all'allegato I, acqua e terra.

CAPO 2

Produzione animale

Articolo 7

Campo di applicazione

Il presente capo stabilisce norme di produzione dettagliate per quanto riguarda le specie seguenti: bovini, comprese le specie *Bubalus* e *Bison*, equidi, suini, ovini, caprini, avicoli (le specie di cui all'allegato III) e api.

Sezione 1

Origine degli animali

Articolo 8

Origine degli animali biologici

1. Nella scelta delle razze o delle linee genetiche si deve tener conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali nonché della loro vitalità e resistenza alle malattie. Inoltre, le razze e le linee genetiche devono essere selezionate al fine di evitare malattie specifiche o problemi sanitari connessi con alcune razze e linee genetiche utilizzate nella produzione intensiva [ad es. sindrome da stress dei suini, sindrome PSE (carni pallide, molli, essudative), morte improvvisa, aborto spontaneo, parti difficili che richiedono taglio cesareo, ecc.], dando la preferenza a razze e varietà autoctone.

2. Per le api, è privilegiato l'uso di *Apis mellifera* e delle sue sottospecie locali.

Articolo 9

Origine degli animali non biologici

1. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 834/2007, a fini riproduttivi possono essere introdotti in un'azienda biologica animali allevati in modo non biologico solo quando non siano disponibili animali biologici in numero sufficiente e nel rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. In caso di prima costituzione di un patrimonio, i giovani mammiferi non biologici sono allevati conformemente alle norme di produzione biologica subito dopo lo svezzamento. A partire dalla data di ingresso degli animali nella mandria si applicano inoltre le seguenti restrizioni:

- a) i bufali, i vitelli e i puledri devono avere meno di sei mesi;
- b) gli agnelli e i capretti devono avere meno di 60 giorni;
- c) i suinetti devono avere un peso inferiore a 35 kg.

3. Per il rinnovo del patrimonio, i mammiferi adulti maschi e le femmine nullipare non biologici sono in seguito allevati secondo le norme di produzione biologica. Inoltre, il numero di mammiferi femmine è soggetto alle seguenti restrizioni annuali:

- a) le femmine non biologiche possono rappresentare al massimo il 10 % del patrimonio di equini o di bovini (comprese le specie *Bubalus* e *Bison*) adulti e il 20 % del patrimonio di suini, ovini e caprini adulti;
- b) qualora un'unità di produzione sia costituita da meno di dieci equini o bovini, o da meno di cinque suini, ovini o caprini, il rinnovo di cui sopra è limitato al massimo a un animale all'anno.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo saranno riviste nel 2012 ai fini della loro graduale soppressione.

4. Le percentuali di cui al paragrafo 3 possono essere portate al 40 %, previa autorizzazione dell'autorità competente, nei seguenti casi speciali:

- a) estensione significativa dell'azienda;
- b) cambiamento di razza;
- c) avviamento di un nuovo indirizzo produttivo;
- d) razze minacciate di abbandono conformemente all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione⁽⁹⁾; gli animali appartenenti a tali razze non devono necessariamente essere nullipari.

5. Per il rinnovo degli apiari, il 10 % all'anno delle api regine e degli sciami può essere sostituito da api regine e sciami non biologici a condizione che le api regine e gli sciami siano collocati in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica.

Sezione 2

Locali di stabulazione e pratiche di allevamento

Articolo 10

Norme applicabili alle condizioni di ricovero degli animali

1. L'isolamento, il riscaldamento e l'aerazione dell'edificio garantiscono che la circolazione dell'aria, i livelli di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e la concentrazione di gas siano mantenuti entro limiti non nocivi per gli animali. L'edificio consente un'abbondante aerazione e illuminazione naturale.

⁽⁹⁾ GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15.

2. Non è obbligatorio prevedere locali di stabulazione nelle zone aventi condizioni climatiche che consentono agli animali di vivere all'aperto.

3. La densità di bestiame negli edifici deve assicurare il conforto e il benessere degli animali, nonché tener conto delle esigenze specifiche della specie in funzione, in particolare, della specie, della razza e dell'età degli animali. Si terrà conto altresì delle esigenze comportamentali degli animali, che dipendono essenzialmente dal sesso e dall'entità del gruppo. La densità deve garantire il massimo benessere agli animali, offrendo loro una superficie sufficiente per stare in piedi liberamente, sdraiarsi, girarsi, pulirsi, assumere tutte le posizioni naturali e fare tutti i movimenti naturali, ad esempio sgranchirsi e sbattere le ali.

4. Le superfici minime degli edifici e degli spazi liberi all'aperto e le altre caratteristiche di stabulazione per le varie specie e categorie di animali sono fissate nell'allegato III.

Articolo 11

Condizioni di stabulazione e pratiche di allevamento specifiche per i mammiferi

1. I locali di stabulazione devono avere pavimenti lisci ma non sdruciolati. Almeno metà della superficie minima interna definita all'allegato III è costituita da materiale solido, ossia non composto da assicelle o graticciato.

2. I locali di stabulazione hanno a disposizione una zona confortevole, pulita e asciutta per il sonno o il riposo degli animali, sufficientemente ampia e costruita con materiale solido non grigliato. L'area di riposo dispone di una lettiera ampia e asciutta, costituita da paglia o da materiali naturali adatti. La lettiera può essere depurata e arricchita con tutti i prodotti minerali elencati nell'allegato I.

3. In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 91/629/CEE del Consiglio⁽¹⁰⁾, è vietato l'allevamento di vitelli in recinti individuali dopo una settimana di età.

4. In deroga all'articolo 3, paragrafo 8, della direttiva 91/630/CEE del Consiglio⁽¹¹⁾, le scrofe sono tenute in gruppi, salvo nelle ultime fasi della gestazione e durante l'allattamento.

5. I suinetti non possono essere tenuti in gabbie «flat decks» o in gabbie apposite.

6. Gli spazi riservati al movimento permettono le deiezioni e consentono ai suini di grufolare. Per grufolare possono essere usati diversi substrati.

⁽¹⁰⁾ GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 28.

⁽¹¹⁾ GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 33.

Articolo 12**Condizioni di stabulazione e pratiche di allevamento specifiche per gli avicoli**

1. I volatili non sono tenuti in gabbie.
2. Gli uccelli acquatici hanno accesso a un corso d'acqua, a uno stagno, a un lago o a uno specchio d'acqua ognqualvolta le condizioni climatiche e igieniche lo consentano per rispettare le loro esigenze specifiche e quelle in materia di benessere degli animali.
3. I ricoveri per gli avicoli soddisfano le seguenti condizioni minime:
 - a) almeno un terzo della superficie del suolo deve essere solido, vale a dire non composto da grigliato o da graticciato, e deve essere ricoperto di lettiera composta ad esempio di paglia, trucioli di legno, sabbia o erba;
 - b) nei fabbricati adibiti all'allevamento di galline ovaiole una parte sufficientemente ampia della superficie accessibile alle galline deve essere destinata alla raccolta delle deiezioni;
 - c) devono disporre di un numero sufficiente di trespoli di dimensione adatta all'entità del gruppo e alla taglia dei volatili come stabilito nell'allegato III;
 - d) devono essere dotati di uscioli di entrata/uscita di dimensioni adeguate ai volatili, la cui lunghezza cumulata è di almeno 4 m per 100 m² della superficie utile disponibile per i volatili;
 - e) ciascun ricovero non deve contenere più di:
 - i) 4 800 polli;
 - ii) 3 000 galline ovaiole;
 - iii) 5 200 faraone;
 - iv) 4 000 femmine di anatra muta o di Pechino, 3 200 maschi di anatra muta o di Pechino o altre anatre;
 - v) 2 500 capponi, oche o tacchini;
 - f) la superficie totale utilizzabile dei ricoveri per gli avicoli allevati per la produzione di carne per ciascuna unità di produzione non supera i 1 600 m²;
 - g) i ricoveri per gli avicoli devono essere costruiti in modo tale da consentire loro un facile accesso allo spazio all'aperto.
4. La luce naturale può essere completata con illuminazione artificiale in modo da mantenere la luminosità per un massimo

di 16 ore giornaliere, con un periodo continuo di riposo notturno senza luce artificiale di almeno 8 ore.

5. Al fine di evitare il ricorso a metodi di allevamento intensivi, gli avicoli devono essere allevati fino al raggiungimento di un'età minima oppure devono provenire da tipi genetici a lento accrescimento. Ove l'operatore non utilizzi tipi genetici avicoli a lento accrescimento, l'età minima di macellazione è la seguente:

- a) 81 giorni per i polli;
- b) 150 giorni per i capponi;
- c) 49 giorni per le anatre di Pechino;
- d) 70 giorni per le femmine di anatra muta;
- e) 84 giorni per i maschi di anatra muta;
- f) 92 giorni per le anatre bastarde;
- g) 94 giorni per le faraone;
- h) 140 giorni per i tacchini e le oche;
- i) 100 giorni per le femmine di tacchino.

L'autorità competente fissa i criteri di definizione dei tipi genetici avicoli a lento accrescimento o compila un elenco di tali ceppi e fornisce queste informazioni agli operatori, agli altri Stati membri e alla Commissione.

Articolo 13**Requisiti e condizioni di ricovero specifici applicabili all'apicoltura**

1. L'ubicazione degli apiari deve essere tale che, nel raggio di 3 km dal luogo in cui si trovano, le fonti di nettare e polline siano costituite essenzialmente da coltivazioni ottenute con il metodo di produzione biologico e/o da flora spontanea e/o da coltivazioni sottoposte a cure colturali di basso impatto ambientale equivalenti a quelle descritte all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio⁽¹²⁾ o all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio⁽¹³⁾ che non incidono sulla qualifica della produzione apicola come produzione biologica. I requisiti sopra esposti non si applicano alle aree che non sono in periodo di fioritura o quando gli alveari sono inoperosi.
2. Gli Stati membri possono designare le regioni o le zone in cui non è possibile praticare un'apicoltura che risponda alle norme di produzione biologica.
3. Gli alveari sono costituiti essenzialmente da materiali naturali che non presentino rischi di contaminazione per l'ambiente o i prodotti dell'apicoltura.

⁽¹²⁾ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

⁽¹³⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

4. La cera per i nuovi telaini deve provenire da unità di produzione biologica.

5. Fatto salvo l'articolo 25, solo prodotti naturali come il propoli, la cera e gli oli vegetali possono essere utilizzati negli alveari.

6. È vietato l'uso di repellenti chimici sintetici durante le operazioni di smielatura.

7. Per l'estrazione del miele, è vietato l'uso di favi che contengano covate.

Articolo 14

Accesso agli spazi all'aperto

1. Gli spazi all'aperto possono essere parzialmente coperti.

2. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 834/2007, gli erbivori hanno accesso ai pascoli ognualvolta le condizioni lo consentano.

3. Nei casi in cui gli erbivori hanno accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo e quando il sistema di stabulazione invernale permette agli animali la libertà di movimento, si può derogare all'obbligo di prevedere spazi all'aperto nei mesi invernali.

4. In deroga al paragrafo 2, i tori di più di un anno di età hanno accesso a pascoli o a spazi all'aperto.

5. Gli avicoli hanno accesso a uno spazio all'aperto per almeno un terzo della loro vita.

6. Gli spazi all'aperto per gli avicoli devono essere per la maggior parte ricoperti di vegetazione, essere dotati di dispositivi di protezione e consentire un facile accesso ad un numero sufficiente di abbeveratoi e mangiaioie.

7. Gli avicoli tenuti al chiuso a seguito di restrizioni o di obblighi imposti in virtù della normativa comunitaria hanno permanentemente accesso a quantità sufficienti di foraggi grossolani e di materiali adatti a soddisfare le loro necessità etologiche.

Articolo 15

Densità degli animali

1. La densità totale degli animali è tale da non superare il limite dei 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 2.

2. Per determinare la densità di animali appropriata, l'autorità competente fissa il numero di unità di animali adulti equivalenti al limite sopra indicato tenendo conto, a titolo orientativo, della tabella riportata nell'allegato IV o delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della direttiva 91/676/CEE.

Articolo 16

Divieto relativo alla produzione animale «senza terra»

La produzione animale senza terra, nell'ambito della quale l'allevatore non gestisce i terreni agricoli e/o non ha stipulato un accordo scritto di cooperazione con un altro operatore ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, è vietata.

Articolo 17

Produzione simultanea di animali allevati con metodo biologico e non biologico

1. È ammessa nell'azienda la presenza di animali non allevati con il metodo biologico, purché il loro allevamento abbia luogo in unità distinte, provviste di edifici e appezzamenti nettamente separati dalle unità adibite alla produzione conforme alle norme di produzione biologica, e a condizione che si tratti di animali di specie diverse.

2. Gli animali non allevati con il metodo biologico possono utilizzare pascoli biologici per un periodo limitato ogni anno, a condizione che essi provengano da sistemi agricoli quali definiti al paragrafo 3, lettera b), e che gli animali allevati secondo il metodo biologico non siano presenti simultaneamente nello stesso pascolo.

3. Gli animali allevati secondo il metodo biologico possono utilizzare un'area di pascolo comune, purché:

a) l'area non sia stata trattata con prodotti non autorizzati per la produzione biologica per un periodo di almeno tre anni;

b) qualsiasi animale non allevato secondo il metodo biologico che utilizzi il pascolo in questione provenga da un sistema agricolo equivalente a quelli descritti all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1257/1999;

c) i prodotti animali ottenuti da animali allevati secondo il metodo biologico nel periodo in cui essi utilizzavano il pascolo comune non siano considerati biologici, a meno che si dimostri che essi sono stati nettamente separati dagli altri animali non allevati secondo il metodo biologico.

4. Nei periodi di transumanza gli animali possono pascolare su terreni non biologici quando vengono condotti da un'area di pascolo all'altra. Gli alimenti non biologici, costituiti da erba e altre piante di cui si nutrono gli animali al pascolo durante i suddetti periodi, non devono superare il 10 % della ratione annua complessiva. Questa percentuale è calcolata in percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola.

5. Gli operatori conservano i documenti giustificativi che attestano il ricorso alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 18**Gestione degli animali**

1. Operazioni quali l'applicazione di anelli di gomma alle code degli ovini, la recisione della coda o dei denti, la spuntatura del becco o la decornazione non sono praticate sistematicamente sugli animali nell'agricoltura biologica. Alcune di queste operazioni possono tuttavia essere autorizzate caso per caso dall'autorità competente per motivi di sicurezza o al fine di migliorare la salute, il benessere o ligiene degli animali.

La sofferenza degli animali è ridotta al minimo applicando un'anestesia e/o analgesia sufficiente ed effettuando le operazioni all'età più opportuna ad opera di personale qualificato.

2. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione, ma solo alle condizioni stabilite al secondo comma del paragrafo 1.

3. Sono vietate mutilazioni quali la spuntatura delle ali delle api regine.

4. Le operazioni di carico e scarico degli animali devono svolgersi senza usare alcun tipo di stimolazione elettrica per costringere gli animali stessi. È vietato l'uso di calmanti allopatici prima o nel corso del trasporto.

Sezione 3**Alimenti per animali****Articolo 19****Alimenti provenienti dall'azienda stessa o da altre aziende biologiche**

1. Nel caso degli erbivori, fatta eccezione per i periodi di ogni anno in cui gli animali sono in transumanza conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, almeno il 50 % degli alimenti proviene dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto in cooperazione con altre aziende che applicano il metodo di produzione biologico, principalmente situate nella stessa regione.

2. Nel caso delle api, alla fine della stagione produttiva negli alveari devono essere lasciate scorte di miele e di polline sufficienti per superare il periodo invernale.

3. L'alimentazione delle colonie di api è autorizzata soltanto quando la sopravvivenza degli alveari è minacciata da condizioni climatiche avverse e unicamente tra l'ultima raccolta di miele e 15 giorni prima dell'inizio del successivo periodo di disponibilità del nettare o della melata. L'alimentazione viene effettuata con miele, zucchero o sciroppo di zucchero biologici.

Articolo 20**Alimenti conformi alle esigenze nutrizionali degli animali**

1. Tutti i giovani mammiferi sono nutriti con latte materno, di preferenza rispetto al latte naturale, per un periodo minimo di

3 mesi per i bovini (incluso le specie *Bubalus* e *Bison*) e gli equidi, 45 giorni per ovini e caprini e 40 giorni per i suini.

2. Per gli erbivori, i sistemi di allevamento devono basarsi in massima parte sul pascolo, tenuto conto della disponibilità di pascoli nei vari periodi dell'anno. Almeno il 60 % della materia secca di cui è composta la razione giornaliera degli erbivori deve essere costituito da foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati. Per gli animali da latte è consentita una riduzione al 50 % per un periodo massimo di 3 mesi all'inizio della lattazione.

3. I foraggi grossolani e i foraggi freschi, essiccati o insilati devono essere aggiunti alla razione giornaliera di suini e pollame.

4. È vietato tenere gli animali in condizioni, o sottoporli ad un regime alimentare, che possano indurre anemia.

5. Le pratiche di ingrasso sono reversibili a qualsiasi stadio dell'allevamento. È vietata l'alimentazione forzata.

Articolo 21**Alimenti in conversione**

1. L'incorporazione nella razione alimentare di alimenti in conversione è autorizzata fino ad un massimo del 30 % in media della formulazione alimentare. Se gli alimenti in conversione provengono da un'unità dell'azienda stessa, la percentuale può arrivare al 60 %.

2. Fino al 20 % della quantità media complessiva di alimenti somministrati agli animali può provenire dal pascolo o dal raccolto ottenuto da pascoli o prati permanenti nel loro primo anno di conversione all'agricoltura biologica, purché tali prati e pascoli facciano parte della stessa azienda e non abbiano fatto parte di un'unità di produzione biologica della stessa azienda nel corso degli ultimi cinque anni. In caso di utilizzazione contemporanea di alimenti in conversione e alimenti ottenuti da appezzamenti agricoli nel corso del loro primo anno di conversione, la percentuale combinata totale di tali alimenti non supera le percentuali massime fissate al paragrafo 1.

3. Le percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2 sono calcolate annualmente in percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine vegetale.

Articolo 22**Prodotti e sostanze di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), punto iv), del regolamento (CE) n. 834/2007**

1. Le materie prime non biologiche di origine vegetale e animale per mangimi possono essere utilizzate in agricoltura biologica nel rispetto delle limitazioni di cui all'articolo 43 e solo se figurano nell'elenco di cui all'allegato V e se le limitazioni ivi previste sono rispettate.

2. Le materie prime biologiche di origine animale e le materie prime di origine minerale per mangimi possono essere utilizzate in agricoltura biologica solo se figurano nell'elenco di cui all'allegato V e se le limitazioni ivi previste sono rispettate.

3. I prodotti e i sottoprodotti della pesca possono essere utilizzati in agricoltura biologica solo se figurano nell'elenco di cui all'allegato V e se le limitazioni ivi previste sono rispettate.

4. Gli additivi per mangimi, taluni prodotti impiegati nell'alimentazione animale e gli ausiliari di fabbricazione possono essere utilizzati in agricoltura biologica solo se figurano nell'elenco di cui all'allegato VI e se le limitazioni ivi previste sono rispettate.

Sezione 4

Profilassi e trattamenti veterinari

Articolo 23

Profilassi

1. Fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 3, è vietato l'uso di medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici per trattamenti preventivi.

2. È vietato l'impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione (compresi antibiotici, coccidiostatici e altri stimolanti artificiali della crescita) nonché l'uso di ormoni o sostanze analoghe destinati a controllare la riproduzione o ad altri scopi (ad es. ad indurre o sincronizzare gli estri).

3. Quando gli animali provengono da unità non biologiche, disposizioni particolari come controlli preventivi e periodi di quarantena possono essere applicate a seconda della situazione locale.

4. I fabbricati, i recinti, le attrezzature e gli utensili sono adeguatamente puliti e disinfezati per evitare contaminazioni incrociate e la proliferazione di organismi patogeni. Le feci, le urine, gli alimenti non consumati o frammenti di essi devono essere rimossi con la necessaria frequenza, al fine di limitare gli odori ed evitare di attirare insetti o roditori.

Ai fini dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 834/2007, soltanto i prodotti elencati nell'allegato VII possono essere utilizzati per la pulizia e disinfezione degli edifici e impianti zootecnici e degli utensili. I rodenticidi (da utilizzare solo nelle trappole) e i prodotti elencati nell'allegato II possono essere utilizzati per l'eliminazione di insetti e altri parassiti nei fabbricati e negli altri impianti dove viene tenuto il bestiame.

5. Nell'intervallo tra l'allevamento di due gruppi di avicoli si procederà ad un vuoto sanitario, operazione che comporta la pulizia e la disinfezione del fabbricato e dei relativi attrezzi. Parimenti, al termine dell'allevamento di un gruppo di avicoli, il

parchetto sarà lasciato a riposo per il tempo necessario alla ricrescita della vegetazione e per operare un vuoto sanitario. Gli Stati membri stabiliscono il periodo in cui il parchetto deve essere lasciato a riposo. L'operatore conserva i documenti giustificativi attestanti il rispetto di questo periodo. Questi requisiti non si applicano quando gli avicoli non sono allevati in gruppi, non sono chiusi in un parchetto e sono liberi di razzolare tutto il giorno.

Articolo 24

Trattamenti veterinari

1. Se, nonostante l'applicazione delle misure preventive destinate a garantire la salute degli animali previste all'articolo 14, paragrafo 1, lettera e), punto i), del regolamento (CE) n. 834/2007, gli animali si ammalano o si feriscono, essi sono curati immediatamente e, se necessario, isolati in appositi locali.

2. I prodotti fitoterapici, i prodotti omeopatici, gli oligoelementi e i prodotti elencati all'allegato V, parte 3, e all'allegato VI, parte 1.1, sono preferiti ai medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o agli antibiotici, purché abbiano efficacia terapeutica per la specie animale e tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura.

3. Qualora l'applicazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non sia efficace per le malattie o le ferite, e qualora la cura sia essenziale per evitare sofferenze o disagi all'animale, possono essere utilizzati antibiotici o medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica sotto la responsabilità di un veterinario.

4. Ad eccezione delle vaccinazioni, delle cure antiparassitarie e dei piani obbligatori di eradicazione, nel caso in cui un animale o un gruppo di animali sia sottoposto a più di tre cicli di trattamenti con medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o antibiotici in 12 mesi (o a più di un ciclo di trattamenti se la sua vita produttiva è inferiore a un anno), gli animali interessati o i prodotti da essi derivati non possono essere venduti come prodotti biologici e gli animali devono essere sottoposti ai periodi di conversione previsti all'articolo 38, paragrafo 1.

I documenti attestanti il manifestarsi di tali circostanze devono essere conservati per l'autorità o l'organismo di controllo.

5. Il tempo di sospensione tra l'ultima somministrazione di medicinali veterinari allopatici ad un animale in condizioni normali di utilizzazione e la produzione di alimenti ottenuti con metodi biologici da detti animali deve essere di durata doppia rispetto a quello stabilito per legge conformemente all'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE o, qualora tale tempo non sia precisato, deve essere di 48 ore.

Articolo 25

Norme specifiche applicabili alla profilassi e ai trattamenti veterinari in apicoltura

1. Per la protezione dei telaini, degli alveari e dei favi, in particolare dai parassiti, sono consentiti soltanto i rodenticidi (da utilizzare unicamente in trappole) e i prodotti elencati nell'allegato II.
2. Per la disinfezione degli apiari sono ammessi trattamenti fisici come il vapore o la fiamma diretta.
3. È ammessa la pratica della soppressione della covata maschile solo per contenere l'infestazione da *Varroa destructor*.
4. Se, malgrado le suddette misure preventive, le colonie sono malate o infestate, esse sono curate immediatamente ed eventualmente isolate in apposito apiario.
5. I medicinali veterinari possono essere utilizzati in apicoltura biologica se la loro corrispondente utilizzazione è autorizzata nello Stato membro interessato secondo la pertinente normativa comunitaria o secondo la normativa nazionale in conformità del diritto comunitario.
6. Nei casi di infestazione da *Varroa destructor* possono essere usati l'acido formico, l'acido lattico, l'acido acetico e l'acido ossalico nonché mentolo, timolo, eucaliptolo o canfora.
7. Durante un trattamento in cui siano applicati prodotti allopatici ottenuti per sintesi chimica, le colonie trattate devono essere isolate in apposito apiario e la cera deve essere completamente sostituita con altra cera proveniente da apicoltura biologica. Successivamente esse saranno soggette al periodo di conversione di un anno di cui all'articolo 38, paragrafo 3.
8. I requisiti di cui al paragrafo 7 non si applicano ai prodotti elencati al paragrafo 6.

CAPO 3

Prodotti trasformati

Articolo 26

Norme applicabili alla produzione di mangimi e alimenti trasformati

1. Gli additivi, gli ausiliari di fabbricazione e le altre sostanze o ingredienti utilizzati per la trasformazione di alimenti o mangimi, nonché tutti i procedimenti di trasformazione applicati, come ad esempio l'affumicatura, rispettano i principi di buona pratica in materia di fabbricazione.
2. Gli operatori che producono mangimi o alimenti trasformati stabiliscono e aggiornano procedure adeguate, fondate su

un'identificazione sistematica delle fasi critiche della trasformazione.

3. L'applicazione delle procedure di cui al paragrafo 2 deve permettere di garantire in qualsiasi momento che i prodotti trasformati siano conformi alle norme di produzione biologica.
4. Gli operatori rispettano e attuano le procedure di cui al paragrafo 2. In particolare essi:
 - a) adottano misure precauzionali per evitare il rischio di contaminazione da parte di sostanze o prodotti non autorizzati;
 - b) effettuano una pulizia adeguata, ne controllano l'efficacia e registrano le relative operazioni;
 - c) prendono adeguate misure per evitare che prodotti non biologici vengano immessi sul mercato con un'indicazione che faccia riferimento al metodo di produzione biologico.
5. In aggiunta alle disposizioni previste ai paragrafi 2 e 4, quando nell'unità di preparazione sono anche preparati o immagazzinati prodotti non biologici, l'operatore:
 - a) effettua le operazioni in cicli completi senza interruzioni e provvede affinché esse siano separate fisicamente o nel tempo da operazioni analoghe effettuate su prodotti non biologici;
 - b) provvede al magazzinaggio dei prodotti biologici, prima e dopo le operazioni, separandoli fisicamente o nel tempo dai prodotti non biologici;
 - c) ne informa l'autorità o l'organismo di controllo e tiene a loro disposizione un registro aggiornato di tutte le operazioni effettuate e dei quantitativi trasformati;
 - d) adotta le misure necessarie per garantire l'identificazione dei lotti e per evitare mescolanze o scambi con prodotti non biologici;
 - e) esegue le operazioni sui prodotti biologici solo dopo un'adeguata pulizia degli impianti di produzione.

Articolo 27

Uso di taluni prodotti e sostanze nella trasformazione degli alimenti

1. Ai fini dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007, solo le seguenti sostanze possono essere utilizzate nella trasformazione degli alimenti biologici, ad eccezione del vino:
 - a) le sostanze elencate nell'allegato VIII del presente regolamento;

- b) le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi normalmente utilizzate nella trasformazione degli alimenti;
- c) sostanze e prodotti definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), e all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 88/388/CEE del Consiglio⁽¹⁴⁾ ed etichettati come sostanze aromatizzanti naturali o preparazioni aromatiche naturali conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 9, paragrafo 2, della stessa direttiva;
- d) i coloranti utilizzati per la stampigliatura delle carni e dei gusci d'uovo conformemente all'articolo 2, paragrafi 8 e 9, della direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁵⁾;
- e) l'acqua potabile e i sali (con cloruro di sodio o di potassio come componente di base) usualmente utilizzati nella trasformazione degli alimenti;
- f) le sostanze minerali (anche oligoelementi), le vitamine, gli aminoacidi e altri micronutrienti, autorizzati unicamente se il loro impiego è previsto per legge negli alimenti in cui vengono incorporati.

2. Ai fini del calcolo della percentuale di cui all'articolo 23, paragrafo 4, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 834/2007:

- a) gli additivi alimentari elencati nell'allegato VIII e contrassegnati da un asterisco nella colonna del codice dell'additivo sono considerati ingredienti di origine agricola;
- b) le preparazioni e le sostanze di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d), e) ed f), del presente articolo e le sostanze non contrassegnate da un asterisco nella colonna del codice dell'additivo non sono considerate ingredienti di origine agricola.

3. L'uso delle seguenti sostanze, elencate nell'allegato VIII, è riesaminato prima del 31 dicembre 2010:

- a) nitrito di sodio e nitrato di potassio nella sezione A, ai fini della soppressione di questi additivi;
- b) anidride solforosa e metabisolfito di potassio nella sezione A;
- c) acido cloridrico nella sezione B per la trasformazione dei formaggi Gouda, Edam e Maasdammer, Boerenkaas, Friese e Leidse Nagelkaas.

Il riesame di cui alla lettera a) tiene conto degli sforzi realizzati dagli Stati membri per trovare alternative sicure ai nitriti/nitrati e per istituire programmi di formazione in materia di metodi di fabbricazione alternativi e di igiene destinati ai trasformatori/fabbricanti di carni biologiche.

⁽¹⁴⁾ GU L 184 del 15.7.1988, pag. 61.

⁽¹⁵⁾ GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13.

Articolo 28

Uso di determinati ingredienti non biologici di origine agricola nella trasformazione degli alimenti

Ai fini dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007, gli ingredienti agricoli non biologici elencati nell'allegato IX del presente regolamento possono essere utilizzati nella trasformazione degli alimenti biologici.

Articolo 29

Autorizzazione dell'uso di ingredienti alimentari non biologici di origine agricola da parte degli Stati membri

1. Quando un ingrediente di origine agricola non figura nell'elenco di cui all'allegato IX del presente regolamento, esso può essere utilizzato solo alle seguenti condizioni:

- a) l'operatore ha notificato all'autorità competente dello Stato membro tutte le prove richieste che attestano che l'ingrediente in questione non è prodotto in quantità sufficiente nella Comunità secondo le norme di produzione biologica o non può essere importato da paesi terzi;
- b) l'autorità competente dello Stato membro ha autorizzato in via provvisoria l'uso dell'ingrediente per un periodo massimo di 12 mesi dopo aver verificato che l'operatore ha preso i contatti necessari con i fornitori nella Comunità al fine di accertare l'indisponibilità degli ingredienti considerati, dotati dei requisiti di qualità previsti;
- c) non è stata adottata nessuna decisione, conformemente al disposto dei paragrafi 3 o 4, secondo la quale un'autorizzazione concessa con riguardo all'ingrediente considerato debba essere ritirata.

Gli Stati membri possono prorogare l'autorizzazione prevista alla lettera punto b) per un massimo di tre volte, per una durata di 12 mesi ogni volta.

2. Lo Stato membro che autorizza un ingrediente in forza del paragrafo 1 notifica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione le seguenti informazioni:

- a) la data dell'autorizzazione e, in caso di autorizzazione prorogata, la data della prima autorizzazione;
- b) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e, se del caso, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica del titolare dell'autorizzazione; il nome e l'indirizzo del punto di contatto dell'autorità che ha concesso l'autorizzazione;
- c) il nome e, se necessario, la descrizione dettagliata e i requisiti di qualità dell'ingrediente di origine agricola in questione;

- d) il tipo di prodotti per la cui preparazione è necessario l'ingrediente di cui è richiesta l'autorizzazione;
- e) le quantità necessarie con gli opportuni giustificativi;
- f) i motivi e il periodo previsto di carenza;
- g) la data in cui lo Stato membro ha inviato la notifica agli altri Stati membri e alla Commissione. La Commissione e/o gli Stati membri possono rendere pubbliche queste informazioni.

3. Quando uno Stato membro trasmette alla Commissione e allo Stato membro che ha concesso l'autorizzazione osservazioni da cui risulti che durante il periodo di carenza previsto è possibile rifornirsi dell'ingrediente in questione, lo Stato membro interessato valuta se revocare l'autorizzazione o ridurne il periodo di validità ed informa la Commissione e gli altri Stati membri sulle misure adottate o che adotterà, entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione di dette informazioni.

4. Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, la questione è sottoposta all'esame del comitato istituito a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 834/2007. Può essere deciso, secondo la procedura definita al paragrafo 2 del suddetto articolo, che un'autorizzazione precedentemente concessa sia revocata o che il suo periodo di validità sia modificato oppure, se del caso, che l'ingrediente in questione sia incluso nell'allegato IX del presente regolamento.

5. In caso di proroga ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, si applicano le procedure di cui ai paragrafi 2 e 3.

CAPITOLO 4

Raccolta, imballaggio, trasporto e magazzinaggio dei prodotti

Articolo 30

Raccolta dei prodotti e trasporto verso le unità di preparazione

Gli operatori possono effettuare la raccolta simultanea di prodotti biologici e non biologici solo se vengono adottate misure adeguate per impedire ogni possibile mescolanza o scambio con prodotti non biologici e per garantire l'identificazione dei prodotti biologici. L'operatore mantiene a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo i dati relativi ai giorni e alle ore di raccolta, al circuito, alla data e all'ora di ricevimento dei prodotti.

Articolo 31

Imballaggio e trasporto dei prodotti verso altri operatori o unità

1. Gli operatori garantiscono che i prodotti biologici siano trasportati ad altre unità, compresi i grossisti e i dettaglianti, solo in imballaggi, contenitori o veicoli chiusi in modo che il

contenuto non possa essere sostituito se non manipolando o danneggiando i sigilli e a condizione che sia apposta un'etichetta che, oltre alle altre indicazioni eventualmente previste dalla legge, indichi:

- a) il nome e l'indirizzo dell'operatore e, se diverso da quest'ultimo, del proprietario o venditore del prodotto;
- b) il nome del prodotto o, nel caso di mangimi composti, la loro descrizione, accompagnati da un riferimento al metodo di produzione biologico;
- c) il nome e/o il numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo a cui è assoggettato l'operatore; e
- d) se del caso, l'identificazione del lotto attraverso un sistema di marcatura approvato a livello nazionale, o dall'autorità o organismo di controllo, che permetta di mettere in relazione il lotto con la contabilità descritta all'articolo 66.

Le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), possono anche figurare in un documento di accompagnamento che deve inequivocabilmente corrispondere all'imballaggio, al contenitore o al mezzo di trasporto del prodotto. Il documento di accompagnamento deve contenere informazioni sul fornitore e/o il trasportatore.

2. Non è richiesta la chiusura di imballaggi, contenitori o veicoli qualora:

- a) il trasporto avvenga direttamente tra due operatori, entrambi assoggettati al regime di controllo relativo alla produzione biologica;
- b) i prodotti siano muniti di un documento di accompagnamento indicante le informazioni richieste al paragrafo 1; e
- c) sia l'operatore speditore che l'operatore destinatario tengono i documenti relativi alle operazioni di trasporto a disposizione dell'autorità o dell'organismo responsabili del controllo di tali operazioni.

Articolo 32

Norme specifiche per il trasporto dei mangimi in altre unità di produzione/preparazione o in altri locali di magazzinaggio

In aggiunta a quanto disposto all'articolo 31, quando trasportano mangimi verso altre unità di preparazione o di produzione o verso altri locali di magazzinaggio, gli operatori devono assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) durante il trasporto i mangimi ottenuti secondo il metodo di produzione biologico, i mangimi in conversione all'agricoltura biologica e i mangimi non biologici sono fisicamente separati in modo efficace;

- b) i veicoli e/o i contenitori che hanno trasportato prodotti non biologici sono utilizzati per il trasporto di prodotti biologici a condizione che:
- i) sia stata effettuata una pulizia adeguata, di cui sia stata controllata l'efficacia, prima di effettuare il trasporto dei prodotti biologici; l'operatore deve registrare tali operazioni;
 - ii) sia messa in atto ogni misura necessaria, in funzione dei rischi valutati secondo le disposizioni di cui all'articolo 88, paragrafo 3, e, se del caso, gli operatori assicurino che i prodotti non biologici non possono essere immessi sul mercato con un'indicazione facente riferimento all'agricoltura biologica;
 - iii) l'operatore tenga i documenti relativi alle operazioni di trasporto a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo;
- c) il trasporto di mangimi biologici finiti è separato, fisicamente o nel tempo, dal trasporto di altri prodotti finiti;
- d) durante il trasporto, la quantità di prodotti all'inizio del trasporto e i quantitativi consegnati ad ogni tappa del giro di consegne vengono registrati.

Articolo 33

Ricevimento di prodotti da altre unità o da altri operatori

Al ricevimento di un prodotto biologico, l'operatore verifica la chiusura dell'imballaggio o del contenitore, se richiesta, nonché la presenza delle indicazioni di cui all'articolo 31.

L'operatore confronta le informazioni figuranti sull'etichetta di cui all'articolo 31 con le informazioni figuranti nei documenti di accompagnamento. Il risultato di tali verifiche deve essere esplicitamente indicato nei documenti contabili di cui all'articolo 66.

Articolo 34

Norme specifiche per il ricevimento di prodotti da un paese terzo

I prodotti biologici sono importati dai paesi terzi in imballaggi o contenitori adeguati, chiusi in modo da impedire la sostituzione del contenuto, muniti di un'identificazione dell'esportatore e di qualsiasi altro contrassegno o numero che consenta di identificare il lotto, nonché del certificato di controllo per l'importazione da paesi terzi.

Una volta ricevuto un prodotto biologico importato da un paese terzo, il primo destinatario verifica la chiusura dell'imballaggio o del contenitore e, nel caso di prodotti importati conformemente all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 834/2007, accerta che il certificato di cui al suddetto articolo copra il tipo di prodotto che

costituisce la partita. Il risultato di tale verifica è esplicitamente indicato nei documenti contabili di cui all'articolo 66 del presente regolamento.

Articolo 35

Magazzinaggio dei prodotti

1. Le aree destinate al magazzinaggio dei prodotti sono gestite in modo tale da garantire l'identificazione dei lotti ed evitare che i prodotti vengano mescolati od entrino in contatto con prodotti e/o sostanze non rispondenti alle norme di produzione biologica. I prodotti biologici sono chiaramente identificabili in qualsiasi momento.
2. Nelle unità destinate alla produzione vegetale e animale biologica è vietato il magazzinaggio di materie prime diverse da quelle autorizzate a norma del presente regolamento.
3. I medicinali veterinari allopatici e antibiotici possono essere immagazzinati nelle aziende, purché siano stati prescritti da un veterinario nell'ambito di trattamenti previsti all'articolo 14, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento (CE) n. 834/2007, siano immagazzinati in un luogo sorvegliato e siano iscritti nel registro di stalla di cui all'articolo 76 del presente regolamento.

4. Qualora un operatore tratti prodotti non biologici e prodotti biologici e questi ultimi vengano immagazzinati in impianti adibiti anche al magazzinaggio di altri prodotti agricoli o alimentari:

- a) i prodotti biologici sono tenuti separati dagli altri prodotti agricoli e/o alimentari;
- b) vengono prese tutte le misure necessarie per garantire l'identificazione delle partite e per evitare mescolanze o scambi con prodotti non biologici;
- c) viene effettuata una pulizia adeguata, di cui sia stata controllata l'efficacia, prima di effettuare il trasporto dei prodotti biologici; l'operatore deve registrare tali operazioni.

CAPO 5

Norme di conversione

Articolo 36

Vegetali e prodotti vegetali

1. Perché vegetali e prodotti vegetali siano considerati biologici, le norme di produzione di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 del regolamento (CE) n. 834/2007 e al capo 1 del presente regolamento nonché, se del caso, le norme di produzione eccezionali di cui al capo 6 del presente regolamento, devono

essere state applicate negli appezzamenti per un periodo di conversione di almeno due anni prima della semina o, nel caso di pascoli o prati permanenti, di almeno due anni prima della loro utilizzazione come foraggio biologico o ancora, nel caso delle colture perenni diverse dai foraggi, di almeno tre anni prima del primo raccolto di prodotti biologici.

2. L'autorità competente può decidere di riconoscere retroattivamente come facenti parte del periodo di conversione eventuali periodi anteriori durante i quali:

- a) gli appezzamenti sono stati oggetto di misure definite in un programma messo in atto ai sensi dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1257/1999 e (CE) n. 1698/2005 o in un altro programma ufficiale, a condizione che tali misure garantiscano che i prodotti non autorizzati nell'ambito della produzione biologica non sono stati utilizzati sugli appezzamenti in questione; o
- b) gli appezzamenti erano superfici agricole o allo stato naturale non trattate con prodotti vietati nell'ambito della produzione biologica.

Il periodo di cui al primo comma, lettera b), può essere preso in considerazione retroattivamente soltanto qualora l'autorità competente abbia ottenuto prove sufficienti che le condizioni suddette erano soddisfatte da almeno tre anni.

3. In alcuni casi, quando le terre sono state contaminate con prodotti non autorizzati ai fini della produzione biologica, l'autorità competente può decidere di prorogare il periodo di conversione al di là del periodo di cui al paragrafo 1.

4. Per gli appezzamenti già convertiti o in corso di conversione all'agricoltura biologica che sono trattati con un prodotto non autorizzato per l'agricoltura biologica, lo Stato membro ha facoltà di ridurre il periodo di conversione di cui al paragrafo 1 nei due casi seguenti:

- a) per gli appezzamenti trattati con un prodotto non autorizzato per la produzione biologica, nel quadro di un'azione di lotta contro una malattia o un parassita resa obbligatoria dall'autorità competente dello Stato membro;
- b) per gli appezzamenti trattati con un prodotto non autorizzato per la produzione biologica, nel quadro di esperimenti scientifici approvati dall'autorità competente dello Stato membro.

Nei casi indicati al primo comma, lettere a) e b), la durata del periodo di conversione è fissata tenendo conto dei fattori seguenti:

- a) la degradazione del prodotto in causa garantisce, al termine del periodo di conversione, un livello insignificante di residui nel suolo, nonché nel vegetale ove si tratti di coltura perenne;

- b) il raccolto successivo al trattamento non può essere commercializzato con un riferimento al metodo di produzione biologico.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione della propria decisione di prevedere misure obbligatorie.

Articolo 37

Norme di conversione specifiche applicabili alle terre associate a produzioni animali biologiche

1. Le norme di conversione di cui all'articolo 36 del presente regolamento si applicano all'intera superficie dell'unità di produzione su cui vengono prodotti alimenti per animali.
2. In deroga al disposto del paragrafo 1, il periodo di conversione può essere ridotto a un anno per i pascoli e gli spazi all'aperto utilizzati da specie non erbivore. Tale periodo può essere ridotto a sei mesi se le aree interessate non sono state sottoposte, nell'ultimo anno, a trattamenti con prodotti non autorizzati per la produzione biologica.

Articolo 38

Animali e prodotti animali

1. Nel caso in cui animali non biologici siano stati introdotti in un'azienda conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 834/2007 e all'articolo 9 e/o all'articolo 42 del presente regolamento, i prodotti animali possono essere venduti con la denominazione biologica soltanto se le norme di produzione di cui agli articoli 9, 10, 11 e 14 del regolamento (CE) n. 834/2007 e al titolo II, capo 2, e, se del caso, all'articolo 42 del presente regolamento sono state applicate per un periodo di almeno:

- a) 12 mesi per gli equidi ed i bovini (comprese le specie *Bubalus* e *Bison*) destinati alla produzione di carne ed in ogni caso per almeno tre quarti della loro vita;
- b) 6 mesi per i piccoli ruminanti e i suini nonché per gli animali destinati alla produzione lattiera;
- c) 10 settimane per il pollame introdotto prima dei 3 giorni di età e destinato alla produzione di carne;
- d) 6 settimane per le galline ovaiole.

2. Nel caso in cui animali non biologici siano presenti in un'azienda all'inizio del periodo di conversione conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 834/2007, i prodotti da essi derivati possono essere considerati biologici se vi è conversione simultanea dell'intera unità di produzione, compresi animali, pascoli e/o area utilizzata per l'alimentazione degli animali. Il periodo totale di conversione

cumulativo per gli animali esistenti e la loro progenie e per i pascoli e/o l'area utilizzata per l'alimentazione degli animali può essere ridotto a 24 mesi se gli animali sono essenzialmente nutriti con prodotti provenienti dall'unità di produzione.

3. I prodotti dell'apicoltura possono essere venduti con riferimenti al metodo di produzione biologico soltanto se le norme applicabili a tale produzione sono state rispettate per almeno un anno.

4. Il periodo di conversione degli apiari non si applica in caso di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 5, del presente regolamento.

5. Nel corso del periodo di conversione, la cera è sostituita con cera proveniente dall'apicoltura biologica.

CAPO 6

Norme di produzione eccezionali

Sezione 1

Norme di produzione eccezionali in caso di vincoli climatici, geografici o strutturali ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007

Articolo 39

Stabilizzazione fissa

Ove ricorrono le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007, le autorità competenti possono autorizzare la stabilizzazione fissa nelle piccole aziende se non è possibile allevare gli animali in gruppi adeguati alle loro esigenze comportamentali, purché essi abbiano accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, e almeno due volte alla settimana abbiano accesso a spazi liberi all'aperto quando l'accesso ai pascoli non sia possibile.

Articolo 40

Produzione parallela

1. Ove ricorrono le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007, un produttore può gestire più unità di produzione nella stessa zona:

a) in caso di colture perenni che richiedono un periodo di coltivazione di almeno tre anni, quando le varietà non siano facilmente distinguibili, sempreché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

i) la produzione interessata fa parte di un piano di conversione per il quale il produttore si impegna formalmente e che prevede che la conversione dell'ultima parte della zona interessata alla produzione

biologica cominci il prima possibile e comunque entro cinque anni;

ii) sono state adottate misure adeguate per garantire che i prodotti di ciascuna unità interessata restino separati in modo permanente dai prodotti delle altre unità;

iii) l'autorità o l'organismo di controllo sono informati con almeno 48 ore di anticipo di ogni operazione di raccolta dei prodotti interessati;

iv) a raccolta ultimata, il produttore comunica all'autorità o all'organismo di controllo i quantitativi esatti raccolti nelle unità considerate nonché le misure applicate per separare i prodotti;

v) il piano di conversione e le misure di controllo di cui ai capi 1 e 2 del titolo IV sono stati approvati dall'autorità competente; tale approvazione dev'essere confermata ogni anno dopo l'avvio del piano di conversione;

b) nel caso di superfici destinate alla ricerca agraria o all'insegnamento ufficiale con l'accordo delle autorità competenti degli Stati membri, sempreché siano rispettate le condizioni precise ai punti ii), iii) e iv) della lettera a), nonché nella parte pertinente del punto vi);

c) nel caso della produzione di semi, materiale di moltiplicazione vegetativa e piante da trapianto, sempreché siano rispettate le condizioni precise ai punti ii), iii) e iv) della lettera a), nonché nella parte pertinente del punto v);

d) in caso di terreni utilizzati esclusivamente per il pascolo.

2. L'autorità di controllo può autorizzare le aziende che effettuano ricerche nel settore agricolo o sono coinvolte nell'insegnamento ufficiale a praticare l'allevamento biologico e non biologico della stesse specie, sempreché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) sono state adottate misure adeguate, notificate in anticipo all'autorità o all'organismo di controllo, per garantire la separazione permanente tra gli animali, i prodotti animali, le deiezioni e i mangimi di ciascuna unità;

b) il produttore comunica anticipatamente all'autorità o all'organismo di controllo ogni consegna o vendita di animali o prodotti animali;

c) l'operatore comunica all'autorità o all'organismo di controllo i quantitativi esatti prodotti nelle unità, nonché tutte le caratteristiche che consentono di identificare i prodotti e conferma di avere attuato le misure previste per separare i prodotti.

Articolo 41**Gestione di unità apicole a fini d'impollinazione**

Ove ricorrono le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007, l'operatore può gestire, per garantire l'attività di impollinazione, unità apicole biologiche e non biologiche nell'ambito della stessa azienda, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti in materia di produzione biologica, ad eccezione delle disposizioni relative all'ubicazione degli apiari. In tal caso, il prodotto non può essere venduto con la denominazione biologica.

L'operatore conserva documenti giustificativi attestanti il rispetto di questa disposizione.

Sezione 2

Norme di produzione eccezionali in caso d'indisponibilità di fattori di produzione biologici ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007

Articolo 42**Uso di animali non biologici**

Ove ricorrono le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007 e previa autorizzazione dell'autorità competente:

- a) in caso di prima costituzione, rinnovo o ricostituzione del patrimonio avicolo e in mancanza di un numero sufficiente di avicoli allevati con il metodo biologico, possono essere introdotti nelle unità di produzione biologiche avicoli allevati con metodi non biologici, a condizione che le pollastrelle destinate alla produzione di uova e il pollame destinato alla produzione di carne abbiano meno di tre giorni di età;
- b) in mancanza di pollastrelle allevate con il metodo biologico, fino al 31 dicembre 2011 possono essere introdotte nelle unità di produzione biologiche pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con metodi non biologici, di età non superiore a 18 settimane, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4.

Articolo 43**Uso di alimenti per animali non biologici di origine agricola**

Ove ricorrono le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007 e qualora gli allevatori non siano in grado di procurarsi alimenti per animali ottenuti esclusivamente con il metodo di produzione biologico, è consentito l'impiego in proporzioni limitate di alimenti non biologici di origine vegetale e animale. Sono autorizzate le

seguenti percentuali massime di alimenti non biologici nell'arco di 12 mesi per le specie non erbivore:

- a) 10 % nel periodo dal 1º gennaio 2009 al 31 dicembre 2009;
- b) 5 % nel periodo dal 1º gennaio 2010 al 31 dicembre 2011.

Le percentuali sono calcolate annualmente in percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola. La percentuale massima autorizzata di alimenti non biologici nella razione giornaliera è pari al 25 %, calcolata in percentuale di sostanza secca.

Gli operatori conservano i documenti che provano la necessità di ricorrere alla presente disposizione.

Articolo 44**Uso di cera d'api non biologica**

Nel caso di nuovi impianti o durante il periodo di conversione, può essere utilizzata cera non biologica unicamente se:

- a) la cera prodotta biologicamente non è disponibile in commercio;
- b) è dimostrato che la cera non biologica è esente da sostanze non autorizzate nella produzione biologica;
- c) la cera non biologica utilizzata proviene da opercoli.

Articolo 45**Uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico**

1. Ove ricorrono le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007:

- a) possono essere utilizzati sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa provenienti da un'unità di produzione in conversione all'agricoltura biologica;
- b) se la lettera a) non è applicabile, in mancanza di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo di produzione biologico, gli Stati membri possono autorizzare l'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici. Tuttavia, l'uso di sementi e di tuberi-seme di patate non biologici è disciplinato dai seguenti paragrafi da 2 a 9

2. Le sementi e i tuberi-seme di patate non biologici possono essere utilizzati a condizione che non siano trattati con prodotti fitosanitari diversi da quelli autorizzati per il trattamento delle sementi a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, a meno che l'autorità competente dello Stato membro non prescriva, per motivi fitosanitari, un trattamento chimico a norma della direttiva 2000/29/CE del Consiglio⁽¹⁶⁾ per tutte le varietà di una determinata specie nella zona in cui saranno utilizzate le sementi o i tuberi-seme di patate.

⁽¹⁶⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

3. Nell'allegato X sono elencate le specie per le quali è stabilito che le sementi o i tuberi-seme di patate ottenuti con il metodo di produzione biologico sono disponibili in quantità sufficienti e per un numero significativo di varietà nell'intero territorio della Comunità.

Le specie elencate nell'allegato X sono esentate dalle autorizzazioni ai sensi del paragrafo 1, lettera b), salvo che queste siano giustificate per uno degli scopi di cui al paragrafo 5, lettera d).

4. Gli Stati membri possono delegare la competenza a rilasciare l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, lettera b), a un'altra amministrazione pubblica sotto la loro supervisione o alle autorità e agli organismi di controllo di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 834/2007.

5. L'autorizzazione ad utilizzare sementi o tuberi-seme di patate non ottenuti con il metodo di produzione biologico può essere concessa unicamente nei casi seguenti:

- a) nessuna varietà della specie che l'utilizzatore vuole ottenere è registrata nella banca dati di cui all'articolo 48;
 - b) nessun fornitore (intendendosi per fornitore un operatore che vende sementi o tuberi-seme di patate ad altri operatori) è in grado di consegnare le sementi o i tuberi-seme di patate prima della semina o della piantagione, nonostante l'utilizzatore li abbia ordinati in tempo utile;
 - c) la varietà che l'utilizzatore vuole ottenere non è registrata nella banca dati di cui all'articolo 48 e l'utilizzatore può dimostrare che nessuna delle varietà alternative della stessa specie registrate nella banca dati è adatta e che l'autorizzazione è quindi importante per la sua produzione;
 - d) l'autorizzazione è giustificata per scopi di ricerca e sperimentazione nell'ambito di esperimenti in pieno campo su scala ridotta o per scopi di conservazione della varietà, riconosciuti dall'autorità competente dello Stato membro.
6. L'autorizzazione è rilasciata prima della semina.

7. L'autorizzazione è concessa unicamente ai singoli utilizzatori per una stagione colturale alla volta e l'autorità o l'organismo competente per le autorizzazioni registra i quantitativi di sementi o di tuberi-seme di patate autorizzati.

8. In deroga al paragrafo 7, l'autorità competente dello Stato membro può concedere a tutti gli utilizzatori un'autorizzazione generale:

- a) per una determinata specie, qualora ricorra la condizione di cui al paragrafo 5, lettera a);
- b) per una determinata varietà, qualora ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 5, lettera c).

Le autorizzazioni di cui al primo comma sono chiaramente segnalate nella banca dati di cui all'articolo 48.

9. L'autorizzazione è concessa unicamente durante i periodi per i quali la banca dati viene aggiornata conformemente all'articolo 49, paragrafo 3.

Sezione 3

Norme di produzione eccezionali in caso di particolari problemi di conduzione degli allevamenti biologici ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007

Articolo 46

Particolari problemi di conduzione degli allevamenti biologici

La fase finale di ingrasso dei bovini adulti da carne può avvenire in stalla, purché il periodo trascorso in stalla non superi un quinto della loro vita e sia comunque limitato ad un periodo massimo di tre mesi.

Sezione 4

Norme di produzione eccezionali in caso di circostanze calamitose ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 834/2007

Articolo 47

Circostanze calamitose

L'autorità competente può autorizzare in via temporanea:

- a) in caso di elevata mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di circostanze calamitose e in mancanza di animali allevati con il metodo biologico, il rinnovo o la ricostituzione del patrimonio zootecnico con animali provenienti da allevamenti non biologici;
- b) in caso di elevata mortalità delle api a causa di problemi sanitari o di circostanze calamitose e in mancanza di apari biologici, la ricostituzione degli apari con api non biologiche;
- c) in caso di perdita della produzione foraggiera o d'imposizione di restrizioni, in particolare a seguito di condizioni meteorologiche eccezionali, focolai di malattie infettive, contaminazione con sostanze tossiche o incendi, l'uso di mangimi non biologici da parte di singoli operatori, per un periodo di tempo limitato e in una zona determinata;
- d) in caso di condizioni meteorologiche eccezionali e persistenti o di circostanze calamitose che impediscono la produzione di nettare o di melata, l'alimentazione delle api con miele, zucchero o sciroppo di zucchero biologici.

Previa approvazione dell'autorità competente, i singoli operatori conservano i documenti giustificativi del ricorso alle deroghe di cui sopra. Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione in merito alle deroghe concesse a norma del primo comma, lettera c), entro un mese dall'approvazione.

CAPO 7

Banca dati delle sementi

Articolo 48

Banca dati

1. Ciascuno Stato membro provvede alla costituzione di una banca dati informatizzata nella quale sono elencate le varietà delle quali sono disponibili sul proprio territorio sementi o tuberi-seme di patate ottenuti con il metodo di produzione biologico.

2. La banca dati è gestita dall'autorità competente dello Stato membro oppure da un'autorità o un organismo all'uopo designato dallo Stato membro, di seguito denominato «il gestore della banca dati». Gli Stati membri possono altresì designare un'autorità o un organismo privato in un altro Stato membro.

3. Ogni Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri l'autorità o l'organismo privato designato per la gestione della banca dati.

Articolo 49

Registrazione

1. Le varietà di cui sono disponibili sementi o tuberi-seme di patate ottenuti con il metodo di produzione biologico vengono registrate nella banca dati di cui all'articolo 48 su richiesta del fornitore.

2. Le varietà che non sono state registrate nella banca dati sono considerate non disponibili agli effetti dell'articolo 45, paragrafo 5.

3. Ciascuno Stato membro fissa il periodo dell'anno nel quale la banca dati deve essere regolarmente aggiornata per ciascuna specie o gruppo di specie coltivate sul proprio territorio. La banca dati contiene informazioni in merito.

Articolo 50

Requisiti per la registrazione

1. Ai fini della registrazione, il fornitore deve:

a) dimostrare che egli o l'ultimo operatore — qualora il fornitore tratti unicamente sementi o tuberi-seme di patate preconfezionati — è stato soggetto al sistema di controllo di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 834/2007;

- b) dimostrare che le sementi o i tuberi-seme di patate da commercializzare soddisfano i requisiti generali applicabili alle sementi e ai tuberi-seme di patate;
- c) mettere a disposizione tutte le informazioni di cui all'articolo 51 del presente regolamento ed impegnarsi ad aggiornare tali informazioni su richiesta del gestore della banca dati oppure ogni volta l'aggiornamento sia necessario per mantenere attendibili le informazioni.

2. Il gestore della banca dati può, previa approvazione dell'autorità competente dello Stato membro, rifiutare la domanda di registrazione presentata dal fornitore o sopprimere una registrazione già accettata se il fornitore non soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1.

Articolo 51

Informazioni registrate

1. Per ciascuna varietà registrata e per ciascun fornitore, la banca dati di cui all'articolo 48 contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) il nome scientifico della specie e la denominazione della varietà;
- b) il nome e i dati di contatto del fornitore o del suo rappresentante;
- c) la zona nella quale il fornitore può consegnare le sementi o i tuberi-seme di patate all'utilizzatore nel tempo solitamente necessario per la consegna;
- d) il paese o la regione in cui la varietà viene sperimentata e autorizzata ai fini dei cataloghi comuni delle varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi, definiti rispettivamente nella direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole⁽¹⁷⁾ e nella direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi⁽¹⁸⁾;
- e) la data a partire dalla quale saranno disponibili le sementi o i tuberi-seme di patate;
- f) il nome e/o il numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo incaricato di controllare l'operatore ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 834/2007.

2. Il fornitore informa tempestivamente il gestore della banca dati se alcune delle varietà registrate non sono più disponibili. Le modifiche vengono registrate nella banca dati.

⁽¹⁷⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.

⁽¹⁸⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

3. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, la banca dati contiene l'elenco delle specie indicate nell'allegato X.

Articolo 52

Accesso alle informazioni

1. Le informazioni contenute nella banca dati di cui all'articolo 48 sono rese disponibili via Internet, gratuitamente, agli utilizzatori delle sementi o dei tuberi-seme di patate e al pubblico. Gli Stati membri possono decidere che gli utilizzatori che hanno notificato la loro attività a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007 possano ottenere dal gestore della banca dati, su richiesta, un estratto dei dati relativi ad uno o più gruppi di specie.

2. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utilizzatori di cui al paragrafo 1 vengano informati almeno una volta l'anno sul funzionamento del sistema e su come ottenere le informazioni contenute nella banca dati.

Articolo 53

Diritto di registrazione

Ogni registrazione può essere soggetta alla riscossione di un diritto, equivalente al costo d'inserimento e di mantenimento delle informazioni nella banca dati di cui all'articolo 48. L'autorità competente dello Stato membro approva l'importo del diritto applicato dal gestore della banca dati.

Articolo 54

Relazione annuale

1. L'autorità o l'organismo designato per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 45 registra tutte le autorizzazioni e comunica le relative informazioni in una relazione indirizzata all'autorità competente dello Stato membro e al gestore della banca dati.

Per ciascuna specie oggetto di un'autorizzazione a norma dell'articolo 45, paragrafo 5, la relazione contiene le seguenti informazioni:

- a) il nome scientifico della specie e la denominazione della varietà;
- b) la giustificazione dell'autorizzazione indicata da un riferimento all'articolo 45, paragrafo 5, lettere a), b), c) o d);
- c) il numero totale di autorizzazioni rilasciate;
- d) il quantitativo totale di sementi o di tuberi-seme di patate in questione;
- e) il trattamento chimico per motivi fitosanitari di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

2. Per le autorizzazioni rilasciate a norma dell'articolo 45, paragrafo 8, la relazione contiene le informazioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del presente articolo, nonché il periodo di validità delle autorizzazioni.

Articolo 55

Relazione di sintesi

Entro il 31 marzo di ogni anno l'autorità competente dello Stato membro raccoglie le relazioni e trasmette alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione di sintesi su tutte le autorizzazioni rilasciate nell'anno civile precedente. Detta relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 54. Le informazioni sono inserite nella banca dati di cui all'articolo 48. L'autorità competente può delegare al gestore della banca dati il compito di raccogliere le relazioni.

Articolo 56

Informazioni su richiesta

Su richiesta di uno degli Stati membri o della Commissione, informazioni dettagliate sulle autorizzazioni concesse in singoli casi sono comunicate agli altri Stati membri o alla Commissione.

TITOLO III

ETICHETTATURA

CAPO 1

Logo comunitario

Articolo 57

Logo comunitario

Conformemente all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, il logo comunitario riproduce il modello riportato nell'allegato XI del presente regolamento.

Il logo comunitario è utilizzato nel rispetto delle norme tecniche di riproduzione che figurano nell'allegato XI del presente regolamento.

Articolo 58

Condizioni per l'utilizzo del numero di codice e del luogo d'origine

1. Il numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007 deve essere indicato nel modo seguente:

- a) inizia con la sigla identificativa dello Stato membro o del paese terzo, secondo i codici paese di due lettere di cui alla norma internazionale ISO 3166 (*Codici per la rappresentazione dei nomi di paesi e delle loro suddivisioni*);
- b) comprende un termine che rinvia al metodo di produzione biologico, secondo il disposto dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007;
- c) comprende un numero di riferimento stabilito dall'autorità competente; e
- d) è collocato immediatamente sotto il logo comunitario, se questo compare in etichetta.

2. L'indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007, è collocata immediatamente sotto il numero di codice di cui al paragrafo 1.

CAPO 2

Prescrizioni specifiche per l'etichettatura dei mangimi

Articolo 59

Campo di applicazione, uso di marchi commerciali e denominazioni di vendita

Il presente capo non si applica ai mangimi destinati agli animali da compagnia, agli animali da pelliccia e agli animali d'acquacoltura.

I marchi commerciali e le denominazioni di vendita recanti un'indicazione ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 possono essere utilizzati soltanto se almeno il 95 % della sostanza secca del prodotto è costituito da materie prime ottenute con il metodo di produzione biologico.

Articolo 60

Indicazioni sui mangimi trasformati

1. Fatti salvi l'articolo 61 e l'articolo 59, secondo comma, del presente regolamento, i termini di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 possono essere utilizzati nell'etichettatura dei mangimi trasformati alle seguenti condizioni:

- a) i mangimi trasformati sono conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007, in particolare dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), punti iv) e v), e dell'articolo 18;
 - b) i mangimi trasformati sono conformi alle disposizioni del presente regolamento, in particolare degli articoli 22 e 26;
 - c) almeno il 95 % della sostanza secca del prodotto è biologico.
2. Fatti salvi i requisiti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1, la seguente dicitura è autorizzata per i prodotti che contengono, in quantità variabili, materie prime ottenute con il metodo di produzione biologico e/o altre materie prime ottenute da prodotti in conversione all'agricoltura biologica e/o materie prime non biologiche:

«può essere utilizzato in agricoltura biologica, conformemente ai regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008».

Articolo 61

Condizioni per l'uso delle indicazioni sui mangimi trasformati

1. L'indicazione di cui all'articolo 60 deve essere:

- a) separata dalle diciture di cui all'articolo 5 della direttiva 79/373/CEE del Consiglio⁽¹⁹⁾ o all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 96/25/CE del Consiglio⁽²⁰⁾;
 - b) presentata in un colore, formato e tipo di carattere che non la pongano maggiormente in risalto rispetto alla descrizione o al nome del mangime di cui rispettivamente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 79/373/CEE e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 96/25/CE;
 - c) corredata, nello stesso campo visivo, dell'indicazione, in peso di sostanza secca:
 - i) della percentuale di materie prime ottenute con il metodo di produzione biologico;
 - ii) della percentuale di materie prime ottenute da prodotti in conversione all'agricoltura biologica;
 - iii) della percentuale di materie prime non rientranti nei punti i) e ii);
 - iv) della percentuale totale di mangimi di origine agricola;
 - d) corredata di un elenco dei nomi delle materie prime ottenute con il metodo di produzione biologico;
 - e) corredata di un elenco dei nomi delle materie prime ottenute da prodotti in conversione all'agricoltura biologica.
2. L'indicazione di cui all'articolo 60 può essere anche corredata di un riferimento all'obbligo di utilizzare i mangimi conformemente agli articoli 21 e 22.

CAPO 3

Altre prescrizioni specifiche in materia di etichettatura

Articolo 62

Prodotti di origine vegetale in conversione

I prodotti di origine vegetale in conversione possono recare la dicitura «prodotto in conversione all'agricoltura biologica» alle seguenti condizioni:

- a) è stato osservato un periodo di conversione di almeno dodici mesi prima del raccolto;

⁽¹⁹⁾ GU L 86 del 6.4.1979, pag. 30.

⁽²⁰⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35.

- b) la dicitura è presentata in un colore, formato e tipo di carattere che non la pongano maggiormente in risalto rispetto alla denominazione di vendita del prodotto e l'intera dicitura è redatta in caratteri della stessa dimensione;
- c) il prodotto contiene un solo ingrediente vegetale di origine agricola;
- d) la dicitura rimanda al numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 834/2007.

La dichiarazione di cui al primo comma è verificata dall'autorità o dall'organismo di controllo, che stende una relazione nella quale vengono segnalate le eventuali carenze e non conformità alle norme di produzione biologica. L'operatore controfirma la relazione e adotta le misure correttive necessarie.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, l'operatore comunica all'autorità competente le seguenti informazioni:

- a) nome e indirizzo dell'operatore;
- b) ubicazione delle strutture e, se del caso, degli appezzamenti (dati catastali) in cui sono effettuate le operazioni;
- c) natura delle operazioni e dei prodotti;
- d) impegno dell'operatore ad effettuare le operazioni in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 e del presente regolamento;
- e) nel caso di un'azienda agricola, la data in cui il produttore ha smesso di applicare prodotti non autorizzati per la produzione biologica negli appezzamenti in questione;
- f) nome dell'organismo riconosciuto cui l'operatore ha affidato il controllo della propria azienda, qualora il sistema di controllo vigente nello Stato membro implichi il riconoscimento di tali organismi.

Articolo 64

Modifica del regime di controllo

L'operatore responsabile notifica tempestivamente all'autorità o all'organismo di controllo qualsiasi modifica della descrizione o delle misure di cui all'articolo 63 e del regime di controllo iniziale di cui agli articoli 70, 74, 80, 82, 86 e 88.

Articolo 65

Visite di controllo

Se del caso, la descrizione e le misure di cui al primo comma possono costituire parte integrante di un sistema di qualità predisposto dall'operatore.

2. La descrizione e le misure di cui al primo comma sono contenute in una dichiarazione firmata dall'operatore responsabile. La dichiarazione contiene inoltre l'impegno dell'operatore a:

- a) effettuare le operazioni conformemente alle norme di produzione biologica;
- b) accettare, in caso di infrazione o irregolarità, che siano applicate le misure previste dalle norme di produzione biologica;
- c) informare per iscritto gli acquirenti del prodotto affinché le indicazioni relative al metodo di produzione biologico siano sopprese da tale produzione.

1. L'autorità o l'organismo di controllo effettua almeno una volta all'anno un'ispezione fisica presso tutti gli operatori.

2. L'autorità o l'organismo di controllo può prelevare campioni da analizzare per la ricerca di prodotti non autorizzati nella produzione biologica o per verificare la conformità delle tecniche di produzione con le norme di produzione biologica. Possono essere prelevati e analizzati campioni anche per rilevare eventuali contaminazioni da prodotti non autorizzati nella produzione biologica. Tali analisi sono obbligatorie qualora si sospetti l'utilizzazione di prodotti non autorizzati nella produzione biologica.

3. Dopo ogni visita è compilata una relazione di controllo, controfirmata dall'operatore responsabile dell'unità o dal suo rappresentante.

4. Inoltre, l'autorità o l'organismo di controllo effettua visite di controllo a campione, di norma senza preavviso, sulla base di una valutazione generale del rischio di inosservanza delle norme di produzione biologica, tenendo conto almeno dei risultati dei precedenti controlli, della quantità di prodotti interessati e del rischio di scambio di prodotti.

Articolo 66

Documenti contabili

1. L'unità o le strutture di produzione tengono una contabilità di magazzino e una contabilità finanziaria che consentano all'operatore di identificare e all'autorità o all'organismo di controllo di verificare quanto segue:

- a) il fornitore e, se diverso, il venditore o l'esportatore dei prodotti;
- b) la natura e i quantitativi dei prodotti biologici consegnati all'unità e, se del caso, di tutti i materiali acquistati, nonché l'uso fatto di tali materiali e, se del caso, la formulazione dei mangimi composti;
- c) la natura e i quantitativi dei prodotti biologici immagazzinati in loco;
- d) la natura, i quantitativi, i destinatari e, se diversi da questi ultimi, gli acquirenti — diversi dai consumatori finali — di tutti i prodotti che hanno lasciato l'unità o le strutture o i magazzini del primo destinatario;
- e) nel caso di operatori che non provvedono al magazzinaggio o alla movimentazione fisica dei prodotti biologici in questione, la natura e i quantitativi dei prodotti biologici acquistati e venduti, nonché i fornitori e, se diversi, i venditori o gli esportatori e gli acquirenti e, se diversi, i destinatari.

2. La documentazione contabile comprende anche i risultati delle verifiche effettuate al momento del ricevimento dei prodotti biologici e qualsiasi altra informazione utile all'autorità o all'organismo di controllo ai fini di un corretto controllo delle operazioni. I dati che figurano nella contabilità devono essere documentati con gli opportuni giustificativi. Nella contabilità deve sussistere corrispondenza tra i quantitativi in entrata e in uscita.

3. Se un operatore gestisce più unità di produzione nella stessa zona, sono soggetti ai requisiti di controllo minimi anche le unità addette alla produzione non biologica e i locali di magazzinaggio dei fattori di produzione.

Articolo 67

Accesso agli impianti

1. L'operatore:

- a) consente all'autorità o all'organismo di controllo l'accesso, a fini di controllo, ad ogni parte dell'unità e del sito, alla contabilità e ai relativi documenti giustificativi;
- b) fornisce all'autorità o all'organismo di controllo ogni informazione utile ai fini del controllo;
- c) presenta, su richiesta dell'autorità o dell'organismo di controllo, i risultati dei propri programmi di garanzia della qualità.

2. Oltre agli obblighi enunciati al paragrafo 1, gli importatori e i primi destinatari presentano le informazioni sulle partite importate di cui all'articolo 84.

Articolo 68

Documento giustificativo

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, le autorità e gli organismi di controllo utilizzano il modello di documento giustificativo riportato nell'allegato XII del presente regolamento.

Articolo 69

Dichiarazione del venditore

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, la dichiarazione del venditore attestante che i prodotti forniti non sono stati ottenuti o derivati da OGM può essere redatta secondo il modello riportato nell'allegato XIII del presente regolamento.

CAPO 2

Requisiti di controllo specifici per i vegetali e i prodotti vegetali ottenuti dalla produzione agricola o dalla raccolta spontanea

Articolo 70

Regime di controllo

1. La descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), deve:

- a) essere redatta anche se l'operatore limita la propria attività alla raccolta di piante selvatiche;
- b) indicare i luoghi di magazzinaggio e di produzione, gli appezzamenti e/o le zone di raccolta e, se del caso, le strutture in cui hanno luogo alcune operazioni di trasformazione e/o d'imballaggio; e

- c) specificare la data dell'ultima applicazione, sugli appezzamenti e/o sulle zone di raccolta, di prodotti il cui impiego non è compatibile con le norme di produzione biologica.
2. In caso di raccolta di piante selvatiche, le misure concrete di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera b), comprendono le eventuali garanzie fornite da terzi che l'operatore è in grado di presentare per dimostrare il rispetto delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.

Articolo 71

Comunicazioni

Ogni anno, entro la data indicata dall'autorità o dall'organismo di controllo, l'operatore notifica a tale autorità od organismo il proprio calendario di produzione di prodotti vegetali, con una scomposizione per singoli appezzamenti.

Articolo 72

Registro delle produzioni vegetali

I dati relativi alle produzioni vegetali sono annotati in un registro e tenuti permanentemente a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'azienda. Oltre a quanto disposto all'articolo 71, detto registro contiene almeno i seguenti dati:

- a) per quanto riguarda l'impiego di fertilizzanti: data di applicazione, tipo e quantità di fertilizzante, appezzamenti interessati;
- b) per quanto riguarda l'impiego di prodotti fitosanitari: motivo e data del trattamento, tipo di prodotto, modalità di trattamento;
- c) per quanto riguarda l'acquisto di fattori di produzione agricoli: data, tipo e quantità di prodotto acquistato;
- d) per quanto riguarda il raccolto: data, tipo e quantità di produzione biologica o in conversione.

Articolo 73

Operatori che gestiscono più unità di produzione

Se un operatore gestisce più unità di produzione nella stessa zona, anche le unità destinate alla produzione vegetale non biologica e i locali di magazzinaggio dei fattori di produzione agricola sono soggetti ai requisiti di controllo generali e specifici di cui al capo 1 e al presente capo del presente titolo.

CAPO 3

Requisiti di controllo per gli animali e i prodotti animali ottenuti dall'allevamento

Articolo 74

Regime di controllo

1. Alla prima applicazione del regime di controllo specifico per la produzione animale, la descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), comprende:

- a) una descrizione completa dei fabbricati, dei pascoli, degli spazi liberi all'aperto, ecc. destinati agli animali, nonché, se del caso, dei locali adibiti al magazzinaggio, al condizionamento e alla trasformazione di prodotti animali, materie prime e fattori di produzione;
- b) una descrizione completa degli impianti di stoccaggio delle deiezioni animali.

2. Le misure concrete di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera b), comprendono:

- a) un piano di spargimento delle deiezioni animali concordato con l'autorità o l'organismo di controllo, unitamente a una descrizione completa delle superfici adibite alla produzione vegetale;
- b) per quanto riguarda lo spargimento delle deiezioni animali, gli eventuali accordi scritti conclusi con altre aziende che rispettano le norme di produzione biologica, di cui all'articolo 3, paragrafo 3;
- c) un piano di gestione dell'unità di allevamento biologico.

Articolo 75

Identificazione degli animali

Gli animali sono identificati in via permanente, mediante tecniche adatte a ciascuna specie, individualmente per i grandi mammiferi, individualmente o a lotti per gli avicoli e i piccoli mammiferi.

Articolo 76

Registro di stalla

I dati relativi agli animali sono annotati in un registro e tenuti permanentemente a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'azienda. Detto registro reca una descrizione completa delle modalità di conduzione dell'allevamento e contiene almeno i seguenti dati:

- a) per quanto riguarda gli animali in entrata: origine, data di entrata, periodo di conversione, marchio d'identificazione e cartella veterinaria;

- b) per quanto riguarda gli animali in uscita: età, numero di capi, peso in caso di macellazione, marchio d'identificazione e destinazione;
- c) eventuali perdite di animali e relativa motivazione;
- d) per quanto riguarda l'alimentazione: tipo di alimenti, inclusi gli integratori alimentari, proporzione dei vari ingredienti della razione, periodo di accesso agli spazi liberi, periodi di transumanza in caso di limitazioni;
- e) per quanto riguarda la profilassi, i trattamenti e le cure veterinarie: data del trattamento, particolari della diagnosi, posologia; tipo di prodotto somministrato con indicazione dei principi attivi in esso contenuti, modalità di trattamento, prescrizioni del veterinario con relativa giustificazione e periodi di attesa imposti per la commercializzazione dei prodotti animali etichettati come biologici.

Articolo 77

Misure di controllo sui medicinali veterinari

Ogni qual volta vengano somministrati medicinali veterinari, le informazioni di cui all'articolo 76, lettera e), devono essere dichiarate all'autorità o all'organismo di controllo prima che gli animali o i prodotti animali siano commercializzati con la denominazione biologica. Gli animali trattati devono essere chiaramente identificati, individualmente per il bestiame di grandi dimensioni, individualmente o a lotti o ad alveari per il pollame, i piccoli mammiferi e le api.

Articolo 78

Misure di controllo specifiche per l'apicoltura

1. L'apicoltore fornisce all'autorità o all'organismo di controllo un inventario cartografico su scala adeguata dei siti di impianto degli alveari. In mancanza di zone designate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, l'apicoltore fornisce all'autorità o all'organismo di controllo adeguate prove documentali, incluse eventuali analisi appropriate, per dimostrare che le aree di bottinatura accessibili alle sue colonie rispondono ai criteri prescritti dal presente regolamento.
2. Nel registro dell'apiario sono annotati i seguenti dati relativi alla nutrizione: tipo di prodotto, date, quantità e alveari interessati.
3. Ogni qual volta debbano essere somministrati medicinali veterinari, occorre annotare in modo chiaro e dichiarare

all'autorità o all'organismo di controllo, prima che i prodotti siano commercializzati con la denominazione biologica, il tipo di prodotto somministrato (indicando anche i principi attivi in esso contenuti), i particolari della diagnosi, la posologia, le modalità di somministrazione, la durata del trattamento e il periodo di sospensione previsto per legge.

4. Unitamente all'identificazione degli alveari, nel registro è indicata la zona in cui è situato l'apiario. In caso di spostamento di apiari, occorre informarne l'autorità o l'organismo di controllo entro un termine convenuto con l'autorità o l'organismo in questione.

5. Le operazioni di estrazione, trasformazione e stoccaggio dei prodotti dell'apicoltura devono essere eseguite con particolare cura. Tutte le misure prese per soddisfare tale requisito sono registrate.

6. L'asportazione dei melari e le operazioni di smielatura sono annotate nel registro dell'apiario.

Articolo 79

Operatori che gestiscono più unità di produzione

Se un operatore gestisce più unità di produzione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, e degli articoli 40 e 41, anche le unità che producono animali o prodotti animali non biologici sono soggette al regime di controllo di cui al capo 1 e al presente capo del presente titolo.

CAPO 4

Requisiti di controllo per le unità addette alla preparazione di prodotti vegetali e animali e di alimenti contenenti prodotti vegetali e animali

Articolo 80

Regime di controllo

Nel caso di un'unità addetta alla preparazione per conto proprio o per conto terzi, comprese in particolare le unità addette all'imballaggio e/o al reimballaggio e quelle addette all'etichettatura e/o alla rietichettatura dei prodotti in questione, la descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), deve indicare gli impianti adibiti al ricevimento, alla trasformazione, all'imballaggio, all'etichettatura e al magazzinaggio dei prodotti agricoli prima e dopo le relative operazioni, nonché le modalità di trasporto dei prodotti.

CAPO 5

Requisiti di controllo per l'importazione da paesi terzi di vegetali e prodotti vegetali, di animali e prodotti animali, di alimenti contenenti prodotti vegetali e/o animali, di mangimi, mangimi composti e materie prime per mangimi

Articolo 81

Campo di applicazione

Il presente capo si applica a qualunque operatore coinvolto, come importatore e/o primo destinatario, nell'importazione e/o nel ricevimento di prodotti biologici per conto proprio o per conto di un altro operatore.

Articolo 82

Regime di controllo

1. Nel caso dell'importatore, la descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), comprende le strutture dell'importatore e le sue attività di importazione, con indicazione dei punti di entrata dei prodotti nella Comunità, nonché gli altri eventuali impianti che l'importatore intenda utilizzare per immagazzinare i prodotti importati fino alla loro consegna al primo destinatario.

Inoltre, la dichiarazione di cui all'articolo 63, paragrafo 2, comprende un impegno dell'importatore a sottoporre tutti gli impianti che utilizzerà per immagazzinare i prodotti al controllo dell'autorità o dell'organismo di controllo oppure, se tali impianti sono situati in un altro Stato membro o in un'altra regione, al controllo di un'autorità o di un organismo di controllo all'uopo riconosciuto in quello Stato membro o regione.

2. Nel caso del primo destinatario, la descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), comprende gli impianti utilizzati per il ricevimento e il magazzinaggio.

3. Se l'importatore e il primo destinatario sono la stessa persona giuridica e operano in una sola unità, le relazioni di cui all'articolo 63, paragrafo 2, secondo comma, possono essere unite in una sola relazione.

Articolo 83

Documenti contabili

L'importatore e il primo destinatario tengono una contabilità di magazzino e una contabilità finanziaria distinte, salvo se operano in una sola unità.

A richiesta dell'autorità o dell'organismo di controllo, vengono forniti ragguagli sulle modalità di trasporto dalla sede dell'esportatore nel paese terzo al primo destinatario e dalla sede o dai magazzini del primo destinatario fino ai destinatari all'interno della Comunità.

Articolo 84

Informazioni sulle partite importate

L'importatore informa tempestivamente l'autorità o l'organismo di controllo su ogni partita che deve essere importata nella Comunità, trasmettendo:

- a) nome e indirizzo del primo destinatario;
- b) ogni informazione potenzialmente utile all'autorità o all'organismo di controllo:
 - i) nel caso di prodotti importati a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 834/2007, il documento giustificativo di cui allo stesso articolo;
 - ii) nel caso di prodotti importati a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 834/2007, copia del certificato di ispezione di cui allo stesso articolo.

A richiesta dell'autorità o dell'organismo di controllo dell'importatore, quest'ultimo trasmette le informazioni di cui al primo comma all'autorità o all'organismo di controllo del primo destinatario.

Articolo 85

Visite di controllo

L'autorità o l'organismo di controllo verifica i documenti contabili di cui all'articolo 83 del presente regolamento, nonché il certificato di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007 o il documento giustificativo di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento.

L'importatore che effettui le operazioni di importazione in diverse unità o strutture fornisce, su richiesta, le relazioni di cui all'articolo 63, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento per ognuna di dette unità o strutture.

CAPO 6

Requisiti di controllo per le unità addette alla produzione, alla preparazione o all'importazione di prodotti biologici, che hanno parzialmente o interamente appaltato a terzi tali operazioni

Articolo 86

Regime di controllo

Per le operazioni appaltate a terzi, la descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), comprende:

- a) un elenco degli appaltatori con una descrizione delle loro attività e l'indicazione delle autorità o degli organismi di controllo da cui dipendono;

- b) l'accordo degli appaltatori a sottoporre la loro azienda al regime di controllo di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 834/2007;
- c) tutte le misure concrete, tra cui un idoneo sistema di documentazione contabile, da prendere al livello dell'unità per garantire che possano essere identificati, a seconda dei casi, i fornitori, vendori, destinatari e acquirenti dei prodotti che l'operatore immette sul mercato.

CAPO 7

Requisiti di controllo per le unità addette alla preparazione di mangimi

Articolo 87

Campo di applicazione

Il presente capo si applica a qualsiasi unità addetta alla preparazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007 per conto proprio o per conto terzi.

Articolo 88

Regime di controllo

1. La descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), indica:

- a) gli impianti utilizzati per il ricevimento, la preparazione e il magazzinaggio dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali prima e dopo le relative operazioni;
- b) gli impianti utilizzati per il magazzinaggio di altri prodotti utilizzati per la preparazione dei mangimi;
- c) gli impianti utilizzati per immagazzinare i prodotti per la pulizia e la disinfezione;
- d) se del caso, la descrizione dei mangimi composti che l'operatore intende preparare conformemente al disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 79/373/CEE, nonché la specie animale o la categoria di animali alla quale il mangime composto è destinato;
- e) se del caso, il nome delle materie prime per mangimi che l'operatore intende preparare.

2. Le misure che l'operatore deve adottare per garantire il rispetto delle norme di produzione biologica ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, lettera b), comprendono le misure indicate all'articolo 26.

3. L'autorità o l'organismo di controllo utilizza queste misure per procedere a una valutazione generale dei rischi inerenti a ciascuna unità di preparazione e predispone un piano di controllo. Quest'ultimo prevede un numero minimo di campioni casuali da prelevare in funzione dei rischi potenziali.

Articolo 89

Documenti contabili

Ai fini di un corretto controllo delle operazioni, i documenti contabili di cui all'articolo 66 comprendono dati relativi all'origine, alla natura e ai quantitativi delle materie prime e degli additivi, nonché alle vendite e ai prodotti finiti.

Articolo 90

Visite di controllo

Le visite di controllo di cui all'articolo 65 comprendono un controllo fisico completo dell'intero sito. Inoltre, l'autorità o l'organismo di controllo procede a ispezioni mirate sulla base di una valutazione generale del rischio di non conformità alle norme di produzione biologica.

L'autorità o l'organismo di controllo rivolge particolare attenzione ai punti critici di controllo evidenziati dall'operatore al fine di stabilire se le operazioni di sorveglianza e di verifica si svolgono correttamente.

Tutte le strutture utilizzate dall'operatore nell'esercizio della sua attività possono essere ispezionate con cadenza correlata ai rischi connessi.

CAPO 8

Infrazioni e scambio di informazioni

Articolo 91

Misure in caso di sospette infrazioni o irregolarità

1. L'operatore che ritenga o sospetti che un prodotto da lui ottenuto, preparato, importato, o consegnatogli da un altro operatore non sia conforme alle norme di produzione biologica avvia le procedure necessarie per eliminare da tale prodotto ogni riferimento al metodo di produzione biologico o per separare e identificare il prodotto stesso. Egli può destinare tale prodotto alla trasformazione, all'imballaggio o alla commercializzazione soltanto dopo aver eliminato ogni dubbio in proposito, a meno che il prodotto sia immesso sul mercato senza alcuna indicazione relativa al metodo di produzione biologico. In caso di dubbio, l'operatore informa immediatamente l'autorità o l'organismo di controllo. L'autorità o l'organismo di controllo può esigere che il prodotto non sia immesso sul mercato con indicazioni relative al metodo di produzione biologico finché le informazioni ricevute dall'operatore o da altre fonti consentano di appurare che il dubbio è stato eliminato.

2. Se l'autorità o l'organismo di controllo ha fondati sospetti che un operatore intenda immettere sul mercato un prodotto non conforme alle norme di produzione biologica, recante tuttavia un riferimento al metodo di produzione biologico, l'autorità o l'organismo di controllo può esigere che, in via

provvisoria, l'operatore non commercializzi il prodotto con tale riferimento per un periodo stabilito dall'autorità o dall'organismo di controllo. Prima di prendere tale decisione, l'autorità o l'organismo di controllo invita l'operatore a formulare osservazioni. Se l'autorità o l'organismo di controllo ha la certezza che il prodotto non soddisfa i requisiti della produzione biologica, la decisione è accompagnata dall'obbligo di eliminare dal prodotto in questione ogni riferimento al metodo di produzione biologico.

Tuttavia, se i sospetti non trovano conferma entro il termine suddetto, la decisione di cui al primo comma è annullata entro lo stesso termine. L'operatore collabora pienamente con l'autorità o l'organismo di controllo al fine di chiarire ogni dubbio.

3. Gli Stati membri adottano le misure e le sanzioni necessarie per impedire l'uso fraudolento delle indicazioni di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 834/2007 e al titolo III e/o all'allegato XI del presente regolamento.

Articolo 92

Scambio di informazioni

1. Se l'operatore e gli appaltatori sono controllati da autorità od organismi di controllo diversi, la dichiarazione di cui all'articolo 63, paragrafo 2, contiene il consenso dell'operatore e degli appaltatori allo scambio di informazioni tra le rispettive autorità od organismi di controllo sulle operazioni soggette al loro controllo e sulle modalità di tale scambio di informazioni.

2. Se uno Stato membro constata, su un prodotto proveniente da un altro Stato membro e recante indicazioni di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 834/2007 e al titolo III e/o all'allegato XI del presente regolamento, irregolarità o infrazioni riguardo all'applicazione del presente regolamento, esso ne informa lo Stato membro che ha designato l'autorità o l'organismo di controllo e la Commissione.

TITOLO V

TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI ALLA COMMISSIONE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO 1

Trasmissione di informazioni alla Commissione

Articolo 93

Dati statistici

1. Entro il 1º luglio di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati statistici annuali sulla produzione biologica di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 834/2007 mediante il sistema informatico messo a disposizione dalla

Commissione (DG Eurostat) per lo scambio elettronico di documenti e informazioni.

2. I dati statistici di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare i seguenti dati:

- a) numero di produttori, trasformatori, importatori ed esportatori di prodotti biologici;
- b) produzione vegetale biologica e superficie in conversione e adibita alla produzione biologica;
- c) numero di capi di bestiame allevati con il metodo biologico e prodotti biologici di origine animale;
- d) dati sulla produzione industriale biologica per tipo di attività.

3. Per la trasmissione dei dati statistici di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri utilizzano il punto unico di accesso fornito dalla Commissione (DG Eurostat).

4. Le disposizioni relative alle caratteristiche dei dati e dei metadati statistici sono definite nel contesto del programma statistico comunitario sulla base di modelli o questionari messi a disposizione attraverso il sistema di cui al paragrafo 1.

Articolo 94

Altre informazioni

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni mediante il sistema informatico messo a disposizione dalla Commissione (DG Agricoltura e sviluppo rurale) per lo scambio elettronico di documenti e informazioni diverse dai dati statistici:

- a) entro il 1º gennaio 2009, le informazioni di cui all'articolo 35, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007 e, ulteriormente, i successivi aggiornamenti delle stesse non appena disponibili;
- b) entro il 31 marzo di ogni anno, le informazioni di cui all'articolo 35, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007 relative alle autorità e agli organismi di controllo riconosciuti al 31 dicembre dell'anno precedente;
- c) entro il 1º luglio di ogni anno, ogni altra informazione richiesta o necessaria a norma del presente regolamento.

2. I dati sono comunicati, registrati e aggiornati nel sistema di cui al paragrafo 1 sotto la responsabilità dell'autorità competente di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 834/2007, ad opera di questa stessa autorità o dell'organismo all'uopo delegato.

3. Le disposizioni relative alle caratteristiche dei dati e dei metadati sono definite sulla base di modelli o questionari messi a disposizione attraverso il sistema di cui al paragrafo 1.

5. In attesa dell'introduzione di norme di produzione dettagliate in materia di alimenti per animali da compagnia, si applicano norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private accettate o riconosciute dagli Stati membri.

CAPO 2

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 95

Misure transitorie

1. Durante un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2010, la stabulazione fissa dei bovini può essere praticata in edifici esistenti prima del 24 agosto 2000, previa autorizzazione dell'autorità competente, purché sia previsto regolare movimento fisico e l'allevamento avvenga conformemente ai requisiti di benessere degli animali, con zone confortevoli provviste di lettiera e gestione individuale. L'autorità competente può continuare ad autorizzare questa misura su richiesta di singoli operatori, ai fini della sua applicazione per un periodo limitato che termini anteriormente al 31 dicembre 2013, subordinatamente all'ulteriore condizione che le visite di controllo di cui all'articolo 65, paragrafo 1, siano effettuate almeno due volte all'anno.

2. L'autorità competente può autorizzare, per un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2010, le deroghe relative alle condizioni di alloggio degli animali e alla loro densità, concesse alle aziende zootecniche in base alla deroga di cui all'allegato I, parte B, punto 8.5.1, del regolamento (CEE) n. 2092/91. Gli operatori che beneficiano di questa proroga presentano all'autorità o all'organismo di controllo, entro il termine del periodo transitorio, un piano nel quale sono descritte le misure che intendono adottare per garantire il rispetto delle norme di produzione biologica. L'autorità competente può continuare ad autorizzare questa misura su richiesta di singoli operatori, ai fini della sua applicazione per un periodo limitato che termini anteriormente al 31 dicembre 2013, subordinatamente all'ulteriore condizione che le visite di controllo di cui all'articolo 65, paragrafo 1, siano effettuate almeno due volte all'anno.

3. Durante un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2010, la fase finale di ingrasso di ovini e suini per la produzione di carne di cui all'allegato I, parte B, punto 8.3.4, del regolamento (CEE) n. 2092/91 può avvenire in stalla, a condizione che le visite di controllo di cui all'articolo 65, paragrafo 1, siano effettuate almeno due volte all'anno.

4. Durante un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2011, la castrazione dei suinetti può essere praticata senza anestesia e/o analgesia.

6. Ai fini dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 834/2007 e in attesa dell'inclusione di sostanze specifiche ai sensi dell'articolo 16, lettera f), dello stesso regolamento, possono essere utilizzati unicamente prodotti autorizzati dall'autorità competente.

7. Gli ingredienti non biologici di origine agricola autorizzati dagli Stati membri a norma del regolamento (CEE) n. 207/93 possono intendersi autorizzati a norma del presente regolamento. Tuttavia, le autorizzazioni concesse a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, del suddetto regolamento scadono il 31 dicembre 2009.

8. Durante un periodo transitorio che termina il 1º luglio 2010, gli operatori possono continuare ad utilizzare, ai fini dell'etichettatura, le disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2092/91 in relazione:

- i) al sistema di calcolo della percentuale di ingredienti biologici degli alimenti;
- ii) al numero di codice e/o al nome dell'autorità o dell'organismo di controllo.

9. I prodotti ottenuti, condizionati ed etichettati anteriormente al 1º gennaio 2009 a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 possono continuare ad essere commercializzati con termini che fanno riferimento al metodo di produzione biologico fino ad esaurimento delle scorte.

10. Il materiale da imballaggio a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 può continuare ad essere utilizzato per i prodotti commercializzati con termini che fanno riferimento al metodo di produzione biologico fino al 1º gennaio 2012, purché i prodotti siano conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 834/2007.

Articolo 96

Abrogazione

I regolamenti (CEE) n. 207/93, (CE) n. 223/2003 e (CE) n. 1452/2003 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati e al regolamento (CEE) n. 2092/91 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza riportata nell'allegato XIV.

Articolo 97**Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2009.

Tuttavia, l'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 58 si applicano a decorrere dal 1º luglio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Concimi ed ammendanti di cui all'articolo 3, paragrafo 1

Note:

A: autorizzati a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 e prorogati dall'articolo 16, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007

B: autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 834/2007

Autorizzazione	Denominazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
A	Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate: Letame	Prodotto costituito da un miscuglio di deiezioni animali e materiali vegetali (lettiera) Proibiti se provenienti da allevamenti industriali
A	Letame essiccato e pollina	Proibiti se provenienti da allevamenti industriali
A	Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e stallatico composto	Proibiti se provenienti da allevamenti industriali
A	Effluenti di allevamento liquidi	Uso: previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata Proibiti se provenienti da allevamenti industriali
A	Rifiuti domestici compostati o fermentati	Prodotto ottenuto da rifiuti domestici separati alla fonte, sottoposti a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas Solo rifiuti domestici vegetali e animali Solo se prodotti all'interno di un sistema di raccolta chiuso e sorvegliato, ammesso dallo Stato membro Concentrazioni massime in mg/kg di sostanza: cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): 0
A	Torba	Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai)
A	Residui di fungai	La composizione iniziale del substrato deve essere limitata ai prodotti del presente allegato
A	Deiezioni di vermi (Vermicompost) e di insetti	
A	Guano	
A	Miscela di materiali vegetali compostata o fermentata	Prodotto ottenuto da miscele di materiali vegetali sottoposte a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas
A	Prodotti o sottoprodoti di origine animale di seguito elencati: farina di sangue farina di zoccoli farina di corna farina di ossa, anche degelatinata farina di pesce farina di carne pennone lana pellami (¹) pelli e crini (¹) prodotti lattiero-caseari	Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI): 0

Autorizzazione	Denominazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
A	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione	Esempi: panelli di semi oleosi, gusci di cacao, radichette di malto
A	Alghe e prodotti a base di alghe	Se ottenuti direttamente mediante: i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione; ii) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina; iii) fermentazione
A	Segatura e trucioli di legno	Legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento
A	Cortecce compostate	Legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento
A	Cenere di legno	Proveniente da legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento
A	Fosfato naturale tenero	Prodotto definito al punto 7 dell'allegato IA.2. del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ relativo ai concimi Tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P ₂ O ₅
A	Fosfato alluminocalcico	Prodotto definito al punto 6 dell'allegato IA.2. del regolamento (CE) n. 2003/2003 Tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P ₂ O ₅ Impiego limitato ai terreni basici (pH > 7,5)
A	Scorie di defosforazione	Prodotto definito al punto 1 dell'allegato IA.2. del regolamento (CE) n. 2003/2003
A	Sale grezzo di potassio o kainite	Prodotto definito al punto 1 dell'allegato IA.3. del regolamento (CE) n. 2003/2003
A	Solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio	Prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio
A	Borlande ed estratti di borlande	Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali
A	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica)	Solo di origine naturale
A	Carbonato di calcio e di magnesio	Solo di origine naturale (ad es.: creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare)
A	Solfato di magnesio (kieserite)	Solo di origine naturale
A	Soluzione di cloruro di calcio	Trattamento fogliare su melo, dopo che sia stata evidenziata una carenza di calcio
A	Solfato di calcio (gesso)	Prodotto definito al punto 1 dell'allegato ID del regolamento (CE) n. 2003/2003 Solo di origine naturale
A	Fanghi industriali provenienti da zuccherifici	Sottoprodotto della produzione di zucchero di barbabietola
A	Fanghi industriali derivanti dalla produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione	Sottoprodotto della produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione da salamoie naturali presenti in zone montane
A	Zolfo elementare	Prodotto definito nell'allegato ID.3 del regolamento (CE) n. 2003/2003
A	Oligoelementi	Microelementi inorganici elencati nella parte E dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003
A	Cloruro di sodio	Unicamente salgemma
A	Farina di roccia e argille	

⁽¹⁾ GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.

ALLEGATO II

Antiparassitari — prodotti fitosanitari di cui all'articolo 5, paragrafo 1**Note:**

- A: autorizzati a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 e prorogati dall'articolo 16, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007
 B: autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 834/2007

1. Sostanze di origine vegetale o animale

Autorizzazione	Denominazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
A	Azadiractina estratta da <i>Azadirachta indica</i> (albero del neem)	Insetticida
A	Cera d'api	Protezione potatura
A	Gelatina	Insetticida
A	Proteine idrolizzate	Sostanze attrattive, solo in applicazioni autorizzate in combinazione con altri prodotti adeguati del presente elenco
A	Lecitina	Fungicida
A	Oli vegetali (ad es.: olio di menta, olio di pino, olio di carvi)	Insetticida, acaricida, fungicida e inibitore della germogliazione
A	Piretrine estratte da <i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i>	Insetticida
A	Quassia estratta da <i>Quassia amara</i>	Insetticida, repellente
A	Rotenone estratto da <i>Derris</i> spp., <i>Lonchocarpus</i> spp. e <i>Therphrosia</i> spp.	Insetticida

2. Microrganismi utilizzati nella lotta biologica contro i parassiti e le malattie

Autorizzazione	Denominazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
A	Microrganismi (batteri, virus e funghi)	

3. Sostanze prodotte da microrganismi

Autorizzazione	Denominazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
A	Spinosad	Insetticida Solo quando sono adottate misure volte a minimizzare il rischio per i principali parassitoidi e il rischio di sviluppo di resistenza

4. Sostanze da utilizzare in trappole e/o distributori automatici

Autorizzazione	Denominazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
A	Fosfato di diammonio	Sostanza attrattiva, soltanto in trappole

Autorizzazione	Denominazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
A	Feromoni	Sostanze attrattive; sostanze che alterano il comportamento sessuale; solo in trappole e distributori automatici
A	Piretroidi (solo deltametrina o lambda-cialotrina)	Insetticida; solo in trappole con specifiche sostanze attrattive; solo contro <i>Bactrocera oleae</i> e <i>Ceratitis capitata</i> Wied.

5. Preparati da spargere in superficie tra le piante coltivate

Autorizzazione	Denominazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
A	Fosfato ferrico [ortofosfato di ferro (III)]	Molluschicida

6. Altre sostanze di uso tradizionale in agricoltura biologica

Autorizzazione	Denominazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
A	Rame sotto forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, solfato di rame (tribasico), ossido rameoso, ottanoato di rame	Fungicida Massimo 6 kg di rame per ettaro l'anno Per le colture perenni, in deroga a quanto sopra, gli Stati membri possono autorizzare il superamento, in un dato anno, del limite massimo di 6 kg di rame a condizione che la quantità media effettivamente applicata nell'arco dei cinque anni costituiti dall'anno considerato e dai quattro anni precedenti non superi i 6 kg
A	Etilene	Sverdimento di banane, kiwi e cachi; sverdimento di agrumi unicamente nell'ambito di una strategia mirante e prevenire gli attacchi della mosca della frutta; induzione della fioritura dell'ananas; inibizione della germinazione delle patate e delle cipolle
A	Sale di potassio di acidi grassi (sapone molle)	Insetticida
A	Allume di potassio (calinita)	Prevenzione della maturazione delle banane
A	Zolfo calcico (polisolfuro di calcio)	Fungicida, insetticida, acaricida
A	Olio di paraffina	Insetticida, acaricida
A	Oli minerali	Insetticida, fungicida; solo su alberi da frutta, viti, ulivi e colture tropicali (ad esempio banani)
A	Permanganato di potassio	Fungicida, battericida; solo su alberi da frutta, ulivi e viti
A	Sabbia di quarzo	Repellente
A	Zolfo	Fungicida, acaricida, repellente

7. Altre sostanze

Autorizzazione	Denominazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
A	Idrossido di calcio	Fungicida Solo su alberi da frutta, compresi i vivai, per combattere la <i>Nectria galligena</i>
A	Bicarbonato di potassio	Fungicida

ALLEGATO III

Superfici minime coperte e scoperte ed altre caratteristiche di stabulazione per le varie specie e categorie di animali di cui all'articolo 10, paragrafo 4**1. Bovini, equidi, ovini, caprini e suini**

	Superfici coperte (superficie netta disponibile per gli animali)		Superfici scoperte (spazi liberi, esclusi i pascoli)
	Peso vivo minimo (kg)	(m ² /capo)	(m ² /capo)
Bovini ed equini da riproduzione e da ingrasso	fino a 100	1,5	1,1
	fino a 200	2,5	1,9
	fino a 350	4,0	3
	oltre 350	5 con un minimo di 1 m ² /100 kg	3,7 con un minimo di 0,75 m ² /100 kg
Vacche da latte		6	4,5
Tori da riproduzione		10	30
Ovini e caprini		1,5 per pecora/capra	2,5
		0,35 per agnello/capretto	0,5
Scrofe in allattamento con suinetti fino a 40 giorni		7,5 per scrofa	2,5
Suini da ingrasso	fino a 50	0,8	0,6
	fino a 85	1,1	0,8
	fino a 110	1,3	1
Suinetti	oltre 40 giorni e fino a 30 kg	0,6	0,4
Suini riproduttori		2,5 per scrofa	1,9
		6 per verro Se vengono utilizzati recinti per la monta naturale: 10 m ² /verro	8,0

2. Avicoli

	Superfici coperte (superficie netta disponibile per gli animali)			Superfici scoperte (m ² di superficie disponibile in rotazione per capo)
	Numero di animali per m ²	cm di trespolo per animale	per nido	
Galline ovaiole	6	18	7 galline ovaiole per nido o, in caso di nido comune, 120 cm ² per volatile	4, a condizione che non sia superato il limite di 170 kg N/ha/anno
Avicoli da ingrasso (in ricoveri fissi)	10, con un massimo di 21 kg di peso vivo per m ²	20 (solo per faraone)		4 polli da ingrasso e faraone 4,5 anatre 10 tacchini 15 oche In tutte le specie summenzionate non deve essere superato il limite di 170 kg N/ha/anno

	Superfici coperte (superficie netta disponibile per gli animali)			Superfici scoperte (m ² di superficie disponibile in rotazione per capo)
	Numero di animali per m ²	cm di trespolo per animale	per nido	
Avicoli da ingrasso (in ricoveri mobili)	16 (¹) in ricoveri mobili con un massimo di 30 kg di peso vivo per m ²			2,5 a condizione che non sia superato il limite di 170 kg N/ha/anno

(¹) Solo nel caso di ricoveri mobili con pavimento di superficie non superiore a 150 m².

ALLEGATO IV

Numero massimo di animali per ettaro di cui all'articolo 15, paragrafo 2

Classe o specie	Numero massimo di animali per ettaro equivalente a 170 kg N/ha/anno
Equini di oltre 6 mesi	2
Vitelli da ingrasso	5
Altri bovini di meno di 1 anno	5
Bovini maschi da 1 a meno di 2 anni	3,3
Bovini femmine da 1 a meno di 2 anni	3,3
Bovini maschi di 2 anni e oltre	2
Manze da riproduzione	2,5
Manze da ingrasso	2,5
Vacche da latte	2
Vacche lattifere da riforma	2
Altre vacche	2,5
Coniglie riprodottrici	100
Pecore	13,3
Capre	13,3
Suinetti	74
Scrofe riprodottrici	6,5
Suini da ingrasso	14
Altri suini	14
Polli da carne	580
Galline ovaiole	230

ALLEGATO V

Materie prime per mangimi di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2

1. MATERIE PRIME NON BIOLOGICHE DI ORIGINE VEGETALE

1.1. **Cereali, granaglie, loro prodotti e sottoprodotti:**

- Avena sotto forma di grani, fiocchi, cruschello, buccette e crusca
- Orzo sotto forma di grani, proteine e farinetta
- Panello di germe di riso
- Miglio in grani
- Segale sotto forma di grani e farinetta
- Sorgo in grani
- Frumento sotto forma di grani, cruschello, crusca, farina glutinata, glutine e germe
- Farro in grani
- Triticale in grani
- Granturco sotto forma di grani, crusca, farinetta, panello di germe e glutine
- Radichette di malto
- Trebbie di birra

1.2. **Semi oleosi, frutti oleosi, loro prodotti e sottoprodotti:**

- Colza sotto forma di semi, panelli e buccette
- Soia sotto forma di semi tostati, panelli e buccette
- Semi di girasole sotto forma di semi e panelli
- Cotone sotto forma di semi e panelli
- Semi di lino sotto forma di semi e panelli
- Semi di sesamo sotto forma di panelli
- Palmisti sotto forma di panelli
- Semi di zucca sotto forma di panelli
- Olive, sansa di oliva
- Oli vegetali (ottenuti per estrazione fisica)

1.3. **Semi di leguminose, loro prodotti e sottoprodotti:**

- Ceci sotto forma di semi, cruschello e crusca
- Veccioli sotto forma di semi, cruschello e crusca
- Cicerchia sotto forma di semi sottoposti a trattamento termico, cruschello e crusca
- Piselli sotto forma di semi, cruschello e crusca
- Fave sotto forma di semi, cruschello e crusca

- Favette sotto forma di semi, cruschello e crusca
- Vecce sotto forma di semi, cruschello e crusca
- Lupini sotto forma di semi, cruschello e crusca

1.4. Tuberi, radici, loro prodotti e sottoprodotti:

- Polpa di barbabietola da zucchero
- Patate
- Patata dolce sotto forma di tubero
- Polpa di patate (sottoprodotto dell'estrazione della fecola di patate)
- Fecola di patate
- Proteina di patate
- Manioca

1.5. Altri semi e frutti, loro prodotti e sottoprodotti:

- Carrube
- Semi e farina di carrube
- Zucche
- Pastazzo di agrumi
- Mele, mele cotogne, pere, pesche, fichi, uva e relative vinacce
- Castagne
- Panelli di noci
- Panelli di nocciole
- Gusci e panelli di cacao
- Ghiande

1.6. Foraggi e foraggi grossolani:

- Erba medica
- Farina di erba medica
- Trifoglio
- Farina di trifoglio
- Erba (ottenuta da graminacee da foraggio)
- Farina di graminacee
- Fieno
- Insilato
- Paglia di cereali
- Ortaggi a radice da foraggio

1.7. Altri vegetali, loro prodotti e sottoprodotti:

- Melasse
- Farina di alghe marine (ottenuta per essiccazione e frantumazione di alghe marine e lavata per ridurre il tenore di iodio)
- Polveri ed estratti di vegetali
- Estratti proteici vegetali (da somministrare esclusivamente ai giovani animali)
- Spezie
- Erbe aromatiche

2. MATERIE PRIME DI ORIGINE ANIMALE**2.1. Latte e prodotti lattiero-caseari:**

- Latte crudo
- Latte in polvere
- Latte scremato, latte scremato in polvere
- Latticello, latticello in polvere
- Siero di latte, siero di latte in polvere, siero di latte in polvere parzialmente delattosato, proteina di siero di latte in polvere (estratta mediante trattamento fisico)
- Caseina in polvere
- Lattosio in polvere
- Cagliata e latte acido

2.2. Pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti:

Con le seguenti limitazioni: prodotti ottenuti esclusivamente mediante attività di pesca sostenibili e destinati unicamente a specie non erbivore

- Pesci
- Olio di pesce e olio di fegato di merluzzo non raffinato
- Autolisati di pesce, di molluschi o di crostacei
- Idrolisati e proteolisati ottenuti per via enzimatica, sotto forma solubile e non, somministrati esclusivamente ai giovani animali
- Farina di pesce

2.3. Uova e ovoprodotti:

- Uova e ovoprodotti destinati all'alimentazione del pollame, provenienti di preferenza dalla stessa azienda

3. MATERIE PRIME DI ORIGINE MINERALE**3.1. Sodio:**

- Sale marino non raffinato
- Salgemma grezzo estratto da giacimenti
- Solfato di sodio
- Carbonato di sodio

- Bicarbonato di sodio
- Cloruro di sodio

3.2. Potassio:

- Cloruro di potassio

3.3. Calcio:

- Litotamnio e maelr
- Conchiglie di animali acquatici (inclusi ossi di seppia)
- Carbonato di calcio
- Lattato di calcio
- Gluconato di calcio

3.4. Fosforo:

- Fosfato bicalcico defluorato
- Fosfato monocalcico defluorato
- Fosfato monosodico
- Fosfato di calcio e di magnesio
- Fosfato di calcio e di sodio

3.5. Magnesio:

- Ossido di magnesio (magnesio anidro)
- Solfato di magnesio
- Cloruro di magnesio
- Carbonato di magnesio
- Fosfato di magnesio

3.6. Zolfo:

- Solfato di sodio
-

ALLEGATO VI

Additivi per mangimi e taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali di cui all'articolo 22, paragrafo 4**1. ADDITIVI PER MANGIMI**

Gli additivi di seguito elencati devono essere autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ sugli additivi destinati all'alimentazione animale.

1.1. Additivi nutrizionali**a) Vitamine**

- Vitamine derivate da materie prime naturalmente presenti nei mangimi
- Vitamine di sintesi identiche alle vitamine naturali per gli animali monogastrici
- Vitamine di sintesi A, D ed E identiche alle vitamine naturali per i ruminanti, previa autorizzazione degli Stati membri fondata sulla valutazione della possibilità di apportare ai ruminanti allevati con il metodo biologico le dosi necessarie di tali vitamine attraverso l'alimentazione

b) Oligoelementi**E1 Ferro:**

- carbonato feroso (II)
- solfato feroso (II) monoidrato e/o eptaidrato
- ossido ferrico (III)

E2 Iodio:

- iodato di calcio, anidro
- iodato di calcio, esaидрато
- ioduro di sodio

E3 Cobalto:

- solfato di cobalto (II) monoidrato e/o eptaidrato
- carbonato basico di cobalto (II) monoidrato

E4 Rame:

- ossido rameico (II)
- carbonato basico di rame (II) monoidrato
- solfato di rame (II) pentaидрато

E5 Manganese:

- carbonato manganoso (II)
- ossido manganoso e ossido manganico
- solfato manganoso (II) mono e/o tetraидрато

E6 Zinco:

- carbonato di zinco
- ossido di zinco
- solfato di zinco mono e/o eptaidrato

E7 Molibdeno:

- molibdato di ammonio, molibdato di sodio

E8 Selenio:

- selenato di sodio
- selenito di sodio

1.2. Additivi zootecnici**Enzimi e microrganismi**

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

1.3. Additivi tecnologici

a) *Conservanti:*

- E 200 Acido sorbico
E 236 Acido formico (*)
E 260 Acido acetico (*)
E 270 Acido lattico (*)
E 280 Acido propionico (*)
E 330 Acido citrico

(*) Per insilaggio: solo quando le condizioni atmosferiche non consentono un'adeguata fermentazione.

b) *Antiossidanti:*

E 306 Estratti d'origine naturale ricchi di tocoferolo utilizzati come antiossidante

c) *Leganti e antiagglomeranti:*

- E 470 Stearato di calcio di origine naturale
E 551b Silice colloidale
E 551c Kieselgur
E 558 Bentonite
E 559 Argilla caolinitica
E 560 Miscele naturali di steatite e clorite
E 561 Vermiculite
E 562 Sepiolite
E 599 Perlite

d) *Additivi per insilati:*

Enzimi, lieviti e batteri possono essere utilizzati come additivi per insilati.

L'impiego di acido lattico, formico, propionico e acetico per la produzione di insilati è autorizzato solo quando le condizioni meteorologiche non consentono un'adeguata fermentazione.

2. TALUNI PRODOTTI IMPIEGATI NELL'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

I prodotti di seguito elencati devono essere autorizzati a norma della direttiva 82/471/CEE Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (¹).

Lieviti:

- *Saccharomyces cerevisiae*
- *Saccharomyces carlsbergensis*

3. AUSILIARI PER LA PREPARAZIONE DI INSILATI

- Sale marino
- Salgemma grezzo estratto da giacimenti
- Siero di latte
- Zucchero
- Polpa di barbabietola da zucchero
- Farina di cereali
- Melasse

(¹) GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8.

ALLEGATO VII

Prodotti per la pulizia e la disinfezione di cui all'articolo 23, paragrafo 4, secondo comma

Prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti adibiti alle produzioni animali:

- Saponi a base di sodio e di potassio
- Acqua e vapore
- Latte di calce
- Calce
- Calce viva
- Ipoclorito di sodio (ad es. candeggina)
- Soda caustica
- Potassa caustica
- Acqua ossigenata
- Essenze naturali di vegetali
- Acido citrico, peracetico, formico, lattico, ossalico e acetico
- Alcole
- Acido nitrico (attrezzatura per il latte)
- Acido fosforico (attrezzatura per il latte)
- Formaldeide
- Prodotti per la pulizia e la disinfezione delle mammelle e attrezzature per la mungitura
- Carbonato di sodio

ALLEGATO VIII

Taluni prodotti e sostanze impiegati nella produzione di alimenti biologici trasformati di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a)

Nota:

- A: autorizzati a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 e prorogati dall'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007
 B: autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 834/2007

SEZIONE A — ADDITIVI ALIMENTARI, COMPRESI GLI ECCIPIENTI

Ai fini del calcolo della percentuale di cui all'articolo 23, paragrafo 4, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 834/2007, gli additivi alimentari contrassegnati da un asterisco nella colonna del codice sono considerati ingredienti di origine agricola.

Autorizza-zione	Codice	Denominazione	Preparazione di prodotti ali-mentari		Condizioni specifiche
			di origine vegetale	di origine animale	
A	E 153	Carbone vegetale		X	Formaggio caprino alla cenere Formaggio Morbier
A	E 160b*	Annatto, Bissina, Norbissina		X	Formaggi Red Leicester, Double Gloucester, Cheddar Mimolette
A	E 170	Carbonato di cal-cio	X	X	Escluso l'impiego come colorante o per l'arricchimento in calcio di prodotti
A	E 220 o E 224	Anidride solforosa	X	X	In vini di frutta (*) senza aggiunta di zucchero (compresi il sidro di mele e il sidro di pere) o nell'idromele: 50 mg (**)
		Metabisolfito di potassio	X	X	Per il sidro di mele e il sidro di pere preparati con aggiunta di zuccheri o di succo concentrato dopo la fermentazione: 100 mg (**)
(*) In questo contesto, per «vino di frutta» si intende vino ottenuto da frutta diversa dall'uva (**) Tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l di SO ₂					
A	E 250 o E 252	Nitrito di sodio		X	Per prodotti a base di carne (¹):
		Nitrato di potassio		X	E 250: tenore indicativo aggiunto espresso in NaNO ₂ : 80 mg/kg E 252: tenore indicativo aggiunto espresso in NaNO ₃ : 80 mg/kg E 250: tenore residuo massimo espresso in NaNO ₂ : 50 mg/kg E 252: tenore residuo massimo espresso in NaNO ₃ : 50 mg/kg
A	E 270	Acido lattico	X	X	
A	E 290	Biossido di carbo-nio	X	X	
A	E 296	Acido malico	X		
A	E 300	Acido ascorbico	X	X	Prodotti a base di carne (²)
A	E 301	Ascorbato di sodio		X	Prodotti a base di carne (²) in associazione con nitrati e nitriti

Autorizza-zione	Codice	Denominazione	Preparazione di prodotti ali-mentari		Condizioni specifiche
			di origine vegetale	di origine animale	
A	E 306*	Estratto ricco in tocoferolo	X	X	Antiossidante per grassi e oli
A	E 322*	Lecitine	X	X	Prodotti lattiero-caseari (2)
A	E 325	Lattato di sodio		X	Prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne
A	E 330	Acido citrico	X		
A	E 331	Citrat di sodio		X	
A	E 333	Citrat di calcio	X		
A	E 334	Acido tartarico [L(+)-]	X		
A	E 335	Tartrati di sodio	X		
A	E 336	Tartrati di potas-sio	X		
A	E 341 (i)	Fosfato monocal-cico	X		Agente lievitante per farina fermentante
A	E 400	Acido alginico	X	X	Prodotti lattiero-caseari (2)
A	E 401	Alginato di sodio	X	X	Prodotti lattiero-caseari (2)
A	E 402	Alginato di potas-sio	X	X	Prodotti lattiero-caseari (2)
A	E 406	Agar-agar	X	X	Prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne (2)
A	E 407	Carragenina	X	X	Prodotti lattiero-caseari (2)
A	E 410*	Farina di semi di carrube	X	X	
A	E 412*	Gomma di guar	X	X	
A	E 414*	Gomma arabica	X	X	
A	E 415	Gomma di xan-tano	X	X	
A	E 422	Glicerolo	X		Per estratti vegetali
A	E 440* (i)	Pectina	X	X	Prodotti lattiero-caseari (2)
A	E 464	Idrossipropilmel-til-cellulosa	X	X	Materiale da incapsulamento per capsule
A	E 500	Carbonati di sodio	X	X	«Dulce de leche» (3) nonché burro e formaggi di panna acida (2)
A	E 501	Carbonati di potassio	X		
A	E 503	Carbonati di ammonio	X		
A	E 504	Carbonati di magnesio	X		
A	E 509	Cloruro di calcio		X	Coagulante del latte
A	E 516	Solfato di calcio	X		Eccipiente
A	E 524	Idrossido di sodio	X		Trattamento superficiale del «Laugenge-bäck»
A	E 551	Biossido di silicio	X		Antiagglomerante per spezie ed erbe aromatiche

Autorizza-zione	Codice	Denominazione	Preparazione di prodotti ali-mentari		Condizioni specifiche
			di origine vegetale	di origine animale	
A	E 553b	Talco	X	X	Agente di rivestimento per prodotti a base di carne
A	E 938	Argon	X	X	
A	E 939	Elio	X	X	
A	E 941	Azoto	X	X	
A	E 948	Ossigeno	X	X	

(¹) Additivo il cui uso è autorizzato soltanto qualora sia stato dimostrato, in modo soddisfacente per l'autorità competente, che non esiste alcun metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto.

(²) La limitazione riguarda unicamente i prodotti animali.

(³) Per «Dulce de leche» o «Confiture de lait» si intende una crema di colore bruno, soffice e molto dolce, ottenuta da latte zuccherato e addensato.

SEZIONE B — AUSILIARI DI FABBRICAZIONE ED ALTRI PRODOTTI CHE POSSONO ESSERE IMPIEGATI NELLA TRASFORMAZIONE DI INGREDIENTI DI ORIGINE AGRICOLA OTTENUTI CON METODI BIOLOGICI

Nota:

A: autorizzati a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 e prorogati dall'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007
 B: autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 834/2007

Autorizza-zione	Denominazione	Preparazione di prodotti alimentari di origine vegetale	Preparazione di prodotti alimentari di origine animale	Condizioni specifiche
A	Acqua	X	X	Acqua potabile ai sensi della direttiva 98/83/CE del Consiglio
A	Cloruro di calcio	X		Coagulante
A	Carbonato di calcio	X		
	Idrossido di calcio	X		
A	Solfato di calcio	X		Coagulante
A	Cloruro di magnesio (o nigari)	X		Coagulante
A	Carbonato di potassio	X		Essiccazione dell'uva
A	Carbonato di sodio	X		Produzione di zucchero(i)
A	Acido lattico		X	Regolatore di acidità del bagno di salamoia nella produzione casearia (¹)
A	Acido citrico	X	X	Regolatore di acidità del bagno di salamoia nella produzione casearia (¹) Produzione di olio e idrolisi dell'amido (²)
A	Idrossido di sodio	X		Produzione di zucchero(i), produzione di olio di semi di colza (<i>Brassica</i> spp.)
A	Acido solforico	X	X	Produzione di gelatina (¹) Produzione di zucchero(i) (²)
A	Acido cloridrico		X	Produzione di gelatina Regolatore di acidità del bagno di salamoia nella produzione dei formaggi Gouda, Edam, Maasdammer, Boerenkaas, Friese e Leidse Nagelkaas
A	Idrossido di ammonio		X	Produzione di gelatina
A	Acqua ossigenata		X	Produzione di gelatina
A	Biossido di carbonio	X	X	
A	Azoto	X	X	
A	Etanolo	X	X	Solvente
A	Acido tannico	X		Ausiliare di filtrazione
A	Albumina d'uovo	X		
A	Caseina	X		
A	Gelatina	X		
A	Colla di pesce	X		
A	Oli vegetali	X	X	Lubrificante, distaccante o anti-schiumogeno

Autorizza-zione	Denominazione	Preparazione di prodotti alimentari di origine vegetale	Preparazione di prodotti alimentari di origine animale	Condizioni specifiche
A	Biossido di silicio in gel o in soluzione colloidale	X		
A	Carbone attivato	X		
A	Talco	X		Nel rispetto dei criteri di purezza specifica stabiliti per l'additivo alimentare E 553b
A	Bentonite	X	X	Collante per idromele ⁽¹⁾ Nel rispetto dei criteri di purezza specifica stabiliti per l'additivo alimentare E 558
A	Caolino	X	X	Propoli ⁽¹⁾ Nel rispetto dei criteri di purezza specifica stabiliti per l'additivo alimentare E 559
A	Cellulosa	X	X	Produzione di gelatina ⁽¹⁾
A	Terra di diatomée	X	X	Produzione di gelatina ⁽¹⁾
A	Perlite	X	X	Produzione di gelatina ⁽¹⁾
A	Gusci di nocciole	X		
A	Farina di riso	X		
A	Cera d'api	X		Distaccante
A	Cera Carnauba	X		Distaccante

⁽¹⁾ La limitazione riguarda unicamente i prodotti animali.

⁽²⁾ La limitazione riguarda unicamente i prodotti vegetali.

ALLEGATO IX

Ingredienti non biologici di origine agricola di cui all'articolo 28

1. PRODOTTI VEGETALI NON TRASFORMATI E PRODOTTI DA QUESTI OTTENUTI MEDIANTE PROCESSI

1.1. **Frutti e semi commestibili:**

- Ghiande *Quercus spp.*
- Noci di cola *Cola acuminata*
- Uva spina *Ribes uva-crispa*
- Frutti della passione *Passiflora edulis*
- Lamponi (essiccati) *Rubus idaeus*
- Ribes rosso (essiccato) *Ribes rubrum*

1.2. **Spezie ed erbe aromatiche commestibili:**

- Pepe (del Perù) *Schinus molle L.*
- Semi di rafano *Armoracia rusticana*
- Alpinia o galanga minore *Alpinia officinarum*
- Fiori di cartamo *Carthamus tinctorius*
- Crescione acquatico *Nasturtium officinale*

1.3. **Prodotti vari:**

Alghe, comprese quelle marine, autorizzate nella preparazione di prodotti alimentari non biologici

2. PRODOTTI VEGETALI

2.1. **Grassi ed oli, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, ottenuti da piante diverse da:**

- Cacao *Theobroma cacao*
- Cocco *Cocos nucifera*
- Olivo *Olea europaea*
- Girasole *Helianthus annuus*
- Palma *Elaeis guineensis*
- Colza *Brassica napus, rapa*
- Cartamo *Carthamus tinctorius*
- Sesamo *Sesamum indicum*
- Soia *Glycine max*

2.2. **I seguenti zuccheri, amidi e altri prodotti ottenuti da cereali e tuberi:**

- Fruttosio
- Cialde di riso
- Sfoglie di pane azzimo
- Amido di riso e granturco ceroso, chimicamente non modificato

2.3. Prodotti vari:

- Proteina di piselli, *Pisum* spp.
- Rum, ottenuto esclusivamente da succo di canna da zucchero
- Kirsch preparato a base di frutti e aromi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera c)

3. PRODOTTI ANIMALI:

Organismi acquatici, diversi dai prodotti dell'acquacoltura, autorizzati nella preparazione di prodotti alimentari non biologici:

- Gelatina
 - Siero di latte disidratato «herasuola»
 - Budella
-

ALLEGATO X

Specie per le quali le sementi o i tuberi-seme di patate ottenuti con il metodo di produzione biologico sono disponibili in quantità sufficienti e per un numero significativo di varietà nell'intero territorio della Comunità, di cui all'articolo 45, paragrafo 3

ALLEGATO XI


Logo comunitario di cui all'articolo 57

LOGO COMUNITARIO

1. **Condizioni per la presentazione e l'utilizzazione del logo comunitario**

- 1.1. Il succitato logo comunitario comprende i modelli elencati nella parte B.2 del presente allegato.
- 1.2. Le indicazioni che devono essere incluse nel logo sono elencate nella parte B.3 del presente allegato. Il logo può essere associato ai termini riportati nell'allegato del regolamento (CE) n. 834/2007.
- 1.3. Per l'utilizzazione del logo comunitario e delle indicazioni di cui alla parte B.3 del presente allegato è necessario rispettare le norme tecniche di riproduzione riportate nel manuale grafico di cui alla parte B.4 del presente allegato.

B.2. Modelli



Nederlands



Slovenčina (slovenský jazyk)

Polski



Slovenčina (slovenski jezik)

Português



Suomi



Svenska



Български



Română



Nederlands/Français



Suomi/Svenska



Français/Deutsch



B.3. Indicazioni da inserire nel logo comunitario**B.3.1. Indicazione unica**

BG: БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

ES: AGRICULTURA ECOLÓGICA

CS: EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

DA: ØKOLOGISK JORDBRUG

DE: BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT, ÖKOLOGISCHER LANDBAU

ET: MAHEPÖLLUMAJANDUS, ÖKOLOOGILINE PÖLLUMAJANDUS

EL: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

EN: ORGANIC FARMING

FR: AGRICULTURE BIOLOGIQUE

IT: AGRICOLTURA BIOLOGICA

LV: BIOLOGISKĀ LAUKSAIMNIECĪBA

LT: EKOLOGINIS ŽEMĖS ŪKIS

HU: ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS

MT: AGRIKULTURA ORGANIKA

NL: BIOLOGISCHE LANDBOUW

PL: ROLNICTWO EKOLOGICZNE

PT: AGRICULTURA BIOLÓGICA

RO: AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ

SK: EKOLOGICKÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO

SL: EKOLOŠKO KMETIJSTVO

FI: LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO

SV: EKOLOGISKT JORDBRUK

B.3.2. Combinazione di due indicazioni

Sono ammesse combinazioni di due indicazioni nelle versioni linguistiche di cui al punto B.3.1, purché sia rispettata la seguente presentazione:

NL/FR: BIOLOGISCHE LANDBOUW — AGRICULTURE BIOLOGIQUE

FI/SV: LUONNONMUKAINEN MAATALoustuotanto — EKOLOGISKT JORDBRUK

FR/DE: AGRICULTURE BIOLOGIQUE — BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT

B.4. Manuale grafico**CONTENUTO**

1. Introduzione
2. Utilizzazione generale del logo
 - 2.1. Logo a colori (colori di riferimento)
 - 2.2. Logo a un colore: logo in bianco e nero
 - 2.3. Contrasto con colori dello sfondo
 - 2.4. Tipografia
 - 2.5. Versione linguistica
 - 2.6. Formati ridotti
 - 2.7. Condizioni particolari per l'utilizzo del logo
3. Stampa fotografica
 - 3.1. Selezione di due colori
 - 3.2. Linee di contorno
 - 3.3. Logo a un colore: logo in bianco e nero
 - 3.4. Campioni di colori
1. INTRODUZIONE

Il manuale grafico è uno strumento a disposizione degli operatori per la riproduzione del logo.

2. UTILIZZAZIONE GENERALE DEL LOGO

2.1. Logo a colori (colori di riferimento)

Se a colori, il logo deve essere presentato in colore diretto (Pantone) o in quadricromia. I colori di riferimento sono indicati qui di seguito.

Logo in Pantone



GREEN: Pantone 367



BLUE: Pantone Reflex Blue
Text in blue

Logo in four-colour process in quadricromia



GREEN: 30,5 % cyan + 60 % yellow



BLUE: 100 % cyan + 80 % magenta
Text in blue

2.2. Logo a un colore: logo in bianco e nero

Il logo in bianco e nero può essere utilizzato nel modo seguente:



2.3. Contrasto con colori dello sfondo

Se il logo viene utilizzato a colori su sfondi colorati che ne rendono difficile la lettura, si dovrà tracciare un cerchio che delimiti il contorno del logo per migliorarne il contrasto rispetto ai colori dello sfondo, come di seguito indicato.

Logo su sfondo colorato



2.4. Tipografia

Il carattere utilizzato per la scritta è il Frutiger o Myriad bold condensed (maiuscolo).

La dimensione delle lettere della scritta sarà ridotta secondo le norme di cui al punto 2.6.


2.5. Versione linguistica

Si potranno utilizzare la versione o le versioni linguistiche del logo in conformità con le specifiche di cui al punto B.3.

2.6. Formati ridotti

Se l'applicazione del logo su diversi tipi di etichette rende necessario ridurne le dimensioni, è prescritto il seguente formato minimo:

- per un logo con un'indicazione unica: diametro minimo di 20 mm



- b) per un logo con una combinazione di due indicazioni: diametro minimo di 40 mm



2.7. Condizioni particolari per l'utilizzo del logo

L'utilizzazione del logo conferisce ai prodotti un valore specifico. L'applicazione più efficace del logo è quindi a colori, poiché in questo modo viene messo maggiormente in risalto ed è riconosciuto più facilmente e rapidamente dal consumatore.

L'uso del logo a un colore (bianco e nero) conformemente al punto 2.2 è raccomandato soltanto nel caso in cui l'applicazione a colori non sia possibile.

3. STAMPA FOTOGRAFICA

3.1. Selezione di due colori

- Una sola indicazione in tutte le versioni linguistiche
- Esempi di combinazioni delle versioni linguistiche di cui al punto B.3.2.

ESPAÑOL

PANTONE 367


PANTONE REFLEX BLUE



DANSK

PANTONE 367

PANTONE REFLEX BLUE



DEUTSCH

PANTONE 367

PANTONE REFLEX BLUE



ΕΛΛΗΝΙΚΑ

PANTONE 367


PANTONE REFLEX BLUE



ENGLISH

PANTONE 367

PANTONE REFLEX BLUE



FRANÇAIS

PANTONE 367

PANTONE REFLEX BLUE



ITALIANO

PANTONE 367

PANTONE REFLEX BLUE



NEDERLANDS

PANTONE 367

PANTONE REFLEX BLUE



PORTUGUÊS

PANTONE 567

PANTONE REFLEX BLUE



SUOMI

PANTONE 367

PANTONE REFLEX BLUR



SVENSKA

PANTONE 367

PANTONE REFLEX BLU



- Esempi di combinazioni delle versioni linguistiche di cui al punto B.3.2.

NEDERLANDS/FRANÇAIS

PANTONE 367

PANTONE REFLEX BLUE



SUOMI/SVENSKA

PANTONE 367

PANTONE REFLEX BLUE



FRANÇAIS/DEUTSCH

PANTONE 367

PANTONE REFLEX BLUE



3.2. Linee di contorno



3.3. Logo a un colore: logo in bianco e nero**3.4. Campioni di colori****PANTONE REFLEX BLUE****PANTONE 367**

ALLEGATO XII

Modello di documento giustificativo da rilasciare all'operatore a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, di cui all'articolo 68 del presente regolamento

Documento giustificativo da rilasciare all'operatore a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007	
Numero del documento:	
Nome e indirizzo dell'operatore: attività principale (produttore, trasformatore, importatore, ecc.):	Nome, indirizzo e numero di codice dell'autorità/organismo di controllo
Categorie di prodotti/attività: — Vegetali e prodotti vegetali: — Animali e prodotti animali: — Prodotti trasformati:	definiti come: produzione biologica, prodotti in conversione, nonché produzione non biologica in caso di produzione/trasformazione parallela ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 834/2007
Periodo di validità: Prodotti vegetali dal al Prodotti animali dal al Prodotti trasformati dal al	Data del controllo/dei controlli:
Il presente documento è stato rilasciato sulla base dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 e del regolamento (CE) n. 889/2008. L'operatore oggetto della dichiarazione ha sottoposto a controllo le sue attività e soddisfa i requisiti previsti nei regolamenti citati. Data, luogo: Firma per conto dell'autorità/organismo di controllo:	

ALLEGATO XIII

Modello di dichiarazione del venditore di cui all'articolo 69

Dichiarazione del venditore a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007	
Nome e indirizzo del venditore:	
Identificazione (ad p. es. numero della partita o numero di magazzino):	Denominazione del prodotto:
Componenti: (precisare tutti i componenti presenti nel prodotto/utilizzati nel corso dell'ultimo processo di produzione)	
Il sottoscritto dichiara che il presente prodotto non è «derivato» o «ottenuto» da OGM ai sensi degli articoli 2 e 9 del regolamento (CE) n. 834/2007 e di non essere a conoscenza di informazioni che potrebbero mettere in dubbio l'esattezza di questa affermazione. Il sottoscritto dichiara di conseguenza che i prodotti sopra menzionati sono conformi all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 834/2007 con riguardo al divieto dell'uso di OGM. Il sottoscritto si impegna ad informare immediatamente il proprio cliente e l'autorità/l'organismo di controllo cui quest'ultimo è soggetto qualora la presente dichiarazione dovesse essere ritirata o modificata, o se nuove informazioni emerse dovessero metterne in dubbio l'esattezza. Il sottoscritto autorizza l'autorità o l'organismo di controllo [quali definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 834/2007] cui è soggetto il proprio cliente ad esaminare l'esattezza della presente dichiarazione e se necessario a prelevare campioni a fini di analisi. Accetta inoltre che questo compito possa essere svolto da un'istituzione indipendente designata per iscritto dall'organismo di controllo. Il sottoscritto si fa garante dell'esattezza della presente dichiarazione.	
Paese, luogo e data, firma del venditore:	Timbro societario del venditore (<i>ove del caso</i>):

ALLEGATO XIV

Tavola di concordanza di cui all'articolo 96

Regolamento (CEE) n. 2092/91	(1) Regolamento (CEE) n. 207/93 (2) Regolamento (CE) n. 223/2003 (3) Regolamento (CE) n. 1452/2003	Presente regolamento
—		Articolo 1
—		Articolo 2, lettera a)
Articolo 4, paragrafo 15		Articolo 2, lettera b)
Allegato III, parte C (primo trattino)		Articolo 2, lettera c)
Allegato III, parte C (secondo trattino)		Articolo 2, lettera d)
—		Articolo 2, lettera e)
—		Articolo 2, lettera f)
—		Articolo 2, lettera g)
—		Articolo 2, lettera h)
Articolo 4, paragrafo 24		Articolo 2, lettera i)
—		Articolo 3, paragrafo 1
Allegato I, parte B, punti 7.1 e 7.2		Articolo 3, paragrafo 2
Allegato I, parte B, punto 7.4		Articolo 3, paragrafo 3
Allegato I, parte A, punto 2.4		Articolo 3, paragrafo 4
Allegato I, parte A, punto 2.3		Articolo 3, paragrafo 5
—		Articolo 4
Articolo 6, paragrafo 1, e allegato I, parte A, punto 3		Articolo 5
Allegato I, parte A, punto 5		Articolo 6
Allegato I, parti B e C (titoli)		Articolo 7
Allegato I, parte B, punto 3.1		Articolo 8, paragrafo 1
Allegato I, parte C, punto 3.1		Articolo 8, paragrafo 2
Allegato I, parte B, punti 3.4, 3.8, 3.9, 3.10 e 3.11		Articolo 9, paragrafi da 1 a 4
Allegato I, parte C, punto 3.6		Articolo 9, paragrafo 5
Allegato I, parte B, punto 8.1.1		Articolo 10, paragrafo 1
Allegato I, parte B, punto 8.2.1		Articolo 10, paragrafo 2
Allegato I, parte B, punto 8.2.2		Articolo 10, paragrafo 3
Allegato I, parte B, punto 8.2.3		Articolo 10, paragrafo 4
Allegato I, parte B, punto 8.3.5		Articolo 11, paragrafo 1
Allegato I, parte B, punto 8.3.6		Articolo 11, paragrafo 2
Allegato I, parte B, punto 8.3.7		Articolo 11, paragrafo 3
Allegato I, parte B, punto 8.3.8		Articolo 11, paragrafi 4 e 5
Allegato I, parte B, punti 6.1.9 e da 8.4.1 a 8.4.5		Articolo 12, paragrafi da 1 a 4
Allegato I, parte B, punto 6.1.9		Articolo 12, paragrafo 5

Regolamento (CEE) n. 2092/91	(1) Regolamento (CEE) n. 207/93 (2) Regolamento (CE) n. 223/2003 (3) Regolamento (CE) n. 1452/2003	Presente regolamento
Allegato I, parte C, punti 4 e da 8.1 a 8.5		Articolo 13
Allegato I, parte B, punto 8.1.2		Articolo 14
Allegato I, parte B, punti 7.1 e 7.2		Articolo 15
Allegato I, parte B, punto 1.2		Articolo 16
Allegato I, parte B, punto 1.6		Articolo 17, paragrafo 1
Allegato I, parte B, punto 1.7		Articolo 17, paragrafo 2
Allegato I, parte B, punto 1.8		Articolo 17, paragrafo 3
Allegato I, parte B, punto 4.10		Articolo 17, paragrafo 4
Allegato I, parte B, punto 6.1.2		Articolo 18, paragrafo 1
Allegato I, parte B, punto 6.1.3		Articolo 18, paragrafo 2
Allegato I, parte C, punto 7.2		Articolo 18, paragrafo 3
Allegato I, parte B, punto 6.2.1		Articolo 18, paragrafo 4
Allegato I, parte B, punto 4.3		Articolo 19, paragrafo 1
Allegato I, parte C, punti 5.1 e 5.2		Articolo 19, paragrafi da 2 a 4
Allegato I, parte B, punti 4.1, 4.5, 4.7 e 4.11		Articolo 20
Allegato I, parte B, punto 4.4		Articolo 21
Articolo 7		Articolo 22
Allegato I, parte B, punti 3.13, 5.4, 8.2.5 e 8.4.6		Articolo 23
Allegato I, parte B, punti 5.3, 5.4, 5.7 e 5.8		Articolo 24
Allegato I, parte C, punto 6		Articolo 25
Allegato III, parte E, punto 3, e parte B		Articolo 26
Articolo 5, paragrafo 3, e allegato VI, parti A e B		Articolo 27
Articolo 5, paragrafo 3		Articolo 28
Articolo 5, paragrafo 3	(1): Articolo 3	Articolo 29
Allegato III, parte B, punto 3		Articolo 30
Allegato III, punto 7		Articolo 31
Allegato III, parte E, punto 5		Articolo 32
Allegato III, punto 7 bis		Articolo 33
Allegato III, parte C, punto 6		Articolo 34
Allegato III, punto 8, e parte A, punto 2.5		Articolo 35
Allegato I, parte A, punti da 1.1 a 1.4		Articolo 36
Allegato I, parte B, punto 2.1.2		Articolo 37
Allegato I, parte B, punti 2.1.1, 2.2.1 e 2.3, e allegato I, parte C, punti 2.1 e 2.3		Articolo 38
Allegato I, parte B, punto 6.1.6		Articolo 39
Allegato III, parte A, punto 1.3, e parte B		Articolo 40
Allegato I, parte C, punto 1.3		Articolo 41

Regolamento (CEE) n. 2092/91	(1) Regolamento (CEE) n. 207/93 (2) Regolamento (CE) n. 223/2003 (3) Regolamento (CE) n. 1452/2003	Presente regolamento
Allegato I, parte B, punto 3.4 (primo trattino), e punto 3.6, lettera b)		Articolo 42
Allegato I, parte B, punto 4.8		Articolo 43
Allegato I, parte C, punto 8.3		Articolo 44
Articolo 6, paragrafo 3		Articolo 45
	(3): Articolo 1, paragrafi 1 e 2	Articolo 45, paragrafi 1 e 2
	(3): Articolo 3, lettera a)	Articolo 45, paragrafo 1
	(3): Articolo 4	Articolo 45, paragrafo 3
	(3): Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 45, paragrafo 4
	(3): Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 45, paragrafo 5
	(3): Articolo 5, paragrafo 3	Articolo 45, paragrafo 6
	(3): Articolo 5, paragrafo 4	Articolo 45, paragrafo 7
	(3): Articolo 5, paragrafo 5	Articolo 45, paragrafo 8
Allegato I, parte B, punto 8.3.4		Articolo 46
Allegato I, parte B, punto 3.6, lettera a)		Articolo 47, paragrafo 1
Allegato I, parte B, punto 4.9		Articolo 47, paragrafo 2
Allegato I, parte C, punto 3.5		Articolo 47, paragrafo 3
	(3): Articolo 6	Articolo 48
	(3): Articolo 7	Articolo 49
	(3): Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 50, paragrafo 1
	(3): Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 50, paragrafo 2
	(3): Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 51, paragrafo 1
	(3): Articolo 9, paragrafi 2 e 3	Articolo 51, paragrafo 2
		Articolo 51, paragrafo 3
	(3): Articolo 10	Articolo 52
	(3): Articolo 11	Articolo 53
	(3): Articolo 12, paragrafo 1	Articolo 54, paragrafo 1
	(3): Articolo 12, paragrafo 2	Articolo 54, paragrafo 2
	(3): Articolo 13	Articolo 55
	(3): Articolo 14	Articolo 56
		Articolo 57
		Articolo 58
	(2): Articolo 1 e articolo 5	Articolo 59
	(2): Articolo 5 e articolo 3	Articolo 60
	(2): Articolo 4	Articolo 61
Articolo 5, paragrafo 5		Articolo 62
Allegato III, punto 3		Articolo 63
Allegato III, punto 4		Articolo 64

Regolamento (CEE) n. 2092/91	(1) Regolamento (CEE) n. 207/93 (2) Regolamento (CE) n. 223/2003 (3) Regolamento (CE) n. 1452/2003	Presente regolamento
Allegato III, punto 5		Articolo 65
Allegato III, punto 6		Articolo 66
Allegato III, punto 10		Articolo 67
—		Articolo 68
—		Articolo 69
Allegato III, parte A, punto 1		Articolo 70
Allegato III, parte A, punto 1.2.		Articolo 71
—		Articolo 72
Allegato III, parte A, punto 1.3		Articolo 73
Allegato III, parte A, punto 2.1		Articolo 74
Allegato III, parte A, punto 2.2		Articolo 75
Allegato III, parte A, punto 2.3		Articolo 76
Allegato I, parte B, punto 5.6		Articolo 77
Allegato I, parte C, punti 5.5, 6.7, 7.7 e 7.8		Articolo 78
Allegato III, parte A, punto 2.4		Articolo 79
Allegato III, parte B, punto 1		Articolo 80
Allegato III, parte C		Articolo 81
Allegato III, parte C, punto 1		Articolo 82
Allegato III, parte C, punto 2		Articolo 83
Allegato III, parte C, punto 3		Articolo 84
Allegato III, parte C, punto 5		Articolo 85
Allegato III, parte D		Articolo 86
Allegato III, parte E		Articolo 87
Allegato III, parte E, punto 1		Articolo 88
Allegato III, parte E, punto 2		Articolo 89
Allegato III, parte E, punto 4		Articolo 90
Allegato III, parte 9		Articolo 91
Allegato III, parte 11		Articolo 92
		Articolo 93
—		Articolo 94
Allegato I, parte B, punto 6.1.5		Articolo 95, paragrafo 1
Allegato I, parte B, punto 8.5.1		Articolo 95, paragrafo 2
—		Articolo 95, paragrafi da 3 a 8
—		Articolo 95
—		Articolo 96
—		Articolo 97
Allegato II, parte A		Allegato I

Regolamento (CEE) n. 2092/91	(1) Regolamento (CEE) n. 207/93 (2) Regolamento (CE) n. 223/2003 (3) Regolamento (CE) n. 1452/2003	Presente regolamento
Allegato II, parte B		Allegato II
Allegato VIII		Allegato III
Allegato VII		Allegato IV
Allegato II, parte C		Allegato V
Allegato II, parte D		Allegato VI
Allegato II, parte E		Allegato VII
Allegato VI, parti A e B		Allegato VIII
Allegato VI, parte C		Allegato IX
—		Allegato X
—		Allegato XI
—		Allegato XIII
—		Allegato IX

TESTO COORDINATO

REG CE 889 / 2008

Anno	Reg	In G.U Serie L Numero	Principale argomento modifica o integrazione
2008	889	L 250 del 18.09.2008	

MODIFICHE O INTEGRAZIONI

	Anno	Reg	In G.U Serie L Numero	Principale argomento modifica o integrazione
1	2008	1254	L 337 del 16.12.2008	Modifiche Area Norme di produzione (Introduzione della Sezione 3 bis – Modifiche Allegato VII i Aggiunta Sezione C: ausiliari di fabbricazione ... lievito”)
2	2009	710	L 204 del 06.08.2009	Introduzione delle Modalità di applicazione relative alla produzioni di animali e di alghe marine dell’acquacoltura biologica
3	2010	271	L 84 del 31.03.2010	Modifica del regolamento (CE) n. 889/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, per quanto riguarda il logo di produzione biologica dell’Unione europea

TITOLO I	12
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE	12
TITOLO II	15
NORME SULLA PRODUZIONE, LA TRASFORMAZIONE, L'IMBALLAGGIO, IL TRASPORTO E IL MAGAZZINAGGIO DEI PRODOTTI BIOLOGICI.....	15
CAPO 1	15
Produzione vegetale.....	15
CAPO 1 bis	16
Produzione di alghe marine.....	16
CAPO 2	18
Produzione animale	18
S e z i o n e 1	18
Origine degli animali	18
S e z i o n e 2	19
Locali di stabulazione e pratiche di allevamento	19
S e z i o n e 3	24
Alimenti per animali.....	24
S e z i o n e 4	26
Profilassi e trattamenti veterinari.....	26
CAPO 2 bis	27
Produzione di animali d'acquacoltura.....	27
S e z i o n e 1	28
Norme generali.	28
S e z i o n e 2	28
Origine degli animali di acquacoltura	28
Sezione 3	29
Pratiche di allevamento degli animali di acquacoltu r a	29
Sezione 4	31
Riproduzione	31
Sezione 5	31
Alimentazione dei pesci, dei crostacei..... e degli echinodermi	31
Sezione 6	32
Norme specifiche per imolluschi	32
Sezione 7	34
Profilassie trattamenti veterinari	34
CAPO 3	35
Prodotti trasformati.....	35
CAPO 4	39
Raccolta, imballaggio, trasporto e magazzinaggio dei prodotti	39
CAPO 5	42
Norme di conversione.....	42
CAPO 6	44
Norme di produzione eccezionali	44
S e z i o n e 1	44

Testo coordinato a cura del Dott :Nicola LALLA – Assessorato All'agricoltura e alle Attività Produttive .- Settore SIRCA .

Il documento è creato per la consultazione interna e non ha valore legale.

Norme di produzione eccezionali in caso di vincoli climatici , geografici o strutturali ai sensi dell ' articolo 22 , paragrafo 2 , lettera a) , del regolamento (CE) n . 834/2007.....	44
S e z i o n e 2	46
Norme di produzione eccezionali in caso d' indisponibilità di fattori di produzione biologici ai sensi dell ' articolo 22, paragrafo 2 , lettera b), del regolamento (C E) n . 834/2007.....	46
S e z i o n e 3	48
Norme di produzione eccezionali in caso di particolari problemi di conduzione degli allevamenti biologici a i sensi dell' articolo 22, paragraf o 2, lettera d) , del regolamento (C E) n . 834/2007.....	48
S e z i o n e 3 bis.....	48
Norme di produzione eccezionali relative all'uso di sostanze e prodotti specifici nella trasformazione a norma dell'articolo 22 paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n . 834/2007	48
S e z i o n e 4	49
Norme di produzione eccezionali in caso di circostanze calamitose ai sensi dell' articolo 22, paragrafo 2, lettera f) , del regolamento (C E) n . 834/2007.....	49
CAPO 7	49
Banca dati delle sementi.....	49
TITOLO III.....	53
ETICHETTATURA	53
CAPO 1	53
Logo comunitario	53
CAPO 2	54
Prescrizioni specifiche per l'etichettatura dei mangimi	54
CAPO 3	55
Altre prescrizioni specifiche in materia di etichettatura.....	55
TITOLO IV	56
CONTROLLI	56
CAPO 1	56
Requisiti minimi di controllo.....	56
CAPO 2	58
Requisiti di controllo specifici per i vegetali e i prodotti vegetali ottenuti dalla produzione agricola o dalla raccolta spontanea	58
CAPO 2 bis	59
Requisiti di controllo specifici per le alghe marine.....	59
CAPO 3	60
Requisiti di controllo per gli animali e i prodotti animali ottenuti dall'allevamento.....	60
CAPO 3 bis	62
Requisiti di controllo specifici per la produzione di animali di acquacoltura.....	62
CAPO 4	63
Requisiti di controllo per le unità addette alla preparazione di prodotti vegetali, di prodotti a base di alghe,di prodotti animali e di prodotti animali dell'acquacoltura, nonché e di alimenti contenenti tali prodotti	63
CAPO 5	63
Requisiti di controllo per l'importazione di prodotti biologici da paesi terzi.	63
CAPO 6	64
Requisiti di controllo per le unità addette alla produzione, alla preparazione o all'importazione di prodotti biologici, che hanno parzialmente o interamente appaltato a terzi tali operazioni	64
CAPO 7	65

Testo coordinato a cura del Dott :Nicola LALLA – Assessorato All'agricoltura e alle Attività Produttive . - Settore SIRCA .

Il documento è creato per la consultazione interna e non ha valore legale.

Requisiti di controllo per le unità addette alla preparazione di mangimi	65
CAPO 8	66
Infrazioni e scambio di informazioni	66
TITOLO V	68
TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI ALLA COMMISSIONE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	68
CAPO 1	68
Trasmissione di informazioni alla Commissione	68
CAPO 2	69
Disposizioni transitorie e finali	69

ALLEGATI TECNICI

ALLEGATO I	72
Concimi ed ammendanti di cui all'articolo 3, paragrafo 1	72
Concimi ed ammendanti e nutrienti di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e all'articolo 6 quinques, paragrafo 2	72
ALLEGATO II	76
Antiparassitari — prodotti fitosanitari di cui all'articolo 5, paragrafo 1	76
ALLEGATO III	79
Superfici minime coperte e scoperte ed altre caratteristiche di stabulazione per le varie specie e categorie di animali di cui all'articolo 10, paragrafo 4	79
ALLEGATO IV	82
Numero massimo di animali per ettaro di cui all'articolo 15, paragrafo 2	82
ALLEGATO V	83
Materie prime per mangimi di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2	83
Materie prime per mangimi di cui all'articolo 22, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 25 duodecies, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 25 quaterdecies, paragrafo 1	83
ALLEGATO VI	87
Additivi per mangimi e taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali di cui all'articolo 22, paragrafo 4, e all'articolo 25 quaterdecies, paragrafo 5	87
ALLEGATO VII	91
Prodotti per la pulizia e la disinfezione	91
ALLEGATO VIII	93
Determinati prodotti e sostanze impiegati nella produzione di alimenti biologici trasformati di cui all'articolo 27 bis, lettera a)	93
Nota:	93
SEZIONE A — ADDITIVI ALIMENTARI, COMPRESI GLI ECCIPIENTI	93
SEZIONE B — AUSILIARI DI FABBRICAZIONE ED ALTRI PRODOTTI CHE POSSONO ESSERE IMPIEGATI NELLA TRASFORMAZIONE DI INGREDIENTI DI ORIGINE AGRICOLA OTTENUTI CON METODI BIOLOGICI	97
SEZIONE C — AUSILIARI DI FABBRICAZIONE PER LA PRODUZIONE DI LIEVITO E PRODOTTI A BASE DI LIEVITO	100
ALLEGATO IX	101
Ingredienti non biologici di origine agricola di cui all'articolo 28	101
ALLEGATO X	102

Specie per le quali le sementi o i tuberi-seme di patate ottenuti con il metodo di produzione biologico sono disponibili in quantità sufficienti e per un numero significativo di varietà nell'intero territorio della Comunità, di cui all'articolo 45, paragrafo 3	102
ALLEGATO XI	103
Logo comunitario di cui all'articolo 57	103
ALLEGATO XII	109
Modello di documento giustificativo di cui all'articolo 68 del presente regolamento da rilasciare all'operatore a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007,	109
ALLEGATO XIII	110
Modello di dichiarazione del venditore di cui all'articolo 69	110
ALLEGATO XIII BIS	111
Sezione 1	111
Produzione biologica di salmonidi in acque dolci:.....	111
Sezione 2	111
Produzione biologica di salmonidi in acque marine:	111
Sezione 3	111
Produzione biologica di merluzzi (<i>Gadus morhua</i>) e altri gadidi, spigole (<i>Dicentrarchus labrax</i>), orate di mare (<i>Sparus aurata</i>), ombrine boccadoro (<i>Argyrosomus regius</i>), rombi (<i>Psetta maxima</i> [= <i>Scophthalmus maximus</i>]), pagri mediterranei (<i>Pagrus pagrus</i> [= <i>Sparus pagrus</i>]), ombrine ocellate (<i>Sciaenops ocellatus</i>) e altri sparidi, nonché sigani (<i>Siganus spp</i>)	111
Sezione 4	112
Produzione biologica di spigole, orate, ombrine boccadoro, triglie (<i>Liza</i> , <i>Mugil</i>) e anguille (<i>Anguilla spp</i>) nelle lagune a marea e nelle lagune costiere.....	112
Sezione 5	112
Produzione biologica di storioni in acque dolci	112
Sezione 6	112
Piscicoltura biologica in acque interne.....	112
Sezione 7	113
Produzione biologica di gamberi peneidi e di gamberetti di acqua dolce (<i>Macrobrachium sp.</i>).....	113
Sezione 8	114
Molluschi ed echinodermi	114
Sezione 9	114
Pesci tropicali di acqua dolce: pesce latte (<i>Chanos chanos</i>), tilapia (<i>Oreochromis sp.</i>), pangasio (<i>Pangasius sp.</i>)	114
Sezione 10	114
Altre specie animali di acquacoltura: nessuna».....	114
Tavola di concordanza di cui all'articolo 96.....	115

I

(*Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria*)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 889/2008 DELLA COMMISSIONE del 5 settembre 2008

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 11, secondo comma, l'articolo 12, paragrafo 3, l'articolo 14, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 3, lettera c), l'articolo 17, paragrafo 2, l'articolo 18, paragrafo 5, l'articolo 19, paragrafo 3, secondo comma, l'articolo 21, paragrafo 2, l'articolo 22, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 3, l'articolo 25, paragrafo 3, l'articolo 26, l'articolo 28, paragrafo 6, l'articolo 29, paragrafo 3, l'articolo 38, lettere a), b), c) ed e), e l'articolo 40, considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 834/2007, e in particolare i titoli III, IV e V, stabiliscono le prescrizioni fondamentali relative alla produzione, all'etichettatura e al controllo dei prodotti biologici nel settore vegetale e animale. È necessario stabilire le modalità di applicazione di tali prescrizioni.

(2) La definizione di nuove norme di produzione relative a determinate specie animali, all'acquacoltura biologica, alle alghe marine e ai lieviti utilizzati nell'alimentazione umana o animale a livello comunitario richiederà ancora del tempo; esse andranno pertanto elaborate nell'ambito di una procedura successiva. È quindi opportuno che tali prodotti siano esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, le norme comunitarie stabilite in materia di produzione, controlli ed etichettatura devono essere applicate mutatis mutandis a talune specie animali, a taluni prodotti dell'acquacoltura e a talune alghe marine, conformemente all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 834/2007.

(3) Occorre stabilire alcune definizioni al fine di evitare ambiguità nonché di garantire un'applicazione uniforme delle norme che disciplinano la produzione biologica.

(4) La produzione biologica vegetale si basa sul principio che le piante debbano essere essenzialmente nutriti attraverso l'ecosistema del suolo. Per questo motivo non deve essere autorizzata la coltura idroponica, che consiste nel far crescere i vegetali su un substrato inerte nutrendoli con l'apporto di minerali solubili ed elementi nutritivi.

¹ GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1

Testo coordinato a cura del Dott :Nicola LALLA – Assessorato All’agricoltura e alle Attività Produttive .- Settore SIRCA .

Il documento è creato per la consultazione interna e non ha valore legale.

(5) Poiché la produzione biologica vegetale fa ricorso a pratiche culturali di vario tipo e all'apporto limitato di concimi e di ammendanti poco solubili, tali pratiche devono essere precise. In particolare, occorre definire le condizioni di impiego di taluni prodotti non di sintesi.

(6) L'impiego di pesticidi che possono avere conseguenze nocive per l'ambiente o dare origine a residui nei prodotti agricoli deve essere fortemente limitato. È opportuno dare la preferenza all'applicazione di misure preventive nella lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti. Occorre inoltre stabilire le condizioni di utilizzo di taluni prodotti fitosanitari.

(7) Ai fini dell'agricoltura biologica, il regolamento (CE) n. 2092/91 del Consiglio (2²) autorizzava, a condizioni ben precise, l'utilizzo di determinati prodotti fitosanitari, concimi e ammendanti, nonché talune materie prime per mangimi non biologiche, taluni additivi e coadiuvanti tecnologici e taluni prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione. Per garantire la continuità dell'agricoltura biologica, è opportuno che tali prodotti e sostanze continuino ad essere autorizzati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007. Inoltre, per motivi di chiarezza, è opportuno menzionare negli allegati del presente regolamento i prodotti e le sostanze che erano stati autorizzati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91.

In futuro, altri prodotti e sostanze potranno essere aggiunti a questo elenco in virtù di una base giuridica differente, ossia l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007. È pertanto opportuno identificare il diverso statuto di ciascuna categoria di prodotti e sostanze per mezzo di un simbolo nell'elenco.

(8) L'approccio olistico dell'agricoltura biologica richiede che la produzione zootecnica sia legata alla

terra, poiché il letame prodotto viene utilizzato come concime per la produzione vegetale. Poiché l'allevamento implica sempre la gestione delle terre agricole, è necessario prevedere il divieto della produzione animale «senza terra». Nell'ambito della produzione biologica animale è necessario che la scelta delle razze da utilizzare tenga conto della loro capacità di adattamento alle condizioni locali, della loro vitalità e della loro resistenza alle malattie; occorre inoltre incoraggiare una grande diversità biologica.

(9) In determinate circostanze, dato il capitale genetico limitato, gli operatori possono incontrare difficoltà nel procurarsi riproduttori allevati secondo il metodo biologico, il che potrebbe ostacolare lo sviluppo del settore.

Occorre pertanto prevedere la possibilità di introdurre in un'azienda a fini riproduttivi un numero ristretto di animali non allevati secondo il metodo biologico.

(10) L'allevamento biologico dovrebbe garantire il rispetto delle esigenze comportamentali specifiche degli animali. In proposito, per tutte le specie, è necessario che i locali di stabulazione rispondano alle necessità degli animali in materia di aerazione, luce, spazio e benessere e occorre pertanto prevedere una superficie sufficiente per consentire a ciascun animale un'ampia libertà di movimento nonché per sviluppare il comportamento sociale naturale dell'animale.

Occorre definire le condizioni di stabulazione specifiche e le pratiche di allevamento di determinati animali, comprese le api. Tali condizioni di stabulazione specifiche devono garantire un livello elevato di benessere degli animali, una delle priorità dell'agricoltura biologica, e per questo motivo possono andare al di là delle norme comunitarie in materia di benessere applicabili all'agricoltura in generale. Le pratiche di allevamento biologico devono consentire di evitare un accrescimento troppo

² GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

Testo coordinato a cura del Dott :Nicola LALLA – Assessorato All'agricoltura e alle Attività Produttive .- Settore SIRCA .
Il documento è creato per la consultazione interna e non ha valore legale.

rapido dei volatili. Occorre pertanto stabilire disposizioni specifiche destinate a prevenire i metodi di allevamento intensivi. In particolare, occorre prevedere che i volatili raggiungano un'età minima oppure provengano da ceppi a crescita lenta, in modo che in entrambi i casi gli allevatori non siano incoraggiati a ricorrere a metodi di allevamento intensivi.

(11) Nella maggior parte dei casi è opportuno che gli animali, quando le condizioni atmosferiche lo consentono, possano accedere a spazi all'aperto nei quali possano pascolare. Tali spazi dovrebbero in linea di massima essere gestiti secondo un programma di rotazione adeguato.

(12) Per evitare l'inquinamento delle risorse naturali come il suolo e le acque causato dai nutrienti, occorre fissare il quantitativo massimo di letame che può essere utilizzato per ettaro, nonché il numero massimo di capi per ettaro.

Tale limite deve tener conto del contenuto di azoto del letame.

(13) È necessario vietare le mutilazioni che provocano negli animali stati di stress, danno, malessere o sofferenza.

Tuttavia, alcune operazioni specifiche essenziali per determinati tipi di produzione o necessarie per motivi di sicurezza degli animali o degli esseri umani possono essere autorizzate assoggettandole a condizioni rigorose.

(14) Il bestiame deve essere alimentato con erba, foraggio e mangimi ottenuti conformemente alle norme dell'agricoltura biologica, provenienti di preferenza dall'azienda dell'allevatore e adeguati ai bisogni fisiologici degli animali.

Inoltre, per poter sopperire alle esigenze nutrizionali di base degli animali, può essere necessario ricorrere ad alcuni minerali, oligoelementi e vitamine, impiegati in condizioni ben precise.

(15) Poiché le differenze regionali esistenti, dovute a ragioni climatiche e alla disponibilità di fonti

alimentari, relativamente alla possibilità per i ruminanti allevati secondo il metodo biologico di assumere le vitamine essenziali A, D ed E attraverso le loro razioni alimentari, sono prevedibilmente destinate a persistere, dovrebbe essere consentita la somministrazione di queste vitamine ai ruminanti.

(16) La gestione della salute degli animali deve mirare soprattutto alla prevenzione delle malattie. Occorre inoltre prevedere misure specifiche in materia di pulizia e disinfezione.

(17) Nell'ambito dell'agricoltura biologica non è consentito l'utilizzo preventivo di medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica. Tuttavia, in caso di malattia o di ferita di un animale che necessiti un trattamento immediato, l'uso di tali medicinali allopatici deve essere limitato allo stretto necessario. Inoltre, per garantire l'integrità della produzione biologica per i consumatori, in questi casi dovrebbe essere prevista la possibilità di adottare misure restrittive quali il raddoppiamento del periodo di attesa successivamente all'utilizzo di tali medicinali.

(18) Devono essere previste norme specifiche per la profilassi e i trattamenti veterinari in apicoltura.

(19) È opportuno prevedere l'obbligo per gli operatori che producono alimenti o mangimi di applicare procedure adeguate, fondate su un'identificazione sistematica delle fasi critiche della trasformazione, per garantire che i prodotti trasformati rispettino le norme di produzione biologica.

(20) Taluni prodotti e talune sostanze non ottenuti con il metodo biologico sono necessari per garantire la produzione di taluni alimenti e mangimi biologici trasformati. L'armonizzazione delle norme in materia di vinificazione a livello comunitario richiederà ancora del tempo. Per questo motivo occorre escludere i suddetti prodotti nel caso della vinificazione fino a quando non vengano stabilite

norme specifiche nell'ambito di una procedura successiva.

(21) Ai fini della trasformazione degli alimenti biologici, il regolamento (CEE) n. 2092/91 ha autorizzato, in condizioni ben precise, l'impiego di determinati ingredienti non agricoli, di determinati ausiliari di fabbricazione e di determinati ingredienti non biologici di origine agricola.

Per garantire la continuità dell'agricoltura biologica, è opportuno che tali prodotti e sostanze continuino ad essere autorizzati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.

Inoltre, per motivi di chiarezza, è opportuno menzionare L 250/2 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 18.9.2008 negli allegati del presente regolamento i prodotti e le sostanze che erano stati autorizzati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91. In futuro, altri prodotti e sostanze potranno essere aggiunti a questo elenco in virtù di una base giuridica differente, ossia l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. È pertanto opportuno identificare il diverso statuto di ciascuna categoria di prodotti e sostanze per mezzo di un simbolo nell'elenco.

(22) La raccolta e il trasporto simultanei di prodotti biologici e non biologici sono autorizzati a determinate condizioni. È opportuno prevedere disposizioni specifiche che consentano di garantire una separazione effettiva tra prodotti biologici e non biologici nel corso di queste operazioni ed evitare ogni rischio di contatto fra questi due tipi di prodotti.

(23) La conversione all'agricoltura biologica richiede un certo periodo di adattamento di tutti i mezzi utilizzati. È opportuno definire periodi di conversione specifici per i diversi settori di produzione in funzione della produzione agricola precedente.

(24) Conformemente all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 834/2007, occorre fissare condizioni specifiche per l'applicazione delle deroghe previste in

tale articolo. È opportuno stabilire tali condizioni con riguardo all'indisponibilità di animali, alimenti per animali, cera d'api, sementi e tuberi-seme di patate o altri ingredienti ottenuti dall'agricoltura biologica, nonché di problemi particolari connessi alla conduzione degli allevamenti e in caso di circostanze calamitose.

(25) Le differenze geografiche e strutturali in materia di agricoltura e di vincoli climatici possono ostacolare lo sviluppo della produzione biologica in determinate regioni, il che giustifica l'introduzione di deroghe per quanto riguarda determinate pratiche relative alle caratteristiche dei fabbricati e degli impianti destinati all'allevamento. È dunque opportuno autorizzare, a condizioni ben precise, la stabulazione fissa nelle aziende che, a causa della posizione geografica e di vincoli strutturali, in particolare nelle zone di montagna, sono di piccole dimensioni e solo qualora non sia possibile tenere i bovini in gruppi adeguati ai loro bisogni comportamentali.

(26) Per consentire lo sviluppo del settore dell'allevamento biologico allora nascente, il regolamento (CEE) n. 2092/91 aveva previsto varie deroghe temporanee per quanto concerne la stabulazione fissa, le condizioni di alloggio degli animali e la loro densità. Per non perturbare il settore dell'allevamento biologico, è opportuno mantenere tali deroghe fino alla data prevista per la loro scadenza.

(27) Tenuto conto dell'importanza dell'impollinazione nel settore dell'apicoltura biologica, è opportuno prevedere la possibilità di concedere deroghe che autorizzino la coesistenza di unità apicole biologiche e non biologiche nell'ambito della stessa azienda.

(28) Poiché in determinate circostanze gli agricoltori possono incontrare difficoltà nel garantire l'approvvigionamento di bestiame allevato secondo le norme dell'agricoltura biologica o di mangimi

biologici, è opportuno autorizzare l'utilizzo in quantità limitate di un numero ristretto di fattori di produzione agricoli non ottenuti con il metodo biologico.

(29) I produttori della filiera biologica hanno messo in atto sforzi considerevoli per incrementare la produzione di sementi e specie vegetali biologiche al fine di diversificare l'offerta di varietà e specie vegetali per le quali sono disponibili sementi e materiali di propagazione vegetativa biologici. Per numerose specie non esiste tuttavia allo stato attuale una quantità sufficiente di sementi e materiali di propagazione vegetativa biologici; in questi casi occorre dunque autorizzare l'utilizzo di sementi e materiali di propagazione vegetativa non biologici.

(30) Al fine di aiutare gli operatori a reperire sementi e tuberiseme di patate biologici, è opportuno che ogni Stato membro provveda a istituire una banca dati contenente le varietà delle quali sono reperibili sul mercato sementi e tuberi seme di patate biologici.

(31) I bovini adulti possono costituire un pericolo per l'allevatore e per le altre persone che si occupano degli animali. È pertanto opportuno autorizzare deroghe nel corso della fase finale di ingrasso dei mammiferi, e in particolare dei bovini adulti.

(32) Le circostanze calamitose, le epizoozie o le fitopatie possono avere gravi conseguenze sulla produzione biologica nelle regioni interessate. È opportuno prendere misure adeguate per garantire il proseguimento dell'attività agricola o il suo ripristino. Nelle zone colpite è dunque necessario autorizzare, per un periodo limitato, la fornitura di animali o di mangimi non ottenuti con il metodo biologico.

(33) Conformemente all'articolo 24, paragrafo 3, e all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, è opportuno fissare criteri specifici per quanto concerne la presentazione e la composizione del logo comunitario, nonché la presentazione e composizione del numero di codice dell'autorità o

dell'organismo di controllo e dell'indicazione del luogo in cui il prodotto agricolo è stato prodotto.

(34) Conformemente all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 834/2007, è opportuno stabilire prescrizioni specifiche per l'etichettatura dei mangimi biologici tenendo conto delle varietà di mangimi e della loro composizione nonché delle disposizioni orizzontali applicabili all'etichettatura dei mangimi.

18.9.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 250/3

(35) In aggiunta al sistema di controllo fondato sul regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (3³), è opportuno prevedere misure di controllo specifiche, in particolare per quanto concerne le prescrizioni applicabili a tutte le fasi di produzione, di preparazione e di distribuzione dei prodotti biologici.

(36) Le informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione devono permettere a quest'ultima di utilizzare direttamente e nel modo più efficace possibile le informazioni che le sono trasmesse per la gestione delle informazioni statistiche e dei dati referenziali. Per raggiungere questo obiettivo occorre prevedere che la messa a disposizione e la trasmissione di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione avvengano per via elettronica o in forma digitalizzata.

(37) Gli scambi di informazioni e di documenti tra la Commissione e gli Stati membri, nonché la messa a disposizione e la trasmissione di informazioni alla Commissione da parte degli Stati membri avvengono di norma per via elettronica o in forma digitalizzata. Al fine di migliorare il funzionamento di tali scambi

³ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1. Rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1

di informazioni nel quadro delle norme applicabili alla produzione biologica e di generalizzarne l'uso, è necessario adattare i sistemi informatici esistenti o creare di nuovi. È opportuno provvedere affinché tali azioni siano realizzate dalla Commissione e vengano applicate previa informazione degli Stati membri tramite il comitato per la produzione biologica.

(38) Le condizioni alle quali le informazioni vengono trattate da questi sistemi informatici, nonché la forma e il contenuto dei documenti di cui è richiesta la comunicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007, richiedono frequenti adeguamenti in linea con l'evoluzione della normativa applicabile o delle esigenze in materia di gestione. È inoltre necessaria una presentazione uniforme dei documenti che devono essere trasmessi dagli Stati membri. Per conseguire tali obiettivi e al fine di semplificare le procedure e rendere immediatamente operativi i sistemi informatici interessati, è opportuno definire la forma e il contenuto dei documenti sulla base di modelli o di questionari, che verranno adattati e aggiornati dalla Commissione previa informazione del comitato per la produzione biologica.

(39) Occorre prevedere misure transitorie per quanto concerne talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2092/91 al fine di non compromettere la continuità della produzione biologica.

(40) È opportuno abrogare e sostituire con un nuovo regolamento il regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione, del 29 gennaio 1993, che definisce il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e recante le norme di attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4⁴), il regolamento (CE) n. 1452/2003 della Commissione, del 14 agosto 2003, che mantiene la deroga prevista all'articolo 6, paragrafo 3, lettera

⁴ GU L 25 del 2.2.1993, pag. 5.

*Testo coordinato a cura del Dott :Nicola LALLA – Assessorato All’agricoltura e alle Attività Produttive . - Settore SIRCA .
Il documento è creato per la consultazione interna e non ha valore legale.*

a), del regolamento (CEE) n. 2092/91 per le sementi e i materiali di propagazione vegetativa per alcune specie e stabilisce le norme procedurali e i criteri per l'applicazione della deroga⁵) e il regolamento (CE) n. 223/ 2003 della Commissione, del 5 febbraio 2003, concernente i requisiti in materia di etichettatura riferiti al metodo di produzione biologico per i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio⁶.

(41) Il regolamento (CEE) n. 2092/91 è abrogato dal regolamento (CE) n. 834/2007 a decorrere dal 10 gennaio 2009.

Tuttavia, molte delle sue disposizioni devono continuare ad essere applicate, con alcune modifiche, e occorre pertanto recepirle nel presente regolamento. Per motivi di chiarezza, è opportuno stabilire la corrispondenza tra le suddette disposizioni e le disposizioni del presente regolamento.

(42) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

⁵ GU L 206 del 15.8.2003, pag. 17.

⁶ GU L 31 del 6.2.2003, pag. 3

TITOLO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce norme specifiche per quanto concerne la produzione biologica, l'etichettatura e il controllo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.

~~2. Il presente regolamento non si applica ai seguenti prodotti:~~

- ~~a) prodotti dell'acquacoltura;~~
- ~~b) alghe marine;~~
- ~~c) animali da allevamento di specie diverse da quelle di cui all'articolo 7;~~⁷
- ~~d) lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi.~~⁸

~~Tuttavia, il titolo II, il titolo III e il titolo IV si applicano mutatis mutandis ai prodotti di cui al primo comma, lettere a), b) e c), fino a quando per tali prodotti non vengano adottate norme di produzione specifiche ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007.~~⁹

2. Il presente regolamento non si applica :

a) agli animali da allevamento di specie diverse da quelli cui all'articolo 7;

b) agli animali d'acquacoltura diversi da quelli di cui all'articolo 25 bis;

Tuttavia, il titolo II, il titolo III e il titolo IV si applicano mutatis mutandis ai suddetti fino a quando per tali prodotti non vengano adottate norme di

⁷⁷ Soppresso dall' art. 1 comma 1) del Reg CE 710 in G.U. 204 del 06.08.2009.

⁸ Così soppresso dall'art 1 comma 1) Reg CE 1254 in G.U L 337 del 16.12.2008

⁹ Soppresso dall' art. 1 comma 1) del Reg CE 710 in G.U. 204 del 06.08.2009.

produzione specifiche ai sensi del regolamento (CE) n. 834/ 2007.

Articolo 2

Definizioni

Oltre alle definizioni che figurano nell'articolo 2 del regolamento

(CE) n. 834/2007, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) «non biologico»: non derivante o non connesso ad una produzione realizzata conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 e del presente regolamento;

b) «medicinali veterinari»: i prodotti definiti all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (¹⁰);

c) «importatore»: ogni persona fisica o giuridica della Comunità che presenta una partita ai fini della sua immissione in libera pratica nella Comunità, di persona o tramite un rappresentante;

d) «primo destinatario»: ogni persona fisica o giuridica a cui viene consegnata la partita importata e che la riceve in vista di un'ulteriore preparazione e/o della sua commercializzazione;

e) «azienda»: l'insieme delle unità di produzione gestite nell'ambito di un'unica conduzione ai fini della produzione di prodotti agricoli;

f) «unità di produzione»: l'insieme delle risorse utilizzate per un determinato tipo di produzione, inclusi i locali di produzione, gli appezzamenti agricoli, i pascoli, gli spazi all'aperto, i locali di

¹⁰ GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.

~~stabulazione, i locali adibiti al magazzinaggio dei vegetali, i prodotti vegetali, i prodotti animali, le materie prime e ogni altro fattore di produzione rilevante per il settore di produzione in questione;~~¹⁴

f) “unità di produzione”: l’insieme delle risorse utilizzate per un determinato tipo di produzione, inclusi i locali di produzione, gli appezzamenti agricoli, i pascoli, gli spazi all’aperto, i locali di stabulazione, gli stagni piscicoli, gli impianti di contenimento per le alghe marine o gli animalidi acquacoltura, le concessioni litoranee o su fondali marini, i locali adibiti al magazzinaggio dei vegetali, i prodotti vegetali, i prodotti delle alghe, i prodotti animali, le materie prime e ogni altro fattore di produzione rilevante per questo specifico settore di produzione;

g) «produzione idroponica»: il metodo di coltivazione dei vegetali consistente nel porre le radici in una soluzione di soli elementi nutritivi minerali oppure in un mezzo inerte (perlite, ghiaia o lana di roccia) a cui è aggiunta una soluzione di elementi nutritivi;

h) «trattamento veterinario»: ogni trattamento curativo o preventivo intrapreso contro una malattia specifica;

i) «mangimi in conversione»: i mangimi prodotti nel corso del periodo di conversione verso la produzione biologica, ad eccezione di quelli raccolti nel corso dei 12 mesi successivi all’inizio del periodo di conversione di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007.

¹²«j) «impianto di acquacoltura a ricircolo chiuso»: un impianto in cui l’acquacoltura è praticata in un ambiente chiuso, sulla terraferma o a bordo di un’imbarcazione, mediante ricircolo dell’acqua e con porto permanente di energia da fonti esterne per stabilizzare l’ambiente in cui vivono gli animali d’acquacoltura;

k) «energia da fonti rinnovabili»: fonti energetiche rinnovabili non fossili, ossia energia eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

l) «incubatoio»: sito destinato alla riproduzione, all’incubazione e all’allevamento durante le prime fasi di vita di animali d’acquacoltura, in particolare di pesci, molluschi e crostacei;

m) «vivaio»: sito adibito ad un sistema di allevamento intermedio tra l’incubatoio e la fase di ingrasso; la fase di permanenza in vivaio si conclude entro il primo terzo del ciclo di produzione, eccetto per le specie che subiscono un processo di smoltificazione;

n) «inquinamento»: nel contesto dell’acquacoltura e della produzione di alghe marine, l’introduzione diretta o indiretta nell’ambiente acqueo di sostanze o di energia ai sensi della direttiva 2008/56/CE (*) del Parlamento europeo e del Consiglio o della direttiva 2000/60/CE (**) del Parlamento europeo e del Consiglio, secondo le acque di cui trattasi;

o) «policoltura»: nel contesto dell’acquacoltura e della produzione di alghe marine, l’allevamento di due o più specie appartenenti di solito a diversi livelli

¹¹ Soppresso dall’ art. 1 comma 2) lettera a) del Reg CE 710 in G.U. 204 del 06.08.2009.

*Testo coordinato a cura del Dott :Nicola LALLA – Assessorato All’agricoltura e alle Attività Produttive . - Settore SIRCA .
Il documento è creato per la consultazione interna e non ha valore legale.*

trofici nella stessa unità di coltura;

p) «ciclo di produzione»: nel contesto dell'acquacoltura e della produzione di alghe marine, la durata di vita di un animale d'acquacoltura o di un'alga, dalla primissima fase di vita fino alla raccolta;

q) «specie allevate localmente»: nel contesto dell'acquacoltura e della produzione di alghe marine, le specie che non sono né esotiche né localmente assenti ai sensi del regolamento (CE) n. 708/2007 (***) del Consiglio; le specie elencate nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007 possono essere considerate specie allevate localmente;

r) «coefficiente di densità»: nel contesto dell'acquacoltura, il peso vivo degli animali per metro cubo di acqua in qualsiasi momento della fase di ingrasso e, per il pesce piatto e i gamberi, il peso per metro quadro di superficie.

(*) GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

(**) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

(***) GU L 168 del 28.6.2007, pag. 1.»

TITOLO II

NORME SULLA PRODUZIONE, LA TRASFORMAZIONE, L'IMBALLAGGIO, IL TRASPORTO E IL MAGAZZINAGGIO DEI PRODOTTI BIOLOGICI

CAPO 1

Produzione vegetale

Articolo 3

Gestione e fertilizzazione dei suoli

1. Nei casi in cui le misure previste all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 834/2007 non consentano di soddisfare le esigenze nutrizionali dei vegetali, nell'ambito della produzione biologica è consentito utilizzare solo i concimi e gli ammendanti di cui all'allegato I del presente regolamento e solo nei limiti del necessario. Gli operatori conservano i documenti giustificativi che attestano la necessità di ricorrere a tali prodotti.

2. La quantità totale di effluenti di allevamento [ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (¹³)] impiegati nell'azienda non può superare i 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata. Tale limite si applica esclusivamente all'impiego di letame, letame essiccato e pollina, effluenti di allevamento compostati inclusa la pollina, letame compostato ed effluenti di allevamento liquidi.

3. Le aziende dedite alla produzione biologica possono stipulare accordi scritti di cooperazione ai

fini dell'utilizzo di effluenti eccedentari provenienti dalla produzione biologica solo con altre aziende ed imprese che rispettano le norme di produzione biologica. Il limite massimo di cui al paragrafo 2 è calcolato sulla base dell'insieme delle unità di produzione biologiche coinvolte nella suddetta cooperazione.

4. È consentito l'uso di preparazioni appropriate a base di microrganismi per migliorare le condizioni generali dei suoli o la disponibilità di elementi nutritivi nei suoli o nelle colture.

5. Per l'attivazione del compost possono essere utilizzate preparazioni adeguate a base di vegetali o di microorganismi.

Articolo 4

Divieto relativo alla produzione idroponica

La produzione idroponica è vietata.

Articolo 5

Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti

1. Nei casi in cui le misure previste all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b), c) e g), del regolamento (CE) n. 834/2007 non consentano di proteggere adeguatamente i vegetali contro i parassiti e le malattie, nell'ambito della produzione biologica è consentito utilizzare solo i prodotti di cui all'allegato II del presente regolamento. Gli operatori conservano i documenti giustificativi che attestano la necessità di ricorrere a tali prodotti.

2. Per quanto concerne i prodotti utilizzati nelle trappole e nei distributori automatici, eccetto i distributori di feromoni, tali trappole e distributori impediscono il rilascio delle sostanze nell'ambiente e

¹³ G.U.L. 375 del 31.12.1991, pag. 1

Testo coordinato a cura del Dott. Nicola LALLA – Assessorato All’agricoltura e alle Attività Produttive - Settore SIRCA .

Il documento è creato per la consultazione interna e non ha valore legale.

il contatto fra le sostanze e le colture in produzione. Le trappole sono raccolte dopo l'utilizzazione e riposte al sicuro.

Articolo 6

Norme specifiche applicabili alla produzione di funghi

Per la produzione di funghi possono essere utilizzati substrati composti esclusivamente dei seguenti materiali:

a) letame ed effluenti di allevamento:

i) provenienti da aziende che applicano il metodo di produzione biologico; oppure
ii) di cui all'allegato I, unicamente quando il prodotto i cui al punto i) non è disponibile e a condizione che non superino il 25 % del peso totale dell'insieme dei componenti del substrato (escluso il materiale di copertura) prima del compostaggio e senza aggiunta di acqua;

b) prodotti di origine agricola, diversi da quelli menzionati alla lettera a), provenienti da aziende che applicano il metodo di produzione biologico;

c) torba non trattata chimicamente;

d) legno non trattato con sostanze chimiche dopo il taglio;

e) prodotti minerali di cui all'allegato I, acqua e terra.

CAPO 1 bis

Produzione di alghe marine

Articolo 6 bis **Campo di applicazione**

Il presente capo definisce norme di produzione dettagliate per la raccolta e la coltivazione di alghe marine. Esso si applica *mutatis mutandis* alla produzione di tutte le alghe marine pluricellulari nonché di fitoplancton e di microalghe da utilizzare come mangime per gli animali di acquacoltura.

Articolo 6 ter

Idoneità del mezzo acquatico e piano di gestione sostenibile

1. Le attività si svolgono in luoghi non esposti alla contaminazione da sostanze o prodotti non autorizzati per la produzione biologica o da inquinanti che comprometterebbero il carattere biologico dei prodotti.

2. Le unità di produzione biologica e non biologica sono adeguatamente separate. La separazione è determinata dalla situazione naturale, da impianti di distribuzione dell'acqua distinti, da opportune distanze, dall'andamento delle maree e dall'ubicazione a monte o a valle dell'unità di produzione biologica. Le autorità degli Stati membri possono designare i luoghi o le zone che ritengono inadatti all'acquacoltura biologica o alla raccolta di alghe marine e possono altresì fissare distanze di separazione minime tra le unità di produzione biologica e non biologica.

Se fissano distanze di separazione minime, gli Stati membri informano gli operatori, gli altri Stati membri e la Commissione.

3. Per ogni nuova attività di cui si chieda il riconoscimento come produzione biologica e che produca più di 20 tonnellate di prodotti di acquacoltura all'anno è richiesta una valutazione ambientale, proporzionata all'unità di produzione, intesa ad accettare le condizioni dell'unità di produzione e dell'ambiente circostante e i probabili

effetti del suo esercizio. L'operatore presenta la valutazione ambientale all'organismo o all'autorità di controllo. Il contenuto della valutazione ambientale si basa sull'allegato IV della direttiva 85/337/CEE del Consiglio (*). Se l'unità è già stata oggetto di una valutazione equivalente, ne è consentito l'uso per il presente scopo.

4. L'operatore presenta un piano di gestione sostenibile per l'acquacoltura e la raccolta di alghe marine, proporzionato all'unità di produzione.

Il piano, che viene aggiornato annualmente, descrive in dettaglio gli effetti ambientali delle attività svolte, il monitoraggio ambientale che verrà condotto e le misure che saranno prese per limitare gli effetti negativi sull'ambiente acqueo e terrestre circostante, indicando, se del caso, il rilascio di nutrienti nell'ambiente per ciclo di produzione o all'anno. Nel piano vengono registrate la manutenzione e la riparazione dell'attrezzatura tecnica.

5. Le aziende acquicole e le aziende specializzate nell'alghicoltura usano di preferenza fonti di energia rinnovabili e riciclano il materiale utilizzato, includendo nel piano di gestione sostenibile un calendario di riduzione dei rifiuti da porre in essere all'inizio delle attività. Se possibile, l'impiego di calore residuo è limitato all'energia da fonti rinnovabili.

6. Per la raccolta delle alghe viene effettuata una stima iniziale, *una tantum*, della biomassa.

Articolo 6 quater

Raccolta sostenibile di alghe marine selvatiche

1. Presso l'unità o nei locali dell'azienda devono essere tenuti documenti contabili che consentano

all'operatore di accettare e all'autorità o all'organismo di controllo di verificare che i raccoglitori hanno fornito esclusivamente alghe selvatiche prodotte in conformità al regolamento (CE) n. 834/2007.

2. La raccolta viene effettuata in modo tale che le quantità raccolte non incidano in misura rilevante sullo stato dell'ambiente acqueo. Si adottano misure idonee a consentire la rigenerazione delle alghe marine, riguardanti in particolare la tecnica di raccolta, le dimensioni minime, l'età, i cicli riproduttivi e le dimensioni delle alghe restanti.

3. Se le alghe sono prelevate da una zona di raccolta comune o condivisa, si dovrà dimostrare con adeguati documenti giustificativi che l'insieme del raccolto è conforme al presente regolamento.

4. In riferimento all'articolo 73 *ter*, paragrafo 2, lettere b) e c), nel registro dell'operatore devono essere documentate la gestione sostenibile e l'assenza di impatto a lungo termine sulle aree di raccolta.

Articolo 6 quinque **Coltivazione di alghe marine**

1. L'alghicoltura in mare utilizza esclusivamente elementi nutritivi naturalmente presenti nell'ambiente o provenienti dalla produzione di animali dell'acquacoltura biologica, in tal caso preferibilmente prodotti nelle immediate vicinanze, nell'ambito di un sistema di policoltura.

2. Negli impianti a terra che si avvalgono di fonti esterne di nutrienti, i livelli di nutrienti negli effluenti devono essere provatamente uguali o inferiori a quelli dell'acqua in entrata. Possono essere utilizzati soltanto i nutrienti di origine vegetale o minerale elencati nell'allegato I.

3. La densità di coltura o l'intensità operativa viene debitamente registrata e deve essere tale da salvaguardare l'integrità dell'ambiente acquatico assicurando che non venga superata la quantità di alghe che può essere tollerata senza effetti negativi per l'ambiente.

4. Le corde e altri attrezzi usati per la coltura delle alghe saranno riutilizzati o riciclati nella misura del possibile.

Articolo 6 sexies

Interventi antivegetativi e pulizia degli impianti e dell'attrezzatura di produzione

1. Gli organismi incrostanti sono rimossi unicamente a mano o con mezzi fisici e, se del caso, restituiti al mare a debita distanza dal sito di coltura.

2. La pulizia degli impianti e dell'attrezzatura di produzione è effettuata con mezzi fisici o meccanici. Se questi non danno risultati soddisfacenti, possono essere utilizzati soltanto i prodotti elencati nell'allegato VII, sezione 2.¹⁴

(*) GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.»;

CAPO 2

Produzione animale

Articolo 7

Campo di applicazione

¹⁴ “da art. 6 bis a 6 sexies” Inseriti dall’ art. 1 comma 3) del Reg CE 710 in G.U. 204 del 06.08.2009

Testo coordinato a cura del Dott :Nicola LALLA – Assessorato All’agricoltura e alle Attività Produttive . - Settore SIRCA .

Il documento è creato per la consultazione interna e non ha valore legale.

Il presente capo stabilisce norme di produzione dettagliate per quanto riguarda le specie seguenti: bovini, comprese le specie *Bubalus* e *Bison*, equidi, suini, ovini, caprini, avicoli (le specie di cui all'allegato III) e api.

S e z i o n e 1

Origine degli animali

Articolo 8

Origine degli animali biologici

1. Nella scelta delle razze o delle linee genetiche si deve tener conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali nonché della loro vitalità e resistenza alle malattie. Inoltre, le razze e le linee genetiche devono essere selezionate al fine di evitare malattie specifiche o problemi sanitari connessi con alcune razze e linee genetiche utilizzate nella produzione intensiva [ad es. sindrome da stress dei suini, sindrome PSE (carni pallide, molli, essudative), morte improvvisa, aborto spontaneo, parti difficili che richiedono taglio cesareo, ecc.], dando la preferenza a razze e varietà autoctone.

2. Per le api, è privilegiato l'uso di *Apis mellifera* e delle sue subspecie locali.

Articolo 9

Origine degli animali non biologici

1. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 834/2007, a fini riproduttivi possono essere introdotti in un'azienda biologica animali allevati in modo non biologico solo quando non siano disponibili animali biologici in numero sufficiente e nel rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. In caso di prima costituzione di un patrimonio, i giovani mammiferi non biologici sono allevati conformemente alle norme di produzione biologica subito dopo lo svezzamento. A partire dalla data di ingresso degli animali nella mandria si applicano inoltre le seguenti restrizioni:

a) i bufali, i vitelli e i puledri devono avere meno di sei mesi;

b) gli agnelli e i capretti devono avere meno di 60 giorni;

c) i suinetti devono avere un peso inferiore a 35 kg.

3. Per il rinnovo del patrimonio, i mammiferi adulti maschi e le femmine nullipare non biologici sono in seguito allevati secondo le norme di produzione biologica. Inoltre, il numero di mammiferi femmine è soggetto alle seguenti restrizioni annuali:

a) le femmine non biologiche possono rappresentare al massimo il 10 % del patrimonio di equini o di bovini (comprese le specie *Bubalus* e *Bison*) adulti e il 20 % del patrimonio di suini, ovini e caprini adulti;

b) qualora un'unità di produzione sia costituita da meno di dieci equini o bovini, o da meno di cinque suini, ovini o caprini, il rinnovo di cui sopra è limitato al massimo a un animale all'anno.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo saranno riviste nel 2012 ai fini della loro graduale soppressione.

4. Le percentuali di cui al paragrafo 3 possono essere portate al 40 %, previa autorizzazione dell'autorità competente, nei seguenti casi speciali:

a) estensione significativa dell'azienda;

- b) cambiamento di razza;
- c) avviamento di un nuovo indirizzo produttivo;
- d) razze minacciate di abbandono conformemente all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione (¹⁵); gli animali appartenenti a tali razze non devono necessariamente essere nullipari.

5. Per il rinnovo degli apiari, il 10 % all'anno delle api regine e degli sciami può essere sostituito da api regine e sciami non biologici a condizione che le api regine e gli sciami siano collocati in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica.

S e z i o n e 2

Locali di stabulazione e pratiche di allevamento

Articolo 10 **Norme applicabili alle condizioni di ricovero degli animali**

1. L'isolamento, il riscaldamento e l'aerazione dell'edificio garantiscono che la circolazione dell'aria, i livelli di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e la concentrazione di gas siano mantenuti entro limiti non nocivi per gli animali. L'edificio consente un'abbondante aerazione e illuminazione naturale.

2. Non è obbligatorio prevedere locali di stabulazione nelle zone aventi condizioni climatiche che consentono agli animali di vivere all'aperto.

¹⁵ GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15.

3. La densità di bestiame negli edifici deve assicurare il conforto e il benessere degli animali, nonché tener conto delle esigenze specifiche della specie in funzione, in particolare, della specie, della razza e dell'età degli animali. Si terrà conto altresì delle esigenze comportamentali degli animali, che dipendono essenzialmente dal sesso e dall'entità del gruppo. La densità deve garantire il massimo benessere agli animali, offrendo loro una superficie sufficiente per stare in piedi liberamente, sdraiarsi, girarsi, pulirsi, assumere tutte le posizioni naturali e fare tutti i movimenti naturali, ad esempio sgranchirsi e sbattere le ali.

4. Le superfici minime degli edifici e degli spazi liberi all'aperto e le altre caratteristiche di stabulazione per le varie specie e categorie di animali sono fissate nell'allegato III.

Articolo 11

Condizioni di stabulazione e pratiche di allevamento specifiche per i mammiferi

1. I locali di stabulazione devono avere pavimenti lisci ma non sdruciolati. Almeno metà della superficie minima interna definita all'allegato III è costituita da materiale solido, ossia non composto da assicelle o graticciato.

2. I locali di stabulazione hanno a disposizione una zona confortevole, pulita e asciutta per il sonno o il riposo degli animali, sufficientemente ampia e costruita con materiale solido non grigliato. L'area di riposo dispone di una lettiera ampia e asciutta, costituita da paglia o da materiali naturali adatti. La lettiera può essere depurata e arricchita con tutti i prodotti minerali elencati nell'allegato I.

3. In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 91/629/ CEE del Consiglio ⁽¹⁶⁾, è vietato l'allevamento di vitelli in recinti individuali dopo una settimana di età.

4. In deroga all'articolo 3, paragrafo 8, della direttiva 91/630/ CEE del Consiglio ⁽¹⁷⁾, le scrofe sono tenute in gruppi, salvo nelle ultime fasi della gestazione e durante l'allattamento.

5. I suinetti non possono essere tenuti in gabbie «flat decks» o in gabbie apposite.

6. Gli spazi riservati al movimento permettono le deiezioni e consentono ai suini di grufolare. Per grufolare possono essere usati diversi substrati.

Articolo 12

Condizioni di stabulazione e pratiche di allevamento specifiche per gli avicoli

1. I volatili non sono tenuti in gabbie.

2. Gli uccelli acquatici hanno accesso a un corso d'acqua, a uno stagno, a un lago o a uno specchio d'acqua ognualvolta le condizioni climatiche e igieniche lo consentano per rispettare le loro esigenze specifiche e quelle in materia di benessere degli animali.

3. I ricoveri per gli avicoli soddisfano le seguenti condizioni minime:

a) almeno un terzo della superficie del suolo deve essere solido, vale a dire non composto da grigliato o da graticciato, e deve essere ricoperto di lettiera composta ad esempio di paglia, trucioli di legno, sabbia o erba;

¹⁶ GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 28.

¹⁷ GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 33.

b) nei fabbricati adibiti all'allevamento di galline ovaiole una parte sufficientemente ampia della superficie accessibile alle galline deve essere destinata alla raccolta delle deiezioni;

c) devono disporre di un numero sufficiente di trespoli di dimensione adatta all'entità del gruppo e alla taglia dei volatili come stabilito nell'allegato III;

d) devono essere dotati di uscioli di entrata/uscita di dimensioni adeguate ai volatili, la cui lunghezza cumulata è di almeno 4 m per 100 m² della superficie utile disponibile per i volatili;

e) ciascun ricovero non deve contenere più di:

i) 4 800 polli;

ii) 3 000 galline ovaiole;

iii) 5 200 faraone;

iv) 4 000 femmine di anatra muta o di Pechino, 3 200 maschi di anatra muta o di Pechino o altre anatre;

v) 2 500 capponi, oche o tacchini;

f) la superficie totale utilizzabile dei ricoveri per gli avicoli allevati per la produzione di carne per ciascuna unità di produzione non supera i 1 600 m²;

g) i ricoveri per gli avicoli devono essere costruiti in modo tale da consentire loro un facile accesso allo spazio all'aperto.

4. La luce naturale può essere completata con illuminazione artificiale in modo da mantenere la luminosità per un massimo di 16 ore giornaliere, con un periodo continuo di riposo notturno senza luce artificiale di almeno 8 ore.

5. Al fine di evitare il ricorso a metodi di allevamento intensivi, gli avicoli devono essere allevati fino al raggiungimento di un'età minima oppure devono provenire da tipi genetici a lento accrescimento. Ove l'operatore non utilizzi tipi genetici avicoli a lento

accrescimento, l'età minima di macellazione è la seguente:

- a) 81 giorni per i polli;
- b) 150 giorni per i capponi;
- c) 49 giorni per le anatre di Pechino;
- d) 70 giorni per le femmine di anatra muta;
- e) 84 giorni per i maschi di anatra muta;
- f) 92 giorni per le anatre bastarde;
- g) 94 giorni per le faraone;
- h) 140 giorni per i tacchini e le oche;
- i) 100 giorni per le femmine di tacchino.

L'autorità competente fissa i criteri di definizione dei tipi genetici avicoli a lento accrescimento o compila un elenco di tali ceppi e fornisce queste informazioni agli operatori, agli altri Stati membri e alla Commissione.

Articolo 13 Requisiti e condizioni di ricovero specifici applicabili all'apicoltura

1. L'ubicazione degli apiari deve essere tale che, nel raggio di 3 km dal luogo in cui si trovano, le fonti di nettare e polline siano costituite essenzialmente da coltivazioni ottenute con il metodo di produzione biologico e/o da flora spontanea e/o da coltivazioni sottoposte a cure culturali di basso impatto ambientale equivalenti a quelle descritte all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio⁽¹⁸⁾ o all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio⁽¹⁹⁾ che non incidono sulla qualifica della produzione apicola come produzione biologica. I requisiti sopra esposti non si applicano alle aree che non sono in periodo di fioritura o quando gli alveari sono inoperosi.

¹⁸ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

¹⁹ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

2. Gli Stati membri possono designare le regioni o le zone in cui non è possibile praticare un'apicoltura che risponda alle norme di produzione biologica.
3. Gli alveari sono costituiti essenzialmente da materiali naturali che non presentino rischi di contaminazione per l'ambiente o i prodotti dell'apicoltura.
4. La cera per i nuovi telaini deve provenire da unità di produzione biologica.
5. Fatto salvo l'articolo 25, solo prodotti naturali come il propoli, la cera e gli oli vegetali possono essere utilizzati negli alveari.
6. È vietato l'uso di repellenti chimici sintetici durante le operazioni di smielatura.
7. Per l'estrazione del miele, è vietato l'uso di favi che contengano covate.

Articolo 14

Accesso agli spazi all'aperto

1. Gli spazi all'aperto possono essere parzialmente coperti.
2. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 834/2007, gli erbivori hanno accesso ai pascoli ognqualvolta le condizioni lo consentano.
3. Nei casi in cui gli erbivori hanno accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo e quando il sistema di stabulazione invernale permette agli animali la libertà di movimento, si può derogare all'obbligo di prevedere spazi all'aperto nei mesi invernali.

4. In deroga al paragrafo 2, i tori di più di un anno di età hanno accesso a pascoli o a spazi all'aperto.
5. Gli avicoli hanno accesso a uno spazio all'aperto per almeno un terzo della loro vita.
6. Gli spazi all'aperto per gli avicoli devono essere per la maggior parte ricoperti di vegetazione, essere dotati di dispositivi di protezione e consentire un facile accesso ad un numero sufficiente di abbeveratoi e mangiaioie.
7. Gli avicoli tenuti al chiuso a seguito di restrizioni o di obblighi imposti in virtù della normativa comunitaria hanno permanentemente accesso a quantità sufficienti di foraggi grossolani e di materiali adatti a soddisfare le loro necessità etologiche.

Articolo 15

Densità degli animali

1. La densità totale degli animali è tale da non superare il limite dei 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 2.
2. Per determinare la densità di animali appropriata, l'autorità competente fissa il numero di unità di animali adulti equivalenti al limite sopra indicato tenendo conto, a titolo orientativo, della tabella riportata nell'allegato IV o delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della direttiva 91/676/CEE.

Articolo 16

Divieto relativo alla produzione animale «senza terra»

La produzione animale senza terra, nell'ambito della quale l'allevatore non gestisce i terreni agricoli e/o non ha stipulato un accordo scritto di cooperazione con un altro operatore ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, è vietata.

Articolo 17

Produzione simultanea di animali allevati con metodo biologico e non biologico

1. È ammessa nell'azienda la presenza di animali non allevati con il metodo biologico, purché il loro allevamento abbia luogo in unità distinte, provviste di edifici e appezzamenti nettamente separati dalle unità adibite alla produzione conforme alle norme di produzione biologica, e a condizione che si tratti di animali di specie diverse.

2. Gli animali non allevati con il metodo biologico possono utilizzare pascoli biologici per un periodo limitato ogni anno, a condizione che essi provengano da sistemi agricoli quali definiti al paragrafo 3, lettera b), e che gli animali allevati secondo il metodo biologico non siano presenti simultaneamente nello stesso pascolo.

3. Gli animali allevati secondo il metodo biologico possono utilizzare un'area di pascolo comune, purché:

a) l'area non sia stata trattata con prodotti non autorizzati per la produzione biologica per un periodo di almeno tre anni;

b) qualsiasi animale non allevato secondo il metodo biologico che utilizzi il pascolo in questione provenga da un sistema agricolo equivalente a quelli descritti all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1257/1999;

c) i prodotti animali ottenuti da animali allevati secondo il metodo biologico nel periodo in cui essi utilizzavano il pascolo comune non siano considerati biologici, a meno che si dimostri che essi sono stati nettamente separati dagli altri animali non allevati secondo il metodo biologico.

4. Nei periodi di transumanza gli animali possono pascolare su terreni non biologici quando vengono condotti da un'area di pascolo all'altra. Gli alimenti non biologici, costituiti da erba e altre piante di cui si nutrono gli animali al pascolo durante i suddetti periodi, non devono superare il 10 % della razione annua complessiva. Questa percentuale è calcolata in percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola.

5. Gli operatori conservano i documenti giustificativi che attestano il ricorso alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 18

Gestione degli animali

1. Operazioni quali l'applicazione di anelli di gomma alle code degli ovini, la recisione della coda o dei denti, la spuntatura del becco o la decornazione non sono praticate sistematicamente sugli animali nell'agricoltura biologica. Alcune di queste operazioni possono tuttavia essere autorizzate caso per caso dall'autorità competente per motivi di sicurezza o al fine di migliorare la salute, il benessere o l'igiene degli animali.

La sofferenza degli animali è ridotta al minimo applicando un'anestesia e/o analgesia sufficiente ed effettuando le operazioni all'età più opportuna ad opera di personale qualificato.

2. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di

produzione, ma solo alle condizioni stabilite al secondo comma del paragrafo 1.

3. Sono vietate mutilazioni quali la spuntatura delle ali delle api regine.

4. Le operazioni di carico e scarico degli animali devono svolgersi senza usare alcun tipo di stimolazione elettrica per costringere gli animali stessi. È vietato l'uso di calmanti allopatici prima o nel corso del trasporto.

S e z i o n e 3

Alimenti per animali

Articolo 19

Alimenti provenienti dall'azienda stessa o da altre aziende biologiche

1. Nel caso degli erbivori, fatta eccezione per i periodi di ogni anno in cui gli animali sono in transumanza conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, almeno il 50 % degli alimenti proviene dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto in cooperazione con altre aziende che applicano il metodo di produzione biologico, principalmente situate nella stessa regione.

2. Nel caso delle api, alla fine della stagione produttiva negli alveari devono essere lasciate scorte di miele e di polline sufficienti per superare il periodo invernale.

3. L'alimentazione delle colonie di api è autorizzata soltanto quando la sopravvivenza degli alveari è minacciata da condizioni climatiche avverse e unicamente tra l'ultima raccolta di miele e 15 giorni prima dell'inizio del successivo periodo di disponibilità del nettare o della melata.

*Testo coordinato a cura del Dott :Nicola LALLA – Assessorato All'agricoltura e alle Attività Produttive . - Settore SIRCA .
Il documento è creato per la consultazione interna e non ha valore legale.*

Ultimo Aggiornamento file : **mercoledì 26 maggio 2010**

L'alimentazione viene effettuata con miele, zucchero o sciroppo di zucchero biologici.

Articolo 20

Alimenti conformi alle esigenze nutrizionali degli animali

1. Tutti i giovani mammiferi sono nutriti con latte materno, di preferenza rispetto al latte naturale, per un periodo minimo di 3 mesi per i bovini (incluse le specie *Bubalus* e *Bison*) e gli equidi, 45 giorni per ovini e caprini e 40 giorni per i suini.

2. Per gli erbivori, i sistemi di allevamento devono basarsi in massima parte sul pascolo, tenuto conto della disponibilità di pascoli nei vari periodi dell'anno. Almeno il 60 % della materia secca di cui è composta la razione giornaliera degli erbivori deve essere costituito da foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati. Per gli animali da latte è consentita una riduzione al 50 % per un periodo massimo di 3 mesi all'inizio della lattazione.

3. I foraggi grossolani e i foraggi freschi, essiccati o insilati devono essere aggiunti alla razione giornaliera di suini e pollame.

4. È vietato tenere gli animali in condizioni, o sottoporli ad un regime alimentare, che possano indurre anemia.

5. Le pratiche di ingrasso sono reversibili a qualsiasi stadio dell'allevamento. È vietata l'alimentazione forzata.

Articolo 21

Alimenti in conversione

1. ~~L'incorporazione nella razione alimentare di alimenti in conversione è autorizzata fino ad un massimo del 30 % in media della formulazione~~

~~alimentare. Se gli alimenti in conversione provengono da un'unità dell'azienda stessa, la percentuale può arrivare al 60 %.~~

1. E' autorizzata l'incorporazione di alimenti in conversione fino a un massimo del 30 % in media, della formula alimentare. Se gli alimenti in conversione provengono a unità dell'azienda stessa, la suddetta percentuale può arrivare al 100 %.²⁰

~~2. Fino al 20 % della quantità media complessiva di alimenti somministrati agli animali può provenire dal pascolo o dal raccolto ottenuto da pascoli o prati permanenti nel loro primo anno di conversione all'agricoltura biologica, purché tali prati e pascoli facciano parte della stessa azienda e non abbiano fatto parte di un'unità di produzione biologica della stessa azienda nel corso degli ultimi cinque anni. In caso di utilizzazione contemporanea di alimenti in conversione e alimenti ottenuti da appezzamenti agricoli nel corso del loro primo anno di conversione, la percentuale combinata totale di tali alimenti non supera le percentuali massime fissate al paragrafo 1.~~

2. Fino al 20 % della quantità media complessiva di alimenti somministrati agli animali può provenire dal pascolo o dal raccolto, ottenuto da pascoli o prati permanenti, superfici foraggere perenni o colture proteiche seminate in regime biologico su terreni nel primo anno di conversione all'agricoltura biologica, purché essi facciano parte della stessa azienda e non abbiano fatto parte di un'unità di produzione biologica della stessa azienda nel corso degli ultimi cinque anni. In caso di utilizzazione contemporanea di alimenti in conversione e alimenti ottenuti da appezzamenti agricoli nel corso del loro primo anno di conversione, la percentuale combinata totale di tali

alimenti non supera le percentuali massime fissate al paragrafo 1.²¹

3. Le percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2 sono calcolate annualmente in percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine vegetale.

Articolo 22

Prodotti e sostanze di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), punto iv), del regolamento (CE) n. 834/2007

1. Le materie prime non biologiche di origine vegetale e animale per mangimi possono essere utilizzate in agricoltura biologica nel rispetto delle limitazioni di cui all'articolo 43 e solo se figurano nell'elenco di cui all'allegato V e se le limitazioni ivi previste sono rispettate.

2. Le materie prime biologiche di origine animale e le materie prime di origine minerale per mangimi possono essere utilizzate in agricoltura biologica solo se figurano nell'elenco di cui all'allegato V e se le limitazioni ivi previste sono rispettate.

3. I prodotti e i sottoprodotti della pesca possono essere utilizzati in agricoltura biologica solo se figurano nell'elenco di cui all'allegato V e se le limitazioni ivi previste sono rispettate.

4. Gli additivi per mangimi, taluni prodotti impiegati nell'alimentazione animale e gli ausiliari di fabbricazione possono essere utilizzati in agricoltura biologica solo se figurano nell'elenco di cui all'allegato VI e se le limitazioni ivi previste sono rispettate.

²⁰ Così sostituito dall'art 1 comma 2) Reg CE 1254 in G.U L 337 del 16.12.2008

²¹ "Inserito dall' art. 1 comma 4) del Reg CE 710 in G.U. 204 del 06.08.2009

S e z i o n e 4

Profilassi e trattamenti veterinari

Articolo 23

Profilassi

1. Fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 3, è vietato l'uso di medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici per trattamenti preventivi.

2. È vietato l'impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione (compresi antibiotici, coccidiostatici e altri stimolanti artificiali della crescita) nonché l'uso di ormoni o sostanze analoghe destinati a controllare la riproduzione o ad altri scopi (ad es. ad indurre o sincronizzare gli estri).

3. Quando gli animali provengono da unità non biologiche, disposizioni particolari come controlli preventivi e periodi di quarantena possono essere applicate a seconda della situazione locale.

4. I fabbricati, i recinti, le attrezzature e gli utensili sono adeguatamente puliti e disinfezati per evitare contaminazioni incrociate e la proliferazione di organismi patogeni. Le feci, le urine, gli alimenti non consumati o frammenti di essi devono essere rimossi con la necessaria frequenza, al fine di limitare gli odori ed evitare di attrarre insetti o roditori.

Ai fini dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 834/2007, soltanto i prodotti elencati nell'allegato VII possono essere utilizzati per la pulizia e disinfezione degli edifici e impianti zootecnici e degli utensili. I rodenticidi (da utilizzare solo nelle trappole) e i prodotti elencati nell'allegato II possono essere utilizzati per l'eliminazione di insetti e altri parassiti nei fabbricati e negli altri impianti dove viene tenuto il bestiame.

5. Nell'intervallo tra l'allevamento di due gruppi di avicoli si procederà ad un vuoto sanitario, operazione che comporta la pulizia e la disinfezione del fabbricato e dei relativi attrezzi.

Parimenti, al termine dell'allevamento di un gruppo di avicoli, il parchetto sarà lasciato a riposo per il tempo necessario alla ricrescita della vegetazione e per operare un vuoto sanitario. Gli Stati membri stabiliscono il periodo in cui il parchetto deve essere lasciato a riposo. L'operatore conserva i documenti giustificativi attestanti il rispetto di questo periodo. Questi requisiti non si applicano quando gli avicoli non sono allevati in gruppi, non sono chiusi in un parchetto e sono liberi di razzolare tutto il giorno.

Articolo 24

Trattamenti veterinari

1. Se, nonostante l'applicazione delle misure preventive destinate a garantire la salute degli animali previste all'articolo 14, paragrafo 1, lettera e), punto i), del regolamento (CE) n. 834/ 2007, gli animali si ammalano o si feriscono, essi sono curati immediatamente e, se necessario, isolati in appositi locali.

2. I prodotti fitoterapici, i prodotti omeopatici, gli oligoelementi e i prodotti elencati all'allegato V, parte 3, e all'allegato VI, parte 1.1, sono preferiti ai medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o agli antibiotici, purché abbiano efficacia terapeutica per la specie animale e tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura.

3. Qualora l'applicazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non sia efficace per le malattie o le ferite, e qualora la cura sia essenziale per evitare sofferenze o disagi all'animale, possono essere utilizzati antibiotici o medicinali veterinari allopatici

ottenuti per sintesi chimica sotto la responsabilità di un veterinario.

4. Ad eccezione delle vaccinazioni, delle cure antiparassitarie e dei piani obbligatori di eradicazione, nel caso in cui un animale o un gruppo di animali sia sottoposto a più di tre cicli di trattamenti con medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o antibiotici in 12 mesi (o a più di un ciclo di trattamenti se la sua vita produttiva è inferiore a un anno), gli animali interessati o i prodotti da essi derivati non possono essere venduti come prodotti biologici e gli animali devono essere sottoposti ai periodi di conversione previsti all'articolo 38, paragrafo 1. I documenti attestanti il manifestarsi di tali circostanze devono essere conservati per l'autorità o l'organismo di controllo.

5. Il tempo di sospensione tra l'ultima somministrazione di medicinali veterinari allopatici ad un animale in condizioni normali di utilizzazione e la produzione di alimenti ottenuti con metodi biologici da detti animali deve essere di durata doppia rispetto a quello stabilito per legge conformemente all'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE o, qualora tale tempo non sia precisato, deve essere di 48 ore.

Articolo 25

Norme specifiche applicabili alla profilassi e ai trattamenti veterinari in apicoltura

1. Per la protezione dei telaini, degli alveari e dei favi, in particolare dai parassiti, sono consentiti soltanto i rodenticidi (da utilizzare unicamente in trappole) e i prodotti elencati nell'allegato II.
2. Per la disinfezione degli apiari sono ammessi trattamenti fisici come il vapore o la fiamma diretta.

3. È ammessa la pratica della soppressione della covata maschile solo per contenere l'infestazione da *Varroa destructor*.

4. Se, malgrado le suddette misure preventive, le colonie sono malate o infestate, esse sono curate immediatamente ed eventualmente isolate in apposito apiario.

5. I medicinali veterinari possono essere utilizzati in apicoltura biologica se la loro corrispondente utilizzazione è autorizzata nello Stato membro interessato secondo la pertinente normativa comunitaria o secondo la normativa nazionale in conformità del diritto comunitario.

6. Nei casi di infestazione da *Varroa destructor* possono essere usati l'acido formico, l'acido lattico, l'acido acetico e l'acido ossalico nonché mentolo, timolo, eucaliptolo o canfora.

7. Durante un trattamento in cui siano applicati prodotti allopatici ottenuti per sintesi chimica, le colonie trattate devono essere isolate in apposito apiario e la cera deve essere completamente sostituita con altra cera proveniente da apicoltura biologica. Successivamente esse saranno soggette al periodo di conversione di un anno di cui all'articolo 38, paragrafo 3.

8. I requisiti di cui al paragrafo 7 non si applicano ai prodotti elencati al paragrafo 6.

CAPO 2 bis

Produzione di animali d'acquacoltura

S e z i o n e 1

Norme generali

Articolo 25 bis

Campo di applicazione

Il presente capo definisce norme di produzione dettagliate per le specie di pesci, crostacei, echinodermi e molluschi di cui all'allegato XIII *bis*. Esso si applica *mutatis mutandis* allo zooplankton, ai microcrostacei, ai rotiferi, ai vermi e ad altri animali acquatici usati come mangime.

Articolo 25 ter

Idoneità del mezzo acquatico e piano di gestione sostenibile

1. Al presente capo si applicano le disposizioni dell'articolo 6 *ter*, paragrafi da 1 a 5.
2. Nel piano di gestione sostenibile vengono descritte le misure difensive e preventive prese contro i predatori ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (*) e della normativa nazionale.
3. Se del caso, gli operatori situati in aree adiacenti si coordinano in maniera verificabile per la stesura dei rispettivi piani di gestione.
4. Per la produzione di animali d'acquacoltura in stagni, vasche o vasche rettangolari «raceway», le aziende sono dotate di letti filtranti naturali, di vasche di decantazione, di filtri biologici o di filtri meccanici per la raccolta dei nutrienti residui oppure utilizzano alghe marine e/o animali (molluschi bivalvi e alghe) che contribuiscono a migliorare la qualità dei reflui. Se del caso, il monitoraggio degli effluenti ha luogo ad intervalli regolari.

Articolo 25 quater

Produzione simultanea, biologica e non biologica, di animali d'acquacoltura

1. L'autorità competente può autorizzare l'allevamento di novellame biologico e non biologico nella stessa azienda, a condizione che sia garantita un'adeguata separazione fisica tra le unità e che vengano predisposte uscite distinte del sistema di distribuzione dell'acqua.
2. Nella fase di ingrasso, l'autorità competente può autorizzare la presenza di unità di acquacoltura biologica e non biologica nella stessa azienda, purché sia rispettato il disposto dell'articolo 6 *ter*, paragrafo 2, del presente regolamento, qualora le fasi di produzione o i periodi di manipolazione degli animali d'acquacoltura siano differenziati.

3. Gli operatori conservano i documenti giustificativi che attestano il ricorso alle disposizioni del presente articolo.

S e z i o n e 2

Origine degli animali di acquacoltura

Articolo 25 quinques

Origine degli animali di acquacoltura biologici

1. Sono utilizzate specie allevate localmente e la riproduzione mira ad ottenere ceppi più adatti alle condizioni di allevamento, più sani ed efficienti in termini di utilizzo delle risorse alimentari. Documenti giustificativi dell'origine e del trattamento degli animali sono tenuti a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo.
2. Sono scelte specie che possono essere allevate senzaarrecare danni rilevanti agli stock selvatici.

Articolo 25 sexies

Origine e gestione degli animali di acquacoltura non biologici

1. A fini riproduttivi o per migliorare il patrimonio geneticoe in mancanza di animali di acquacoltura biologici, possono essere introdotti in un'azienda animali selvatici catturati o animali di acquacoltura non biologici. Questi animali sono allevati in regime di produzione biologica per almeno tre mesi prima di essere utilizzati per la riproduzione.
2. A fini di ingrasso e in mancanza di novellame biologico, può essere introdotto in un'azienda del novellame non biologico. Almeno gli ultimi due terzi del ciclo di produzione si svolgono in regime di produzione biologica.
3. La percentuale massima di **novellame non biologico introdotto nell'allevamento è pari all'80 % entro il 31 dicembre 2011, al 50 % entro il 31 dicembre 2013 e allo 0 % entro il 31 dicembre 2015.**
4. La raccolta di novellame selvatico a fini di ingrasso ètassativamente limitata ai seguenti casi:
 - a) immissione spontanea di larve e di avannotti di pesci o di crostacei al momento del riempimento degli stagni, degli impianti di contenimento e dei recinti;
 - b) anguilla cieca europea, a condizione che sia stato approvato un piano di gestione dell'anguilla per il sito interessato e che la riproduzione artificiale dell'anguilla rimanga impraticabile.

Sezione 3

Pratiche di allevamento degli animali di acquacoltura

Articolo 25 septies

Norme generali in materia di allevamento degli animali di acquicoltura

1. L'ambiente in cui vengono allevati gli animali d'acquacolturaè concepito in modo tale che, in funzione delle esigenze proprie di ciascuna specie, gli animali d'acquacoltura:
 - a) dispongano di spazio sufficiente per il loro benessere;
 - b) siano tenuti in acque di buona qualità e sufficientemente ossigenate;
 - c) siano tenuti in condizioni di temperatura e di luce confacenti alle esigenze della specie e in accordo con l'ubicazione geografica;
 - d) nel caso di pesci di acqua dolce, il fondo sia quanto più possibile simile a quello naturale;
 - e) nel caso della carpa, il fondo sia costituito da terra naturale.
2. I coefficienti di densità sono indicati nell'allegato XIII *bis*, per specie o gruppo di specie. Per determinare gli effetti della densità sul benessere dei pesci d'allevamento, si procede al monitoraggio delle condizioni dei pesci (quali pinne danneggiate, altre lesioni, indice di crescita, comportamento manifestato e stato di salute generale) e della qualità dell'acqua.
3. Gli impianti di contenimento acquatici sono progettati e costruiti in modo che la portata e i parametri fisicochimici tutelino la salute e il

benessere degli animali e rispondano alle loro esigenze comportamentali.

4. Gli impianti di contenimento sono progettati, localizzati e gestiti in modo da minimizzare il rischio di fughe.

5. In caso di fuga di pesci o di crostacei, si prenderanno opportune disposizioni per limitare l'impatto sull'ecosistema locale, procedendo eventualmente alla loro ricattura.

Gli operatori conservano i relativi documenti giustificativi.

Articolo 25 octies

Norme specifiche sugli impianti di contenimento Acquatici

1. Sono vietati gli impianti di acquacoltura a ricircolo chiuso per la produzione animale, eccetto negli incubatoi e nei vivai o per la produzione di specie utilizzate come mangime biologico.

2. Le unità di allevamento a terra devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) nei sistemi a flusso continuo deve essere possibile monitorare e controllare la portata e la qualità dell'acqua sia in entrata che in uscita;

b) almeno il 5 % della superficie perimetrale («interfaccia terra-acqua») deve essere coperto da vegetazione naturale.

3. Gli impianti di contenimento in mare devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) essere situati in luoghi in cui il flusso idrico, la profondità e le velocità di scambio dell'acqua nel corpo idrico sono atti a minimizzare l'impatto sul fondo marino e sul corpo idrico circostante;

b) le gabbie devono essere progettate, costruite e mantenute in modo adeguato in funzione dell'esposizione all'ambiente operativo.

4. Il riscaldamento o il raffreddamento dell'acqua con mezzi artificiali è autorizzato unicamente negli incubatoi e nei vivai. L'acqua sorgiva o di pozzo può essere utilizzata per riscaldare o raffreddare l'acqua in tutte le fasi della produzione.

Articolo 25 nonies **Gestione degli animali di acquicoltura**

1. Gli animali d'acquacoltura sono manipolati il meno possibile, con la massima cura e con l'ausilio di attrezzi e protocolli adatti, per evitare stress e lesioni fisiche che possono verificarsi in occasione delle manipolazioni. I riproduttori sono manipolati in modo da evitare il più possibile stress e lesioni fisiche, eventualmente sotto anestesia. Le operazioni di calibrazione sono limitate al minimo indispensabile a garantire il benessere dei pesci.

2. L'illuminazione artificiale è soggetta alle seguenti limitazioni:

a) la durata della luce diurna può essere prolungata con luce artificiale non oltre un tempo massimo confacente alle esigenze etologiche, alle condizioni geografiche e allo stato di salute generale degli animali allevati, in modo da mantenere la luminosità per un massimo di 16 ore giornaliere, eccetto a fini riproduttivi;

b) si eviteranno bruschi cambiamenti di intensità luminosa al momento dell'oscuramento, usando lampade a spegnimento progressivo o mantenendo accese luci di ambiente.

3. La ventilazione è consentita al fine di assicurare il benessere e la salute degli animali a condizione che i ventilatori meccanici siano azionati di preferenza da fonti energetiche rinnovabili.

Ogni impiego della ventilazione è documentato nel registro di produzione.

4. L'impiego di ossigeno è consentito solo per esigenze di salute degli animali e in periodi critici della produzione o del trasporto, limitatamente alle seguenti circostanze:

a) innalzamento di temperatura, abbassamento della pressione atmosferica o inquinamento accidentale, di carattere eccezionale;

b) operazioni sporadiche di gestione dello stock, come campionamento e cernita;

c) necessità impellente di garantire la sopravvivenza dello stock.

I relativi documenti giustificativi devono essere conservati.

5. Le tecniche di macellazione usate per i pesci comportano lo stordimento dell'animale, sì da farlo cadere immediatamente in stato di incoscienza e renderlo insensibile al dolore. La scelta del metodo di macellazione ottimale dipende dalla dimensione dell'animale, dalla specie e dalle caratteristiche del sito di produzione.

Sezione 4

Riproduzione

Articolo 25 decies

Divieto di utilizzazione di ormoni

È vietato l'uso di ormoni e di derivati ormonali.

Sezione 5

Alimentazione dei pesci, dei crostacei e degli echinodermi

Articolo 25 undecies

Norme generali sull'alimentazione

I regimi di alimentazione persegono le seguenti priorità:

a) salute degli animali;

b) buona qualità del prodotto, anche dal punto di vista della composizione nutrizionale che deve conferire un'ottima qualità al prodotto finale commestibile;

c) scarso impatto ambientale.

Articolo 25 duodecies

Norme specifiche sull'alimentazione degli animali d'acquacoltura carnivori

1. Gli animali d'acquacoltura carnivori sono nutriti in via prioritaria con:

a) mangimi biologici di origine acquicola;

b) farina di pesce e olio di pesce ricavati da sottoprodotti dell'acquacoltura biologica;

c) farina di pesce e olio di pesce nonché ingredienti di origine ittica ricavati da scarti di pesci catturati per il consumo umano nell'ambito della pesca sostenibile;

d) mangimi biologici di origine vegetale e animale elencati nell'allegato V, fatta salva la limitazione ivi indicata.

2. Ove non siano disponibili i mangimi di cui al paragrafo

1, possono essere utilizzati, per un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2014, farina di pesce e olio di pesce ricavati da sottoprodotti dell'acquacoltura non biologica o scarti di pesci catturati per il consumo umano. La proporzione di questi mangimi non può superare il 30 % della razione giornaliera.

3. La razione alimentare può comprendere al massimo il 60 % di prodotti vegetali di produzione biologica.

4. L'astaxantina derivata principalmente da fonti biologiche, come il carapace dei crostacei, può essere utilizzata nella razione alimentare di salmoni e trote nei limiti delle loro esigenze fisiologiche. In mancanza di fonti biologiche si possono utilizzare fonti naturali di astaxantina (come il lievito *Phaffia*).

Articolo 25 terdecies

Norme specifiche sull'alimentazione di taluni animali d'acquacoltura

1. Gli animali d'acquacoltura di cui all'allegato XIII bis, sezioni 6, 7 e 9, si nutrono di alimenti naturalmente presenti negli stagni e nei laghi.

2. In mancanza delle risorse alimentari naturali di cui al paragrafo 1 in quantità sufficiente, possono essere somministrati mangimi biologici di origine vegetale, di preferenza coltivati nell'azienda, o alghe marine. Gli operatori conservano i documenti giustificativi della necessità di utilizzare integratori alimentari.

3. Quando le risorse alimentari naturali sono integrate

conformemente al paragrafo 2 la razione delle specie di cui alla sezione 7 e del pangasio (*Pangasius sp.*) menzionato alla sezione 9 possono contenere al massimo 10 % di farina di pesce e di olio di pesce derivanti dalla pesca sostenibile.

Articolo 25 quaterdecies **Prodotti e sostanze di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), punto iii), del regolamento (CE) n. 834/2007**

1. Le materie prime per mangimi di origine animale e minerale possono essere utilizzate nell'acquacoltura biologica solo se figurano nell'allegato V.

2. Gli additivi per mangimi, taluni prodotti impiegati nell'alimentazione animale e gli ausiliari di fabbricazione possono essere utilizzati solo se figurano nell'allegato VI e con le limitazioni ivi specificate.

Sezione 6

Norme specifiche per imolluschi

Articolo 25 quindecies **Area di coltura**

1. La molluschicoltura può essere praticata nello stesso specchio d'acqua in cui sono praticate l'itticoltura e l'alghicoltura biologiche in un sistema di policoltura documentato nel piano di gestione sostenibile. I molluschi bivalvi possono essere allevati anche in associazione con molluschi gasteropodi quali la littorina, in policoltura.

2. La produzione biologica di molluschi bivalvi è praticata in aree delimitate da paletti, galleggianti o altri segni visibili ed è eventualmente racchiusa in sacche di rete, gabbie o altri manufatti.

3. Gli allevamenti biologici di molluschi provvedono a limitare il più possibile i rischi per le specie protette. Se vengono usate reti antipredatori, queste devono essere innocue per gli uccelli tuffatori.

Articolo 25 sexdecies

Fonti di approvvigionamento del seme

1. Se consentito dalla legislazione locale e sempre che non vengano arrecati danni rilevanti all'ambiente, può essere utilizzato seme selvatico di molluschi bivalvi raccolto al di fuori dell'unità di produzione e proveniente da:

- a) colonie a rischio di sopravvivenza nelle condizioni climatiche invernali o in soprannumero rispetto al fabbisogno, oppure
- b) insediamenti naturali di novellame su collettori.

Gli operatori conservano, a fini di tracciabilità, i documenti giustificativi attestanti la data, il luogo e le modalità di raccolta del seme selvatico.

Tuttavia, nelle unità di produzione biologica può essere introdotto seme di molluschi bivalvi proveniente da incubatoi non biologici nelle seguenti percentuali massime:

80 % entro il 31 dicembre 2011, 50 % entro il 31 dicembre 2013 e 0 % entro il 31 dicembre 2015.

2. Per l'ostrica concava (*Crassostrea gigas*) sarà data la preferenza allo stock riprodotto selettivamente per limitare la deposizione delle uova in natura.

Articolo 25 septdecies

Gestione

1. Nell'allevamento è applicato un coefficiente di densità non superiore a quello usuale negli allevamenti locali di molluschi non biologici. In

funzione della biomassa e al fine di assicurare il benessere degli animali e un'elevata qualità dei prodotti, si procederà ad operazioni di cernita, diradamento e adeguamento del coefficiente di densità.

2. Gli organismi incrostanti sono rimossi a mano o con mezzi fisici ed eventualmente restituiti al mare a debita distanza dal sito di coltura. Una sola volta durante il ciclo di produzione, i molluschi bivalvi possono essere trattati con una soluzione di calce per combattere gli organismi incrostanti competitivi.

Articolo 25 octodecies

Norme sulla coltura

1. L'allevamento di mitili su corde e con altri metodi elencati nell'allegato XIII bis, sezione 8, può essere praticato in regime di produzione biologica.

2. La molluscoltura di fondo è autorizzata a condizione che non vengano arrecati danni rilevanti all'ambiente nei siti di coltura e di raccolta. L'operatore è tenuto a dimostrare l'impatto ambientale minimo fornendo all'autorità o all'organismo di controllo uno studio e una relazione sull'area interessata. La relazione è aggiunta, in quanto capitolo distinto, al piano di gestione sostenibile.

Articolo 25 novodecies

Norme specifiche sull'ostricoltura

È consentita la coltura in sacche su cavalletti. Queste o altre strutture per l'allevamento delle ostriche devono essere posizionate in modo da non formare una barriera continua lungo il litorale. Le ostriche saranno collocate con cura nei parchi in funzione dell'andamento delle maree al fine di ottimizzare la

produzione. La produzione risponde ai criteri di cui all'allegato XIII bis, sezione 8.

Sezione 7

Profilassie trattamenti veterinari

Articolo 25 vicies

Norme generali in materia di profilassi

1. Il piano di gestione della salute degli animali elaborato in conformità all'articolo 9 della direttiva 2006/88/CE descrive le prassi in materia di biosicurezza e di profilassi e comprende una convenzione scritta di consulenza sanitaria, proporzionata all'unità di produzione, stipulata con servizi veterinari specializzati negli animali d'acquacoltura, i quali visitano l'azienda almeno una volta all'anno e almeno una volta ogni due anni nel caso di molluschi bivalvi.

2. Gli impianti, l'attrezzatura e gli utensili appartenenti all'azienda sono debitamente puliti e disinfettati. Possono essere utilizzati soltanto i prodotti elencati nell'allegato VII, punti 2.1 e 2.2.

3. Per quanto riguarda il fermo degli impianti:

a) l'autorità competente stabilisce se occorre un periodo di fermo e la sua durata adeguata che sarà osservata e documentata dopo ogni ciclo di produzione negli impianti di contenimento marittimi in acque aperte. Il fermo è raccomandato anche per altri metodi di produzione in vasche, stagni e gabbie;

b) il fermo non è obbligatorio per gli allevamenti di molluschi bivalvi;

c) durante il fermo, le gabbie o altre strutture utilizzate per la produzione di animali d'acquacoltura

vengono svuotate, disinfectate e lasciate vuote per un certo tempo prima di essere riutilizzate.

4. Se del caso, il mangime non consumato, le feci e gli animali morti devono essere rimossi rapidamente per evitare ogni rischio di degrado ambientale con riguardo alla qualità dell'acqua, per scongiurare il pericolo di malattie e per non attirare insetti e roditori.

5. L'uso di raggi ultravioletti e di ozono è consentito solo negli incubatoi e nei vivai.

6. Per la lotta biologica contro gli ectoparassiti è privilegiato l'uso di pesci pulitori.

Articolo 25 unvicies **Trattamenti veterinari**

1. Qualora, nonostante le misure profilattiche poste in essere per tutelare la salute degli animali a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera f), punto i), del regolamento (CE) n. 834/2007, dovesse insorgere un problema sanitario, si può ricorrere a trattamenti veterinari nel seguente ordine di preferenza:

a) sostanze di origine vegetale, animale o minerale in diluizione omeopatica;

b) piante ed estratti vegetali non aventi effetti anestetici;

c) sostanze quali oligoelementi, metalli, immunostimolanti naturali o probiotici autorizzati.

2. Ad eccezione delle vaccinazioni e dei piani obbligatori di eradicazione, la somministrazione di medicinali allopatici è limitata a due cicli di trattamento annuali. Tuttavia, quando il ciclo di produzione è inferiore a un anno, i trattamenti

allopatici sono limitati ad un solo ciclo. Qualora vengano superati questi limiti dei trattamenti allopatici, gli animali di acquacoltura in questione non possono essere venduti come prodotti biologici.

3. Le cure antiparassitarie — esclusi i piani di lotta obbligatori gestiti dagli Stati membri — sono limitate a due trattamenti all'anno o ad un trattamento se il ciclo di produzione è inferiore a 18 mesi.

4. Il tempo di attesa per la somministrazione di medicinali allopatici e di antiparassitari ai sensi del paragrafo 3 — inclusi i piani di lotta obbligatori gestiti dagli Stati membri — è doppio rispetto al tempo di attesa legale di cui all'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE o, qualora quest'ultimo non sia specificato, è pari a 48 ore.

5. L'uso di qualsiasi medicinale veterinario deve essere dichiarato all'autorità o all'organismo di controllo prima che gli animali siano commercializzati come prodotto biologico.

Lo stock trattato deve essere chiaramente identificabile.²²

(*) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7».

CAPO 3

Prodotti trasformati

Articolo 26

Norme applicabili alla produzione di mangimi e alimenti trasformati

1. Gli additivi, gli ausiliari di fabbricazione e le altre sostanze o ingredienti utilizzati per la trasformazione

di alimenti o mangimi, nonché tutti i procedimenti di trasformazione applicati, come ad esempio l'affumicatura, rispettano i principi di buona pratica in materia di fabbricazione.

2. Gli operatori che producono mangimi o alimenti trasformati stabiliscono e aggiornano procedure adeguate, fondate su un'identificazione sistematica delle fasi critiche della trasformazione.

3. L'applicazione delle procedure di cui al paragrafo 2 deve permettere di garantire in qualsiasi momento che i prodotti trasformati siano conformi alle norme di produzione biologica.

4. Gli operatori rispettano e attuano le procedure di cui al paragrafo 2. In particolare essi:

a) adottano misure precauzionali per evitare il rischio di contaminazione da parte di sostanze o prodotti non autorizzati;

b) effettuano una pulizia adeguata, ne controllano l'efficacia e registrano le relative operazioni;

c) prendono adeguate misure per evitare che prodotti non biologici vengano immessi sul mercato con un'indicazione che faccia riferimento al metodo di produzione biologico.

5. In aggiunta alle disposizioni previste ai paragrafi 2 e 4, quando nell'unità di preparazione sono anche preparati o immagazzinati prodotti non biologici, l'operatore:

a) effettua le operazioni in cicli completi senza interruzioni e provvede affinché esse siano separate fisicamente o nel tempo da operazioni analoghe effettuate su prodotti non biologici;

²² Dall'"art 25 bis all'art. 25 unvicies" Inserito dall' art. 1 comma 5) del Reg CE 710 in G.U. 204 del 06.08.2009

b) provvede al magazzinaggio dei prodotti biologici, prima e dopo le operazioni, separandoli fisicamente o nel tempo dai prodotti non biologici;

c) ne informa l'autorità o l'organismo di controllo e tiene a loro disposizione un registro aggiornato di tutte le operazioni effettuate e dei quantitativi trasformati;

d) adotta le misure necessarie per garantire l'identificazione dei lotti e per evitare mescolanze o scambi con prodotti non biologici;

e) esegue le operazioni sui prodotti biologici solo dopo un'adeguata pulizia degli impianti di produzione.

Articolo 27

Uso di taluni prodotti e sostanze nella trasformazione degli Alimenti

1. Ai fini dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007, solo le seguenti sostanze possono essere utilizzate nella trasformazione degli alimenti biologici, ad eccezione del vino:

a) le sostanze elencate nell'allegato VIII del presente regolamento;

b) le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi normalmente utilizzate nella trasformazione degli alimenti; *tuttavia gli enzimi da utilizzare come additivi alimentari devono figurare nell'elenco dell'Allegato VIII, sezione A.*²³

c) sostanze e prodotti definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), e all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 88/388/CEE del Consiglio

(²⁴) ed etichettati come sostanze aromatizzanti naturali o preparazioni aromatiche naturali conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 9, paragrafo 2, della stessa direttiva;

d) i coloranti utilizzati per la stampigliatura delle carni e dei gusci d'uovo conformemente all'articolo 2, paragrafi 8 e 9, della direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (²⁵);

e) l'acqua potabile e i sali (con cloruro di sodio o di potassio come componente di base) usualmente utilizzati nella trasformazione degli alimenti;

f) le sostanze minerali (anche oligoelementi), le vitamine, gli aminoacidi e altri micronutrienti, autorizzati unicamente se il loro impiego è previsto per legge negli alimenti in cui vengono incorporati.

2. Ai fini del calcolo della percentuale di cui all'articolo 23, paragrafo 4, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 834/2007:

a) gli additivi alimentari elencati nell'allegato VIII e contrassegnati da un asterisco nella colonna del codice dell'additivo sono considerati ingredienti di origine agricola;

b) le preparazioni e le sostanze di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d), e) ed f), del presente articolo e le sostanze non contrassegnate da un asterisco nella colonna del codice dell'additivo non sono considerate ingredienti di origine agricola.

²³ Così inserito dall'art. 1 comma 3), punto a) Reg CE 1254 in G.U L 337 del 16.12.2008

²⁴ GU L 184 del 15.7.1988, pag. 61.

²⁵ GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13.

c) il lievito e i prodotti a base di lievito sono considerati ingredienti di origine agricole a partire dal 31 dicembre 2013.²⁶

3. L'uso delle seguenti sostanze, elencate nell'allegato VIII, è riesaminato prima del **31 dicembre 2010**:

a) **nitrito di sodio e nitrato di potassio** nella sezione A, ai fini della soppressione di questi additivi;

b) **anidride solforosa e metabisolfito di potassio** nella sezione A;

c) acido cloridrico nella sezione B per la trasformazione dei formaggi Gouda, Edam e Maasdammer, Boerenkaas, Friese e Leidse Nagelkaas.

Il riesame di cui alla lettera a) tiene conto degli sforzi realizzati dagli Stati membri per trovare alternative sicure ai nitriti/nitrati e per istituire programmi di formazione in materia di metodi di fabbricazione alternativi e di igiene destinati ai trasformatori/fabbricanti di carni biologiche.

4. *per la colorazione decorativa tradizionale del guscio delle uova sode prodotte e destinate ad essere commercializzate in un determinato periodo dell'anno, le autorità competenti possono autorizzare, per tale periodo, l'uso di coloranti naturali e materiali di rivestimento naturali. Fino al 31 dicembre 2013 l'autorizzazione può comprendere forme sintetiche di ossidi e idrossidi di ferro. Le autorizzazioni sono comunicare dalla commissione agli Stati membri.*²⁷

Articolo 27 bis

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE)n. 834/2007, per la produzione, la preparazione e la formulazione del lievitopossono essere utilizzate le seguenti sostanze:

a) *le sostanze elencate nell'allegato VIII, sezione C, del presente regolamento;*

b) *i prodotti e le sostanze di cui all'articolo 27, paragrafo1, lettere b) e e) del presente regolamento.*²⁸

Articolo 28

Uso di determinati ingredienti non biologici di origine agricola nella trasformazione degli alimenti

Ai fini dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007, gli ingredienti agricoli non biologici elencati nell'allegato IX del presente regolamento possono essere utilizzati nella trasformazione degli alimenti biologici.

Articolo 29

Autorizzazione dell'uso di ingredienti alimentari non biologici di origine agricola da parte degli Stati membri

1. Quando un ingrediente di origine agricola non figura nell'elenco di cui all'allegato IX del presente regolamento, esso può essere utilizzato solo alle seguenti condizioni:

a) l'operatore ha notificato all'autorità competente dello Stato membro tutte le prove richieste che

²⁶ Così inserito dall'art 1 comma 3) punto b)) Reg CE 1254 in G.U L 337 del 16.12.2008

²⁷ Così inserito dall'art 1 comma 3) punto c) Reg CE 1254 in G.U L 337 del 16.12.2008

*Testo coordinato a cura del Dott :Nicola LALLA – Assessorato All'agricoltura e alle Attività Produttive . - Settore SIRCA .
Il documento è creato per la consultazione interna e non ha valore legale.* 37

attestano che l'ingrediente in questione non è prodotto in quantità sufficiente nella Comunità secondo le norme di produzione biologica o non può essere importato da paesi terzi;

b) l'autorità competente dello Stato membro ha autorizzato in via provvisoria l'uso dell'ingrediente per un periodo massimo di 12 mesi dopo aver verificato che l'operatore ha preso i contatti necessari con i fornitori nella Comunità al fine di accertare l'indisponibilità degli ingredienti considerati, dotati dei requisiti di qualità previsti;

c) non è stata adottata nessuna decisione, conformemente al disposto dei paragrafi 3 o 4, secondo la quale un'autorizzazione concessa con riguardo all'ingrediente considerato debba essere ritirata.

Gli Stati membri possono prorogare l'autorizzazione prevista alla lettera punto b) per un massimo di tre volte, per una durata di 12 mesi ogni volta.

2. Lo Stato membro che autorizza un ingrediente in forza del paragrafo 1 notifica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione le seguenti informazioni:

a) la data dell'autorizzazione e, in caso di autorizzazione prorogata, la data della prima autorizzazione;

b) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e, se del caso, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica del titolare dell'autorizzazione; il nome e l'indirizzo del punto di contatto dell'autorità che ha concesso l'autorizzazione;

c) il nome e, se necessario, la descrizione dettagliata e i requisiti di qualità dell'ingrediente di origine agricola in questione;

d) il tipo di prodotti per la cui preparazione è necessario l'ingrediente di cui è richiesta l'autorizzazione;

e) le quantità necessarie con gli opportuni giustificativi;

f) i motivi e il periodo previsto di carenza;

g) la data in cui lo Stato membro ha inviato la notifica agli altri Stati membri e alla Commissione. La Commissione e/o gli Stati membri possono rendere pubbliche queste informazioni.

3. Quando uno Stato membro trasmette alla Commissione e allo Stato membro che ha concesso l'autorizzazione osservazioni da cui risulti che durante il periodo di carenza previsto è possibile rifornirsi dell'ingrediente in questione, lo Stato membro interessato valuta se revocare l'autorizzazione o ridurne il periodo di validità ed informa la Commissione e gli altri Stati membri sulle misure adottate o che adotterà, entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione di dette informazioni.

4. Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, la questione è sottoposta all'esame del comitato istituito a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 834/ 2007. Può essere deciso, secondo la procedura definita al paragrafo 2 del suddetto articolo, che un'autorizzazione precedentemente concessa sia revocata o che il suo periodo di validità sia modificato oppure, se del caso, che l'ingrediente in questione sia incluso nell'allegato IX del presente regolamento.

5. In caso di proroga ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, si applicano le procedure di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 29 bis

Disposizioni specifiche per le alghe marine

1. Se il prodotto finale è costituito da alghe marine fresche, le alghe appena raccolte sono risciacquate con acqua di mare.

Se il prodotto finale è costituito da alghe marine disidratate, il risciacquo può essere effettuato anche con acqua potabile. Per eliminare l'umidità si può utilizzare il sale.

2. È vietato essiccare le alghe mettendole a diretto contatto con una fiamma. Se il processo di essiccazione avviene con l'impiego di corde o altri attrezzi, questi devono essere esenti da trattamenti antivegetativi nonché da detergenti e disinfettanti, salvo se si tratta di uno dei prodotti previsti per tale uso nell'allegato VII.;²⁹

CAPO 4

Raccolta, imballaggio, trasporto e magazzinaggio dei prodotti

Articolo 30

Raccolta dei prodotti e trasporto verso le unità di Preparazione

Gli operatori possono effettuare la raccolta simultanea di prodotti biologici e non biologici solo se vengono adottate misure adeguate per impedire ogni possibile mescolanza o scambio con prodotti non biologici e per garantire l'identificazione dei prodotti biologici. L'operatore mantiene a

²⁹ " Inserito dall' art. 1 comma 6) del Reg CE 710 in G.U. 204 del 06.08.2009

*Testo coordinato a cura del Dott :Nicola LALLA – Assessorato All’agricoltura e alle Attività Produttive . - Settore SIRCA .
Il documento è creato per la consultazione interna e non ha valore legale.*

disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo i dati relativi ai giorni e alle ore di raccolta, al circuito, alla data e all'ora di ricevimento dei prodotti.

Articolo 31

Imballaggio e trasporto dei prodotti verso altri operatori o Unità

1. Gli operatori garantiscono che i prodotti biologici siano trasportati ad altre unità, compresi i grossisti e i dettaglianti, solo in imballaggi, contenitori o veicoli chiusi in modo che il contenuto non possa essere sostituito se non manipolando o danneggiando i sigilli e a condizione che sia apposta un'etichetta che, oltre alle altre indicazioni eventualmente previste dalla legge, indichi:

a) il nome e l'indirizzo dell'operatore e, se diverso da quest'ultimo, del proprietario o venditore del prodotto;

b) il nome del prodotto o, nel caso di mangimi composti, la loro descrizione, accompagnati da un riferimento al metodo di produzione biologico;

c) il nome e/o il numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo a cui è assoggettato l'operatore; e d) se del caso, l'identificazione del lotto attraverso un sistema di marcatura approvato a livello nazionale, o dall'autorità o organismo di controllo, che permetta di mettere in relazione il lotto con la contabilità descritta all'articolo 66.

Le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), possono anche figurare in un documento di accompagnamento che deve inequivocabilmente corrispondere all'imballaggio, al contenitore o al mezzo di trasporto del prodotto. Il documento di accompagnamento deve contenere informazioni sul fornitore e/o il trasportatore.

2. Non è richiesta la chiusura di imballaggi, contenitori o veicoli qualora:

a) il trasporto avvenga direttamente tra due operatori, entrambi assoggettati al regime di controllo relativo alla produzione biologica;

b) i prodotti siano muniti di un documento di accompagnamento indicante le informazioni richieste al paragrafo 1; e

c) sia l'operatore speditore che l'operatore destinatario tengono i documenti relativi alle operazioni di trasporto a disposizione dell'autorità o dell'organismo responsabili del controllo di tali operazioni.

Articolo 32

Norme specifiche per il trasporto dei mangimi in altre unità di produzione/preparazione o in altri locali di magazzinaggio

In aggiunta a quanto disposto all'articolo 31, quando trasportano mangimi verso altre unità di preparazione o di produzione o verso altri locali di magazzinaggio, gli operatori devono assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

a) durante il trasporto i mangimi ottenuti secondo il metodo di produzione biologico, i mangimi in conversione all'agricoltura biologica e i mangimi non biologici sono fisicamente separati in modo efficace;

b) i veicoli e/o i contenitori che hanno trasportato prodotti non biologici sono utilizzati per il trasporto di prodotti biologici a condizione che:

i) sia stata effettuata una pulizia adeguata, di cui sia stata controllata l'efficacia, prima di effettuare il trasporto dei prodotti biologici; l'operatore deve registrare tali operazioni;

ii) sia messa in atto ogni misura necessaria, in funzione dei rischi valutati secondo le disposizioni di cui all'articolo 88, paragrafo 3, e, se del caso, gli operatori assicurino che i prodotti non biologici non possono essere immessi sul mercato con un'indicazione facente riferimento all'agricoltura biologica;

iii) l'operatore tenga i documenti relativi alle operazioni di trasporto a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo;

c) il trasporto di mangimi biologici finiti è separato, fisicamente o nel tempo, dal trasporto di altri prodotti finiti;

d) durante il trasporto, la quantità di prodotti all'inizio del trasporto e i quantitativi consegnati ad ogni tappa del giro di consegne vengono registrati.

Articolo 32 bis

Trasporto di pesci vivi

1. I pesci vivi sono trasportati in vasche adatte, contenenti acqua pulita la cui temperatura e concentrazione di ossigeno dissolto soddisfi le esigenze fisiologiche degli animali stessi.

2. Prima del trasporto di pesci e di prodotti ittici biologici, le vasche vengono pulite, disinfectate e sciacquate meticolosamente.

3. Sono prese le necessarie precauzioni per attenuare lo stress. La densità durante il trasporto non deve raggiungere un livello che risulti pregiudizievole per la specie.

4. Gli operatori conservano i documenti giustificativi dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 3.»³⁰;

³⁰ Inaerito all'art. 1 comma 7) Reg CE 710 in G.U. 204 dl 06.08.2009

Articolo 33

Ricevimento di prodotti da altre unità o da altri operatori

Al ricevimento di un prodotto biologico, l'operatore verifica la chiusura dell'imballaggio o del contenitore, se richiesta, nonché la presenza delle indicazioni di cui all'articolo 31.

L'operatore confronta le informazioni figuranti sull'etichetta di cui all'articolo 31 con le informazioni figuranti nei documenti di accompagnamento. Il risultato di tali verifiche deve essere esplicitamente indicato nei documenti contabili di cui all'articolo 66.

Articolo 34

Norme specifiche per il ricevimento di prodotti da un paese terzo

I prodotti biologici sono importati dai paesi terzi in imballaggi o contenitori adeguati, chiusi in modo da impedire la sostituzione del contenuto, muniti di un'identificazione dell'esportatore e di qualsiasi altro contrassegno o numero che consenta di identificare il lotto, nonché del certificato di controllo per l'importazione da paesi terzi.

Una volta ricevuto un prodotto biologico importato da un paese terzo, il primo destinatario verifica la chiusura dell'imballaggio o del contenitore e, nel caso di prodotti importati conformemente all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 834/2007, accerta che il certificato di cui al suddetto articolo copra il tipo di prodotto che costituisce la partita. Il risultato di tale verifica è esplicitamente indicato nei documenti contabili di cui all'articolo 66 del presente regolamento.

Articolo 35

Magazzinaggio dei prodotti

1. Le aree destinate al magazzinaggio dei prodotti sono gestite in modo tale da garantire l'identificazione dei lotti ed evitare che i prodotti vengano mescolati od entrino in contatto con prodotti e/o sostanze non rispondenti alle norme di produzione biologica. I prodotti biologici sono chiaramente identificabili in qualsiasi momento.

~~2. Nelle unità destinate alla produzione vegetale e animale biologica è vietato il magazzinaggio di materie prime diverse da quelle autorizzate a norma del presente regolamento.~~

~~3. I medicinali veterinari allopatici e antibiotici possono essere immagazzinati nelle aziende, purché siano stati prescritti da un veterinario nell'ambito di trattamenti previsti all'articolo 14, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento (CE) n. 834/ 2007, siano immagazzinati in un luogo sorvegliato e siano iscritti nel registro di stalla di cui all'articolo 76 del presente regolamento.~~

2. Nelle unità di produzione di vegetali, di alghe marine, di animali d'allevamento e di animali d'acquacoltura biologici è vietato il magazzinaggio di fattori di produzione diversi da quelli autorizzati a norma del presente regolamento.

3. I medicinali veterinari allopatici e antibiotici possono essere immagazzinati nelle aziende, purché siano stati prescritti da un veterinario nell'ambito di trattamenti previsti all'articolo 14, paragrafo 1, lettera e), punto ii), o all'articolo 15, paragrafo 1, lettera f), punto ii), del regolamento (CE) n. 834/2007, siano immagazzinati in un luogo sorvegliato e siano iscritti, a seconda dei casi, nel registro degli animali di cui all'articolo 76 del presente regolamento o nel registro di produzione acquicola di cui all'articolo 79

ter del presente regolamento.»;³¹

4. Qualora un operatore tratti prodotti non biologici e prodotti biologici e questi ultimi vengano immagazzinati in impianti adibiti anche al magazzinaggio di altri prodotti agricoli o alimentari:

- a) i prodotti biologici sono tenuti separati dagli altri prodotti agricoli e/o alimentari;
- b) vengono prese tutte le misure necessarie per garantire l'identificazione delle partite e per evitare mescolanze o scambi con prodotti non biologici;
- c) viene effettuata una pulizia adeguata, di cui sia stata controllata l'efficacia, prima di effettuare il trasporto dei prodotti biologici; l'operatore deve registrare tali operazioni.

CAPO 5

Norme di conversione

Articolo 36 **Vegetali e prodotti vegetali**

1. Perché vegetali e prodotti vegetali siano considerati biologici, le norme di produzione di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 del regolamento (CE) n. 834/2007 e al capo 1 del presente regolamento nonché, se del caso, le norme di produzione eccezionali di cui al capo 6 del presente regolamento, devono essere state applicate negli appezzamenti per un periodo di conversione di almeno due anni prima della semina o, nel caso di pascoli o prati permanenti, di almeno due anni prima della loro utilizzazione come foraggio biologico o ancora, nel caso delle colture perenni diverse dai foraggi, di almeno tre anni prima del primo raccolto di prodotti biologici.

³¹ Inaerito all'art. 1 comma 8) Reg CE 710 in G.U. 204 dl 06.08.2009

2. L'autorità competente può decidere di riconoscere retroattivamente come facenti parte del periodo di conversione eventuali periodi anteriori durante i quali:

a) gli appezzamenti sono stati oggetto di misure definite in un programma messo in atto ai sensi dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1257/1999 e (CE) n. 1698/2005 o in un altro programma ufficiale, a condizione che tali misure garantiscano che i prodotti non autorizzati nell'ambito della produzione biologica non sono stati utilizzati sugli appezzamenti in questione; o

b) gli appezzamenti erano superfici agricole o allo stato naturale non trattate con prodotti vietati nell'ambito della produzione biologica.

Il periodo di cui al primo comma, lettera b), può essere preso in considerazione retroattivamente soltanto qualora l'autorità competente abbia ottenuto prove sufficienti che le condizioni suddette erano soddisfatte da almeno tre anni.

3. In alcuni casi, quando le terre sono state contaminate con prodotti non autorizzati ai fini della produzione biologica, l'autorità competente può decidere di prorogare il periodo di conversione al di là del periodo di cui al paragrafo 1.

4. Per gli appezzamenti già convertiti o in corso di conversione all'agricoltura biologica che sono trattati con un prodotto non autorizzato per l'agricoltura biologica, lo Stato membro ha facoltà di ridurre il periodo di conversione di cui al paragrafo 1 nei due casi seguenti:

a) per gli appezzamenti trattati con un prodotto non autorizzato per la produzione biologica, nel quadro di un'azione di lotta contro una malattia o un

parassita resa obbligatoria dall'autorità competente dello Stato membro;

b) per gli appezzamenti trattati con un prodotto non autorizzato per la produzione biologica, nel quadro di esperimenti scientifici approvati dall'autorità competente dello Stato membro.

Nei casi indicati al primo comma, lettere a) e b), la durata del periodo di conversione è fissata tenendo conto dei fattori seguenti:

a) la degradazione del prodotto in causa garantisce, al termine del periodo di conversione, un livello insignificante di residui nel suolo, nonché nel vegetale ove si tratti di coltura perenne;

b) il raccolto successivo al trattamento non può essere commercializzato con un riferimento al metodo di produzione biologico.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione della propria decisione di prevedere misure obbligatorie.

«Articolo 36 bis

Alghe marine

1. Il periodo di conversione per un sito di raccolta di alghe marine è di sei mesi.

2. Il periodo di conversione per un'unità di coltivazione di alghe marine è di sei mesi o di un intero ciclo di produzione, se questo è superiore a sei mesi.³²

Articolo 37

Norme di conversione specifiche applicabili alle terre associate a produzioni animali biologiche

³² Inaerito all'art. 1 comma 9) Reg CE 710 in G.U. 204 dl 06.08.2009

1. Le norme di conversione di cui all'articolo 36 del presente regolamento si applicano all'intera superficie dell'unità di produzione su cui vengono prodotti alimenti per animali.

2. In deroga al disposto del paragrafo 1, il periodo di conversione può essere ridotto a un anno per i pascoli e gli spazi all'aperto utilizzati da specie non erbivore. Tale periodo può essere ridotto a sei mesi se le aree interessate non sono state sottoposte, nell'ultimo anno, a trattamenti con prodotti non autorizzati per la produzione biologica.

Articolo 38

Animali e prodotti animali

1. Nel caso in cui animali non biologici siano stati introdotti in un'azienda conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 834/2007 e all'articolo 9 e/o all'articolo 42 del presente regolamento, i prodotti animali possono essere venduti con la denominazione biologica soltanto se le norme di produzione di cui agli articoli 9, 10, 11 e 14 del regolamento (CE) n. 834/2007 e al titolo II, capo 2, e, se del caso, all'articolo 42 del presente regolamento sono state applicate per un periodo di almeno:

- a) 12 mesi per gli equidi ed i bovini (comprese le specie *Bubalus* e *Bison*) destinati alla produzione di carne ed in ogni caso per almeno tre quarti della loro vita;
- b) 6 mesi per i piccoli ruminanti e i suini nonché per gli animali destinati alla produzione lattiera;
- c) 10 settimane per il pollame introdotto prima dei 3 giorni di età e destinato alla produzione di carne;
- d) 6 settimane per le galline ovaiole.

2. Nel caso in cui animali non biologici siano presenti in un'azienda all'inizio del periodo di conversione conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 834/2007, i prodotti da essi derivati possono essere considerati biologici se vi è conversione simultanea dell'intera unità di produzione, compresi animali, pascoli e/o area utilizzata per l'alimentazione degli animali. Il periodo totale di conversione cumulativo per gli animali esistenti e la loro progenie e per i pascoli e/o l'area utilizzata per l'alimentazione degli animali può essere ridotto a 24 mesi se gli animali sono essenzialmente nutriti con prodotti provenienti dall'unità di produzione.

3. I prodotti dell'apicoltura possono essere venduti con riferimenti al metodo di produzione biologico soltanto se le norme applicabili a tale produzione sono state rispettate per almeno un anno.

4. Il periodo di conversione degli apiari non si applica in caso di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 5, del presente regolamento.

5. Nel corso del periodo di conversione, la cera è sostituita con cera proveniente dall'apicoltura biologica.

«Articolo 38 bis

Produzione di animali di acquacoltura

1. Le unità di produzione acquicola dotate dei seguenti tipi di impianti contenenti gli animali d'acquacoltura presenti sono soggette ai seguenti periodi di conversione:

a) 24 mesi per gli impianti che non possono essere prosciugati, puliti e disinfezati;

b) 12 mesi per gli impianti che sono stati prosciugati o sottoposti a fermo;

c) 6 mesi per gli impianti che sono stati prosciugati, puliti e disinfezati;

d) 3 mesi per gli impianti in acque aperte, compresi quelli adibiti alla molluscoltura.

2. L'autorità competente può riconoscere retroattivamente come parte del periodo di conversione qualsiasi periodo precedentemente documentato, durante il quale gli impianti non sono stati trattati né sono entrati in contatto con prodotti non autorizzati per la produzione biologica.³³

CAPO 6

Norme di produzione eccezionali

S e z i o n e 1

Norme di produzione eccezionali in caso di vincoli climatici, geografici o strutturali ai sensi dell' articolo 22 , paragrafo 2 , lettera a) , del regolamento (CE) n . 834/2007

Articolo 39

Stabulazione fissa

Ove ricorrono le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007, le autorità competenti possono autorizzare la stabulazione fissa nelle piccole aziende se non è possibile allevare gli animali in gruppi adeguati alle loro esigenze comportamentali, purché essi abbiano accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, e almeno due volte alla settimana abbiano accesso a spazi liberi

³³ ³³ Inaerito dall'art. 1 comma 10) Reg CE 710 in G.U. 204 dl 06.08.2009

all'aperto quando l'accesso ai pascoli non sia possibile.

Articolo 40

Produzione parallela

1. Ove ricorrono le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007, un produttore può gestire più unità di produzione nella stessa zona:

a) in caso di colture perenni che richiedono un periodo di coltivazione di almeno tre anni, quando le varietà non siano facilmente distinguibili, sempreché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

i) la produzione interessata fa parte di un piano di conversione per il quale il produttore si impegna formalmente e che prevede che la conversione dell'ultima parte della zona interessata alla produzione biologica cominci il prima possibile e comunque entro cinque anni;

ii) sono state adottate misure adeguate per garantire che i prodotti di ciascuna unità interessata restino separati in modo permanente dai prodotti delle altre unità;

iii) l'autorità o l'organismo di controllo sono informati con almeno 48 ore di anticipo di ogni operazione di raccolta dei prodotti interessati;

iv) a raccolta ultimata, il produttore comunica all'autorità o all'organismo di controllo i quantitativi esatti raccolti nelle unità considerate nonché le misure applicate per separare i prodotti;

v) il piano di conversione e le misure di controllo di cui ai capi 1 e 2 del titolo IV sono stati approvati dall'autorità competente; tale approvazione dev'essere confermata ogni anno dopo l'avvio del piano di conversione;

b) nel caso di superfici destinate alla ricerca agraria o all'insegnamento ufficiale con l'accordo delle autorità

competenti degli Stati membri, sempreché siano rispettate le condizioni precise ai punti ii), iii) e iv) della lettera a), nonché nella parte pertinente del punto v);

c) nel caso della produzione di sementi, materiale di moltiplicazione vegetativa e piante da trapianto, sempreché siano rispettate le condizioni precise ai punti ii), iii) e iv) della lettera a), nonché nella parte pertinente del punto v);

d) in caso di terreni utilizzati esclusivamente per il pascolo.

2. L'autorità di controllo può autorizzare le aziende che effettuano ricerche nel settore agricolo o sono coinvolte nell'insegnamento ufficiale a praticare l'allevamento biologico e non biologico della stesse specie, sempreché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) sono state adottate misure adeguate, notificate in anticipo all'autorità o all'organismo di controllo, per garantire la separazione permanente tra gli animali, i prodotti animali, le deiezioni e i mangimi di ciascuna unità;

b) il produttore comunica anticipatamente all'autorità o all'organismo di controllo ogni consegna o vendita di animali o prodotti animali;

c) l'operatore comunica all'autorità o all'organismo di controllo i quantitativi esatti prodotti nelle unità, nonché tutte le caratteristiche che consentono di identificare i prodotti e conferma di avere attuato le misure previste per separare i prodotti.

Articolo 41

Gestione di unità apicole a fini d'impollinazione

Ove ricorrono le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n.

834/2007, l'operatore può gestire, per garantire l'attività di impollinazione, unità apicole biologiche e non biologiche nell'ambito della stessa azienda, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti in materia di produzione biologica, ad eccezione delle disposizioni relative all'ubicazione degli apiari. In tal caso, il prodotto non può essere venduto con la denominazione biologica.

L'operatore conserva documenti giustificativi attestanti il rispetto di questa disposizione.

S e z i o n e 2

Norme di produzione eccezionali in caso d' indisponibilità di fattori di produzione biologici ai sensi dell' articolo 22, paragrafo 2 , lettera b), del regolamento (CE) n . 834/2007

Articolo 42

Uso di animali non biologici

Ove ricorrono le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007 e previa autorizzazione dell'autorità competente:

a) in caso di prima costituzione, rinnovo o ricostituzione del patrimonio avicolo e in mancanza di un numero sufficiente di avicoli allevati con il metodo biologico, possono essere introdotti nelle unità di produzione biologiche avicoli allevati con metodi non biologici, a condizione che le pollastrelle destinate alla produzione di uova e il pollame destinato alla produzione di carne abbiano meno di tre giorni di età;

b) in mancanza di pollastrelle allevate con il metodo biologico, fino al 31 dicembre 2011 possono essere introdotte nelle unità di produzione biologiche pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate

con metodi non biologici, di età non superiore a 18 settimane, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4.

Articolo 43

~~Uso di alimenti per animali non biologici di origine agricola~~

Uso di mangimi non biologici di origine vegetale e animale³⁴

Ove ricorrono le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007 e qualora gli allevatori non siano in grado di procurarsi alimenti per animali ottenuti esclusivamente con il metodo di produzione biologico, è consentito l'impiego in proporzioni limitate di alimenti non biologici di origine vegetale e animale. Sono autorizzate le seguenti percentuali massime di alimenti non biologici nell'arco di 12 mesi per le specie non erbivore:

a) 10 % nel periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009;

b) 5 % nel periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2011.

Le percentuali sono calcolate annualmente in percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola. La percentuale massima autorizzata di alimenti non biologici nella razione giornaliera è pari al 25 %, calcolata in percentuale di sostanza secca.

Gli operatori conservano i documenti che provano la necessità di ricorrere alla presente disposizione.

³⁴ Inaerito dall'art. 1 comma 10) Reg CE 710 in G.U. 204 dl 06.08.2009

³⁴ Inaerito dall'art. 1 comma 11) Reg CE 710 in G.U. 204 dl 06.08.2009

Articolo 44

Uso di cera d'api non biologica

Nel caso di nuovi impianti o durante il periodo di conversione, può essere utilizzata cera non biologica unicamente se:

- a) la cera prodotta biologicamente non è disponibile in commercio;
- b) è dimostrato che la cera non biologica è esente da sostanze non autorizzate nella produzione biologica;
- c) la cera non biologica utilizzata proviene da opercoli.

Articolo 45

Uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico

1. Ove ricorrono le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007:

- a) possono essere utilizzati sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa provenienti da un'unità di produzione in conversione all'agricoltura biologica;
- b) se la lettera a) non è applicabile, in mancanza di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo di produzione biologico, gli Stati membri possono autorizzare l'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici. Tuttavia, l'uso di sementi e di tuberi-seme di patate non biologici è disciplinato dai seguenti paragrafi da 2 a 9

2. Le sementi e i tuberi-seme di patate non biologici possono essere utilizzati a condizione che non siano trattati con prodotti fitosanitari diversi da quelli

autorizzati per il trattamento delle sementi a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, a meno che l'autorità competente dello Stato membro non prescriva, per motivi fitosanitari, un trattamento chimico a norma della direttiva 2000/29/CE del Consiglio⁽³⁵⁾ per tutte le varietà di una determinata specie nella zona in cui saranno utilizzate le sementi o i tuberi-seme di patate.

3. Nell'allegato X sono elencate le specie per le quali è stabilito che le sementi o i tuberi-seme di patate ottenuti con il metodo di produzione biologico sono disponibili in quantità sufficienti e per un numero significativo di varietà nell'intero territorio della Comunità.

Le specie elencate nell'allegato X sono esentate dalle autorizzazioni ai sensi del paragrafo 1, lettera b), salvo che queste siano giustificate per uno degli scopi di cui al paragrafo 5, lettera d).

4. Gli Stati membri possono delegare la competenza a rilasciare l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, lettera b), a un'altra amministrazione pubblica sotto la loro supervisione o alle autorità e agli organismi di controllo di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 834/2007.

5. L'autorizzazione ad utilizzare sementi o tuberi-seme di patate non ottenuti con il metodo di produzione biologico può essere concessa unicamente nei casi seguenti:

a) nessuna varietà della specie che l'utilizzatore vuole ottenere è registrata nella banca dati di cui all'articolo 48;

b) nessun fornitore (intendendosi per fornitore un operatore che vende sementi o tuberi-seme di patate ad altri operatori) è in grado di consegnare le sementi

³⁵ GUL 169 del 10.7.2000, pag. 1.

*Testo coordinato a cura del Dott :Nicola LALLA – Assessorato All'agricoltura e alle Attività Produttive . - Settore SIRCA .
Il documento è creato per la consultazione interna e non ha valore legale.*

47

o i tuberiseme di patate prima della semina o della piantagione, nonostante l'utilizzatore li abbia ordinati in tempo utile;

c) la varietà che l'utilizzatore vuole ottenere non è registrata nella banca dati di cui all'articolo 48 e l'utilizzatore può dimostrare che nessuna delle varietà alternative della stessa specie registrate nella banca dati è adatta e che l'autorizzazione è quindi importante per la sua produzione;

d) l'autorizzazione è giustificata per scopi di ricerca e sperimentazione nell'ambito di esperimenti in pieno campo su scala ridotta o per scopi di conservazione della varietà, riconosciuti dall'autorità competente dello Stato membro.

6. L'autorizzazione è rilasciata prima della semina.

7. L'autorizzazione è concessa unicamente ai singoli utilizzatori per una stagione colturale alla volta e l'autorità o l'organismo competente per le autorizzazioni registra i quantitativi di semi o di tuberi-seme di patate autorizzati.

8. In deroga al paragrafo 7, l'autorità competente dello Stato membro può concedere a tutti gli utilizzatori un'autorizzazione generale:

a) per una determinata specie, qualora ricorra la condizione di cui al paragrafo 5, lettera a);

b) per una determinata varietà, qualora ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 5, lettera c).

Le autorizzazioni di cui al primo comma sono chiaramente segnalate nella banca dati di cui all'articolo 48.

9. L'autorizzazione è concessa unicamente durante i periodi per i quali la banca dati viene aggiornata conformemente all'articolo 49, paragrafo 3.

S e z i o n e 3

Norme di produzione eccezionali in caso di particolari problemi di conduzione degli allevamenti biologici a i sensi dell' articolo 22, paragraf o 2, lettera d) , del regolamento (C E) n. 834/2007

Articolo 46 **Particolari problemi di conduzione degli allevamenti biologici**

La fase finale di ingrasso dei bovini adulti da carne può avvenire in stalla, purché il periodo trascorso in stalla non superi un quinto della loro vita e sia comunque limitato ad un periodo massimo di tre mesi.

³⁶S e z i o n e 3 bis

Norme di produzione eccezionali relative all'uso di sostanze e prodotti specifici nella trasformazione a norma dell'articolo 22 paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n . 834/2007

Articolo 46 bis **Aggiunta di estratto di lievito non biologico**

Se ricorrono i presupposti cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 834/2007, per la produzione di lievito biologico è ammessa l'aggiunta al substrato, di estrato o autolisato di lievito non biologico nella misura massima del 5 % (calcolato in sostanza secca), se gli operatori non siano in grado di procurarsi

³⁶ Così inserito dall'art 1 comma 5) Reg CE 1254 in G.U L 337 del 16.12.2008

estratto o autolisato di lievito di produzione biologica.

La disponibilità di estratto o autolisato di lievito è riesaminata entro il 31 dicembre 2013 al fine di revocare la presente disposizione;

S e z i o n e 4

Norme di produzione eccezionali in caso di circostanze calamitose ai sensi dell' articolo 22, paragrafo 2, lettera f) , del regolamento (C E) n .

834/2007

Articolo 47

Circostanze calamitose

L'autorità competente può autorizzare in via temporanea:

- a) in caso di elevata mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di circostanze calamitose e in mancanza di animali allevati con il metodo biologico, il rinnovo o la ricostituzione del patrimonio zootecnico con animali provenienti da allevamenti non biologici;
- b) in caso di elevata mortalità delle api a causa di problemi sanitari o di circostanze calamitose e in mancanza di apiari biologici, la ricostituzione degli apiari con api non biologiche;
- c) in caso di perdita della produzione foraggiera o d'imposizione di restrizioni, in particolare a seguito di condizioni meteorologiche eccezionali, focolai di malattie infettive, contaminazione con sostanze tossiche o incendi, l'uso di mangimi non biologici da parte di singoli operatori, per un periodo di tempo limitato e in una zona determinata;
- d) in caso di condizioni meteorologiche eccezionali e persistenti o di circostanze calamitose che impediscono la produzione di nettare o di melata, l'alimentazione delle api con miele, zucchero o sciroppo di zucchero biologici.

persistenti o di circostanze calamitose che impediscono la produzione di nettare o di melata, l'alimentazione delle api con miele, zucchero o sciroppo di zucchero biologici.

Previa approvazione dell'autorità competente, i singoli operatori conservano i documenti giustificativi del ricorso alle deroghe di cui sopra. Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione in merito alle deroghe concesse a norma del primo comma, lettera c), entro un mese dall'approvazione.

CAPO 7

Banca dati delle sementi

Articolo 48

Banca dati

1. Ciascuno Stato membro provvede alla costituzione di una banca dati informatizzata nella quale sono elencate le varietà delle quali sono disponibili sul proprio territorio sementi o tuberi-seme di patate ottenuti con il metodo di produzione biologico.

2. La banca dati è gestita dall'autorità competente dello Stato membro oppure da un'autorità o un organismo all'uopo designato dallo Stato membro, di seguito denominato «il gestore della banca dati». Gli Stati membri possono altresì designare un'autorità o un organismo privato in un altro Stato membro.

3. Ogni Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri l'autorità o l'organismo privato designato per la gestione della banca dati.

Articolo 49

Registrazione

1. Le varietà di cui sono disponibili sementi o tuberi-seme di patate ottenuti con il metodo di produzione biologico vengono registrate nella banca dati di cui all'articolo 48 su richiesta del fornitore.

2. Le varietà che non sono state registrate nella banca dati sono considerate non disponibili agli effetti dell'articolo 45, paragrafo 5.

3. Ciascuno Stato membro fissa il periodo dell'anno nel quale la banca dati deve essere regolarmente aggiornata per ciascuna specie o gruppo di specie coltivate sul proprio territorio. La banca dati contiene informazioni in merito.

Articolo 50 **Requisiti per la registrazione**

1. Ai fini della registrazione, il fornitore deve:

a) dimostrare che egli o l'ultimo operatore — qualora il fornitore tratti unicamente sementi o tuberi-seme di patate preconfezionati — è stato soggetto al sistema di controllo di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 834/2007;

b) dimostrare che le sementi o i tuberi-seme di patate da commercializzare soddisfano i requisiti generali applicabili alle sementi e ai tuberi-seme di patate;

c) mettere a disposizione tutte le informazioni di cui all'articolo 51 del presente regolamento ed impegnarsi ad aggiornare tali informazioni su richiesta del gestore della banca dati oppure ogni volta l'aggiornamento sia necessario per mantenere attendibili le informazioni.

2. Il gestore della banca dati può, previa approvazione dell'autorità competente dello Stato membro, rifiutare la domanda di registrazione presentata dal fornitore o

sopprimere una registrazione già accettata se il fornitore non soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1.

Articolo 51 **Informazioni registrate**

1. Per ciascuna varietà registrata e per ciascun fornitore, la banca dati di cui all'articolo 48 contiene almeno le seguenti informazioni:

a) il nome scientifico della specie e la denominazione della varietà;

b) il nome e i dati di contatto del fornitore o del suo rappresentante;

c) la zona nella quale il fornitore può consegnare le sementi o i tuberi-seme di patate all'utilizzatore nel tempo solitamente necessario per la consegna;

d) il paese o la regione in cui la varietà viene sperimentata e autorizzata ai fini dei cataloghi comuni delle varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi, definiti rispettivamente nella direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole⁽³⁷⁾ e nella direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi⁽³⁸⁾;

e) la data a partire dalla quale saranno disponibili le sementi o i tuberi-seme di patate;

f) il nome e/o il numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo incaricato di controllare

³⁷ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.

³⁸ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33

l'operatore ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 834/2007.

2. Il fornitore informa tempestivamente il gestore della banca dati se alcune delle varietà registrate non sono più disponibili. Le modifiche vengono registrate nella banca dati.

3. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, la banca dati contiene l'elenco delle specie indicate nell'allegato X.

Articolo 52

Accesso alle informazioni

1. Le informazioni contenute nella banca dati di cui all'articolo 48 sono rese disponibili via Internet, gratuitamente, agli utilizzatori delle sementi o dei tuberi-seme di patate e al pubblico. Gli Stati membri possono decidere che gli utilizzatori che hanno notificato la loro attività a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007

possano ottenere dal gestore della banca dati, su richiesta, un estratto dei dati relativi ad uno o più gruppi di specie.

2. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utilizzatori di cui al paragrafo 1 vengano informati almeno una volta l'anno sul funzionamento del sistema e su come ottenere le informazioni contenute nella banca dati.

Articolo 53

Diritto di registrazione

Ogni registrazione può essere soggetta alla riscossione di un diritto, equivalente al costo d'inserimento e di mantenimento delle informazioni nella banca dati di cui all'articolo 48.

L'autorità competente dello Stato membro approva l'importo del diritto applicato dal gestore della banca dati.

Articolo 54

Relazione annuale

1. L'autorità o l'organismo designato per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 45 registra tutte le autorizzazioni e comunica le relative informazioni in una relazione indirizzata all'autorità competente dello Stato membro e al gestore della banca dati.

Per ciascuna specie oggetto di un'autorizzazione a norma dell'articolo 45, paragrafo 5, la relazione contiene le seguenti informazioni:

- a) il nome scientifico della specie e la denominazione della varietà;
- b) la giustificazione dell'autorizzazione indicata da un riferimento all'articolo 45, paragrafo 5, lettere a), b), c) o d);
- c) il numero totale di autorizzazioni rilasciate;
- d) il quantitativo totale di sementi o di tuberi-seme di patate in questione;
- e) il trattamento chimico per motivi fitosanitari di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

2. Per le autorizzazioni rilasciate a norma dell'articolo 45, paragrafo 8, la relazione contiene le informazioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del presente articolo, nonché il periodo di validità delle autorizzazioni.

Articolo 55
Relazione di sintesi

Entro il 31 marzo di ogni anno l'autorità competente dello Stato membro raccoglie le relazioni e trasmette alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione di sintesi su tutte le autorizzazioni rilasciate nell'anno civile precedente. Detta relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 54. Le informazioni sono inserite nella banca dati di cui all'articolo 48. L'autorità competente può delegare al gestore della banca dati il compito di raccogliere le relazioni.

Articolo 56
Informazioni su richiesta

Su richiesta di uno degli Stati membri o della Commissione, informazioni dettagliate sulle autorizzazioni concesse in singoli casi sono comunicate agli altri Stati membri o alla Commissione.

TITOLO III

ETICHETTATURA

CAPO 1

Logo comunitario

Logo di produzione biologica dell'Unione Europea³⁹

Articolo 57

Logo comunitario

~~Conformemente all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, il logo comunitario riproduce il modello riportato nell'allegato XI del presente regolamento.~~

~~Il logo comunitario è utilizzato nel rispetto delle norme tecniche di riproduzione che figurano nell'allegato XI del presente regolamento.~~

Logo biologico dell'UE

Conformemente all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, il logo di produzione biologica dell'Unione europea (in appresso "logo biologico dell'UE") riproduce il modello riportato nell'allegato XI, parte A, del presente regolamento.

Il logo biologico dell'UE è utilizzato soltanto se il prodotto di cui trattasi è prodotto nel rispetto dei requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2092/91 e dai suoi regolamenti d'applicazione o dal regolamento (CE) n. 834/2007 e dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.»⁴⁰

³⁹ Così modificato dall'art. 1 comma 1) Reg CE 271 in G.U. L 84 del 31.03.2010

⁴⁰ Così modificato dall'art. 1 comma 2) Reg CE 271 in G.U. L 84 del 31.03.2010

Articolo 58

Condizioni per l'utilizzo del numero di codice e del luogo d'origine

1. Il numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007 deve essere indicato nel modo seguente:

a) inizia con la sigla identificativa dello Stato membro o del paese terzo, secondo i codici paese di due lettere di cui alla norma internazionale ISO 3166 (*Codici per la rappresentazione dei nomi di paesi e delle loro suddivisioni*);

b) comprende un termine che rinvia al metodo di produzione biologico, secondo il disposto dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007;

b) comprende un termine che rinvia al metodo di produzione biologico, secondo il disposto dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 conformemente alla parte B, punto 2, dell'allegato XI del presente regolamento;⁴¹

c) comprende un numero di riferimento stabilito dall'autorità competente; e

c) comprende un numero di riferimento stabilito dalla Commissione o dall'autorità competente degli Stati membri conformemente alla parte B, punto 3, dell'allegato XI del presente regolamento; e⁴²

⁴¹ Così modificato dall'art. 1 comma 3) lettera b) Reg CE 271 in G.U. L 84 del 31.03.2010

⁴² Così modificato dall'art. 1 comma 3) lettera c Reg CE 271 in G.U. L 84 del 31.03.2010

d) è collocato immediatamente sotto il logo comunitario, se questo compare in etichetta.⁴³

d) è collocato nello stesso campo visivo del logo biologico dell'UE se quest'ultimo viene adoperato nell'etichettatura.»;

2. L'indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007, è collocata immediatamente sotto il numero di codice di cui al paragrafo 1.

CAPO 2

Prescrizioni specifiche per l'etichettatura dei mangimi

Articolo 59

Campo di applicazione, uso di marchi commerciali e denominazioni di vendita

Il presente capo non si applica ai mangimi destinati agli animali da compagnia, agli animali da ~~pellecia e agli animali d'acquacoltura~~.⁴⁴

I marchi commerciali e le denominazioni di vendita recanti un'indicazione ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 possono essere utilizzati soltanto se almeno il 95 % della sostanza secca del prodotto è costituito da materie prime ottenute con il metodo di produzione biologico.

Articolo 60

Indicazioni sui mangimi trasformati

⁴³ Così modificato dall'art. 1 comma 3) lettera d) Reg CE 271 in G.U. **L 84 del 31.03.2010**

⁴⁴ eliminato dall'art. 1 comma 12) Reg CE 710 in G.U. 204 del 06.08.2009

1. Fatti salvi l'articolo 61 e l'articolo 59, secondo comma, del presente regolamento, i termini di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 possono essere utilizzati nell'etichettatura dei mangimi trasformati alle seguenti condizioni:

a) i mangimi trasformati sono conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007, in particolare dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), punti iv) e v), per il bestiame o dell'articolo 15, paragrafo 1 lettera d) per gli animali d'acquacoltura, nonché dell'articolo 18;⁴⁵

b) i mangimi trasformati sono conformi alle disposizioni del presente regolamento, in particolare degli articoli 22 e 26;

c) almeno il 95 % della sostanza secca del prodotto è biologico.

2. Fatti salvi i requisiti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1, la seguente dicitura è autorizzata per i prodotti che contengono, in quantità variabili, materie prime ottenute con il metodo di produzione biologico e/o altre materie prime ottenute da prodotti in conversione all'agricoltura biologica e/o materie prime non biologiche: «può essere utilizzato in agricoltura biologica, conformemente ai regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008».

Articolo 61

Condizioni per l'uso delle indicazioni sui mangimi Trasformati

1. L'indicazione di cui all'articolo 60 deve essere:

⁴⁵ Così modificato dall'art. 1 comma 13) Reg CE 710 in G.U. 204 dl 06.08.2009

a) separata dalle diciture di cui all'articolo 5 della direttiva 79/ 373/CEE del Consiglio⁽⁴⁶⁾ o all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 96/25/CE del Consiglio⁽⁴⁷⁾;

b) presentata in un colore, formato e tipo di carattere che non la pongano maggiormente in risalto rispetto alla descrizione o al nome del mangime di cui rispettivamente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 79/373/ CEE e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 96/25/CE;

c) corredata, nello stesso campo visivo, dell'indicazione, in peso di sostanza secca:

i) della percentuale di materie prime ottenute con il metodo di produzione biologico;
ii) della percentuale di materie prime ottenute da prodotti in conversione all'agricoltura biologica;
iii) della percentuale di materie prime non rientranti nei punti i) e ii);
iv) della percentuale totale di mangimi di origine agricola;

d) corredata di un elenco dei nomi delle materie prime ottenute con il metodo di produzione biologico;

e) corredata di un elenco dei nomi delle materie prime ottenute da prodotti in conversione all'agricoltura biologica.

2. L'indicazione di cui all'articolo 60 può essere anche corredata di un riferimento all'obbligo di utilizzare i mangimi conformemente agli articoli 21 e 22.

⁴⁶ GU L 86 del 6.4.1979, pag. 30.

⁴⁷ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35.

CAPO 3

Altre prescrizioni specifiche in materia di etichettatura

Articolo 62 **Prodotti di origine vegetale in conversione**

I prodotti di origine vegetale in conversione possono recare la dicitura «prodotto in conversione all'agricoltura biologica» alle seguenti condizioni:

- a) è stato osservato un periodo di conversione di almeno dodici mesi prima del raccolto;
- b) la dicitura è presentata in un colore, formato e tipo di carattere che non la pongano maggiormente in risalto rispetto alla denominazione di vendita del prodotto e l'intera dicitura è redatta in caratteri della stessa dimensione;
- c) il prodotto contiene un solo ingrediente vegetale di origine agricola;
- d) la dicitura rimanda al numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 834/2007.

TITOLO IV

CONTROLLI

CAPO 1

Requisiti minimi di controllo

Articolo 63

Regime di controllo e impegno dell'operatore

1. Alla prima applicazione del regime di controllo, l'operatore redige e successivamente aggiorna:

- a) una descrizione completa dell'unità e/o del sito e/o dell'attività;
- b) tutte le misure concrete da prendere al livello dell'unità e/o del sito e/o dell'attività per garantire il rispetto delle norme di produzione biologica;
- c) le misure precauzionali da prendere per ridurre il rischio di contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati e le misure di pulizia da prendere nei luoghi di magazzinaggio e lungo tutta la filiera di produzione dell'operatore.

Se del caso, la descrizione e le misure di cui al primo comma possono costituire parte integrante di un sistema di qualità predisposto dall'operatore.

2. La descrizione e le misure di cui al primo comma sono contenute in una dichiarazione firmata dall'operatore responsabile.

La dichiarazione contiene inoltre l'impegno dell'operatore a:

- a) effettuare le operazioni conformemente alle norme di produzione biologica;

- b) accettare, in caso di infrazione o irregolarità, che siano applicate le misure previste dalle norme di produzione biologica;
- c) informare per iscritto gli acquirenti del prodotto affinché le indicazioni relative al metodo di produzione biologico siano soppresse da tale produzione.

La dichiarazione di cui al primo comma è verificata dall'autorità o dall'organismo di controllo, che stende una relazione nella quale vengono segnalate le eventuali carenze e non conformità alle norme di produzione biologica. L'operatore controfirma la relazione e adotta le misure correttive necessarie.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, l'operatore comunica all'autorità competente le seguenti informazioni:

- a) nome e indirizzo dell'operatore;
- b) ubicazione delle strutture e, se del caso, degli appezzamenti (dati catastali) in cui sono effettuate le operazioni;
- c) natura delle operazioni e dei prodotti;
- d) impegno dell'operatore ad effettuare le operazioni in conformità alle delledisposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 e del presente regolamento;
- e) nel caso di un'azienda agricola, la data in cui il produttore ha smesso di applicare prodotti non autorizzati per la produzione biologica negli appezzamenti in questione;
- f) nome dell'organismo riconosciuto cui l'operatore ha affidato il controllo della propria azienda, qualora

il sistema di controllo vigente nello Stato membro implichi il riconoscimento di tali organismi.

Articolo 64

Modifica del regime di controllo

L'operatore responsabile notifica tempestivamente all'autorità o all'organismo di controllo qualsiasi modifica della descrizione o delle misure di cui all'articolo 63 e del regime di controllo iniziale di cui agli articoli 70, 74, 80, 82, 86 e 88.

Articolo 65

Visite di controllo

1. L'autorità o l'organismo di controllo effettua almeno una volta all'anno un'ispezione fisica presso tutti gli operatori.

2. L'autorità o l'organismo di controllo può prelevare campioni da analizzare per la ricerca di prodotti non autorizzati nella produzione biologica o per verificare la conformità delle tecniche di produzione con le norme di produzione biologica. Possono essere prelevati e analizzati campioni anche per rilevare eventuali contaminazioni da prodotti non autorizzati nella produzione biologica. Tali analisi sono obbligatorie qualora si sospetti l'utilizzazione di prodotti non autorizzati nella produzione biologica.

3. Dopo ogni visita è compilata una relazione di controllo, controfirmata dall'operatore responsabile dell'unità o dal suo rappresentante.

4. Inoltre, l'autorità o l'organismo di controllo effettua visite di controllo a campione, di norma senza preavviso, sulla base di una valutazione generale del rischio di inosservanza delle norme di produzione biologica, tenendo conto almeno dei risultati dei

precedenti controlli, della quantità di prodotti interessati e del rischio di scambio di prodotti.

Articolo 66

Documenti contabili

1. L'unità o le strutture di produzione tengono una contabilità di magazzino e una contabilità finanziaria che consentano all'operatore di identificare e all'autorità o all'organismo di controllo di verificare quanto segue:

- a) il fornitore e, se diverso, il venditore o l'esportatore dei prodotti;
- b) la natura e i quantitativi dei prodotti biologici consegnati all'unità e, se del caso, di tutti i materiali acquistati, nonché l'uso fatto di tali materiali e, se del caso, la formulazione dei mangimi composti;
- c) la natura e i quantitativi dei prodotti biologici immagazzinati in loco;
- d) la natura, i quantitativi, i destinatari e, se diversi da questi ultimi, gli acquirenti — diversi dai consumatori finali — di tutti i prodotti che hanno lasciato l'unità o le strutture o i magazzini del primo destinatario;
- e) nel caso di operatori che non provvedono al magazzinaggio o alla movimentazione fisica dei prodotti biologici in questione, la natura e i quantitativi dei prodotti biologici acquistati e venduti, nonché i fornitori e, se diversi, i venditori o gli esportatori e gli acquirenti e, se diversi, i destinatari.

2. La documentazione contabile comprende anche i risultati delle verifiche effettuate al momento del ricevimento dei prodotti biologici e qualsiasi altra

informazione utile all'autorità o all'organismo di controllo ai fini di un corretto controllo delle operazioni. I dati che figurano nella contabilità devono essere documentati con gli opportuni giustificativi. Nella contabilità deve sussistere corrispondenza tra i quantitativi in entrata e in uscita.

3. Se un operatore gestisce più unità di produzione nella stessa zona, sono soggetti ai requisiti di controllo minimi anche le unità addette alla produzione non biologica e i locali di magazzinaggio dei fattori di produzione.

Articolo 67

Accesso agli impianti

1. L'operatore:

- a) consente all'autorità o all'organismo di controllo l'accesso, a fini di controllo, ad ogni parte dell'unità e del sito, alla contabilità e ai relativi documenti giustificativi;
- b) fornisce all'autorità o all'organismo di controllo ogni informazione utile ai fini del controllo;
- c) presenta, su richiesta dell'autorità o dell'organismo di controllo, i risultati dei propri programmi di garanzia della qualità.

2. Oltre agli obblighi enunciati al paragrafo 1, gli importatori e i primi destinatari presentano le informazioni sulle partite importate di cui all'articolo 84.

Articolo 68

Documento giustificativo

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, le autorità e gli

organismi di controllo utilizzano il modello di documento giustificativo riportato nell'allegato XII del presente regolamento.

Articolo 69

Dichiarazione del venditore

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, la dichiarazione del venditore attestante che i prodotti forniti non sono stati ottenuti o derivati da OGM può essere redatta secondo il modello riportato nell'allegato XIII del presente regolamento.

CAPO 2

Requisiti di controllo specifici per i vegetali e i prodotti vegetali ottenuti dalla produzione agricola o dalla raccolta spontanea

Articolo 70

Regime di controllo

- 1. La descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), deve:
 - a) essere redatta anche se l'operatore limita la propria attività alla raccolta di piante selvatiche;
 - b) indicare i luoghi di magazzinaggio e di produzione, gli appezzamenti e/o le zone di raccolta e, se del caso, le strutture in cui hanno luogo alcune operazioni di trasformazione e/o d'imballaggio; e L 250/26 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 18.9.2008
 - c) specificare la data dell'ultima applicazione, sugli appezzamenti e/o sulle zone di raccolta, di prodotti il cui impiego non è compatibile con le norme di produzione biologica.

2. In caso di raccolta di piante selvatiche, le misure concrete di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera b), comprendono le eventuali garanzie fornite da terzi che l'operatore è in grado di presentare per dimostrare il rispetto delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.

Articolo 71
Comunicazioni

Ogni anno, entro la data indicata dall'autorità o dall'organismo di controllo, l'operatore notifica a tale autorità od organismo il proprio calendario di produzione di prodotti vegetali, con una scomposizione per singoli appezzamenti.

Articolo 72
Registro delle produzioni vegetali

I dati relativi alle produzioni vegetali sono annotati in un registro e tenuti permanentemente a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'azienda. Oltre a quanto disposto all'articolo 71, detto registro contiene almeno i seguenti dati:

- a) per quanto riguarda l'impiego di fertilizzanti: data di applicazione, tipo e quantità di fertilizzante, appezzamenti interessati;
- b) per quanto riguarda l'impiego di prodotti fitosanitari: motivo e data del trattamento, tipo di prodotto, modalità di trattamento;
- c) per quanto riguarda l'acquisto di fattori di produzione agricoli: data, tipo e quantità di prodotto acquistato;
- d) per quanto riguarda il raccolto: data, tipo e quantità di produzione biologica o in conversione.

Articolo 73

Operatori che gestiscono più unità di produzione

Se un operatore gestisce più unità di produzione nella stessa zona, anche le unità destinate alla produzione vegetale non biologica e i locali di magazzinaggio dei fattori di produzione agricola sono soggetti ai requisiti di controllo generali e specifici di cui al capo 1 e al presente capo del presente titolo.

CAPO 2 bis

Requisiti di controllo specifici per le alghe marine

Articolo 73 bis

Regime di controllo per le alghe marine

Alla prima applicazione del regime di controllo specifico per le alghe marine, la descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), comprende:

- a) una descrizione completa degli impianti in mare e sulla terraferma;
- b) se del caso, la valutazione ambientale di cui all'articolo 6 *ter*, paragrafo 3;
- c) se del caso, il piano di gestione sostenibile di cui all'articolo 6 *ter*, paragrafo 4;
- d) per le alghe marine selvatiche, una descrizione completa e una rappresentazione cartografica delle aree di raccolta marine e litoranee e dei siti a terra in cui hanno luogo le attività post-raccolta.

Articolo 73 ter

Registro della produzione di alghe marine

1. I dati relativi alla produzione di alghe marine sono

annotati in un registro dall'operatore e tenuti permanentemente a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'azienda. Il registro contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) elenco delle specie, data e quantità raccolta;
- b) data di applicazione, tipo e quantità di fertilizzante utilizzato.

2. Per la raccolta di alghe marine selvatiche, il registro contiene inoltre:

- a) storia dell'attività di raccolta per ciascuna specie nelle praterie designate;
- b) stima del raccolto (in volume) per stagione;
- c) potenziali fonti di inquinamento delle praterie di raccolta;
- d) resa annua sostenibile per ciascuna prateria⁴⁸

CAPO 3

Requisiti di controllo per gli animali e i prodotti animali ottenuti dall'allevamento

Articolo 74 **Regime di controllo**

1. Alla prima applicazione del regime di controllo specifico per la produzione animale, la descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), comprende:

⁴⁸ Inaerito dall'art. 1 comma 14) Reg CE 710 in G.U. 204 dl 06.08.2009

a) una descrizione completa dei fabbricati, dei pascoli, degli spazi liberi all'aperto, ecc. destinati agli animali, nonché, se del caso, dei locali adibiti al magazzinaggio, al condizionamento e alla trasformazione di prodotti animali, materie prime e fattori di produzione;

b) una descrizione completa degli impianti di stoccaggio delle deiezioni animali.

2. Le misure concrete di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera b), comprendono:

a) un piano di spargimento delle deiezioni animali concordato con l'autorità o l'organismo di controllo, unitamente a una descrizione completa delle superfici adibite alla produzione vegetale;

b) per quanto riguarda lo spargimento delle deiezioni animali, gli eventuali accordi scritti conclusi con altre aziende che rispettano le norme di produzione biologica, di cui all'articolo 3, paragrafo 3;

c) un piano di gestione dell'unità di allevamento biologico.

Articolo 75 **Identificazione degli animali**

Gli animali sono identificati in via permanente, mediante tecniche adatte a ciascuna specie, individualmente per i grandi mammiferi, individualmente o a lotti per gli avicoli e i piccoli mammiferi.

Articolo 76 **Registro di stalla**

I dati relativi agli animali sono annotati in un registro e tenuti permanentemente a disposizione dell'autorità

o dell'organismo di controllo presso la sede dell'azienda. Detto registro reca una descrizione completa delle modalità di conduzione dell'allevamento e contiene almeno i seguenti dati:

- a) per quanto riguarda gli animali in entrata: origine, data di entrata, periodo di conversione, marchio d'identificazione e cartella veterinaria;
- b) per quanto riguarda gli animali in uscita: età, numero di capi, peso in caso di macellazione, marchio d'identificazione e destinazione;
- c) eventuali perdite di animali e relativa motivazione;
- d) per quanto riguarda l'alimentazione: tipo di alimenti, inclusi gli integratori alimentari, proporzione dei vari ingredienti della razione, periodo di accesso agli spazi liberi, periodi di transumanza in caso di limitazioni;
- e) per quanto riguarda la profilassi, i trattamenti e le cure veterinarie: data del trattamento, particolari della diagnosi, posologia; tipo di prodotto somministrato con indicazione dei principi attivi in esso contenuti, modalità di trattamento, prescrizioni del veterinario con relativa giustificazione e periodi di attesa imposti per la commercializzazione dei prodotti animali etichettati come biologici.

Articolo 77

Misure di controllo sui medicinali veterinari

Ogni qual volta vengano somministrati medicinali veterinari, le informazioni di cui all'articolo 76, lettera e), devono essere dichiarate all'autorità o all'organismo di controllo prima che gli animali o i prodotti animali siano commercializzati con la denominazione biologica. Gli animali trattati devono essere chiaramente identificati, individualmente per il

bestiame di grandi dimensioni, individualmente o a lotti o ad alveari per il pollame, i piccoli mammiferi e le api.

Articolo 78

Misure di controllo specifiche per l'apicoltura

- 1. L'apicoltore fornisce all'autorità o all'organismo di controllo un inventario cartografico su scala adeguata dei siti di impianto degli alveari. In mancanza di zone designate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, l'apicoltore fornisce all'autorità o all'organismo di controllo adeguate prove documentali, incluse eventuali analisi appropriate, per dimostrare che le aree di bottinatura accessibili alle sue colonie rispondono ai criteri prescritti dal presente regolamento.
- 2. Nel registro dell'apiario sono annotati i seguenti dati relativi alla nutrizione: tipo di prodotto, date, quantità e alveari interessati.
- 3. Ogni qual volta debbano essere somministrati medicinali veterinari, occorre annotare in modo chiaro e dichiarare all'autorità o all'organismo di controllo, prima che i prodotti siano commercializzati con la denominazione biologica, il tipo di prodotto somministrato (indicando anche i principi attivi in esso contenuti), i particolari della diagnosi, la posologia, le modalità di somministrazione, la durata del trattamento e il periodo di sospensione previsto per legge.
- 4. Unitamente all'identificazione degli alveari, nel registro è indicata la zona in cui è situato l'apiario. In caso di spostamento di apiari, occorre informarne l'autorità o l'organismo di controllo entro un termine convenuto con l'autorità o l'organismo in questione.

5. Le operazioni di estrazione, trasformazione e stoccaggio dei prodotti dell'apicoltura devono essere eseguite con particolare cura. Tutte le misure prese per soddisfare tale requisito sono registrate.

6. L'asportazione dei melari e le operazioni di smielatura sono annotate nel registro dell'apiario.

Articolo 79

Operatori che gestiscono più unità di produzione

Se un operatore gestisce più unità di produzione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, e degli articoli 40 e 41, anche le unità che producono animali o prodotti animali non biologici sono soggette al regime di controllo di cui al capo 1 e al presente capo del presente titolo.

CAPO 3 bis

Requisiti di controllo specifici per la produzione di animali di acquicoltura

Articolo 79 bis

Regime di controllo per la produzione di animali di acquacoltura

Alla prima applicazione del regime di controllo specifico per la produzione di animali di acquacoltura, la descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), comprende:

- a) una descrizione completa degli impianti in mare e sulla terraferma;
- b) se del caso, la valutazione ambientale di cui all'articolo 6 *ter*, paragrafo 3;
- c) se del caso, il piano di gestione sostenibile di cui all'articolo 6 *ter*, paragrafo 4;

d) per i molluschi, una sintesi dell'apposito capitolo del piano di gestione sostenibile da compilare a norma dell'articolo 25 *octodecies*, paragrafo 2.

Articolo 79 ter

Registro della produzione di animali di acquicoltura

L'operatore annota in un registro, aggiorna e tiene permanentemente a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'azienda i seguenti dati:

- a) origine, data di arrivo e periodo di conversione degli animali in entrata;
- b) numero di lotti, età, peso e destinazione degli animali in uscita;
- c) fughe di pesci;
- d) per i pesci, tipo e quantità di mangime e, se si tratta di carpe e specie affini, documenti giustificativi dell'uso di integratori alimentari;
- e) trattamenti veterinari, con indicazione della finalità, della data e del metodo di somministrazione, del tipo di prodotto e del tempo di attesa;
- f) misure profilattiche, con indicazione dell'eventuale fermo degli impianti, della pulizia e del trattamento dell'acqua.

Articolo 79 quater

Visite di controllo specifiche per i molluschi bivalvi

Nel caso dell'allevamento di molluschi bivalvi, vengono condotte ispezioni prima e durante la massima produzione di biomassa.

Articolo 79 quinques

Operatori che gestiscono più unità di produzione

Se un operatore gestisce più unità di produzione ai sensi dell'articolo 25 *quater*, le unità che producono animali d'acquacoltura non biologici sono soggette allo stesso regime di controllo di cui al capo 1 e al presente capo;⁴⁹

CAPO 4

Requisiti di controllo per le unità addette alla preparazione di prodotti vegetali, di prodotti a base di alghe, di prodotti animali e di prodotti animali dell'acquacoltura, nonché e di alimenti contenenti tali prodotti⁵⁰

Articolo 80 **Regime di controllo**

Nel caso di un'unità addetta alla preparazione per conto proprio o per conto terzi, comprese in particolare le unità addette all'imballaggio e/o al reimballaggio e quelle addette all'etichettatura e/o alla rietichettatura dei prodotti in questione, la descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), deve indicare gli impianti adibiti al ricevimento, alla trasformazione, all'imballaggio, all'etichettatura e al magazzinaggio dei prodotti agricoli prima e dopo le relative operazioni, nonché le modalità di trasporto dei prodotti.

⁴⁹ Inserito dall'art. 1 comma 15) Reg CE 710 in G.U. 204 dl 06.08.2009

⁵⁰ Inserito dall'art. 1 comma 16) Reg CE 710 in G.U. 204 dl 06.08.2009

CAPO 5

Requisiti di controllo per l'importazione di prodotti biologici da paesi terzi.⁵¹

Articolo 81 **Campo di applicazione**

Il presente capo si applica a qualunque operatore coinvolto, come importatore e/o primo destinatario, nell'importazione e/o nel ricevimento di prodotti biologici per conto proprio o per conto di un altro operatore.

Articolo 82 **Regime di controllo**

1. Nel caso dell'importatore, la descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), comprende le strutture dell'importatore e le sue attività di importazione, con indicazione dei punti di entrata dei prodotti nella Comunità, nonché gli altri eventuali impianti che l'importatore intenda utilizzare per immagazzinare i prodotti importati fino alla loro consegna al primo destinatario.

Inoltre, la dichiarazione di cui all'articolo 63, paragrafo 2, comprende un impegno dell'importatore a sottoporre tutti gli impianti che utilizzerà per immagazzinare i prodotti al controllo dell'autorità o dell'organismo di controllo oppure, se tali impianti sono situati in un altro Stato membro o in un'altra regione, al controllo di un'autorità o di un organismo di controllo all'uopo riconosciuto in quello Stato membro o regione.

2. Nel caso del primo destinatario, la descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1,

⁵¹ Inserito dall'art. 1 comma 17) Reg CE 710 in G.U. 204 dl 06.08.2009

lettera a), comprende gli impianti utilizzati per il ricevimento e il magazzinaggio.

3. Se l'importatore e il primo destinatario sono la stessa persona giuridica e operano in una sola unità, le relazioni di cui all'articolo 63, paragrafo 2, secondo comma, possono essere unite in una sola relazione.

Articolo 83 **Documenti contabili**

L'importatore e il primo destinatario tengono una contabilità di magazzino e una contabilità finanziaria distinte, salvo se operano in una sola unità.

A richiesta dell'autorità o dell'organismo di controllo, vengono forniti ragguagli sulle modalità di trasporto dalla sede dell'esportatore nel paese terzo al primo destinatario e dalla sede o dai magazzini del primo destinatario fino ai destinatari all'interno della Comunità.

Articolo 84 **Informazioni sulle partite importate**

L'importatore informa tempestivamente l'autorità o l'organismo di controllo su ogni partita che deve essere importata nella Comunità, trasmettendo:

- a) nome e indirizzo del primo destinatario;
- b) ogni informazione potenzialmente utile all'autorità o all'organismo di controllo:
 - i) nel caso di prodotti importati a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 834/2007, il documento giustificativo di cui allo stesso articolo;
 - ii) nel caso di prodotti importati a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 834/2007, copia del certificato di ispezione di cui allo stesso articolo.

A richiesta dell'autorità o dell'organismo di controllo dell'importatore, quest'ultimo trasmette le informazioni di cui al primo comma all'autorità o all'organismo di controllo del primo destinatario.

Articolo 85 **Visite di controllo**

L'autorità o l'organismo di controllo verifica i documenti contabili di cui all'articolo 83 del presente regolamento, nonché il certificato di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007 o il documento giustificativo di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento.

L'importatore che effettui le operazioni di importazione in diverse unità o strutture fornisce, su richiesta, le relazioni di cui all'articolo 63, paragrafo

2, secondo comma, del presente regolamento per ognuna di dette unità o strutture.

CAPO 6

Requisiti di controllo per le unità addette alla produzione, alla preparazione o all'importazione di prodotti biologici, che hanno parzialmente o interamente appaltato a terzi tali operazioni

Articolo 86 **Regime di controllo**

Per le operazioni appaltate a terzi, la descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), comprende:

- a) un elenco degli appaltatori con una descrizione delle loro attività e l'indicazione delle autorità o degli organismi di controllo da cui dipendono;
- b) l'accordo degli appaltatori a sottoporre la loro azienda al regime di controllo di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 834/2007;

c) tutte le misure concrete, tra cui un idoneo sistema di documentazione contabile, da prendere al livello dell'unità per garantire che possano essere identificati, a seconda dei casi, i fornitori, venditori, destinatari e acquirenti dei prodotti che l'operatore immette sul mercato.

CAPO 7

Requisiti di controllo per le unità addette alla preparazione di mangimi

Articolo 87

Campo di applicazione

Il presente capo si applica a qualsiasi unità addetta alla preparazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007 per conto proprio o per conto terzi.

Articolo 88

Regime di controllo

1. La descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), indica:

- a) gli impianti utilizzati per il ricevimento, la preparazione e il magazzinaggio dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali prima e dopo le relative operazioni;
- b) gli impianti utilizzati per il magazzinaggio di altri prodotti utilizzati per la preparazione dei mangimi;
- c) gli impianti utilizzati per immagazzinare i prodotti per la pulizia e la disinfezione;
- d) se del caso, la descrizione dei mangimi composti che l'operatore intende preparare conformemente al disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 79/373/ CEE, nonché la specie animale o la

categoria di animali alla quale il mangime composto è destinato;

e) se del caso, il nome delle materie prime per mangimi che l'operatore intende preparare.

2. Le misure che l'operatore deve adottare per garantire il rispetto delle norme di produzione biologica ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, lettera b), comprendono le misure indicate all'articolo 26.

3. L'autorità o l'organismo di controllo utilizza queste misure per procedere a una valutazione generale dei rischi inerenti a ciascuna unità di preparazione e predispone un piano di controllo. Quest'ultimo prevede un numero minimo di campioni casuali da prelevare in funzione dei rischi potenziali.

Articolo 89

Documenti contabili

Ai fini di un corretto controllo delle operazioni, i documenti contabili di cui all'articolo 66 comprendono dati relativi all'origine, alla natura e ai quantitativi delle materie prime e degli additivi, nonché alle vendite e ai prodotti finiti.

Articolo 90

Visite di controllo

Le visite di controllo di cui all'articolo 65 comprendono un controllo fisico completo dell'intero sito. Inoltre, l'autorità o l'organismo di controllo procede a ispezioni mirate sulla base di una valutazione generale del rischio di non conformità alle norme di produzione biologica.

L'autorità o l'organismo di controllo rivolge particolare attenzione ai punti critici di controllo evidenziati dall'operatore al fine di stabilire se le

operazioni di sorveglianza e di verifica si svolgono correttamente.

Tutte le strutture utilizzate dall'operatore nell'esercizio della sua attività possono essere ispezionate con cadenza correlata ai rischi connessi.

CAPO 8

Infrazioni e scambio di informazioni

Articolo 91

Misure in caso di sospette infrazioni o irregolarità

1. L'operatore che ritenga o sospetti che un prodotto da lui ottenuto, preparato, importato, o consegnatogli da un altro operatore non sia conforme alle norme di produzione biologica avvia le procedure necessarie per eliminare da tale prodotto ogni riferimento al metodo di produzione biologico o per separare e identificare il prodotto stesso. Egli può destinare tale prodotto alla trasformazione, all'imballaggio o alla commercializzazione soltanto dopo aver eliminato ogni dubbio in proposito, a meno che il prodotto sia immesso sul mercato senza alcuna indicazione relativa al metodo di produzione biologico. In caso di dubbio, l'operatore informa immediatamente l'autorità o l'organismo di controllo. L'autorità o l'organismo di controllo può esigere che il prodotto non sia immesso sul mercato con indicazioni relative al metodo di produzione biologico finché le informazioni ricevute dall'operatore o da altre fonti consentano di appurare che il dubbio è stato eliminato.

2. Se l'autorità o l'organismo di controllo ha fondati sospetti che un operatore intenda immettere sul mercato un prodotto non conforme alle norme di produzione biologica, recante tuttavia un riferimento al metodo di produzione biologico, l'autorità o l'organismo di controllo può esigere che, in via provvisoria, l'operatore non commercializzi il

prodotto con tale riferimento per un periodo stabilito dall'autorità o dall'organismo di controllo. Prima di prendere tale decisione, l'autorità o l'organismo di controllo invita l'operatore a formulare osservazioni. Se l'autorità o l'organismo di controllo ha la certezza che il prodotto non soddisfa i requisiti della produzione biologica, la decisione è accompagnata dall'obbligo di eliminare dal prodotto in questione ogni riferimento al metodo di produzione biologico. Tuttavia, se i sospetti non trovano conferma entro il termine suddetto, la decisione di cui al primo comma è annullata entro lo stesso termine. L'operatore collabora pienamente con l'autorità o l'organismo di controllo al fine di chiarire ogni dubbio.

3. Gli Stati membri adottano le misure e le sanzioni necessarie per impedire l'uso fraudolento delle indicazioni di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 834/2007 e al titolo III e/o all'allegato XI del presente regolamento.

Articolo 92

Scambio di informazioni

1. Se l'operatore e gli appaltatori sono controllati da autorità od organismi di controllo diversi, la dichiarazione di cui all'articolo 63, paragrafo 2, contiene il consenso dell'operatore e degli appaltatori allo scambio di informazioni tra le rispettive autorità od organismi di controllo sulle operazioni soggette al loro controllo e sulle modalità di tale scambio di informazioni.

2. Se uno Stato membro constata, su un prodotto proveniente da un altro Stato membro e recante indicazioni di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 834/2007 e al titolo III e/o all'allegato XI del presente regolamento, irregolarità o infrazioni riguardo all'applicazione del presente regolamento, esso ne informa lo Stato membro che ha designato

l'autorità o l'organismo di controllo e la Commissione.

TITOLO V

TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI ALLA COMMISSIONE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO 1

Trasmissione di informazioni alla Commissione

Articolo 93

Dati statistici

1. Entro il 1o luglio di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati statistici annuali sulla produzione biologica di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 834/2007 mediante il sistema informatico messo a disposizione dalla Commissione (DG Eurostat) per lo scambio elettronico di documenti e informazioni.

2. I dati statistici di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare i seguenti dati:

- a) numero di produttori, trasformatori, importatori ed esportatori di prodotti biologici;
- b) produzione vegetale biologica e superficie in conversione e adibita alla produzione biologica;
- c) numero di capi di bestiame allevati con il metodo biologico e prodotti biologici di origine animale;
- d) dati sulla produzione industriale biologica per tipo di attività;
- e) numero di unità di produzione di animali dell'acquacoltura biologica;
- f) volume di produzione di animali dell'acquacoltura biologica;

*Testo coordinato a cura del Dott :Nicola LALLA – Assessore All’agricoltura e alle Attività Produttive . - Settore SIRCA .
Il documento è creato per la consultazione interna e non ha valore legale.*

Ultimo Aggiornamento file : **mercoledì 26 maggio 2010**

g) in via facoltativa, numero di unità di alghicoltura biologica e volume di produzione di alghe biologiche.⁵²

3. Per la trasmissione dei dati statistici di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri utilizzano il punto unico di accesso fornito dalla Commissione (DG Eurostat).

4. Le disposizioni relative alle caratteristiche dei dati e dei metadati statistici sono definite nel contesto del programma statistico comunitario sulla base di modelli o questionari messi a disposizione attraverso il sistema di cui al paragrafo 1.

Articolo 94

Altre informazioni

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni mediante il sistema informatico messo a disposizione dalla Commissione (DG Agricoltura e sviluppo rurale) per lo scambio elettronico di documenti e informazioni diverse dai dati statistici:

a) entro il 1o gennaio 2009, le informazioni di cui all'articolo 35, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/ 2007 e, ulteriormente, i successivi aggiornamenti delle stesse non appena disponibili;

b) entro il 31 marzo di ogni anno, le informazioni di cui all'articolo 35, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007 relative alle autorità e agli organismi di controllo riconosciuti al 31 dicembre dell'anno precedente;

⁵²“punti e), f) e g) “ inseriti dall’art. 1 comma 18) Reg CE 710 in G.U. 204 dl 06.08.2009

c) entro il 1º luglio di ogni anno, ogni altra informazione richiesta o necessaria a norma del presente regolamento.

2. I dati sono comunicati, registrati e aggiornati nel sistema di cui al paragrafo 1 sotto la responsabilità dell'autorità competente di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 834/2007, ad opera di questa stessa autorità o dell'organismo all'uopo delegato.

3. Le disposizioni relative alle caratteristiche dei dati e dei metadati sono definite sulla base di modelli o questionari messi a disposizione attraverso il sistema di cui al paragrafo 1.

CAPO 2

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 95 **Misure transitorie**

1. Durante un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2010, la stabulazione fissa dei bovini può essere praticata in edifici esistenti prima del 24 agosto 2000, previa autorizzazione dell'autorità competente, purché sia previsto regolare movimento fisico e l'allevamento avvenga conformemente ai requisiti di benessere degli animali, con zone confortevoli provviste di lettiera e gestione individuale. L'autorità competente può continuare ad autorizzare questa misura su richiesta di singoli operatori, ai fini della sua applicazione per un periodo limitato che termini anteriormente al 31 dicembre 2013, subordinatamente all'ulteriore condizione che le visite di controllo di cui all'articolo 65, paragrafo 1, siano effettuate almeno due volte all'anno.

2. L'autorità competente può autorizzare, per un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2010, le deroghe relative alle condizioni di alloggio degli animali e alla loro densità, concesse alle aziende

zootechniche in base alla deroga di cui all'allegato I, parte B, punto 8.5.1, del regolamento (CEE) n. 2092/91. Gli operatori che beneficiano di questa proroga presentano all'autorità o all'organismo di controllo, entro il termine del periodo transitorio, un piano nel quale sono descritte le misure che intendono adottare per garantire il rispetto delle norme di produzione biologica. L'autorità competente può continuare ad autorizzare questa misura su richiesta di singoli operatori, ai fini della sua applicazione per un periodo limitato che termini anteriormente al 31 dicembre 2013, subordinatamente all'ulteriore condizione che le visite di controllo di cui all'articolo 65, paragrafo 1, siano effettuate almeno due volte all'anno.

3. Durante un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2010, la fase finale di ingrasso di ovini e suini per la produzione di carne di cui all'allegato I, parte B, punto 8.3.4, del regolamento (CEE) n. 2092/91 può avvenire in stalla, a condizione che le visite di controllo di cui all'articolo 65, paragrafo 1, siano effettuate almeno due volte all'anno.

4. Durante un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2011, la castrazione dei suinetti può essere praticata senza anestesia e/o analgesia.

5. In attesa dell'introduzione di norme di produzione dettagliate in materia di alimenti per animali da compagnia, si applicano norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private accettate o riconosciute dagli Stati membri.

~~6. Ai fini dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 834/2007 e in attesa dell'inclusione di sostanze specifiche ai sensi dell'articolo 16, lettera f), dello stesso regolamento, possono essere utilizzati unicamente prodotti autorizzati dall'autorità competente.~~

6. Ai fini dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 834/2007 e in attesa dell'inclusione di sostanze specifiche ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera f), dello stesso regolamento, possono essere utilizzati unicamente prodotti autorizzati dall'autorità competente.⁵³

7. Gli ingredienti non biologici di origine agricola autorizzati dagli Stati membri a norma del regolamento (CEE) n. 207/93 possono intendersi autorizzati a norma del presente regolamento.

Tuttavia, le autorizzazioni concesse a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, del suddetto regolamento scadono il 31 dicembre 2009.

8. Durante un periodo transitorio che termina il 10 luglio 2010, gli operatori possono continuare ad utilizzare, ai fini dell'etichettatura, le disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2092/91 in relazione:

- i) al sistema di calcolo della percentuale di ingredienti biologici degli alimenti;
- ii) al numero di codice e/o al nome dell'autorità o dell'organismo di controllo.

9. I prodotti ottenuti, condizionati ed etichettati anteriormente al 10 gennaio 2009 a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 possono continuare ad essere commercializzati con termini che fanno riferimento al metodo di produzione biologico fino ad esaurimento delle scorte.

10. Il materiale da imballaggio a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 può continuare ad essere utilizzato per i prodotti commercializzati con termini che fanno riferimento al metodo di produzione biologico fino al 10 gennaio 2012, purché

⁵³ Inserito dall'art. 1 comma 19) Reg CE 710 in G.U. 204 dl 06.08.2009

Testo coordinato a cura del Dott :Nicola LALLA – Assessorato All’agricoltura e alle Attività Produttive . - Settore SIRCA .
Il documento è creato per la consultazione interna e non ha valore legale.

Ultimo Aggiornamento file : **mercoledì 26 maggio 2010**

i prodotti siano conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 834/2007.

9. I prodotti ottenuti, confezionati e etichettati anteriormente al 10 luglio 2010 a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 o del regolamento (CE) n. 834/2007 possono continuare a essere commercializzati con termini che fanno riferimento al metodo di produzione biologico fino ad esaurimento delle scorte.

10. Il materiale da imballaggio prodotto a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 o del regolamento (CE) n. 834/2007 può continuare a essere utilizzato per i prodotti commercializzati con termini che fanno riferimento al metodo di produzione biologico fino al 10 luglio 2012, purché i prodotti siano conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 834/2007.»;⁵⁴

11. L'autorità competente può autorizzare, per un periodo che termina il 10 luglio 2013, le unità di produzione di animali d'acquacoltura e di alghe marine che sono state istituite e producono, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, nel rispetto di norme sulla produzione biologica riconosciute a livello nazionale, a mantenere la qualifica di unità di produzione biologica durante il periodo di adattamento alla normativa introdotta dal presente regolamento, a condizione che tali unità non provochino un indebito inquinamento delle acque con sostanze non autorizzate per la produzione biologica. Gli operatori che beneficiano di questa autorizzazione notificano all'autorità competente gli impianti, gli stagni piscicoli, le gabbie o i lotti di alghe marine interessati⁵⁵

⁵⁴ Così modificato dall'art. 1 comma 4 Reg CE 271 in G.U. L 84 del 31.03.2010

⁵⁵ Inserito dall'art. 1 comma 20) Reg CE 710 in G.U. 204 dl 06.08.2009

Articolo 96
Abrogazione

I regolamenti (CEE) n. 207/93, (CE) n. 223/2003 e (CE) n. 1452/2003 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati e al regolamento (CEE) n. 2092/91 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza riportata nell'allegato XIV.

Articolo 97
Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 10 gennaio 2009.

Tuttavia, l'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 58 si applicano a decorrere dal 10 luglio 2010. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

ALLEGATO I

~~Concimi ed ammendanti di cui all'articolo 3, paragrafo 1~~

Concimi ed ammendanti e nutrienti di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e all'articolo 6 quinques, paragrafo 2¹

Note:

A: autorizzati a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 e prorogati dall'articolo 16, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/ 2007

B: autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 834/2007

Autorizzazione	Denominazione	Descrizione, requisiti, condizioni per l'uso
Autorizzazione	Denominazione prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso ²
A	Letame	Prodotto costituito da un miscuglio di deiezioni animali e materiali vegetali (lettiera) Proibiti se provenienti da allevamenti industriali
A	Letame essiccato e pollina	Proibiti se provenienti da allevamenti industriali
A	Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e stallatico compostato	Proibiti se provenienti da allevamenti industriali
A	Effluenti di allevamento liquidi	Uso: previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata. Proibiti se provenienti da allevamenti industriali
A	Rifiuti domestici compostati o fermentati	Prodotto ottenuto da rifiuti domestici separati alla fonte, sottoposti a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas Solo rifiuti domestici vegetali e animali Solo se prodotti all'interno di un sistema di raccolta chiuso e sorvegliato, ammesso dallo Stato membro. Concentrazioni massime in mg/kg di sostanza: cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): 0
A	Torba	Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricolore, arboricole, vivai)

¹ Modificato dall'art. 1, lettura a) dell'Allegato al Reg CE 710 in G.U. 204 dl 06.08.2009

² Modificato dall'art. 1, lettura b) dell'Allegato al Reg CE 710 in G.U. 204 dl 06.08.2009

Autorizzazione	Denominazione prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso ³
A	Residui di fungaei	La composizione iniziale del substrato deve essere limitata ai prodotti del presente allegato
A	Deiezioni di vermi (Vermicompost) e di insetti	
A	Guano	
A	Miscela di materiali vegetali compostata o fermentata	Prodotto ottenuto da miscele di materiali vegetali sottoposte a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas
A	Prodotti o sottoprodotti di origine animale di seguito elencati: farina di sangue farina di zoccoli farina di corna farina di ossa, anche degelatinata farina di pesce farina di carne pennone lana pellami (⁴) pelli e crini (⁵) prodotti lattiero-caseari	Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI): 0 Per i pellami: concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI): 0 ⁶
A	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione	Esempi: panelli di semi oleosi, gusci di cacao, radichette di malto
A	Alghe e prodotti a base di alghe	Se ottenuti direttamente mediante: i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione; ii) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina; iii) fermentazione
A	Segatura e trucioli di legno	Legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento

³ Modificato dall'art. 1, lettura b) dell'Allegato al Reg CE 710 in G.U. 204 dl 06.08.2009

⁴ GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.

⁵ GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.

⁶ Modificato dall'art. 1, lettura c) dell'Allegato al Reg CE 710 in G.U. 204 dl 06.08.2009

Autorizzazione	Denominazione prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso ⁷
A	Cortecce compostate	Legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento
A	Cenere di legno	Proveniente da legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento
A	Fosfato naturale tenero	Prodotto definito al punto 7 dell'allegato IA.2. del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) relativo ai concimi Tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P205
A	Fosfato alluminocalcico	Prodotto definito al punto 6 dell'allegato IA.2. del regolamento (CE) n. 2003/2003 Tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P205 Impiego limitato ai terreni basici (pH > 7,5)
A	Scorie di defosforazione	Prodotto definito al punto 1 dell'allegato IA.2. del regolamento (CE) n. 2003/2003
A	A Sale grezzo di potassio o kainite	Prodotto definito al punto 1 dell'allegato IA.3. del regolamento (CE) n. 2003/2003
A	Solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio	Prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio
A	Borlande ed estratti di borlande	Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali
A	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica)	Solo di origine naturale
A	Carbonato di calcio e di magnesio	Solo di origine naturale (ad es.: creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare)
A	Solfato di magnesio (kieserite)	Solo di origine naturale
A	Soluzione di cloruro di calcio	Trattamento fogliare su melo, dopo che sia stata evidenziata una carenza di calcio

⁷ Modificato dall'art. 1, lettera b) dell'Allegato al Reg CE 710 in G.U. 204 dl 06.08.2009

Testo coordinato a cura del Dott :Nicola LALLA – Assessorato All'agricoltura e alle Attività Produttive . - Settore SIRCA .

Il documento è creato per la consultazione interna e non ha valore legale.

Autorizzazione	Denominazione prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso ⁸
A	Solfato di calcio (gesso)	Prodotto definito al punto 1 dell'allegato ID del regolamento (CE) n. 2003/2003 Solo di origine naturale
A	Fanghi industriali provenienti da zuccherifici	Sottoprodotto della produzione di zucchero di barbabietola
A	Fanghi industriali derivanti dalla produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione	Sottoprodotto della produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione da salamoie naturali presenti in zone montane
A	Zolfo elementare	Prodotto definito nell'allegato ID.3 del regolamento (CE) n. 2003/2003
A	Oligoelementi	Microelementi inorganici elencati nella parte E dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003
A	Cloruro di sodio	Unicamente salgemma
A	Farina di roccia e argille	

⁸ Modificato dall'art. 1, lettura b) dell'Allegato al Reg CE 710 in G.U. 204 dl 06.08.2009

Testo coordinato a cura del Dott :Nicola LALLA – Assessorato All'agricoltura e alle Attività Produttive . - Settore SIRCA .

Il documento è creato per la consultazione interna e non ha valore legale.

ALLEGATO II

Antiparassitari — prodotti fitosanitari di cui all'articolo 5, paragrafo 1

Note:

A: autorizzati a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 e prorogati dall'articolo 16, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/ 2007

B: autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 834/2007

1. Sostanze di origine vegetale o animale

Autorizzazione	Denominazione	Descrizione, requisiti, condizioni per l'uso
A	Azadiractina estratta da <i>Azadirachta indica</i> (albero del neem)	Insetticida
A	Cera d'api	Protezione potatura
A	Gelatina	Insetticida
A	Proteine idrolizzate	Sostanze attrattive, solo in applicazioni autorizzate in combinazione con altri prodotti adeguati del presente elenco
A	Lecitina	Fungicida
A	Oli vegetali (ad es.: olio di menta, olio di pino, olio di carvi)	Insetticida, acaricida, fungicida e inibitore della germogliazione
A	Piretrine estratte da <i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i>	Insetticida
A	Quassia estratta da <i>Quassia amara</i>	Insetticida, repellente
A	Rotenone estratto da <i>Derris</i> spp., <i>Lonchocarpus</i> spp. e <i>Therphrosia</i> spp.	Insetticida

2. Microrganismi utilizzati nella lotta biologica contro i parassiti e le malattie

Autorizzazione	Denominazione	Descrizione, requisiti, condizioni per l'uso
A	Microrganismi (batteri, virus e funghi)	

3. Sostanze prodotte da microrganismi

Autorizzazione	Denominazione	Descrizione, requisiti, condizioni per l'uso
A	Spinosad	Insetticida Solo quando sono adottate misure volte a minimizzare il rischio per i principali parassitoidi e il rischio di sviluppo di resistenza

4. Sostanze da utilizzare in trappole e/o distributori automatici

Autorizzazione	Denominazione	Descrizione, requisiti, condizioni per l'uso
A	Fosfato di diammonio	Sostanza attrattiva, soltanto in trappole
A	Feromoni	Sostanze attrattive; sostanze che alterano il comportamento sessuale; solo in trappole e distributori automatici
A	Piretroidi (solo deltametrina o lambdacialotrina)	Insetticida; solo in trappole con specifiche sostanze attrattive; solo contro <i>Bactrocera oleae</i> e <i>Ceratitis capitata</i> Wied.

5. Preparati da spargere in superficie tra le piante coltivate

Autorizzazione	Denominazione	Descrizione, requisiti, condizioni per l'uso
A	Fosfato ferrico [ortofosfato di ferro (III)]	Molluschicida

6. Altre sostanze di uso tradizionale in agricoltura biologica

Autorizzazione	Denominazione	Descrizione, requisiti, condizioni per l'uso
A	Rame sotto forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, sulfato di rame (tribasico), ossido rameoso, ottanoato di rame	Fungicida Massimo 6 kg di rame per ettaro l'anno Per le colture perenni, in deroga a quanto sopra, gli Stati membri possono autorizzare il superamento, in un dato anno, del limite massimo di 6 kg di rame a condizione che la quantità media effettivamente applicata nell'arco dei cinque anni costituiti dall'anno considerato e dai quattro anni precedenti non superi i 6 kg
A	Etilene	Sverdimento di banane, kiwi e cachi; sverdimento di agrumi unicamente nell'ambito di una strategia mirante e prevenire gli attacchi della mosca della frutta; induzione della fioritura dell'ananas; inibizione della germinazione delle patate e delle cipolle
A	Sale di potassio di acidi grassi (sapone molle)	Insetticida
A	Allume di potassio (calinite)	Prevenzione della maturazione delle banane

Testo coordinato a cura del Dott :Nicola LALLA – Assessorato All'agricoltura e alle Attività Produttive . - Settore SIRCA .

Il documento è creato per la consultazione interna e non ha valore legale.

77

Ultimo Aggiornamento file : **mercoledì 26 maggio 2010**

Reg CE 889/ 2008

Autorizzazione	Denominazione	Descrizione, requisiti, condizioni per l'uso
A	Zolfo calcico (polisolfuro di calcio)	Fungicida, insetticida, acaricida
A	Olio di paraffina	Insetticide, acaricida
A	Oli minerali	Insetticide, fungicida; solo su alberi da frutta, viti, ulivi e colture tropicali (ad esempio banani)
A	Permanganato di potassio	Fungicida, battericida; solo su alberi da frutta, ulivi e viti
A	Sabbia di quarzo	Repellente
A	Zolfo	Fungicida, acaricida, repellente

7. Altre sostanze

Autorizzazione	Denominazione	Descrizione, requisiti, condizioni per l'uso
A	Idrossido di calcio	Fungicida Solo su alberi da frutta, compresi i vivai, per combattere la <i>Nectria galligena</i>
A	Bicarbonato di potassio	Fungicida

ALLEGATO III

Superfici minime coperte e scoperte ed altre caratteristiche di stabulazione per le varie specie e categorie di animali di cui all'articolo 10, paragrafo 4

1. Bovini, equidi, ovini, caprini e suini

	Superfici coperte (superficie netta disponibile per gli animali)		Superfici scoperte (spazi liberi, esclusi i pascoli)
	Peso vivo minimo (kg)	(m ² /capo)	(m ² /capo)
Bovini ed equini da riproduzione e da ingrasso	fino a 100	1,5	1,1
	fino a 200	2,5	1,9
	fino a 350	4,0	3
	oltre 350	5 con un minimo di 1 m ² /100 kg	3,7 con un minimo di 0,75 m ² /100 kg
Vacche da latte		6	4,5
Tori da riproduzione		10	30
Ovini e caprini		1,5 per pecora/capra 0,35 per agnello/capretto	2,5 0,5
Scrofe in allattamento con suinetti fino a 40 giorni		7,5 per scrofa	2,5
Suini da ingrasso	fino a 50	0,8	0,6
	fino a 85	1,1	0,8
	fino a 110	1,3	1
	oltre 110 ⁶⁴	1,5	1,2
Suinetti oltre 40 giorni e fino a 30 kg		0,6	0,4

⁶⁴ Inserito dall'art. 2, lettura a) dell'Allegato al Reg CE 710 in G.U. 204 dl 06.08.2009

	Superfici coperte (superficie netta disponibile per gli animali)		Superfici scoperte (spazi liberi, esclusi i pascoli)
	Peso vivo minimo (kg)	(m ² /capo)	(m ² /capo)
Suini riproduttori		2,5 per scrofa	1,9
		6 per verro Se vengono utilizzati recinti per la monta naturale: 10 m ² /verro	8,0

2. Avicoli

	Superfici coperte (superficie netta disponibile per gli animali)			Superfici scoperte (m² di superficie disponibile in rotazione per capo)
	Numero di animali per m²	cm di trespolo per animale m²	per nido	
Galline ovaiole	6	18	7 galline ovaiole per nido o, in caso di nido comune, 120 cm ² per volaile	4, a condizione che non sia superato il limite di 170 kg N/ha/anno
Avicoli da ingrasso (in ricoveri fissi)	10, con un massimo di 21 kg di peso vivo per m ²	20 (solo per faraone)		4 polli da ingrasso e faraone 4,5 anatre 10 tacchini 15 oche In tutte le specie summenzionate non deve essere superato il limite di 170 kg N/ha/anno

	Superfici coperte (superficie netta disponibile per gli animali)			Superfici scoperte (m² di superficie disponibile in rotazione per capo)
	Numero di animali per m²	cm di trespolo per animale m²	per nido	
Avicoli da ingrasso (in ricoveri mobili)	16 (⁶⁵) in ricoveri mobili con un massimo di 30 kg di peso vivo per m ²			2,5 a condizione che non sia superato il limite di 170 kg N/ha/anno

⁶⁵ Solo nel caso di ricoveri mobili con pavimento di superficie non superiore a 150 m².

Testo coordinato a cura del Dott :Nicola LALLA – Assessorato All’agricoltura e alle Attività Produttive . - Settore SIRCA . 81
Il documento è creato per la consultazione interna e non ha valore legale.

ALLEGATO IV

Numero massimo di animali per ettaro di cui all'articolo 15, paragrafo 2

Classe o specie	Numero massimo di animali per ettaro equivalente a 170 kg N/ha/anno
Equini di oltre 6 mesi	2
Vitelli da ingrasso	5
Altri bovini di meno di 1 anno	5
Bovini maschi da 1 a meno di 2 anni	3,3
Bovini femmine da 1 a meno di 2 anni	3,3
Bovini maschi di 2 anni e oltre	2
Manze da riproduzione	2,5
Manze da ingrasso	2,5
Vacche da latte	2
Vacche lattifere da riforma	2
Altre vacche	2,5
Coniglie riprodottrici	100
Pecore	13,3
Capre	13,3
Suinetti	74
Scrofe riprodottrici	6,5
Suini da ingrasso	14
Altri suini	14
Polli da carne	580
Galline ovaiole	230

ALLEGATO V

~~Materie prime per mangimi di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2~~

Materie prime per mangimi di cui all'articolo 22, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 25 duodecies, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 25 quaterdecies, paragrafo 1"

1. MATERIE PRIME NON BIOLOGICHE DI ORIGINE VEGETALE

1.1. Cereali, granaglie, loro prodotti e sottoprodotti:

- Avena sotto forma di grani, fiocchi, cruschello, buccette e crusca
- Orzo sotto forma di grani, proteine e farinetta
- Panello di germe di riso
- Miglio in grani
- Segale sotto forma di grani e farinetta
- Sorgo in grani
- Frumento sotto forma di grani, cruschello, crusca, farina glutinata, glutine e germe
- Farro in grani
- Triticale in grani
- Granturco sotto forma di grani, crusca, farinetta, panello di germe e glutine
- Radichette di malto
- Trebbie di birra

1.2. Semi oleosi, frutti oleosi, loro prodotti e sottoprodotti:

- Colza sotto forma di semi, panelli e buccette
- Soia sotto forma di semi tostati, panelli e buccette
- Semi di girasole sotto forma di semi e panelli
- Cotone sotto forma di semi e panelli
- Semi di lino sotto forma di semi e panelli
- Semi di sesamo sotto forma di panelli
- Palmisti sotto forma di panelli

- Semi di zucca sotto forma di panelli
- Olive, sansa di oliva
- Oli vegetali (ottenuti per estrazione fisica)

1.3. Semi di leguminose, loro prodotti e sottoprodotti:

*Testo coordinato a cura del Dott :Nicola LALLA – Assessorato All’agricoltura e alle Attività Produttive . - Settore SIRCA .
Il documento è creato per la consultazione interna e non ha valore legale.*

83

Ultimo Aggiornamento file : **mercoledì 26 maggio 2010**

Reg CE 889/ 2008

- Ceci sotto forma di semi, cruschello e crusca
- Veccioli sotto forma di semi, cruschello e crusca
- Cicerchia sotto forma di semi sottoposti a trattamento termico, cruschello e crusca
- Piselli sotto forma di semi, cruschello e crusca
- Fave sotto forma di semi, cruschello e crusca
- Favette sotto forma di semi, cruschello e crusca
- Vecce sotto forma di semi, cruschello e crusca
- Lupini sotto forma di semi, cruschello e crusca

1.4. Tuberi, radici, loro prodotti e sottoprodotti:

- Polpa di barbabietola da zucchero
- Patate
- Patata dolce sotto forma di tubero
- Polpa di patate (sottoprodotto dell'estrazione della fecola di patate)
- Fecola di patate
- Proteina di patate
- Manioca

1.5. Altri semi e frutti, loro prodotti e sottoprodotti:

- Carrube
- Semi e farina di carrube
- Zucche
- Pastazzo di agrumi
- Mele, mele cotogne, pere, pesche, fichi, uva e relative vinacce
- Castagne
- Panelli di noci
- Panelli di nocciole
- Gusci e panelli di cacao
- Ghiande

1.6. Foraggi e foraggi grossolani:

- Erba medica
- Farina di erba medica
- Trifoglio
- Farina di trifoglio
- Erba (ottenuta da graminacee da foraggio)
- Farina di graminacee
- Fieno
- Insilato
- Paglia di cereali

- Ortaggi a radice da foraggio

1.7. Altri vegetali, loro prodotti e sottoprodotti:

- Melasse
- Farina di alghe marine (ottenuta per essiccazione e frantumazione di alghe marine e lavata per ridurre il tenore di iodio)
- Polveri ed estratti di vegetali
- Estratti proteici vegetali (da somministrare esclusivamente ai giovani animali)
- Spezie
- Erbe aromatiche

2. MATERIE PRIME DI ORIGINE ANIMALE

2.1. Latte e prodotti lattiero-caseari:

- Latte crudo
- Latte in polvere
- Latte scremato, latte scremato in polvere
- Latticello, latticello in polvere
- Siero di latte, siero di latte in polvere, siero di latte in polvere parzialmente delattosato, proteina di siero di latte in polvere (estratta mediante trattamento fisico)
- Caseina in polvere
- Lattosio in polvere
- Cagliata e latte acido

2.2. Pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti:

Con le seguenti limitazioni: prodotti ottenuti esclusivamente mediante attività di pesca sostenibili e destinati unicamente a specie non erbivore

- Pesci
- Olio di pesce e olio di fegato di merluzzo non raffinato
- Autolisati di pesce, di molluschi o di crostacei
- ~~Idrolisati e protecolisati ottenuti per via enzimatica, sotto forma solubile e non, somministrati esclusivamente ai giovani animali~~
- Idrolisati ottenuti per via enzimatica, sotto forma solubile e non, somministrati esclusivamente agli animali di acuacoltura e ai giovani animali⁶⁶
- Farina di pesce
- Farina di crostacei⁶⁷

⁶⁶ Inserito dall'art. 3, lettura b) dell'Allegato al Reg CE 710 in G.U. 204 dl 06.08.2009

⁶⁷ Inserito dall'art. 3, lettura c) dell'Allegato al Reg CE 710 in G.U. 204 dl 06.08.2009

2.3. Uova e ovoprodotti:

- Uova e ovoprodotti destinati all'alimentazione del pollame, provenienti di preferenza dalla stessa azienda

3. MATERIE PRIME DI ORIGINE MINERALE

3.1. Sodio:

- Sale marino non raffinato
- Salgemma grezzo estratto da giacimenti
- Solfato di sodio
- Carbonato di sodio
- Bicarbonato di sodio
- Cloruro di sodio

3.2. Potassio:

- Cloruro di potassio

3.3. Calcio:

- Litotamnio e maerl
- Conchiglie di animali acquatici (inclusi ossi di seppia)
- Carbonato di calcio
- Lattato di calcio
- Gluconato di calcio

3.4. Fosforo:

- Fosfato bicalcico defluorato
- Fosfato monocalcico defluorato
- Fosfato monosodico
- Fosfato di calcio e di magnesio
- Fosfato di calcio e di sodio

3.5. Magnesio:

- Ossido di magnesio (magnesio anidro)
- Solfato di magnesio
- Cloruro di magnesio
- Carbonato di magnesio
- Fosfato di magnesio

3.6. Zolfo:

- Solfato di sodio

ALLEGATO VI

Additivi per mangimi e taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali di cui all'articolo 22, paragrafo 4, e all'articolo 25 quaterdecies, paragrafo 5⁶⁸

1. ADDITIVI PER MANGIMI

Gli additivi di seguito elencati devono essere autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (⁶⁹) sugli additivi destinati all'alimentazione animale.

1.1. Additivi nutrizionali

a) Vitamine

- Vitamine derivate da materie prime naturalmente presenti nei mangimi
- ~~Vitamine di sintesi identiche alle vitamine naturali per gli animali monogastrici~~
- Vitamine di sintesi identiche alle vitamine naturali per gli animali monogastrici e gli animali di acquicoltura ⁷⁰
- Vitamine di sintesi A, D ed E identiche alle vitamine naturali per i ruminanti, previa autorizzazione degli Stati membri fondata sulla valutazione della possibilità di apportare ai ruminanti allevati con il metodo biologico le dosi necessarie di tali vitamine attraverso l'alimentazione

b) Oligoelementi

E1 Ferro:

carbonato ferroso (II)
solfato ferroso (II) monoidrato e/o eptaidrato
ossido ferrico (III)

E2 Iodio:

iodato di calcio, anidro
iodato di calcio, esaidrato
ioduro di sodio

⁶⁸ Inserito dall'art. 4, lettara a) dell'Allegato al Reg CE 710 in G.U. 204 dl 06.08.2009

⁶⁹ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁷⁰ Inserito dall'art. 4, lettera b) dell'Allegato al Reg CE 710 in G.U. 204 dl 06.08.2009

Testo coordinato a cura del Dott :Nicola LALLA – Assessorato All'agricoltura e alle Attività Produttive . - Settore SIRCA .

Il documento è creato per la consultazione interna e non ha valore legale.

E3 Cobalto:

solfato di cobalto (II) monoidrato e/o eptaidrato
carbonato basico di cobalto (II) monoidrato

E4 Rame:

ossido rameico (II)
carbonato basico di rame (II) monoidrato
solfato di rame (II) penta'idrato

E5 Manganese:

carbonato manganoso (II)
ossido manganoso e ossido manganico
solfato manganoso (II) mono e/o tetra'idrato

E6 Zinco:

carbonato di zinco
ossido di zinco
solfato di zinco mono e/o eptaidrato

E7 Molibdeno:

molibdato di ammonio, molibdato di sodio

E8 Selenio:

selenato di sodio
selenito di sodio

1.2. Additivi zootecnici

Enzimi e microrganismi

(1) 1.3. Additivi tecnologici

a) *Conservanti:*

E 200 Acido sorbico
E 236 Acido formico (*)
E 260 Acido acetico (*)
E 270 Acido lattico (*)
E 280 Acido propionico (*)
E 330 Acido citrico

(*) Per insilaggio: solo quando le condizioni atmosferiche non consentono un'adeguata fermentazione.

b) *Antiossidanti:*

~~E 306 Estratti d'origine naturale ricchi di tocoferolo utilizzati come antiossidante~~

E 306⁷¹:

- Estratti d'origine naturale ricchi di tocoferolo utilizzati come antiossidante;
- Antiossidanti naturali (uso limitato agli animali di acquicoltura)

c) *Leganti e antiagglomeranti:*

E 470 Stearato di calcio di origine naturale

E 551b Silice colloidale

E 551c Kieselgur

E 558 Bentonite

E 559 Argilla caolinitica

E 560 Miscele naturali di steatite e clorite

E 561 Vermiculite

E 562 Sepiolite

E 599 Perlite

d) *Additivi per insilati:*

Enzimi, lieviti e batteri possono essere utilizzati come additivi per insilati.

L'impiego di acido lattico, formico, propionico e acetico per la produzione di insilati è autorizzato solo quando le condizioni meteorologiche non consentono un'adeguata fermentazione.

e) *Emulsionanti e stabilizzanti*⁷²

lecitina di origine biologica (uso limitato agli animali di acquacoltura)

2. TALUNI PRODOTTI IMPIEGATI NELL'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

I prodotti di seguito elencati devono essere autorizzati a norma della direttiva 82/471/CEE Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (⁷³).

⁷¹ Inserito dall'art. 4, lettera c), punto i) dell'Allegato al Reg CE 710 in G.U. 204 dl 06.08.2009

⁷² Inserito dall'art. 4, lettera c), punto ii) dell'Allegato al Reg CE 710 in G.U. 204 dl 06.08.2009

⁷³ GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8.

Testo coordinato a cura del Dott :Nicola LALLA – Assessorato All'agricoltura e alle Attività Produttive . - Settore SIRCA .

Il documento è creato per la consultazione interna e non ha valore legale.

Lieviti:

- *Saccharomyces cerevisiae*
- *Saccharomyces carlsbergiensis*

3. AUSILIARI PER LA PREPARAZIONE DI INSILATI

- Sale marino
- Salgemma grezzo estratto da giacimenti
- Siero di latte
- Zucchero
- Polpa di barbabietola da zucchero
- Farina di cereali
- Melasse

ALLEGATO VII ⁷⁴

Prodotti per la pulizia e la disinfezione

1. Prodotti per la pulizia e la disinfezione **degli edifici e degli impianti adibiti alle produzioni animali** d cui all'articolo 23 paragrafo 4:

- Saponi a base di sodio e di potassio
- Acqua e vapore
- Latte di calce
- Calce
- Calce viva
- Ipoclorito di sodio (ad es. candeggina)
- Soda caustica
- Potassa caustica
- Acqua ossigenata
- Essenze naturali di vegetali
- Acido citrico, peracetico, formico, lattico, ossalico acetico
- Alcole
- Acido nitrico (attrezzatura per il latte)
- Acido fosforico (attrezzatura per il latte)
- Formaldeide
- Prodotti per la pulizia e la disinfezione delle mammelle e attrezzature per la mungitura
- Carbonato di sodio

2. Prodotti per la pulizia e la disinfezione **degli impianti adibiti alla produzione di animali di acquicoltura e di alghe marine** di cui all'articolo 6 sexies, paragrafo 2, all'articolo 25 vicies, paragrafo 2, e all'articolo 29 bis:

2.1 Prodotti per la pulizia e la disinfezione degli **impianti e dell'attrezzatura, in assenza di animali** di acquicoltura:

- Ozono
- Cloruro di sodio
- Ipoclorito di sodio
- Ipoclorito di calcio
- Calce (CaO, ossido di calce)

⁷⁴ Sostituito dall'art. 5), lettera dell'Allegato al Reg CE 710 in G.U. 204 dl 06.08.2009

- Soda caustica
- Alcole
- Acqua ossigenata
- Acidi organici (acido acetico, acido lattico, acido citrico)
- Acido umico
- Acidi perossiacetici
- Iodofori
- Solfato di rame (solo fino al 31 dicembre 2015)
- Permanganato di potassio
- Acido per acetico e acido perotanoico
- Panelli di semi di tè composti di semi di camelia naturale (uso limitato alla gambericoltura)

1.2 Elenco ristretto di prodotti utilizzabili in presenza di animali di acquacoltura:

- Calcare (carbonato di calcio per la regolazione del PH)
- Dolomite per correzione del PH (uso limitato alla gambericoltura)

ALLEGATO VIII

Determinati prodotti e sostanze impiegati nella produzione di alimenti biologici trasformati di cui all'articolo 27 bis, lettera a)⁷⁵

Nota:

A: autorizzati a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 e prorogati dall'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007

B: autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 834/2007

SEZIONE A — ADDITIVI ALIMENTARI, COMPRESI GLI ECCIPIENTI

Ai fini del calcolo della percentuale di cui all'articolo 23, paragrafo 4, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 834/2007, gli additivi alimentari contrassegnati da un asterisco nella colonna del codice sono considerati ingredienti di origine agricola.

Autorizzazione	Codice	Denominazione	Preparazione di prodotti alimentari		Condizioni specifiche
			di origine vegetale	di origine animale	
A	E 153	Carbone vegetale		X	Formaggio caprino alla cenere Formaggio Morbier
A	E 160b*	Annatto, Bissina, Norbissina		X	Formaggi Red Leicester, Double Gloucester, Cheddar Mimolette
A	E 170	Carbonato di calcio	X	X	Escluso l'impiego come colorante o per l'arricchimento in calcio di prodotti

⁷⁵ Così modificato dall'allegato I 1 comma 1Reg CE 1254 in G.U L 337 del 16.12.2008

Autorizzazione	Codice	Denominazione	Preparazione di prodotti alimentari		Condizioni specifiche
			di origine vegetale	di origine animale	
A	E 220 O	Anidride solforosa	X	X	In vini di frutta (*) senza aggiunta di zucchero (compresi il sidro di mele e il sidro di pere) o nell'idromele: 50 mg (**)
		Metabisolfito di potassio	X	X	Per il sidro di mele e il sidro di pere preparati con aggiunta di zuccheri o di succo concentrato dopo la fermentazione: 100 mg (**) (*) In questo contesto, per «vino di frutta» si intende vino ottenuto da frutta diversa dall'uva (**) Tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l di SO ₂
A ⁷⁶	E223\	Metabisolfito di sodio		X	Crostacei
A	E 250 o E 252	Nitrito di sodio Nitrato di potassio	X X		X Per prodotti a base di carne (1): E 250: tenore indicativo aggiunto espresso in NaNO ₂ : 80 mg/kg E 252: tenore indicativo aggiunto espresso in NaNO ₃ : 80 mg/kg E 250: tenore residuo massimo espresso in NaNO ₂ : 50 mg/kg E 252: tenore residuo massimo espresso in NaNO ₃ : 50 mg/kg

⁷⁶ Inserito dall'art 6) lettera a) dell'allegato al Reg CE 710 del 06.08.2009

Autorizzazione	Codice	Denominazione	Preparazione di prodotti alimentari		Condizioni specifiche
			di origine vegetale	di origine animale	
A	E 270	Acido lattico	X	X	
A	E 290	Biossido di carbonio	X	X	
A	E 296	Acido malico	X		
A	E 300	Acido ascorbico	X	X	Prodotti a base di carne (2)
A	E 301	Ascorbato di sodio	X	X	Prodotti a base di carne (2) in associazione con nitrati e nitriti
A	E 306*	Estratto ricco in tocoferolo	X	X	Antiossidante per grassi e oli
A	E 322*	Lecitine	X	X	Prodotti lattiero-caseari (2)
A	E 325	Lattato di sodio		X	Prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne
A	E 330	Acido citrico	X		
A ⁷⁷	E 330	Acido citrico		X	Crostacei e molluschi
A	E 331	Citrati di sodio		X	
A	E 333	Citrati di calcio	X		
A	E 334	Acido tartarico [L(+)-]	X		
A	E 335	Tartrati di sodio	X		
A	E 336	Tartrati di potassio	X		
A	E 341 (i)	Fosfato monocalcico	X		Agente lievitante per farina fermentante
A	E 400	Acido alginico	X	X	Prodotti lattiero-caseari (2)
A	E 401	Alginato di sodio	X	X	Prodotti lattiero-caseari (2)
A	E 402	Alginato di potassio	X	X	Prodotti lattiero-caseari (2)
A	E 406	Agar-agar	X	X	Prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne (2)
A	E 407	Carragenina	X	X	Prodotti lattiero-caseari (2)
A	E 410*	Farina di semi di carrube	X	X	
A	E 412*	Gomma di guar	X	X	

⁷⁷ Inserito dall'art 6) lettera b) dell'allegato al Reg CE 710 del 06.08.2009

Testo coordinato a cura del Dott :Nicola LALLA – Assessorato All'agricoltura e alle Attività Produttive . - Settore SIRCA .

Il documento è creato per la consultazione interna e non ha valore legale.

Autorizzazione	Codice	Denominazione	Preparazione di prodotti alimentari		Condizioni specifiche
			di origine vegetale	di origine animale	
A	E 414*	Gomma arabica	X	X	
A	E 415	Gomma di xantano	X	X	
A	E 422	Glicerolo	X		Per estratti vegetali
A	E 440* (i)	Pectina	X	X	Prodotti lattiero-caseari (2)
A	E 464	Idrossipropilmethylcellulosa	X	X	Materiale da incapsulamento per capsule
A	E 500	Carbonati di sodio			«Dulce de leche» (3) nonché burro e formaggi di panna acida (2)
A	E 501	Carbonati di potassio	X		
A	E 503	Carbonati di ammonio	X		
A	E 504	Carbonati di magnesio			
A	E 509	Cloruro di calcio		X	Coagulante del latte
A	E 516	Solfato di calcio	X		Excipiente
A	E 524	Idrossido di sodio	X		Trattamento superficiale del «Laugengebäck»
A	E 551	Biossido di silicio	X		Antiagglobulente per spezie ed erbe aromatiche
A	E 553b	Talco	X	X	Agente di rivestimento per prodotti a base di carne
A	E 938	Argon	X	X	
A	E 939	Elio	X	X	
A	E 941	Azoto	X	X	
A	E 948	Ossigeno	X	X	

(1) Additivo il cui uso è autorizzato soltanto qualora sia stato dimostrato, in modo soddisfacente per l'autorità competente, che non esiste alcun metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto.

(2) La limitazione riguarda unicamente i prodotti animali.

(3) Per «Dulce de leche» o «Confiture de lait» si intende una crema di colore bruno, soffice e molto dolce, ottenuta da latte zuccherato e addensato.

**SEZIONE B — AUSILIARI DI FABBRICAZIONE ED ALTRI PRODOTTI CHE POSSONO ESSERE
IMPIEGATI NELLA TRASFORMAZIONE DI INGREDIENTI DI ORIGINE AGRICOLA OTTENUTI CON
METODI BIOLOGICI**

Nota:

A: autorizzati a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 e prorogati dall'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007

B: autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 834/2007

Autorizzazione	Denominazione	Preparazione di prodotti alimentari di origine vegetale	Preparazione di prodotti alimentari di origine animale	Condizioni specifiche
A	Acqua	X	X	Acqua potabile ai sensi della direttiva 98/83/CE del Consiglio
A	Cloruro di calcio	X		Coagulante
A	Carbonato di calcio	X		
A	Idrossido di calcio	X		
A	Solfato di calcio	X		Coagulante
A	Cloruro di magnesio (o nigari)	X		Coagulante
A	Carbonato di potassio	X		Essiccazione dell'uva
A	Carbonato di sodio	X		Produzione di zucchero(i)
A	Acido lattico		X	Regolatore di acidità del bagno di salamoia nella produzione casearia (1)
A	Acido citrico	X	X	Regolatore di acidità del bagno di salamoia nella produzione casearia (1) Produzione di olio e idrolisi dell'amido (2)

*Testo coordinato a cura del Dott :Nicola LALLA – Assessorato All'agricoltura e alle Attività Produttive . - Settore SIRCA .
Il documento è creato per la consultazione interna e non ha valore legale.*

97

Ultimo Aggiornamento file : **mercoledì 26 maggio 2010**

Reg CE 889/ 2008

Autorizzazione	Denominazione	Preparazione di prodotti alimentari di origine vegetale	Preparazione di prodotti alimentari di origine animale	Condizioni specifiche
A	Idrossido di sodio	X		Produzione di zucchero(i), produzione di olio di semi di colza (<i>Brassica</i> spp.)
A	Acido solforico	X	X	Produzione di gelatina (1) Produzione di zucchero(i) (2)
A	Acido cloridrico		X	Produzione di gelatina Regolatore di acidità del bagno di salamoia nella produzione dei formaggi Gouda, Edam, Maasdammer, Boerenkaas, Friese e Leidse Nagelkaas
A	Idrossido di ammonio		X	Produzione di gelatina
A	Acqua ossigenata		X	Produzione di gelatina
A	Biossido di carbonio	X	X	
A	Azoto	X	X	
A	Etanolo	X	X	Solvente
A	Acido tannico	X		Ausiliare di filtrazione
A	Albumina d'uovo	X		
A	Caseina	X		
A	Gelatina	X		
A	Colla di pesce	X		
A	Oli vegetali	X	X	Lubrificante, distaccante o antischiumogeno
A	Biossido di silicio in gel o in soluzione colloidale	X		
A	Carbone attivato	X		

Testo coordinato a cura del Dott :Nicola LALLA – Assessorato All'agricoltura e alle Attività Produttive . - Settore SIRCA .

Il documento è creato per la consultazione interna e non ha valore legale.

Ultimo Aggiornamento file : **mercoledì 26 maggio 2010**

Reg CE 889/ 2008

Autorizzazione	Denominazione	Preparazione di prodotti alimentari di origine vegetale	Preparazione di prodotti alimentari di origine animale	Condizioni specifiche
A	Talco	X		Nel rispetto dei criteri di purezza specifica stabiliti per l'additivo alimentare E 553b
A	Bentonite	X	X	Collante per idromele (1) Nel rispetto dei criteri di purezza specifica stabiliti per l'additivo alimentare E 558
A	Caolino	X	X	Propoli (1) Nel rispetto dei criteri di purezza specifica stabiliti per l'additivo alimentare E 559
A	Cellulosa			Produzione di gelatina (1)
A	Terra di diatomee	X	X	Produzione di gelatina (1)
A	Perlite	X	X	Produzione di gelatina (1)
A	Gusci di nocciole	X		
A	Farina di riso	X		
A	Cera d'api	X		Distaccante
A	Cera Carnauba	X		Distaccant

(1) La limitazione riguarda unicamente i prodotti animali.

(2) La limitazione riguarda unicamente i prodotti vegetali.

SEZIONE C— AUSILIARI DI FABBRICAZIONE PER LA PRODUZIONE DI LIEVITO E PRODOTTI A BASE DI LIEVITO⁷⁸

Denominazione	Lievito primario	Preparazioni / formulazioni di lievito	Condizioni specifiche
Cloruro di Calcio	X		
Biossido di carbonio	X	X	
Acido Citrico	X		Per regolare il PH nella produzione di lievito
Acido lattico	X		Per regolare il PH nella produzione di lievito
Azoto	X	X	
Ossigeno	X	X	
Fecola di patate	X	X	Per filtrazione
Carbonato di sodio	X	X	Per regolare il PH
Oli vegetali	X	X	Lubrificante, distaccante o antischiumogeno

⁷⁸ Così inserito dall'allegato II punto 2) Reg (CE) 1254 in GU L 337 del 16.12.2008

Testo coordinato a cura del Dott :Nicola LALLA – Assessorato All'agricoltura e alle Attività Produttive . - Settore SIRCA . 100
Il documento è creato per la consultazione interna e non ha valore legale.

ALLEGATO IX

Ingredienti non biologici di origine agricola di cui all'articolo 28

1. PRODOTTI VEGETALI NON TRASFORMATI E PRODOTTI DA QUESTI OTTENUTI MEDIANTE PROCESSI

1.1. Frutti e semi commestibili:

- Ghiande *Quercus* spp.
- Noci di cola *Cola acuminata*
- Uva spina *Ribes uva-crispa*
- Frutti della passione *Passiflora edulis*
- Lamponi (essiccati) *Rubus idaeus*
- Ribes rosso (essiccato) *Ribes rubrum*

1.2. Spezie ed erbe aromatiche commestibili:

- Pepe (del Perù) *Schinus molle* L.
- Semi di rafano *Armoracia rusticana*
- Alpinia o galanga minore *Alpinia officinarum*
- Fiori di cartamo *Carthamus tinctorius*
- Crescione acquatico *Nasturtium officinale*

1.3. Prodotti vari:

Alge, comprese quelle marine, autorizzate nella preparazione di prodotti alimentari non biologici

2. PRODOTTI VEGETALI

2.1. Grassi ed oli, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, ottenuti da piante diverse da:

- Cacao *Theobroma cacao*
- Cocco *Cocos nucifera*
- Olivo *Olea europaea*

- Girasole *Helianthus annuus*
- Palma *Elaeis guineensis*
- Colza *Brassica napus, rapa*
- Cartamo *Carthamus tinctorius*
- Sesamo *Sesamum indicum*
- Soia *Glycine max*

2.2. I seguenti zuccheri, amidi e altri prodotti ottenuti da cereali e tuberi:

- Fruttosio
- Cialde di riso
- Sfoglie di pane azzimo
- Amido di riso e granturco ceroso, chimicamente non modificato

2.3. Prodotti vari:

- Proteina di piselli, *Pisum* spp.
- Rum, ottenuto esclusivamente da succo di canna da zucchero
- Kirsch preparato a base di frutti e aromi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera c)

3. PRODOTTI ANIMALI:

Organismi acquatici, diversi dai prodotti dell'acquacoltura, autorizzati nella preparazione di prodotti alimentari non biologici:

- Gelatina
- Siero di latte disidratato «herasuola»
- Budella

ALLEGATO X

Specie per le quali le sementi o i tuberi-seme di patate ottenuti con il metodo di produzione biologico sono disponibili in quantità sufficienti e per un numero significativo di varietà nell'intero territorio della Comunità, di cui all'articolo 45, paragrafo 3

ALLEGATO XI

Logo comunitario di cui all'articolo 57

LOGO COMUNITARIO

1. Condizioni per la presentazione e l'utilizzazione del logo comunitario

1.1. Il succitato logo comunitario comprende i modelli elencati nella parte B.2 del presente allegato.

1.2. Le indicazioni che devono essere incluse nel logo sono elencate nella parte B.3 del presente allegato. Il logo può essere associato ai termini riportati nell'allegato del regolamento (CE) n. 834/2007.

1.3. Per l'utilizzazione del logo comunitario e delle indicazioni di cui alla parte B.3 del presente allegato è necessario rispettare le norme tecniche di riproduzione riportate nel manuale grafico di cui alla parte B.4 del presente allegato.

B.2. Modelli

Español Čeština Dansk

Deutsch Deutsch Eesti keel

Eesti keel Ελληνικά English

Français Italiano Latviešu valoda

Lietuvių kalba Magyar Malti

Nederlands Polski Português

Slovenčina (slovenský jazyk) Slovenščina (slovenski jezik) Suomi

Svenska Български Română

Nederlands/Français Suomi/Svenska
Français/Deutsch

B.3. Indicazioni da inserire nel logo comunitario

B.3.1. Indicazione unica

BG: БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

ES: AGRICULTURA ECOLÓGICA

CS: EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ
DA: ØKOLOGISK JORDBRUG
DE: BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT,
ÖKOLOGISCHER LANDBAU
ET: MAHEPÖLLUMAJANDUS, ÖKOLOOGILINE
PÖLLUMAJANDUS
EL: ΒΙΟΑΓΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
EN: ORGANIC FARMING
FR: AGRICULTURE BIOLOGIQUE
IT: AGRICOLTURA BIOLOGICA
LV: BIOLOGISKĀ LAUKSAIMNIECĪBA
LT: EKOLOGINIS ŽEMĖS ŪKIS
HU: ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS
MT: AGRIKULTURA ORGANIKA
NL: BIOLOGISCHE LANDBOUW
PL: ROLNICTWO EKOLOGICZNE
PT: AGRICULTURA BIOLÓGICA
RO: AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ
SK: EKOLOGICKÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO
SL: EKOLOŠKO KMETIJSTVO
FI: LUONNONMUKAINEN
MAATALOUSTUOTANTO
SV: EKOLOGISKT JORDBRUK

B.3.2. Combinazione di due indicazioni

Sono ammesse combinazioni di due indicazioni nelle versioni linguistiche di cui al punto B.3.1, purché sia rispettata la seguente presentazione:

NL/FR: BIOLOGISCHE LANDBOUW —

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

FI/SV: LUONNONMUKAINEN

MAATALOUSTUOTANTO — EKOLOGISKT

JORDBRUK

FR/DE: AGRICULTURE BIOLOGIQUE —

BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT

B.4. Manuale grafico

CONTENUTO

1. Introduzione

2. Utilizzazione generale del logo

2.1. Logo a colori (colori di riferimento)

2.2. Logo a un colore: logo in bianco e nero

2.3. Contrasto con colori dello sfondo

2.4. Tipografia

2.5. Versione linguistica

2.6. Formati ridotti

2.7. Condizioni particolari per l'utilizzo del logo

3. Stampa fotografica

3.1. Selezione di due colori

3.2. Linee di contorno

3.3. Logo a un colore: logo in bianco e nero

3.4. Campioni di colori

1. INTRODUZIONE

Il manuale grafico è uno strumento a disposizione degli operatori per la riproduzione del logo.

L 250/60 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
18.9.2008

2. UTILIZZAZIONE GENERALE DEL LOGO

2.1. Logo a colori (colori di riferimento)

Se a colori, il logo deve essere presentato in colore diretto (Pantone) o in quadricromia. I colori di riferimento sono indicati qui di seguito.

Logo in Pantone

Logo infour-colour process in quadricromia

2.2. Logo a un colore: logo in bianco e nero

Il logo in bianco e nero può essere utilizzato nel modo seguente:

L 250/61 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
18.9.2008

2.3. Contrasto con colori dello sfondo

Se il logo viene utilizzato a colori su sfondi colorati che ne rendono difficile la lettura, si dovrà tracciare un circolo che delimiti il contorno del logo per migliorarne il contrasto rispetto ai colori dello sfondo, come di seguito indicato.

Logo su sfondo colorato

2.4. Tipografia

Il carattere utilizzato per la scritta è il Frutiger o Myriad bold condensed (maiusecolo).

La dimensione delle lettere della scritta sarà ridotta secondo le norme di cui al punto 2.6.

2.5. Versione linguistica

Si potranno utilizzare la versione o le versioni linguistiche del logo in conformità con le specifiche di cui al punto B.3.

2.6. Formati ridotti

Se l'applicazione del logo su diversi tipi di etichette rende necessario ridurne le dimensioni, è prescritto il seguente formato minimo:

a) per un logo con un'indicazione unica: diametro minimo di 20 mm

L 250/62 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
18.9.2008

b) per un logo con una combinazione di due indicazioni: diametro minimo di 40 mm

2.7. Condizioni particolari per l'utilizzo del logo

L'utilizzazione del logo conferisce ai prodotti un valore specifico. L'applicazione più efficace del logo è quindi a colori, poiché in questo modo viene messo maggiormente in risalto ed è riconosciuto più facilmente e rapidamente dal consumatore.

L'uso del logo a un colore (bianco e nero) conformemente al punto 2.2 è raccomandato soltanto nel caso in cui l'applicazione a colori non sia possibile.

3. STAMPA FOTOGRAFICA

3.1. Selezione di due colori

- Una sola indicazione in tutte le versioni linguistiche
- Esempi di combinazioni delle versioni linguistiche di cui al punto B.3.2.
- Esempi di combinazioni delle versioni linguistiche di cui al punto B.3.2.

~~18.9.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 250/75~~

3.2. Linee di contorno

~~L 250/76 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
18.9.2008~~

3.3. Logo a un colore: logo in bianco e nero

3.4. Campioni di colori

~~PANTONE REFLEX BLUE~~

~~PANTONE 367~~

~~18.9.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 250/77~~

ALLEGATO XI

A. Logo biologico dell'UE, di cui all'articolo 57

1. Il logo biologico dell'UE deve essere conforme al seguente modello:



2. Il colore di riferimento in Pantone è il verde Pantone n. 376 e il verde [50 % Ciano + 100 % giallo], nel caso in cui si faccia ricorso alla quadricromia.

3. Il logo biologico dell'UE può essere adoperato in bianco e nero come indicato di seguito ma soltanto qualora non sia fattibile adoperarlo a colori:



4. Se il colore dello sfondo dell'imballaggio o dell'etichetta è scuro, è possibile adoperare i simboli in negativo servendosi del colore di fondo dell'imballaggio o dell'etichetta.

5. Nel caso in cui il simbolo risulti scarsamente visibile a causa del colore adoperato nel simbolo o nello sfondo del medesimo, si può tracciare un bordo esterno di delimitazione attorno al simbolo stesso per farlo risaltare meglio sullo sfondo.

6. In determinate circostanze del tutto particolari in cui esistano indicazioni in un unico colore sull'imballaggio, è possibile utilizzare il logo biologico dell'UE in questo stesso colore.
7. Il logo biologico dell'UE deve avere un'altezza minima di 9 mm e una larghezza minima di 13,5 mm; la proporzione fra l'altezza e la larghezza deve essere sempre di 1:1,5. In via del tutto eccezionale le dimensioni minime possono essere ridotte a un'altezza di 6 mm per confezioni molto piccole.
8. Il logo biologico dell'UE può essere combinato con elementi grafici oppure testuali che si riferiscano all'agricoltura biologica purché detti elementi non modifichino o mutino la natura del logo né alcuna indicazione di cui all'articolo 58. Qualora sia accompagnato da loghi nazionali o privati che utilizzano un colore verde diverso dal colore di riferimento di cui al punto 2, il logo biologico dell'UE può essere utilizzato nel suddetto colore diverso da quello di riferimento.
9. L'uso del logo biologico dell'UE deve conformarsi alle norme che disciplinano la sua registrazione come marchio collettivo di agricoltura biologica nell'Ufficio di proprietà intellettuale del Benelux e nei registri di marchi commerciali comunitari e internazionali. IT 31.3.2010 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 84/21

B. Codici numerici di cui all'articolo 58

Il formato generale dei codici numerici è il seguente:

AB-CDE-999

Laddove:

1) “AB” è il codice ISO di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), per il paese in cui il controllo viene effettuato;

2) “CDE” è un termine, composto di tre lettere, approvato dalla Commissione o dai singoli Stati membri, come “bio”, “öko” o “org” o “eko” che stabilisce un nesso con il metodo di produzione biologica, come si precisa all’articolo 58, paragrafo 1, lettera b); e

3) “999” è il numero di riferimento, composto al massimo di tre cifre, che deve essere assegnato, come si precisa all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), da:

a) l’autorità competente di ogni Stato membro alle autorità o agli organismi di controllo a cui hanno delegato le mansioni di controllo conformemente all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 834/2007,

b) la Commissione, a:

i) le autorità o organismi di controllo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (*), elencati nell’allegato I del suddetto regolamento;

ii)
iii) le autorità o organismi di controllo dei paesi terzi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, elencati nell’allegato III del suddetto regolamento;
iv) iii) le autorità o organismi di controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1235/2008, elencati all’allegato IV del suddetto regolamento;

c) l’autorità competente di ogni Stato membro all’autorità o all’organismo di controllo che sia stato autorizzato, fino al 31 dicembre 2012, a rilasciare il certificato di controllo conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1235/2008 (autorizzazioni d’importazione), su proposta della Commissione.

La Commissione metterà a disposizione del pubblico i codici numerici tramite tutti gli strumenti tecnici del caso, inclusa la pubblicazione su Internet.

(*) GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25.»IT L 84/22 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 31.3.2010

ALLEGATO XII

Modello di documento giustificativo di cui all'articolo 68 del presente regolamento da rilasciare all'operatore a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007,

Documento giustificativo da rilasciare all'operatore a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007	
Numero del documento:	
Nome e indirizzo dell'operatore: attività principale (produttore, trasformatore, importatore, ecc.):	Nome, indirizzo e numero di codice dell'autorità/organismo di controllo
Categorie di prodotti/attività: — Vegetali e prodotti vegetali: — Animali e prodotti animali: — Animali di acquicoltura e relativi prodotti — Prodotti trasformati:	definiti come: produzione biologica, prodotti in conversione, nonché produzione non biologica in caso di produzione/trasformazione parallela ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 834/2007
Periodo di validità: Prodotti vegetali dal al Alghe marine dal al Prodotti animali dell'acquacoltura dal al Prodotti animali dal al Prodotti trasformati dal al	Data del controllo/dei controlli
Il presente documento è stato rilasciato sulla base dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 e del regolamento (CE) n. 889/2008. L'operatore oggetto della dichiarazione ha sottoposto a controllo le sue attività e soddisfa i requisiti previsti nei regolamenti citati.	
Data, luogo:	
Firma per conto dell'autorità/organismo di controllo	

ALLEGATO XIII

Modello di dichiarazione del venditore di cui all'articolo 69

Dichiarazione del venditore a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007

Nome e indirizzo del venditore:

Identificazione (ad p. es. numero della partita o numero di magazzino): Denominazione del prodotto:

Componenti:

(precisare tutti i componenti presenti nel prodotto/utilizzati nel corso dell'ultimo processo di produzione)

.....
.....
.....
.....
.....

Il sottoscritto dichiara che il presente prodotto non è «derivato» o «ottenuto» da OGM ai sensi degli articoli 2 e 9 del regolamento (CE) n. 834/2007 e di non essere a conoscenza di informazioni che potrebbero mettere in dubbio l'esattezza di questa affermazione.

Il sottoscritto dichiara di conseguenza che i prodotti sopra menzionati sono conformi all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 834/2007 con riguardo al divieto dell'uso di OGM.

Il sottoscritto si impegna ad informare immediatamente il proprio cliente e l'autorità/l'organismo di controllo cui quest'ultimo è soggetto qualora la presente dichiarazione dovesse essere ritirata o modificata, o se nuove informazioni emerse dovessero metterne in dubbio l'esattezza.

Il sottoscritto autorizza l'autorità o l'organismo di controllo [quali definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 834/ 2007] cui è soggetto il proprio cliente ad esaminare l'esattezza della presente dichiarazione e se necessario a prelevare campioni a fini di analisi. Accetta inoltre che questo compito possa essere svolto da un'istituzione indipendente designata per iscritto dall'organismo di controllo.

Il sottoscritto si fa garante dell'esattezza della presente dichiarazione.

Paese, luogo e data, firma del venditore

Timbro societario del venditore (*ove del caso*):

ALLEGATO XIII BIS

Sezione 1

Produzione biologica di salmonidi in acque dolci:

Salmotrota (*Salmo trutta*) — Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) — Salmerino di fontana nordamericano (*Salvelinus fontinalis*) — Salmone (*Salmo salar*) — Salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*) — Temolo (*Thymallus thymallus*) — Salmerino di lago nordamericano (*Salvelinus namaycush*) — Salmone del Danubio (*Hucho hucho*)

Sistema di produzione	Gli allevamenti di ingrasso devono essere alimentati da sistemi aperti. La portata idrica deve assicurare un tasso di saturazione dell'ossigeno di almeno il 60 % per lo stock, garantire il benessere degli animali e consentire l'eliminazione degli effluenti.
Coefficiente di densità massimo	Salmonidi non elencati sotto: 15 kg/m ³ Salmone 20 kg/m ³ Salmotrota e trota iridea 25 kg/m ³ Salmerino artico 20 kg/m ³

Sezione 2

Produzione biologica di salmonidi in acque marine:

Salmone (*Salmo salar*), Salmotrota (*Salmo trutta*) — Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*)

Coefficiente di densità massimo	10 kg/m ³ in recinti di rete
---------------------------------	---

Sezione 3

Produzione biologica di merluzzi (*Gadus morhua*) e altri gadidi, spigole (*Dicentrarchus labrax*), orate di mare (*Sparus aurata*), ombrine boccadoro (*Argyrosomus regius*), rombi (*Psetta maxima* [= *Scophthalmus maximus*]), pagri mediterranei (*Pagrus pagrus* [= *Sparus pagrus*]), ombrine ocellate (*Sciaenops ocellatus*) e altri sparidi, nonché sigani (*Siganus spp*)

Sistema di produzione	Sistemi di contenimento in acque aperte (recinti di rete/gabbie) con velocità minima della corrente marina per un benessere ottimale dei pesci
-----------------------	--

	o in sistemi aperti sulla terraferma.
Coefficiente di densità massimo	Per i pesci diversi dal rombo: 15 kg/m ³ Per il rombo: 25 kg/m ²

Sezione 4

Produzione biologica di spigole, orate, ombrine boccadoro, triglie (Liza, Mugil) e anguille (Anguilla spp) nelle lagune a marea e nelle lagune costiere.

Sistema di contenimento	Saline tradizionali trasformate in unità di acquacoltura e simili lagune a marea
Sistema di produzione	Per garantire il benessere delle specie si effettuerà l'adeguato rinnovo dell'acqua. Almeno il 50 % degli argini deve avere una copertura vegetale. Sono richiesti stagni di depurazione lagunari
Coefficiente di densità massimo	4 kg/m ³

Sezione 5

Produzione biologica di storioni in acque dolci

Specie interessata: famiglia *Acipenser*

Sistema di produzione	Il flusso idrico di ogni unità di allevamento deve essere sufficiente ad assicurare il benessere degli animali. L'effluente deve essere di qualità equivalente a quella dell'acqua in entrata.
Coefficiente di densità massimo	30 kg/m

Sezione 6

Piscicoltura biologica in acque interne.

Specie interessate: famiglia delle **carpe** (*Cyprinidae*) e altre specie affini in regime di policoltura, tra cui **pesce persico, luccio, pesce gatto, coregonidi, storione**.

Sistema di produzione	In stagni che devono essere completamente prosciugati a intervalli regolari e in laghi. I laghi devono essere adibiti esclusivamente alla produzione biologica, comprese le colture vegetali sulle sponde.
-----------------------	--

	<p>L'area di cattura della peschiera deve essere provvista di adduzione di acqua pulita e deve essere di dimensioni tali da offrire un benessere ottimale per i pesci. Una volta raccolti, i pesci devono essere conservati in acqua pulita.</p> <p>La fertilizzazione degli stagni e dei laghi con sostanze organiche e minerali deve essere praticata in conformità con l'allegato I del regolamento 889/2008, fino ad un massimo di 20 kg di azoto per ettaro. Sono vietati i trattamenti con prodotti chimici di sintesi per il controllo delle idrofite e della copertura vegetale presenti nelle acque di coltura.</p> <p>Intorno ai bacini piscicoli saranno mantenute aree a vegetazione spontanea fungenti da zona cuscinetto rispetto ai terreni esterni non interessati dall'attività di allevamento condotta secondo le norme dell'acquacoltura biologica.</p> <p>La policoltura può essere praticata nella fase di ingrasso a condizione che vengano rispettati i criteri enunciati nel presente allegato per le altre specie di pesci lacustri.</p>
Resa di produzione	La produzione totale, per tutte le specie, è limitata a 1 500 kg di pesci per ettaro l'anno.

Sezione 7

Produzione biologica di gamberi peneidi e di gamberetti di acqua dolce (*Macrobrachium sp.*)

Ubicazione delle unità di produzione	Gli stagni devono essere costruiti su terreni argillosi sterili per minimizzare l'impatto ambientale. Saranno costruiti con l'argilla naturale preesistente. È vietata la distruzione di mangrovie.
Periodo di conversione	Sei mesi per ogni stagno, periodo corrispondente al normale ciclo di vita del gambero di allevamento.
Origine dei riproduttori	Almeno la metà dei riproduttori è addomesticata dopo tre anni di esercizio. Il resto è costituito da riproduttori selvatici esenti da patogeni, ottenuti mediante attività di pesca sostenibili. È prescritto uno screening obbligatorio sulla prima e sulla seconda generazione prima dell'introduzione in allevamento.
Ablazione del peduncolo oculare	Vietata
Densità massima e limiti di produzione	Semina: massimo 22 post-larve/m ² Biomassa massima in un dato momento: 240 g/m ²

Sezione 8

Molluschi ed echinodermi

Sistemi di produzione	Filari, zattere, coltura di fondo, sacche di rete, gabbie, vaschette, lanterne di rete, pali per le cozze “bouchot”, ed altri sistemi di contenimento. Per l'allevamento di mitili su zattere galleggianti, il numero di funi sospese non deve essere superiore a una per metro quadro di superficie. La lunghezza delle funi non dovrà superare i 20 metri. Non è consentito sfilacciare le funi durante il ciclo di produzione, tuttavia la suddivisione delle funi sospese sarà consentita nella fase iniziale purché non aumenti il coefficiente di densità.
-----------------------	--

Sezione 9

Pesci tropicali di acqua dolce: pesce latte (*Chanos chanos*), tilapia (*Oreochromis sp.*), pangasio (*Pangasius sp.*)

Sistemi di produzione	Stagni e gabbie di rete
Coefficiente di densità massimo	<i>Pangasius</i> : 10 kg/m ³ <i>Oreochromis</i> : 20 kg/m ³

Sezione 10

Altre specie animali di acquacoltura: nessuna»

ALLEGATO XIV

Tavola di concordanza di cui all'articolo 96

Regolamento (CEE) n. 2092/91	(1) Regolamento (CEE) n. Presente regolamento 207/93	(2) Regolamento (CE) n. 223/2003	(3) Regolamento (CE) n. 1452/2003	
—	—	—	—	Articolo 1
—	—	—	—	Articolo 2, lettera a)
Articolo 4, paragrafo 15	—	—	—	Articolo 2, lettera b)
Allegato III, parte C (primo trattino)	—	—	—	Articolo 2, lettera c)
Allegato III, parte C (secondo trattino)	—	—	—	Articolo 2, lettera d)
—	—	—	—	Articolo 2, lettera e)
—	—	—	—	Articolo 2, lettera f)
—	—	—	—	Articolo 2, lettera g)
—	—	—	—	Articolo 2, lettera h)
Articolo 4, paragrafo 24	—	—	—	Articolo 2, lettera i)
—	—	—	—	Articolo 3, paragrafo 1
Allegato I, parte B, punti 7.1 e 7.2	—	—	—	Articolo 3, paragrafo 2
Allegato I, parte B, punto 7.4	—	—	—	Articolo 3, paragrafo 3
Allegato I, parte A, punto 2.4	—	—	—	Articolo 3, paragrafo 4
Allegato I, parte A, punto 2.3	—	—	—	Articolo 3, paragrafo 5
—	—	—	—	Articolo 4
Articolo 6, paragrafo 1, e allegato I, parte A, punto 3	—	—	—	Articolo 5
Allegato I, parte A, punto 5	—	—	—	Articolo 6
Allegato I, parti B e C (titoli)	—	—	—	Articolo 7
Allegato I, parte B, punto 3.1	—	—	—	Articolo 8, paragrafo 1
Allegato I, parte C, punto 3.1	—	—	—	Articolo 8, paragrafo 2
Allegato I, parte B, punti 3.4, 3.8, 3.9, 3.10 e 3.11	—	—	—	Articolo 9, paragrafi da 1 a 4
Allegato I, parte C, punto 3.6	—	—	—	Articolo 9, paragrafo 5
Allegato I, parte B, punto 8.1.1	—	—	—	Articolo 10, paragrafo 1
Allegato I, parte B, punto 8.2.1	—	—	—	Articolo 10, paragrafo 2
Allegato I, parte B, punto 8.2.2	—	—	—	Articolo 10, paragrafo 3
Allegato I, parte B, punto 8.2.3	—	—	—	Articolo 10, paragrafo 4

Regolamento (CEE) n. 2092/91	(1) Regolamento (CEE) n. 207/93	Presente regolamento
	(2) Regolamento (CE) n. 223/2003	
	(3) Regolamento (CE) n. 1452/2003	
Allegato I, parte B, punto 8.3.5		Articolo 11, paragrafo 1
Allegato I, parte B, punto 8.3.6		Articolo 11, paragrafo 2
Allegato I, parte B, punto 8.3.7		Articolo 11, paragrafo 3
Allegato I, parte B, punto 8.3.8		Articolo 11, paragrafi 4 e 5
Allegato I, parte B, punti 6.1.9 e da 8.4.1 a 8.4.5		Articolo 12, paragrafi da 1 a 4
Allegato I, parte B, punto 6.1.9		Articolo 12, paragrafo 5
Allegato I, parte C, punti 4 e da 8.1 a 8.5		Articolo 13
Allegato I, parte B, punto 8.1.2		Articolo 14
Allegato I, parte B, punti 7.1 e 7.2		Articolo 15
Allegato I, parte B, punto 1.2		Articolo 16
Allegato I, parte B, punto 1.6		Articolo 17, paragrafo 1
Allegato I, parte B, punto 1.7		Articolo 17, paragrafo 2
Allegato I, parte B, punto 1.8		Articolo 17, paragrafo 3
Allegato I, parte B, punto 4.10		Articolo 17, paragrafo 4
Allegato I, parte B, punto 6.1.2		Articolo 18, paragrafo 1
Allegato I, parte B, punto 6.1.3		Articolo 18, paragrafo 2
Allegato I, parte C, punto 7.2		Articolo 18, paragrafo 3
Allegato I, parte B, punto 6.2.1		Articolo 18, paragrafo 4
Allegato I, parte B, punto 4.3		Articolo 19, paragrafo 1
Allegato I, parte C, punti 5.1 e 5.2		Articolo 19, paragrafi da 2 a 4
Allegato I, parte B, punti 4.1, 4.5, 4.7 e 4.11		Articolo 20
Allegato I, parte B, punto 4.4		Articolo 21
Articolo 7		Articolo 22
Allegato I, punti 3.13, 5.4, 8.2.5 e 8.4.6		Articolo 23
Allegato I, punti 5.3, 5.4, 5.7 e 5.8		Articolo 24
Allegato I, parte C, punto 6		Articolo 25
Allegato III, parte E, punto 3, e parte B		Articolo 26

Regolamento (CEE) n. 2092/91	(1) Regolamento (CEE) n. Presente regolamento 207/93
Articolo 5, paragrafo 3, e allegato VI, parti A e B	Articolo 27
Articolo 5, paragrafo 3	Articolo 28
Articolo 5, paragrafo 3	(1): Articolo 3
Allegato III, parte B, punto 3	Articolo 29
Allegato III, punto 7	Articolo 30
Allegato III, parte E, punto 5	Articolo 31
Allegato III, punto 7 <i>bis</i>	Articolo 32
Allegato III, parte C, punto 6	Articolo 33
Allegato III, punto 8, e parte A, punto 2.5	Articolo 34
Allegato I, parte A, punti da 1.1 a 1.4	Articolo 35
Allegato I, parte A, punti da 1.1 a 1.4	Articolo 36
Allegato I, parte B, punto 2.1.2	Articolo 37
Allegato I, parte B, punti 2.1.1, 2.2.1 e 2.3, e allegato I, parte C, punti 2.1 e 2.3	Articolo 38
Allegato I, parte B, punto 6.1.6	Articolo 39
Allegato III, parte A, punto 1.3, e parte B	Articolo 40
Allegato I, parte C, punto 1.3	Articolo 41
Allegato I, parte B, punto 3.4 (primo trattino), e punto 3.6, lettera b)	Articolo 42
Allegato I, parte B, punto 4.8	Articolo 43
Allegato I, parte C, punto 8.3	Articolo 44
Articolo 6, paragrafo 3	Articolo 45
	(3): Articolo 1, paragrafi 1 e 2
	(3): Articolo 3, lettera a)
	(3): Articolo 4
	(3): Articolo 5, paragrafo 1
	(3): Articolo 5, paragrafo 2
	(3): Articolo 5, paragrafo 3
	(3): Articolo 5, paragrafo 4

Regolamento (CEE) n. 2092/91	(1) Regolamento (CEE) n. Presente regolamento 207/93
Allegato I, parte B, punto 8.3.4	(2) Regolamento (CE) n.
Allegato I, parte B, punto 3.6, lettera a)	223/2003
Allegato I, parte B, punto 4.9	(3) Regolamento (CE) n.
Allegato I, parte C, punto 3.5	1452/2003
	(3): Articolo 5, paragrafo 5
	Articolo 45, paragrafo 8
	Articolo 46
	Articolo 47, paragrafo 1
	Articolo 47, paragrafo 2
	Articolo 47, paragrafo 3
	Articolo 48
	Articolo 49
	Articolo 50, paragrafo 1
	Articolo 50, paragrafo 2
	Articolo 51, paragrafo 1
	Articolo 51, paragrafo 2
	Articolo 51, paragrafo 3
	Articolo 52
	Articolo 53
	Articolo 54, paragrafo 1
	Articolo 54, paragrafo 2
	Articolo 55
	Articolo 56
	Articolo 57
	Articolo 58
	Articolo 59
	Articolo 60
	Articolo 61
Articolo 5, paragrafo 5	Articolo 62
Allegato III, punto 3	Articolo 63
Allegato III, punto 4	Articolo 64
Allegato III, punto 10	Articolo 67
Allegato III, punto 5	Articolo 65
Allegato III, punto 6	Articolo 66
—	Articolo 68
—	Articolo 69
Allegato III, parte A, punto 1	Articolo 70

Regolamento (CEE) n. 2092/91	(1) Regolamento (CEE) n. Presente regolamento 207/93
—	(2) Regolamento (CE) n. 223/2003
Allegato III, parte A, punto 1.2.	Articolo 71
—	Articolo 72
Allegato III, parte A, punto 1.3	Articolo 73
Allegato III, parte A, punto 2.1	Articolo 74
Allegato III, parte A, punto 2.2	Articolo 75
Allegato III, parte A, punto 2.3	Articolo 76
Allegato I, parte B, punto 5.6	Articolo 77
Allegato I, parte C, punti 5.5, 6.7, 7.7 e 7.8	Articolo 78
Allegato III, parte A, punto 2.4	Articolo 79
Allegato III, parte B, punto 1	Articolo 80
Allegato III, parte C	Articolo 81
Allegato III, parte C, punto 1	Articolo 82
Allegato III, parte C, punto 2	Articolo 83
Allegato III, parte C, punto 3	Articolo 84
Allegato III, parte C, punto	5 Articolo 85
Allegato III, parte D	Articolo 86
Allegato III, parte E	Articolo 87
Allegato III, parte E, punto 1	Articolo 88
Allegato III, parte E, punto 2	Articolo 89
Allegato III, parte E, punto 4	Articolo 90
Allegato III, parte 9	Articolo 91
Allegato III, parte 11	Articolo 92
—	Articolo 93
Allegato I, parte B, punto 6.1.5	Articolo 94
Allegato I, parte B, punto 8.5.1	Articolo 95, paragrafo 1
—	Articolo 95, paragrafo 2
—	Articolo 95, paragrafi da 3 a 8
—	Articolo 95
—	Articolo 96
—	Articolo 97
Allegato II, parte A	Allegato I
Allegato II, parte B	Allegato II
Allegato VIII	Allegato III

Regolamento (CEE) n. 2092/91	(1) Regolamento (CEE) n. Presente regolamento 207/93
	(2) Regolamento (CE) n. 223/2003
	(3) Regolamento (CE) n. 1452/2003

Allegato VII	Allegato IV
Allegato II, parte C	Allegato V
Allegato II, parte D	Allegato VI
Allegato II, parte E	Allegato VII
Allegato VI, parti A e B	Allegato VIII
Allegato VI, parte C	Allegato IX
—	Allegato X
—	Allegato XI
—	Allegato XIII
—	Allegato IX

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 967/2008 DEL CONSIGLIO

del 29 settembre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio⁽¹⁾ ha introdotto norme relative alle indicazioni obbligatorie che devono figurare sui prodotti biologici; tali norme includono, a decorrere dal 1º gennaio 2009, l'apposizione del logo comunitario sugli alimenti preconfezionati in conformità dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento.
- (2) È emerso che il logo comunitario attualmente utilizzato conformemente all'allegato V del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari⁽²⁾, si presta a confusione con altri loghi attualmente utilizzati per le indicazioni geografiche protette e le denominazioni d'origine protette, ai sensi del regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denomi-

nazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari⁽³⁾, nonché con il logo per le specialità tradizionali garantite definito dal regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione, del 18 ottobre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari⁽⁴⁾.

(3) Ai fini di una corretta comprensione da parte dei consumatori è importante garantire un'etichettatura informativa comprendente un logo comunitario distintivo e attraente, che simboleggi la produzione biologica e identifichi chiaramente i prodotti. La concezione e la diffusione presso il pubblico del suddetto logo comunitario richiedono un certo lasso di tempo.

(4) Per evitare di imporre agli operatori inutili oneri finanziari e organizzativi, l'uso obbligatorio del logo comunitario deve essere rimandato per il tempo necessario alla creazione di un nuovo logo comunitario. La presente decisione non impedisce agli operatori di utilizzare, a titolo facoltativo, il logo attuale quale definito all'allegato V del regolamento (CEE) n. 2092/91.

(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 834/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 42 del regolamento (CE) n. 834/2007 è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, l'articolo 24, paragrafo 1, lettere b) e c), si applica a decorrere dal 1º luglio 2010.».

⁽¹⁾ GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 369 del 23.12.2006, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 275 del 19.10.2007, pag. 3.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER

**REGOLAMENTO (CE) N. 1254/2008 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2008**

che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3, l'articolo 21, paragrafo 2, l'articolo 22, paragrafo 2, e l'articolo 38, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 834/2007 stabilisce all'articolo 20 i requisiti di base per la produzione di lievito biologico. È opportuno inserire le modalità di applicazione di tali requisiti nel regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione⁽²⁾.
- (2) Data la necessità di prevedere disposizioni per la produzione di lievito biologico è opportuno ampliare il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 889/2008 ai lieviti utilizzati nell'alimentazione umana e animale.
- (3) Per aiutare i produttori biologici a reperire mangimi adeguati per gli animali che allevano e per agevolare la conversione delle superfici coltivate secondo il metodo biologico in modo da poter rispondere alla crescente domanda di prodotti biologici da parte dei consumatori, è opportuno ammettere che nella razione alimentare degli animali allevati secondo il metodo biologico si utilizzi fino al 100 % di alimenti in fase di conversione.
- (4) In conformità dell'allegato VI, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio⁽³⁾, potevano essere utilizzati nella trasformazione di prodotti biologici solo gli enzimi normalmente impiegati quali ausiliari di fabbricazione, mentre gli enzimi usati come additivi alimentari dovevano figurare nell'elenco degli additivi alimentari autorizzati figurante nella parte A, sezione A.1, del medesimo allegato. È necessario reintrodurre tale disposizione nelle nuove modalità di applicazione.

⁽¹⁾ GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Il regolamento (CEE) n. 2092/91 è abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 834/2007 a decorrere dal 1º gennaio 2009.

(5) Poiché ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, del trattato il lievito non è considerato un prodotto agricolo, per permettere che il lievito biologico sia etichettato come biologico è necessario modificare la disposizione relativa agli ingredienti da considerare. Tuttavia, l'obbligo di considerare il lievito e i prodotti a base di lievito come ingredienti agricoli si applicherà a partire dal 31 dicembre 2013. Questo periodo serve a permettere all'industria di adeguarsi.

(6) La colorazione decorativa delle uova sode rappresenta una pratica tradizionale in alcune regioni dell'Unione europea in un determinato periodo dell'anno. Poiché possono essere colorate e commercializzate anche le uova biologiche, alcuni Stati membri hanno chiesto di autorizzare l'uso di determinati coloranti. A tal fine un gruppo di esperti indipendenti ha perciò esaminato determinati coloranti e diverse altre sostanze di disinfezione e conservazione delle uova sode⁽⁴⁾ ed è arrivato alla conclusione che può essere autorizzata, in via temporanea, una serie di coloranti naturali insieme a forme sintetiche di ossidi e idrossidi di ferro. Dato che si tratta di una produzione locale e stagionale, è tuttavia appropriato dare alle autorità competenti la facoltà di concedere le relative autorizzazioni.

(7) Come raccomandato dal gruppo di esperti sul lievito biologico⁽⁵⁾, appare opportuno autorizzare, a norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 834/2007, una serie di prodotti e sostanze necessari alla produzione, alla preparazione e alla formulazione del lievito biologico. A norma dell'articolo 20 del citato regolamento, per la produzione di lievito biologico possono essere utilizzati solo substrati prodotti biologicamente e gli alimenti o mangimi biologici non possono contenere lievito biologico insieme a lievito non biologico. Nelle sue conclusioni del 10 luglio 2008, il gruppo di esperti ha tuttavia raccomandato di ammettere temporaneamente, fino a quando non sarà disponibile estratto di lievito biologico a sufficienza, l'uso del 5 % di estratto di lievito non biologico quale substrato supplementare per la produzione di lievito biologico come fonte di azoto, fosforo, vitamine e minerali. In applicazione delle norme di flessibilità di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera e), del citato regolamento, è opportuno autorizzare l'uso di estratto di lievito non biologico nella misura del 5 % ai fini della produzione di lievito biologico.

(8) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 889/2008.

⁽⁴⁾ Raccomandazioni del gruppo di esperti indipendenti sulla «Domanda relativa a agenti coloranti del guscio d'uovo da utilizzare per la colorazione delle uova di Pasqua biologiche», www.organic-farming.europa.eu

⁽⁵⁾ Raccomandazioni del gruppo di esperti indipendenti relative alle «Disposizioni per il lievito biologico», www.organic-farming.europa.eu

- (9) È opportuno che le modifiche di cui sopra si applichino a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 889/2008.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 889/2008 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 1, paragrafo 2, la lettera d) è soppressa;
- 2) all'articolo 21, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. È autorizzata l'incorporazione di alimenti in conversione nella razione alimentare fino ad un massimo del 30 %, in media, della formula alimentare. Se gli alimenti in conversione provengono da un'unità dell'azienda stessa, la suddetta percentuale può arrivare al 100 %.»;

- 3) l'articolo 27 è modificato come segue:

- a) al paragrafo 1, lettera b), è aggiunta la frase seguente:

«tuttavia gli enzimi da utilizzare come additivi alimentari devono figurare nell'elenco dell'allegato VIII, sezione A;»

- b) al paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera c):

«c) il lievito e i prodotti a base di lievito sono considerati ingredienti di origine agricola a partire dal 31 dicembre 2013.»;

- c) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. Per la colorazione decorativa tradizionale del guscio delle uova sode prodotte e destinate ad essere commercializzate in un determinato periodo dell'anno, le autorità competenti possono autorizzare, per tale periodo, l'uso di coloranti naturali e materiali di rivestimento naturali. Fino al 31 dicembre 2013 l'autorizzazione può comprendere forme sintetiche di ossidi e idrossidi di ferro. Le autorizzazioni sono comunicate alla Commissione e agli Stati membri.»;

- 4) è inserito il seguente articolo 27 bis:

«Articolo 27 bis

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, per la produzione, la preparazione e la formulazione del lievito possono essere utilizzate le seguenti sostanze:

- a) le sostanze elencate nell'allegato VIII, sezione C, del presente regolamento;
- b) i prodotti e le sostanze di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettere b) e e) del presente regolamento.»;
- 5) nel titolo II, capo 6, è inserita la seguente sezione:

«Sezione 3 bis

Norme di produzione eccezionali relative all'uso di sostanze e prodotti specifici nella trasformazione a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 834/2007

Articolo 46 bis

Aggiunta di estratto di lievito non biologico

Se ricorrono i presupposti di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 834/2007, per la produzione di lievito biologico è ammessa l'aggiunta, al substrato, di estratto o di autolisato di lievito non biologico nella misura massima del 5 % (calcolato in sostanza secca), se gli operatori non siano in grado di procurarsi estratto o autolisato di lievito di produzione biologica.

La disponibilità di estratto o autolisato di lievito biologico è riesaminata entro il 31 dicembre 2013 al fine di revocare la presente disposizione.»;

- 6) l'allegato VIII è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2008.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato VIII del regolamento (CE) n. 889/2008 è modificato come segue:

- 1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Determinati prodotti e sostanze impiegati nella produzione di alimenti biologici trasformati di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 27 bis, lettera a)»;

- 2) è aggiunta la seguente sezione C:

«SEZIONE C — AUSILIARI DI FABBRICAZIONE PER LA PRODUZIONE DI LIEVITO E PRODOTTI A BASE DI LIEVITO

Denominazione	Lievito primario	Preparazioni/ formulazioni di lievito	Condizioni specifiche
Cloruro di calcio	X		
Biossido di carbonio	X	X	
Acido citrico	X		Per regolare il pH nella produzione di lievito
Acido lattico	X		Per regolare il pH nella produzione di lievito
Azoto	X	X	
Ossigeno	X	X	
Fecola di patate	X	X	Per la filtrazione
Carbonato di sodio	X	X	Per regolare il pH
Oli vegetali	X	X	Lubrificante, distaccante o antischiumogeno»

REGOLAMENTO (CE) N. 710/2009 DELLA COMMISSIONE
del 5 agosto 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, l'articolo 13, paragrafo 3, l'articolo 15, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettere a) e c), l'articolo 17, paragrafo 2, l'articolo 18, paragrafo 5, l'articolo 19, paragrafo 3, secondo comma, l'articolo 22, paragrafo 1, l'articolo 28, paragrafo 6, l'articolo 38, lettere a), b) e c), e l'articolo 40,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 834/2007, in particolare il titolo III, stabilisce le prescrizioni fondamentali relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica. Occorre definire le modalità di applicazione di tali prescrizioni modificando il regolamento (CE) n. 889/2008⁽²⁾ della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007.
- (2) La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su una strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea⁽³⁾ illustra le prospettive di sviluppo di questo settore per i prossimi dieci anni, al fine di promuovere l'insediamento stabile di questa attività nelle zone rurali e costiere, come alternativa alla pesca in termini di prodotti e di occupazione. La comunicazione sottolinea le potenzialità dell'acquacoltura biologica e l'esigenza di stabilire norme e criteri in materia.
- (3) Ai fini di una comune comprensione, occorre completare e correggere le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 889/2008, onde evitare ambiguità e garantire l'applicazione uniforme delle norme alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica.

⁽¹⁾ GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1.

⁽³⁾ COM(2002) 511 del 19.9.2002.

(4) La zona di crescita delle alghe marine e degli animali d'acquacoltura di produzione biologica è della massima importanza per la coltura di prodotti sicuri e di alta qualità con un impatto minimo sull'ambiente acquatico. La normativa comunitaria sulla qualità delle acque e sui contaminanti alimentari — tra cui la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque⁽⁴⁾, la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)⁽⁵⁾, il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari⁽⁶⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 852/2004⁽⁷⁾, n. 853/2004⁽⁸⁾ e n. 854/2004⁽⁹⁾ — stabilisce obiettivi ambientali per l'acqua e garantisce una qualità elevata degli alimenti. È pertanto opportuno elaborare un piano di gestione sostenibile per la produzione di alghe marine e di prodotti dell'acquacoltura, corredata di misure specifiche quali la riduzione dei rifiuti.

(5) La direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati⁽¹⁰⁾, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche⁽¹¹⁾ e la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici⁽¹²⁾ sono intese a garantire una corretta interazione con l'ambiente, tenendo in considerazione le conseguenze di tali attività sugli obiettivi ambientali per l'acqua fissati in applicazione delle direttive 2000/60/CE e 2008/56/CE. È opportuno disporre la stesura di una valutazione ambientale concernente l'adattamento ottimale all'ambiente circostante e l'attenuazione di eventuali effetti negativi. Poiché la produzione biologica di alghe marine e di animali d'acquacoltura è un'attività relativamente nuova in confronto all'agricoltura biologica, tali valutazioni devono assicurare che essa sia non solo accettabile dal punto di vista ambientale, ma, rispetto ad altre opzioni, più in accordo con l'interesse pubblico generale, più sostenibile e più adatto in termini ambientali.

⁽⁴⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

⁽⁶⁾ GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.

⁽⁷⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

⁽⁹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

⁽¹⁰⁾ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

⁽¹¹⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

⁽¹²⁾ GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

- (6) Lo specifico mezzo acquatico solubile richiede una netta separazione tra unità di acquacoltura biologiche e non biologiche; occorre pertanto definire le opportune distanze di separazione. Vista la variabilità delle situazioni degli ambienti di acqua dolce e marini nell'intero territorio comunitario, è preferibile che le distanze di separazione adeguate siano fissate a livello di Stati membri, in quanto questi ultimi sono più preparati ad affrontare la questione della separazione considerando l'eterogeneità di questi ambienti acQUATICI.
- (7) La coltivazione di alghe marine può avere effetti benefici sotto certi aspetti, come la rimozione dei nutrienti, e può favorire la policoltura. Si dovrà avere cura di non sfruttare eccessivamente le praterie di alghe marine selvatiche per consentirne la ricostituzione ed evitare che la produzione abbia un impatto rilevante sullo stato dell'ambiente acQUATICO.
- (8) Negli Stati membri si registra una crescente penuria di colture proteiche biologiche. Nel contempo, le importazioni di mangimi proteici biologici sono insufficienti a coprire il fabbisogno. La superficie totale coltivata a colture proteiche biologiche non è sufficientemente estesa per soddisfare la domanda di proteine biologiche; occorre pertanto autorizzare, a determinate condizioni, la somministrazione di mangimi proteici provenienti da appeszzamenti nel primo anno di conversione.
- (9) Poiché la produzione di animali di acquacoltura biologica è appena agli esordi, non si dispone ancora di riproduttori biologici in quantità sufficiente. Si deve consentire, a determinate condizioni, l'introduzione di riproduttori e di novellame non biologici.
- (10) La produzione di animali di acquacoltura biologica deve garantire il rispetto delle esigenze proprie di ciascuna specie animale. A questo proposito, le pratiche di allevamento, i sistemi di gestione e gli impianti di contenimento devono rispondere alle esigenze di benessere degli animali. Occorre disciplinare la costruzione e la posa di idonee gabbie e recinti di rete in mare, nonché l'apprestamento di impianti di allevamento a terra. Per ridurre al minimo gli organismi nocivi e i parassiti e garantire uno stato ottimale di salute e di benessere degli animali, occorre fissare coefficienti di densità massimi. Occorrono disposizioni specifiche che tengano conto dell'ampia varietà di specie con particolari esigenze.
- (11) Grazie ai recenti progressi della tecnica, si diffondono sempre più in acquacoltura i sistemi a ricircolo, i quali dipendono da un apporto esterno e sono caratterizzati da un elevato consumo energetico, ma consentono di limitare gli scarichi di rifiuti e di evitare le fughe. In base al principio che la produzione biologica deve essere il più naturale possibile, l'uso di tali sistemi non dovrebbe essere autorizzato nell'acquacoltura biologica finché non si disponga di ulteriori conoscenze. Il loro uso potrebbe essere eccezionalmente consentito solo negli incubatoi e nei vivai.
- (12) I principi generali della produzione biologica, enunciati agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 834/2007, presuppongono una concezione e una gestione appropriate dei processi biologici, basate su sistemi ecologici che si avvalgono di risorse naturali interne al sistema, secondo metodi che, in particolare nella pratica dell'acquacoltura, rispettano il principio dello sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche. Essi comprendono anche il principio secondo cui, nella produzione acquicola, deve essere conservata la biodiversità degli ecosistemi acQUATICI naturali. Tali principi si basano sull'analisi del rischio e sul ricorso, se necessario, a misure precauzionali e preventive. A questo scopo occorre chiarire che l'uso di ormoni e di derivati ormonali per stimolare artificialmente la riproduzione degli animali d'acquacoltura è incompatibile con il concetto di produzione biologica e con la percezione che ne hanno i consumatori e che pertanto tali sostanze non devono essere utilizzate nell'acquacoltura biologica.
- (13) Il mangime per gli animali d'acquacoltura deve rispondere alle esigenze nutrizionali e rispettare la norma sanitaria vieta la somministrazione ad una specie di materiale proveniente dalla stessa specie, come prescritto dal regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili⁽¹⁾. È pertanto opportuno adottare disposizioni specifiche per l'alimentazione degli animali d'acquacoltura carnivori e non carnivori.
- (14) I pesci e i crostacei carnivori di produzione biologica devono essere nutriti con materie prime provenienti di preferenza dallo sfruttamento sostenibile della pesca, come disposto all'articolo 5, lettera o), del regolamento 834/2007 e secondo la definizione di cui all'articolo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca⁽²⁾, oppure con mangimi biologici provenienti dall'acquacoltura biologica. Poiché l'acquacoltura biologica e la pesca sostenibile sono ancora agli esordi, potrebbe verificarsi una penuria di mangime biologico o di mangime proveniente dalla pesca sostenibile; in tal caso occorre autorizzare l'uso di mangimi non biologici, in conformità al regolamento (CE) n. 1774/2002⁽³⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le norme sanitarie per le materie prime ottenute da pesci che possono essere utilizzate nell'acquacoltura e vieta la somministrazione di taluni materiali derivati da pesci di allevamento ai pesci di allevamento della stessa specie.

⁽¹⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

- (15) L'uso di talune materie prime per mangimi, di additivi e di coadiuvanti tecnologici di origine non biologica è autorizzato, a condizioni ben precise, ai fini della produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica. I nuovi prodotti devono essere autorizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007. Sulla base della raccomandazione di un gruppo di esperti ad hoc⁽¹⁾ in materia di «Mangimi per pesci e prodotti per la pulizia utilizzati nell'acquacoltura biologica», secondo cui tali prodotti, già elencati negli allegati V e VI del regolamento (CE) n. 889/2008 e autorizzati nella produzione biologica animale, dovrebbero essere autorizzati anche nell'acquacoltura biologica e che concludeva affermando che alcuni di questi prodotti sono essenziali per determinate specie ittiche, i prodotti in questione devono essere inseriti nell'allegato VI del predetto regolamento.
- (16) L'allevamento di molluschi bivalvi filtratori può avere effetti benefici sulla qualità delle acque costiere grazie alla rimozione dei nutrienti e può favorire la policoltura. Occorre definire norme specifiche per i molluschi, tenendo presente che non è richiesta alcuna integrazione alimentare e che, da questo punto di vista, l'impatto ambientale potrebbe essere quindi inferiore rispetto ad altri compatti dell'acquacoltura.
- (17) La gestione della salute degli animali deve mirare soprattutto alla prevenzione delle malattie. In caso di trattamenti veterinari, le misure di cui al presente regolamento devono essere compatibili con la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali aquatici e alle misure di lotta contro tali malattie⁽²⁾. Devono essere autorizzati, a determinate condizioni, taluni prodotti per la pulizia, la disinfezione e il trattamento antivegetativo degli impianti e dell'attrezzatura di produzione. In presenza di animali vivi, l'uso di disinfettanti richiede particolare cautela e precauzioni per evitare effetti nocivi. I prodotti in questione devono essere autorizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007. Sulla base della raccomandazione di un gruppo di esperti ad hoc, tali prodotti devono essere inseriti nell'allegato.
- (18) Occorre definire norme specifiche per i trattamenti veterinari, che classifichino i vari tipi di trattamenti e, in caso di trattamenti allopatici, ne limitino la frequenza di somministrazione.
- (19) I pesci vivi devono essere manipolati e trasportati con cautela, nel rispetto delle esigenze fisiologiche.

⁽¹⁾ Raccomandazioni del gruppo di esperti ad hoc in materia di «Mangimi per pesci e prodotti per la pulizia utilizzati nell'acquacoltura biologica» del 20.11.2008, www.organic-farming.europa.eu

⁽²⁾ GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

- (20) La conversione al metodo di produzione biologico richiede un periodo di adattamento di tutti i mezzi di produzione. Occorre determinare il periodo di conversione in funzione del precedente sistema di produzione.
- (21) Si è constatato che gli allegati del regolamento (CE) n. 889/2007 contengono lievi errori, che è necessario correggere.
- (22) Occorre definire specifici requisiti di controllo che tengano conto delle peculiarità dell'acquacoltura.
- (23) Al fine di agevolare la conversione alla nuova normativa comunitaria di aziende che già praticano la produzione biologica secondo norme nazionali o private, occorre adottare misure transitorie.
- (24) L'acquacoltura biologica costituisce un settore relativamente nuovo di produzione biologica rispetto all'agricoltura biologica per la quale a livello delle aziende esiste già una lunga esperienza. Visto il crescente interesse dei consumatori per i prodotti biologici dell'acquacoltura è probabile che sempre più unità di acquacoltura passeranno alla produzione biologica. Ciò consentirà rapidamente di maturare esperienza ed acquisire conoscenze tecniche. Inoltre la ricerca programmata dovrebbe permettere di acquisire nuove conoscenze soprattutto sugli impianti di contenimento, l'esigenza di ingredienti alimentari non biologici, la densità di bestiame per alcune specie. Le nuove conoscenze e gli sviluppi tecnici, che contribuiranno al perfezionamento delle tecniche dell'acquacoltura biologica, dovrebbero rispecchiarsi anche nelle nuove regole di produzione. Pertanto occorre prevedere un riasse della legislazione vigente al fine di modificarlaлад dove opportuno.
- (25) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 889/2008.
- (26) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:

- 1) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Il presente regolamento non si applica:
- a) agli animali da allevamento di specie diverse da quelle di cui all'articolo 7; né
 - b) agli animali d'acquacoltura diversi da quelli di cui all'articolo 25 bis.

Tuttavia, il titolo II, il titolo III e il titolo IV si applicano *mutatis mutandis* ai suddetti prodotti fino a quando per tali prodotti non vengano adottate norme di produzione specifiche ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007.»;

2) l'articolo 2 è modificato come segue:

a) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) «unità di produzione»: l'insieme delle risorse utilizzate per un determinato tipo di produzione, inclusi i locali di produzione, gli appezzamenti agricoli, i pascoli, gli spazi all'aperto, i locali di stabulazione, gli stagni piscicoli, gli impianti di contenimento per le alghe marine o gli animali di acquacoltura, le concessioni litoranee o sui fondali marini, i locali adibiti al magazzinaggio dei vegetali, i prodotti vegetali, i prodotti delle alghe, i prodotti animali, le materie prime e ogni altro fattore di produzione rilevante per questo specifico settore di produzione;»

b) dopo la lettera i) sono aggiunte le lettere seguenti:

«j) «impianto di acquacoltura a ricircolo chiuso»: un impianto in cui l'acquacoltura è praticata in un ambiente chiuso, sulla terraferma o a bordo di un'imbarcazione, mediante ricircolo dell'acqua e con apporto permanente di energia da fonti esterne per stabilizzare l'ambiente in cui vivono gli animali d'acquacoltura;

k) «energia da fonti rinnovabili»: fonti energetiche rinnovabili non fossili, ossia energia eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

l) «incubatoio»: sito destinato alla riproduzione, all'incubazione e all'allevamento durante le prime fasi di vita di animali d'acquacoltura, in particolare di pesci, molluschi e crostacei;

m) «vivaio»: sito adibito ad un sistema di allevamento intermedio tra l'incubatoio e la fase di ingrasso; la fase di permanenza in vivaio si conclude entro il primo terzo del ciclo di produzione, eccetto per le specie che subiscono un processo di smoltificazione;

n) «inquinamento»: nel contesto dell'acquacoltura e della produzione di alghe marine, l'introduzione diretta o indiretta nell'ambiente acqueo di sostanze o di energia ai sensi della direttiva 2008/56/CE (*) del Parlamento europeo e del Consiglio o della direttiva 2000/60/CE (**) del Parlamento europeo e del Consiglio, secondo le acque di cui trattasi;

o) «policoltura»: nel contesto dell'acquacoltura e della produzione di alghe marine, l'allevamento di due o più specie appartenenti di solito a diversi livelli trofici nella stessa unità di coltura;

p) «ciclo di produzione»: nel contesto dell'acquacoltura e della produzione di alghe marine, la durata di vita di un animale d'acquacoltura o di un'alga, dalla primissima fase di vita fino alla raccolta;

q) «specie allevate localmente»: nel contesto dell'acquacoltura e della produzione di alghe marine, le specie che non sono né esotiche né localmente assenti ai sensi del regolamento (CE) n. 708/2007 (***) del Consiglio; le specie elencate nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007 possono essere considerate specie allevate localmente;

r) «coefficiente di densità»: nel contesto dell'acquacoltura, il peso vivo degli animali per metro cubo di acqua in qualsiasi momento della fase di ingrasso e, per il pesce piatto e i gamberi, il peso per metro quadro di superficie.

(*) GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

(**) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

(***) GU L 168 del 28.6.2007, pag. 1.»;

3) al titolo II è aggiunto il seguente capo 1 bis:

«CAPO 1 bis

Produzione di alghe marine

Articolo 6 bis

Campo di applicazione

Il presente capo definisce norme di produzione dettagliate per la raccolta e la coltivazione di alghe marine. Esso si applica *mutatis mutandis* alla produzione di tutte le alghe marine pluricellulari nonché di fitoplancton e di microalghe da utilizzare come mangime per gli animali di acquacoltura.

Articolo 6 ter

Idoneità del mezzo acquatico e piano di gestione sostenibile

1. Le attività si svolgono in luoghi non esposti alla contaminazione da sostanze o prodotti non autorizzati per la produzione biologica o da inquinanti che comprometterebbero il carattere biologico dei prodotti.

2. Le unità di produzione biologica e non biologica sono adeguatamente separate. La separazione è determinata dalla situazione naturale, da impianti di distribuzione dell'acqua distinti, da opportune distanze, dall'andamento delle maree e dall'ubicazione a monte o a valle dell'unità di produzione biologica. Le autorità degli Stati membri possono designare i luoghi o le zone che ritengono inadatti all'acquacoltura biologica o alla raccolta di alghe marine e possono altresì fissare distanze di separazione minime tra le unità di produzione biologica e non biologica.

Se fissano distanze di separazione minime, gli Stati membri ne informano gli operatori, gli altri Stati membri e la Commissione.

3. Per ogni nuova attività di cui si chieda il riconoscimento come produzione biologica e che produca più di 20 tonnellate di prodotti di acquacoltura all'anno è richiesta una valutazione ambientale, proporzionata all'unità di produzione, intesa ad accettare le condizioni dell'unità di produzione e dell'ambiente circostante e i probabili effetti del suo esercizio. L'operatore presenta la valutazione ambientale all'organismo o all'autorità di controllo. Il contenuto della valutazione ambientale si basa sull'allegato IV della direttiva 85/337/CEE del Consiglio (*). Se l'unità è già stata oggetto di una valutazione equivalente, ne è consentito l'uso per il presente scopo.

4. L'operatore presenta un piano di gestione sostenibile per l'acquacoltura e la raccolta di alghe marine, proporzionato all'unità di produzione.

Il piano, che viene aggiornato annualmente, descrive in dettaglio gli effetti ambientali delle attività svolte, il monitoraggio ambientale che verrà condotto e le misure che saranno prese per limitare gli effetti negativi sull'ambiente acqueo e terrestre circostante, indicando, se del caso, il rilascio di nutrienti nell'ambiente per ciclo di produzione o all'anno. Nel piano vengono registrate la manutenzione e la riparazione dell'attrezzatura tecnica.

5. Le aziende acquicole e le aziende specializzate nell'alghicoltura usano di preferenza fonti di energia rinnovabili e riciclano il materiale utilizzato, includendo nel piano di gestione sostenibile un calendario di riduzione dei rifiuti da porre in essere all'inizio delle attività. Se possibile, l'utilizzo di calore residuo è limitato all'energia da fonti rinnovabili.

6. Per la raccolta delle alghe viene effettuata una stima iniziale, *una tantum*, della biomassa.

Articolo 6 quater

Raccolta sostenibile di alghe marine selvatiche

1. Presso l'unità o nei locali dell'azienda devono essere tenuti documenti contabili che consentano all'operatore di

accertare e all'autorità o all'organismo di controllo di verificare che i raccoglitori hanno fornito esclusivamente alghe selvatiche prodotte in conformità al regolamento (CE) n. 834/2007.

2. La raccolta viene effettuata in modo tale che le quantità raccolte non incidano in misura rilevante sullo stato dell'ambiente acqueo. Si adottano misure idonee a consentire la rigenerazione delle alghe marine, riguardanti in particolare la tecnica di raccolta, le dimensioni minime, l'età, i cicli riproduttivi e le dimensioni delle alghe restanti.

3. Se le alghe sono prelevate da una zona di raccolta comune o condivisa, si dovrà dimostrare con adeguati documenti giustificativi che l'insieme del raccolto è conforme al presente regolamento.

4. In riferimento all'articolo 73 ter, paragrafo 2, lettere b) e c), nel registro dell'operatore devono essere documentate la gestione sostenibile e l'assenza di impatto a lungo termine sulle aree di raccolta.

Articolo 6 quinques

Coltivazione di alghe marine

1. L'alghicoltura in mare utilizza esclusivamente elementi nutritivi naturalmente presenti nell'ambiente o provenienti dalla produzione di animali dell'acquacoltura biologica, in tal caso preferibilmente prodotti nelle immediate vicinanze, nell'ambito di un sistema di policoltura.

2. Negli impianti a terra che si avvalgono di fonti esterne di nutrienti, i livelli di nutrienti negli effluenti devono essere provatamente uguali o inferiori a quelli dell'acqua in entrata. Possono essere utilizzati soltanto i nutrienti di origine vegetale o minerale elencati nell'allegato I.

3. La densità di coltura o l'intensità operativa viene debitamente registrata e deve essere tale da salvaguardare l'integrità dell'ambiente acqueo assicurando che non venga superata la quantità di alghe che può essere tollerata senza effetti negativi per l'ambiente.

4. Le corde e altri attrezzi usati per la coltura delle alghe saranno riutilizzati o riciclati nella misura del possibile.

Articolo 6 sexies

Interventi antivegetativi e pulizia degli impianti e dell'attrezzatura di produzione

1. Gli organismi incrostanti sono rimossi unicamente a mano o con mezzi fisici e, se del caso, restituiti al mare a debita distanza dal sito di coltura.

2. La pulizia degli impianti e dell'attrezzatura di produzione è effettuata con mezzi fisici o meccanici. Se questi non danno risultati soddisfacenti, possono essere utilizzati soltanto i prodotti elencati nell'allegato VII, sezione 2.

(*) GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.»;

4) all'articolo 21, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2 Fino al 20 % della quantità media complessiva di alimenti somministrati agli animali può provenire dal pascolo o dal raccolto ottenuto da pascoli o prati permanenti, superfici foraggere perenni o colture proteiche seminate in regime biologico su terreni nel primo anno di conversione all'agricoltura biologica, purché essi facciano parte della stessa azienda e non abbiano fatto parte di un'unità di produzione biologica della stessa azienda nel corso degli ultimi cinque anni. In caso di utilizzazione contemporanea di alimenti in conversione e di alimenti ottenuti da appezzamenti agricoli nel corso del loro primo anno di conversione, la percentuale cumulativa totale di tali alimenti non supera le percentuali massime fissate al paragrafo 1.»;

5) nel titolo II è inserito il seguente capo 2 bis:

«CAPO 2 bis

Produzione di animali d'acquacoltura

Sezione 1

Norme generali

Articolo 25 bis

Campo di applicazione

Il presente capo definisce norme di produzione dettagliate per le specie di pesci, crostacei, echinodermi e molluschi di cui all'allegato XIII bis.

Esso si applica *mutatis mutandis* allo zooplancton, ai microcrostacei, ai rotiferi, ai vermi e ad altri animali acquatici usati come mangime.

Articolo 25 ter

Idoneità del mezzo acquatico e piano di gestione sostenibile

1. Al presente capo si applicano le disposizioni dell'articolo 6 ter, paragrafi da 1 a 5.

2. Nel piano di gestione sostenibile vengono descritte le misure difensive e preventive prese contro i predatori ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (*) e della normativa nazionale.

3. Se del caso, gli operatori situati in aree adiacenti si coordinano in maniera verificabile per la stesura dei rispettivi piani di gestione.

4. Per la produzione di animali d'acquacoltura in stagni, vasche o vasche rettangolari «raceway», le aziende sono dotate di letti filtranti naturali, di vasche di decantazione, di filtri biologici o di filtri meccanici per la raccolta dei nutrienti residui oppure utilizzano alghe marine e/o animali (molluschi bivalvi e alghe) che contribuiscono a migliorare la qualità dei reflui. Se del caso, il monitoraggio degli effluenti ha luogo ad intervalli regolari.

Articolo 25 quater

Produzione simultanea, biologica e non biologica, di animali d'acquacoltura

1. L'autorità competente può autorizzare l'allevamento di novellame biologico e non biologico nella stessa azienda, a condizione che sia garantita un'adeguata separazione fisica tra le unità e che vengano predisposte uscite distinte del sistema di distribuzione dell'acqua.

2. Nella fase di ingrasso, l'autorità competente può autorizzare la presenza di unità di acquacoltura biologica e non biologica nella stessa azienda, purché sia rispettato il disposto dell'articolo 6 ter, paragrafo 2, del presente regolamento, qualora le fasi di produzione o i periodi di manipolazione degli animali d'acquacoltura siano differenziati.

3. Gli operatori conservano i documenti giustificativi che attestano il ricorso alle disposizioni del presente articolo.

Sezione 2

Origine degli animali di acquacoltura

Articolo 25 quinques

Origine degli animali di acquacoltura biologici

1. Sono utilizzate specie allevate localmente e la riproduzione mira ad ottenere ceppi più adatti alle condizioni di allevamento, più sani ed efficienti in termini di utilizzo delle risorse alimentari. Documenti giustificativi dell'origine e del trattamento degli animali sono tenuti a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo.

2. Sono scelte specie che possano essere allevate senza arrecare danni rilevanti agli stock selvatici.

Articolo 25 sexies

Origine e gestione degli animali di acquacoltura non biologici

1. A fini riproduttivi o per migliorare il patrimonio genetico e in mancanza di animali di acquacoltura biologici, possono essere introdotti in un'azienda animali selvatici catturati o animali di acquacoltura non biologici. Questi animali sono allevati in regime di produzione biologica per almeno tre mesi prima di essere utilizzati per la riproduzione.

2. A fini di ingrasso e in mancanza di novellame biologico, può essere introdotto in un'azienda del novellame non biologico. Almeno gli ultimi due terzi del ciclo di produzione si svolgono in regime di produzione biologica.

3. La percentuale massima di novellame non biologico introdotto nell'allevamento è pari all'80 % entro il 31 dicembre 2011, al 50 % entro il 31 dicembre 2013 e allo 0 % entro il 31 dicembre 2015.

4. La raccolta di novellame selvatico a fini di ingrasso è tassativamente limitata ai seguenti casi:

- a) immissione spontanea di larve e di avannotti di pesci o di crostacei al momento del riempimento degli stagni, degli impianti di contenimento e dei recinti;
- b) anguilla cieca europea, a condizione che sia stato approvato un piano di gestione dell'anguilla per il sito interessato e che la riproduzione artificiale dell'anguilla rimanga impraticabile.

Sezione 3

Pratiche di allevamento degli animali di acquacoltura

Articolo 25 septies

Norme generali in materia di allevamento degli animali di acquacoltura

1. L'ambiente in cui vengono allevati gli animali d'acquacoltura è concepito in modo tale che, in funzione delle esigenze proprie di ciascuna specie, gli animali d'acquacoltura:

- a) dispongano di spazio sufficiente per il loro benessere;
- b) siano tenuti in acque di buona qualità e sufficientemente ossigenate;
- c) siano tenuti in condizioni di temperatura e di luce con facenti alle esigenze della specie e in accordo con l'ubicazione geografica;
- d) nel caso di pesci di acqua dolce, il fondo sia quanto più possibile simile a quello naturale;
- e) nel caso della carpa, il fondo sia costituito da terra naturale.

2. I coefficienti di densità sono indicati nell'allegato XIII bis, per specie o gruppo di specie. Per determinare gli effetti della densità sul benessere dei pesci d'allevamento, si procede al monitoraggio delle condizioni dei pesci (quali pinne

danneggiate, altre lesioni, indice di crescita, comportamento manifestato e stato di salute generale) e della qualità dell'acqua.

3. Gli impianti di contenimento aquatici sono progettati e costruiti in modo che la portata e i parametri fisico-chimici tutelino la salute e il benessere degli animali e rispondano alle loro esigenze comportamentali.

4. Gli impianti di contenimento sono progettati, localizzati e gestiti in modo da minimizzare il rischio di fughe.

5. In caso di fuga di pesci o di crostacei, si prenderanno opportune disposizioni per limitare l'impatto sull'ecosistema locale, procedendo eventualmente alla loro ricattura. Gli operatori conservano i relativi documenti giustificativi.

Articolo 25 octies

Norme specifiche sugli impianti di contenimento aquatici

1. Sono vietati gli impianti di acquacoltura a ricircolo chiuso per la produzione animale, eccetto negli incubatoi e nei vivai o per la produzione di specie utilizzate come mangime biologico.

2. Le unità di allevamento a terra devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) nei sistemi a flusso continuo deve essere possibile monitorare e controllare la portata e la qualità dell'acqua sia in entrata che in uscita;
- b) almeno il 5 % della superficie perimetrale («interfaccia terra-acqua») deve essere coperto da vegetazione naturale.

3. Gli impianti di contenimento in mare devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) essere situati in luoghi in cui il flusso idrico, la profondità e le velocità di scambio dell'acqua nel corpo idrico sono atti a minimizzare l'impatto sul fondo marino e sul corpo idrico circostante;
- b) le gabbie devono essere progettate, costruite e mantenute in modo adeguato in funzione dell'esposizione all'ambiente operativo.

4. Il riscaldamento o il raffreddamento dell'acqua con mezzi artificiali è autorizzato unicamente negli incubatoi e nei vivai. L'acqua sorgiva o di pozzo può essere utilizzata per riscaldare o raffreddare l'acqua in tutte le fasi della produzione.

Articolo 25 nonies**Gestione degli animali di acquacoltura**

1. Gli animali d'acquacoltura sono manipolati il meno possibile, con la massima cura e con l'ausilio di attrezzi e protocolli adatti, per evitare stress e lesioni fisiche che possono verificarsi in occasione delle manipolazioni. I riproduttori sono manipolati in modo da evitare il più possibile stress e lesioni fisiche, eventualmente sotto anestesia. Le operazioni di calibrazione sono limitate al minimo indispensabile a garantire il benessere dei pesci.

2. L'illuminazione artificiale è soggetta alle seguenti limitazioni:

- a) la durata della luce diurna può essere prolungata con luce artificiale non oltre un tempo massimo confacente alle esigenze etologiche, alle condizioni geografiche e allo stato di salute generale degli animali allevati, in modo da mantenere la luminosità per un massimo di 16 ore giornaliere, eccetto a fini riproduttivi;
- b) si eviteranno bruschi cambiamenti di intensità luminosa al momento dell'oscuramento, usando lampade a spegnimento progressivo o mantenendo accese luci di ambiente.

3. La ventilazione è consentita al fine di assicurare il benessere e la salute degli animali a condizione che i ventilatori meccanici siano azionati di preferenza da fonti energetiche rinnovabili.

Ogni impiego della ventilazione è documentato nel registro di produzione.

4. L'impiego di ossigeno è consentito solo per esigenze di salute degli animali e in periodi critici della produzione o del trasporto, limitatamente alle seguenti circostanze:

- a) innalzamento di temperatura, abbassamento della pressione atmosferica o inquinamento accidentale, di carattere eccezionale;
- b) operazioni sporadiche di gestione dello stock, come campionamento e cernita;
- c) necessità impellente di garantire la sopravvivenza dello stock.

I relativi documenti giustificativi devono essere conservati.

5. Le tecniche di macellazione usate per i pesci comportano lo stordimento dell'animale, sì da farlo cadere immediatamente in stato di incoscienza e renderlo insensibile al dolore. La scelta del metodo di macellazione ottimale dipende dalla dimensione dell'animale, dalla specie e dalle caratteristiche del sito di produzione.

Sezione 4**Riproduzione****Articolo 25 decies****Divieto di utilizzazione di ormoni**

È vietato l'uso di ormoni e di derivati ormonali.

Sezione 5**Alimentazione dei pesci, dei crostacei e degli echinodermi****Articolo 25 undecies****Norme generali sull'alimentazione**

I regimi di alimentazione persegono le seguenti priorità:

- a) salute degli animali;
- b) buona qualità del prodotto, anche dal punto di vista della composizione nutrizionale che deve conferire un'ottima qualità al prodotto finale commestibile;
- c) scarso impatto ambientale.

Articolo 25 duodecies**Norme specifiche sull'alimentazione degli animali d'acquacoltura carnivori**

1. Gli animali d'acquacoltura carnivori sono nutriti in via prioritaria con:

- a) mangimi biologici di origine acquicola;
- b) farina di pesce e olio di pesce ricavati da sottoprodotti dell'acquacoltura biologica;
- c) farina di pesce e olio di pesce nonché ingredienti di origine ittica ricavati da scarti di pesci catturati per il consumo umano nell'ambito della pesca sostenibile;
- d) mangimi biologici di origine vegetale e animale elencati nell'allegato V, fatta salva la limitazione ivi indicata.

2. Ove non siano disponibili i mangimi di cui al paragrafo 1, possono essere utilizzati, per un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2014, farina di pesce e olio di pesce ricavati da sottoprodotti dell'acquacoltura non biologica o scarti di pesci catturati per il consumo umano. La proporzione di questi mangimi non può superare il 30 % della razione giornaliera.

3. La razione alimentare può comprendere al massimo il 60 % di prodotti vegetali di produzione biologica.

4. L'astaxantina derivata principalmente da fonti biologiche, come il carapace dei crostacei, può essere utilizzata nella razione alimentare di salmoni e trote nei limiti delle loro esigenze fisiologiche. In mancanza di fonti biologiche si possono utilizzare fonti naturali di astaxantina (come il lievito *Phaffia*).

Articolo 25 terdecies

Norme specifiche sull'alimentazione di taluni animali d'acquacoltura

1. Gli animali d'acquacoltura di cui all'allegato XIII bis, sezioni 6, 7 e 9, si nutrono di alimenti naturalmente presenti negli stagni e nei laghi.

2. In mancanza delle risorse alimentari naturali di cui al paragrafo 1 in quantità sufficiente, possono essere somministrati mangimi biologici di origine vegetale, di preferenza coltivati nell'azienda, o alghe marine. Gli operatori conservano i documenti giustificativi della necessità di utilizzare integratori alimentari.

3. Quando le risorse alimentari naturali sono integrate conformemente al paragrafo 2 la razione delle specie di cui alla sezione 7 e del pangasio (*Pangasius sp.*) menzionato alla sezione 9 possono contenere al massimo 10 % di farina di pesce e di olio di pesce derivanti dalla pesca sostenibile.

Articolo 25 quaterdecies

Prodotti e sostanze di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), punto iii), del regolamento (CE) n. 834/2007

1. Le materie prime per mangimi di origine animale e minerale possono essere utilizzate nell'acquacoltura biologica solo se figurano nell'allegato V.

2. Gli additivi per mangimi, taluni prodotti impiegati nell'alimentazione animale e gli ausiliari di fabbricazione possono essere utilizzati solo se figurano nell'allegato VI e con le limitazioni ivi specificate.

Sezione 6

Norme specifiche per i molluschi

Articolo 25 quindecies

Area di coltura

1. La molluschicoltura può essere praticata nello stesso specchio d'acqua in cui sono praticate l'itticoltura e l'alghicoltura biologiche in un sistema di policoltura documentato nel piano di gestione sostenibile. I molluschi bivalvi possono essere allevati anche in associazione con molluschi gasteropodi quali la littorina, in policoltura.

2. La produzione biologica di molluschi bivalvi è praticata in aree delimitate da paletti, galleggianti o altri segni visibili ed è eventualmente racchiusa in sacche di rete, gabbie o altri manufatti.

3. Gli allevamenti biologici di molluschi provvedono a limitare il più possibile i rischi per le specie protette. Se vengono usate reti antipredatori, queste devono essere in nocue per gli uccelli tuffatori.

Articolo 25 sexdecies

Fonti di approvvigionamento del seme

1. Se consentito dalla legislazione locale e sempre che non vengano arrecati danni rilevanti all'ambiente, può essere utilizzato seme selvatico di molluschi bivalvi raccolto al di fuori dell'unità di produzione e proveniente da:

a) colonie a rischio di sopravvivenza nelle condizioni climatiche invernali o in soprannumero rispetto al fabbisogno, oppure

b) insediamenti naturali di novellame su collettori.

Gli operatori conservano, a fini di tracciabilità, i documenti giustificativi attestanti la data, il luogo e le modalità di raccolta del seme selvatico.

Tuttavia, nelle unità di produzione biologica può essere introdotto seme di molluschi bivalvi proveniente da incubatoi non biologici nelle seguenti percentuali massime: 80 % entro il 31 dicembre 2011, 50 % entro il 31 dicembre 2013 e 0 % entro il 31 dicembre 2015.

2. Per l'ostrica concava (*Crassostrea gigas*) sarà data la preferenza allo stock riprodotto selettivamente per limitare la deposizione delle uova in natura.

Articolo 25 septdecies

Gestione

1. Nell'allevamento è applicato un coefficiente di densità non superiore a quello usuale negli allevamenti locali di molluschi non biologici. In funzione della biomassa e al fine di assicurare il benessere degli animali e un'elevata qualità dei prodotti, si procederà ad operazioni di cernita, diradamento e adeguamento del coefficiente di densità.

2. Gli organismi incrostanti sono rimossi a mano o con mezzi fisici ed eventualmente restituiti al mare a debita distanza dal sito di coltura. Una sola volta durante il ciclo di produzione, i molluschi bivalvi possono essere trattati con una soluzione di calce per combattere gli organismi incrostanti competitivi.

Articolo 25 octodecies

Norme sulla coltura

1. L'allevamento di mitili su corde e con altri metodi elencati nell'allegato XIII bis, sezione 8, può essere praticato in regime di produzione biologica.

2. La molluschicoltura di fondo è autorizzata a condizione che non vengano arrecati danni rilevanti all'ambiente nei siti di coltura e di raccolta. L'operatore è tenuto a dimostrare l'impatto ambientale minimo fornendo all'autorità o all'organismo di controllo uno studio e una relazione sull'area interessata. La relazione è aggiunta, in quanto capitolo distinto, al piano di gestione sostenibile.

Articolo 25 novodecies

Norme specifiche sull'ostricoltura

È consentita la coltura in sacche su cavalletti. Queste o altre strutture per l'allevamento delle ostriche devono essere posizionate in modo da non formare una barriera continua lungo il litorale. Le ostriche saranno collocate con cura nei parchi in funzione dell'andamento delle maree al fine di ottimizzare la produzione. La produzione risponde ai criteri di cui all'allegato XIII bis, sezione 8.

Sezione 7

Profilassi e trattamenti veterinari

Articolo 25 vicies

Norme generali in materia di profilassi

1. Il piano di gestione della salute degli animali elaborato in conformità all'articolo 9 della direttiva 2006/88/CE descrive le prassi in materia di biosicurezza e di profilassi e comprende una convenzione scritta di consulenza sanitaria, proporzionata all'unità di produzione, stipulata con servizi veterinari specializzati negli animali d'acquacoltura, i quali visitano l'azienda almeno una volta all'anno e almeno una volta ogni due anni nel caso di molluschi bivalvi.

2. Gli impianti, l'attrezzatura e gli utensili appartenenti all'azienda sono debitamente puliti e disinfezati. Possono essere utilizzati soltanto i prodotti elencati nell'allegato VII, punti 2.1 e 2.2.

3. Per quanto riguarda il fermo degli impianti:

a) l'autorità competente stabilisce se occorre un periodo di fermo e la sua durata adeguata che sarà osservata e documentata dopo ogni ciclo di produzione negli impianti di contenimento marittimi in acque aperte. Il fermo è raccomandato anche per altri metodi di produzione in vasche, stagni e gabbie;

b) il fermo non è obbligatorio per gli allevamenti di molluschi bivalvi;

c) durante il fermo, le gabbie o altre strutture utilizzate per la produzione di animali d'acquacoltura vengono svu-

tate, disinfeziate e lasciate vuote per un certo tempo prima di essere riutilizzate.

4. Se del caso, il mangime non consumato, le feci e gli animali morti devono essere rimossi rapidamente per evitare ogni rischio di degrado ambientale con riguardo alla qualità dell'acqua, per scongiurare il pericolo di malattie e per non attirare insetti e roditori.

5. L'uso di raggi ultravioletti e di ozono è consentito solo negli incubatoi e nei vivai.

6. Per la lotta biologica contro gli ectoparassiti è privilegiato l'uso di pesci pulitori.

Articolo 25 unvicies

Trattamenti veterinari

1. Qualora, nonostante le misure profilattiche poste in essere per tutelare la salute degli animali a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera f), punto i), del regolamento (CE) n. 834/2007, dovesse insorgere un problema sanitario, si può ricorrere a trattamenti veterinari nel seguente ordine di preferenza:

a) sostanze di origine vegetale, animale o minerale in diluizione omeopatica;

b) piante ed estratti vegetali non aventi effetti anestetici;

c) sostanze quali oligoelementi, metalli, immunostimolanti naturali o probiotici autorizzati.

2. Ad eccezione delle vaccinazioni e dei piani obbligatori di eradicazione, la somministrazione di medicinali allopatici è limitata a due cicli di trattamento annuali. Tuttavia, quando il ciclo di produzione è inferiore a un anno, i trattamenti allopatici sono limitati ad un solo ciclo. Qualora vengano superati questi limiti dei trattamenti allopatici, gli animali di acquacoltura in questione non possono essere venduti come prodotti biologici.

3. Le cure antiparassitarie — esclusi i piani di lotta obbligatori gestiti dagli Stati membri — sono limitate a due trattamenti all'anno o ad un trattamento se il ciclo di produzione è inferiore a 18 mesi.

4. Il tempo di attesa per la somministrazione di medicinali allopatici e di antiparassitari ai sensi del paragrafo 3 — inclusi i piani di lotta obbligatori gestiti dagli Stati membri — è doppio rispetto al tempo di attesa legale di cui all'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE o, qualora quest'ultimo non sia specificato, è pari a 48 ore.

5. L'uso di qualsiasi medicinale veterinario deve essere dichiarato all'autorità o all'organismo di controllo prima che gli animali siano commercializzati come prodotto biologico. Lo stock trattato deve essere chiaramente identificabile.

(*) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7».

6) al titolo II, capo 3, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente articolo 29 bis:

«Articolo 29 bis

Disposizioni specifiche per le alghe marine

1. Se il prodotto finale è costituito da alghe marine fresche, le alghe appena raccolte sono risciacquate con acqua di mare.

Se il prodotto finale è costituito da alghe marine disidratate, il risciacquo può essere effettuato anche con acqua potabile. Per eliminare l'umidità si può utilizzare il sale.

2. È vietato essiccare le alghe mettendole a diretto contatto con una fiamma. Se il processo di essiccazione avviene con l'impiego di corde o altri attrezzi, questi devono essere esenti da trattamenti antivegetativi nonché da detergenti e disinfettanti, salvo se si tratta di uno dei prodotti previsti per tale uso nell'allegato VII.»;

7) al titolo II, capo 4, è inserito il seguente articolo 32 bis:

«Articolo 32 bis

Trasporto di pesci vivi

1. I pesci vivi sono trasportati in vasche adatte, contenenti acqua pulita la cui temperatura e concentrazione di ossigeno disciolto soddisfi le esigenze fisiologiche degli animali stessi.

2. Prima del trasporto di pesci e di prodotti ittici biologici, le vasche vengono pulite, disinfectate e sciacquate meticolosamente.

3. Sono prese le necessarie precauzioni per attenuare lo stress. La densità durante il trasporto non deve raggiungere un livello che risulti pregiudizievole per la specie.

4. Gli operatori conservano i documenti giustificativi dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 3.»;

8) all'articolo 35, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Nelle unità di produzione di vegetali, di alghe marine, di animali d'allevamento e di animali d'acquacoltura

biologici è vietato il magazzinaggio di fattori di produzione diversi da quelli autorizzati a norma del presente regolamento.

3. I medicinali veterinari allopatici e antibiotici possono essere immagazzinati nelle aziende, purché siano stati prescritti da un veterinario nell'ambito di trattamenti previsti all'articolo 14, paragrafo 1, lettera e), punto ii), o all'articolo 15, paragrafo 1, lettera f), punto ii), del regolamento (CE) n. 834/2007, siano immagazzinati in un luogo sorvegliato e siano iscritti, a seconda dei casi, nel registro degli animali di cui all'articolo 76 del presente regolamento o nel registro di produzione acquicola di cui all'articolo 79 ter del presente regolamento.»;

9) al titolo II, capo 5, è inserito il seguente articolo 36 bis:

«Articolo 36 bis

Alghe marine

1. Il periodo di conversione per un sito di raccolta di alghe marine è di sei mesi.

2. Il periodo di conversione per un'unità di coltivazione di alghe marine è di sei mesi o di un intero ciclo di produzione, se questo è superiore a sei mesi.»;

10) al titolo II, capo 5, dopo l'articolo 38 è inserito il seguente articolo 38 bis:

«Articolo 38 bis

Produzione di animali di acquacoltura

1. Le unità di produzione acquicola dotate dei seguenti tipi di impianti contenenti gli animali d'acquacoltura presenti sono soggette ai seguenti periodi di conversione:

a) 24 mesi per gli impianti che non possono essere prosciugati, puliti e disinfectati;

b) 12 mesi per gli impianti che sono stati prosciugati o sottoposti a fermo;

c) 6 mesi per gli impianti che sono stati prosciugati, puliti e disinfectati;

d) 3 mesi per gli impianti in acque aperte, compresi quelli adibiti alla molluscoltura.

2. L'autorità competente può riconoscere retroattivamente come parte del periodo di conversione qualsiasi periodo precedentemente documentato, durante il quale gli impianti non sono stati trattati né sono entrati in contatto con prodotti non autorizzati per la produzione biologica.»;

11) il titolo dell'articolo 43 è sostituito dal seguente:

«Uso di mangimi non biologici di origine vegetale e animale»;

12) all'articolo 59, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il presente capo non si applica ai mangimi destinati agli animali da compagnia e agli animali da pelliccia.»;

13) all'articolo 60, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) i mangimi trasformati sono conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007, in particolare dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), punti iv) e v), per il bestiame, o dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), per gli animali d'acquacoltura, nonché dell'articolo 18;»;

14) al titolo IV è aggiunto il seguente capo 2 bis:

«CAPO 2 bis

Requisiti di controllo specifici per le alghe marine

Articolo 73 bis

Regime di controllo per le alghe marine

Alla prima applicazione del regime di controllo specifico per le alghe marine, la descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), comprende:

- a) una descrizione completa degli impianti in mare e sulla terraferma;
- b) se del caso, la valutazione ambientale di cui all'articolo 6 ter, paragrafo 3;
- c) se del caso, il piano di gestione sostenibile di cui all'articolo 6 ter, paragrafo 4;
- d) per le alghe marine selvatiche, una descrizione completa e una rappresentazione cartografica delle aree di raccolta marine e litoranee e dei siti a terra in cui hanno luogo le attività post-raccolta.

Articolo 73 ter

Registro della produzione di alghe marine

1. I dati relativi alla produzione di alghe marine sono annotati in un registro dall'operatore e tenuti permanentemente a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'azienda. Il registro contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) elenco delle specie, data e quantità raccolta;
- b) data di applicazione, tipo e quantità di fertilizzante utilizzato.

2. Per la raccolta di alghe marine selvatiche, il registro contiene inoltre:

- a) storia dell'attività di raccolta per ciascuna specie nelle praterie designate;
- b) stima del raccolto (in volume) per stagione;
- c) potenziali fonti di inquinamento delle praterie di raccolta;
- d) resa annua sostenibile per ciascuna prateria.»;

15) nel titolo IV è inserito il seguente capo 3 bis:

«CAPO 3 bis

Requisiti di controllo specifici per la produzione di animali di acquacoltura

Articolo 79 bis

Regime di controllo per la produzione di animali di acquacoltura

Alla prima applicazione del regime di controllo specifico per la produzione di animali di acquacoltura, la descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), comprende:

- a) una descrizione completa degli impianti in mare e sulla terraferma;
- b) se del caso, la valutazione ambientale di cui all'articolo 6 ter, paragrafo 3;
- c) se del caso, il piano di gestione sostenibile di cui all'articolo 6 ter, paragrafo 4;
- d) per i molluschi, una sintesi dell'apposito capitolo del piano di gestione sostenibile da compilare a norma dell'articolo 25 octodecies, paragrafo 2.

Articolo 79 ter

Registro della produzione di animali di acquacoltura

L'operatore annota in un registro, aggiorna e tiene permanentemente a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'azienda i seguenti dati:

- a) origine, data di arrivo e periodo di conversione degli animali in entrata;
- b) numero di lotti, età, peso e destinazione degli animali in uscita;
- c) fughe di pesci;
- d) per i pesci, tipo e quantità di mangime e, se si tratta di carpe e specie affini, documenti giustificativi dell'uso di integratori alimentari;

- e) trattamenti veterinari, con indicazione della finalità, della data e del metodo di somministrazione, del tipo di prodotto e del tempo di attesa;
- f) misure profilattiche, con indicazione dell'eventuale fermo degli impianti, della pulizia e del trattamento dell'acqua.

Articolo 79 quater

Visite di controllo specifiche per i molluschi bivalvi

Nel caso dell'allevamento di molluschi bivalvi, vengono condotte ispezioni prima e durante la massima produzione di biomassa.

Articolo 79 quinque

Operatori che gestiscono più unità di produzione

Se un operatore gestisce più unità di produzione ai sensi dell'articolo 25 *quater*, le unità che producono animali d'acquacoltura non biologici sono soggette allo stesso regime di controllo di cui al capo 1 e al presente capo.»;

16) nel titolo IV, il titolo del capo 4 è sostituito dal seguente:

«Requisiti di controllo per le unità addette alla preparazione di prodotti vegetali, di prodotti a base di alghe, di prodotti animali e di prodotti animali dell'acquacoltura, nonché di alimenti contenenti tali prodotti»;

17) nel titolo IV, il titolo del capo 5 è sostituito dal seguente:

«Requisiti di controllo per l'importazione di prodotti biologici da paesi terzi»;

18) all'articolo 93, paragrafo 2, sono aggiunte le seguenti lettere:

«e) numero di unità di produzione di animali dell'acquacoltura biologica;
f) volume di produzione di animali dell'acquacoltura biologica;
g) in via facoltativa, numero di unità di alghicoltura biologica e volume di produzione di alghe biologiche.»;

19) all'articolo 95, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Ai fini dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 834/2007 e in attesa dell'inclusione di sostanze specifiche ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera f), dello stesso regolamento, possono essere utilizzati unicamente prodotti autorizzati dall'autorità competente.»;

20) all'articolo 95 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«11. L'autorità competente può autorizzare, per un periodo che termina il 1º luglio 2013, le unità di produzione di animali d'acquacoltura e di alghe marine che sono state istituite e producono, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, nel rispetto di norme sulla produzione biologica riconosciute a livello nazionale, a mantenere la qualifica di unità di produzione biologica durante il periodo di adattamento alla normativa introdotta dal presente regolamento, a condizione che tali unità non provochino un indebito inquinamento delle acque con sostanze non autorizzate per la produzione biologica. Gli operatori che beneficiano di questa autorizzazione notificano all'autorità competente gli impianti, gli stagni piscicoli, le gabbie o i lotti di alghe marine interessati.»

21) Gli allegati sono modificati in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2010, con le seguenti eccezioni:

- a) il punto 4 dell'articolo 1 si applica il giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento;
- b) le misure correttive di cui al punto 19 dell'articolo 1 e al punto 1, lettere b) e c), dell'allegato si applicano a decorrere dall'entrata in applicazione del regolamento (CE) n. 889/2008.

Il presente regolamento può essere riesaminato sulla base di proposte pertinenti da parte degli Stati membri accompagnate da una motivazione adeguatamente giustificata in vista della modifica del presente regolamento a partire dal 1º luglio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (CE) n. 889/2008 sono modificati come segue:

1) l'allegato I è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Concimi, ammendanti e nutrienti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 6 quinque, paragrafo 2»

b) l'intestazione e la prima riga della tabella sono sostituite dalle seguenti:

«Autorizzazione	Denominazione Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
A	Letame	Prodotto costituito da un miscuglio di diezioni animali e materiali vegetali (letiera) Proibiti se provenienti da allevamenti industriali»

c) nell'undicesima riga della tabella, la dicitura della terza colonna è sostituita dalla seguente:

«Per i pellami: concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI): 0»

2) l'allegato III è così modificato:

a) nella sezione 1, sesta riga (Suini da ingrasso), è inserita la seguente quarta sottoriga:

«Oltre 110 kg	1,5	1,2»
---------------	-----	------

3) l'allegato V è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Materie prime per mangimi di cui all'articolo 22, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 25 duodecies, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 25 quaterdecies, paragrafo 1»

b) al punto 2.2, il quarto trattino è sostituito dal seguente:

«— Idrolisati e proteolisati ottenuti per via enzimatica, sotto forma solubile e non, somministrati esclusivamente agli animali d'acquacoltura e ai giovani animali»

c) al punto 2.2 è aggiunto il seguente trattino:

«— Farina di crostacei»

4) l'allegato VI è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Additivi per mangimi e taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali di cui all'articolo 22, paragrafo 4, e all'articolo 25 quaterdecies, paragrafo 2»

b) al punto 1.1, lettera a), il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«— Vitamine di sintesi identiche alle vitamine naturali per gli animali monogastrici e gli animali di acquacoltura»

c) il punto 1.3 è modificato come segue:

i) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) *Antiossidanti*:

E306 — Estratti d'origine naturale ricchi di tocoferolo utilizzati come antiossidante

— Antiossidanti naturali (uso limitato agli animali di acquacoltura)»

ii) dopo la lettera d) è aggiunta la lettera seguente:

«e) *Emulsionanti e stabilizzanti*:

lecitina di origine biologica (uso limitato agli animali di acquacoltura)»

5) l'allegato VII è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VII

Prodotti per la pulizia e la disinfezione

1. Prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti adibiti alle produzioni animali di cui all'articolo 23, paragrafo 4:

- Saponi a base di sodio e di potassio
- Acqua e vapore
- Latte di calce
- Calce
- Calce viva
- Ipoclorito di sodio (ad es. candeggina)
- Soda caustica
- Potassa caustica
- Acqua ossigenata
- Essenze naturali di vegetali
- Acido citrico, peracetico, formico, lattico, ossalico e acetico
- Alcole
- Acido nitrico (attrezzatura per il latte)
- Acido fosforico (attrezzatura per il latte)
- Formaldeide
- Prodotti per la pulizia e la disinfezione delle mammelle e attrezzature per la mungitura
- Carbonato di sodio

2. Prodotti per la pulizia e la disinfezione degli impianti adibiti alla produzione di animali d'acquacoltura e di alghe marine di cui all'articolo 6 *sexies*, paragrafo 2, all'articolo 25 *vicies*, paragrafo 2, e all'articolo 29 *bis*.

2.1. Prodotti per la pulizia e la disinfezione degli impianti e dell'attrezzatura, in assenza di animali d'acquacoltura:

- Ozono
- Cloruro di sodio
- Ipoclorito di sodio
- Ipoclorito di calcio
- Calce (CaO, ossido di calcio)
- Soda caustica
- Alcole
- Acqua ossigenata
- Acidi organici (acido acetico, acido lattico, acido citrico)
- Acido umico
- Acidi perossiacetici
- Iodofori
- Solfato di rame: solo fino al 31 dicembre 2015
- Permanganato di potassio
- Acido peracetico e acido perottanoico
- Panelli di semi di tè composti di semi di camelia naturale (uso limitato alla gambericoltura)

2.2. Elenco ristretto di prodotti utilizzabili in presenza di animali d'acquacoltura:

- Calcare (carbonato di calcio) per la regolazione del pH
- Dolomite per la correzione del pH (uso limitato alla gambericoltura)»

6) nell'allegato VIII, sezione A, la tabella è modificata come segue:

a) dopo la quarta riga è inserita la riga seguente:

«B	E 223	Metabisolfito di sodio		X	Crostacei (2)»
----	-------	------------------------	--	---	----------------

b) dopo la quattordicesima riga è inserita la riga seguente:

«B	E 330	Acido citrico		X	Crostacei e molluschi (2)»
----	-------	---------------	--	---	----------------------------

7) l'allegato XII è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XII

Modello di documento giustificativo di cui all'articolo 68 del presente regolamento, da rilasciare all'operatore a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007

Documento giustificativo da rilasciare all'operatore a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007	
1. Numero del documento:	
2. Nome e indirizzo dell'operatore: attività principale (produttore, trasformatore, importatore, ecc.):	3. Nome, indirizzo e numero di codice dell'autorità/organismo di controllo
4. Categorie di prodotti/attività: <ul style="list-style-type: none"> — Vegetali e prodotti vegetali: — Alghe e prodotti a base di alghe: — Animali e prodotti animali: — Animali d'acquacoltura e relativi prodotti: — Prodotti trasformati: 	5. Definiti come: produzione biologica, prodotti in conversione, nonché produzione non biologica in caso di produzione/trasformazione parallela ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 834/2007
6. Periodo di validità: Prodotti vegetali dal al Alghe marine dal al Prodotti animali dal al Prodotti animali dell'acquacoltura dal al Prodotti trasformati dal al	7. Data del controllo/dei controlli:
8. Il presente documento è stato rilasciato sulla base dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 e del regolamento (CE) n. 889/2008. L'operatore oggetto della dichiarazione ha sottoposto a controllo le sue attività e soddisfa i requisiti previsti nei regolamenti citati.	
Data, luogo:	
Firma per conto dell'autorità/organismo di controllo:»	

8) dopo l'allegato XIII è inserito il seguente allegato XIII bis:

«ALLEGATO XIII BIS

Sezione 1

Produzione biologica di salmonidi in acque dolci:

Salmotrota (*Salmo trutta*) — Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) — Salmerino di fontana nordamericano (*Salvelinus fontinalis*) — Salmone (*Salmo salar*) — Salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*) — Temolo (*Thymallus thymallus*) — Salmerino di lago nordamericano (*Salvelinus namaycush*) — Salmone del Danubio (*Hucho hucho*)

Sistema di produzione	Gli allevamenti di ingrasso devono essere alimentati da sistemi aperti. La portata idrica deve assicurare un tasso di saturazione dell'ossigeno di almeno il 60 % per lo stock, garantire il benessere degli animali e consentire l'eliminazione degli effluenti.
Coefficiente di densità massimo	Salmonidi non elencati sotto: 15 kg/m ³ Salmone 20 kg/m ³ Salmotrota e trota iridea 25 kg/m ³ Salmerino artico 20 kg/m ³

Sezione 2

Produzione biologica di salmonidi in acque marine:

Salmone (*Salmo salar*), Salmotrota (*Salmo trutta*) — Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*)

Coefficiente di densità massimo	10 kg/m ³ in recinti di rete
---------------------------------	---

Sezione 3

Produzione biologica di merluzzi (*Gadus morhua*) e altri gadidi, spigole (*Dicentrarchus labrax*), orate di mare (*Sparus aurata*), ombrine boccadoro (*Argyrosomus regius*), rombi (*Psetta maxima* [= *Scophthalmus maximus*]), pagri mediterranei (*Pagrus pagrus* [= *Sparus pagrus*]), ombrine ocellate (*Sciaenops ocellatus*) e altri sparidi, nonché sigani (*Siganus spp*)

Sistema di produzione	Sistemi di contenimento in acque aperte (recinti di rete/gabbie) con velocità minima della corrente marina per un benessere ottimale dei pesci o in sistemi aperti sulla terraferma.
Coefficiente di densità massimo	Per i pesci diversi dal rombo: 15 kg/m ³ Per il rombo: 25 kg/m ²

Sezione 4

Produzione biologica di spigole, orate, ombrine boccadoro, triglie (*Liza*, *Mugil*) e anguille (*Anguilla spp*) nelle lagune a marea e nelle lagune costiere.

Sistema di contenimento	Saline tradizionali trasformate in unità di acquacoltura e simili lagune a marea
Sistema di produzione	Per garantire il benessere delle specie si effettuerà l'adeguato rinnovo dell'acqua. Almeno il 50 % degli argini deve avere una copertura vegetale. Sono richiesti stagni di depurazione lagunari.
Coefficiente di densità massimo	4 kg/m ³

Sezione 5

Produzione biologica di storioni in acque dolci

Specie interessata: famiglia *Acipenser*

Sistema di produzione	Il flusso idrico di ogni unità di allevamento deve essere sufficiente ad assicurare il benessere degli animali. L'effluente deve essere di qualità equivalente a quella dell'acqua in entrata.
Coefficiente di densità massimo	30 kg/m ³

Sezione 6

Piscicoltura biologica in acque interne.

Specie interessate: famiglia delle carpe (*Cyprinidae*) e altre specie affini in regime di policoltura, tra cui pesce persico, luccio, pesce gatto, coregonidi, storione.

Sistema di produzione	In stagni che devono essere completamente prosciugati a intervalli regolari e in laghi. I laghi devono essere adibiti esclusivamente alla produzione biologica, comprese le colture vegetali sulle sponde. L'area di cattura della peschiera deve essere provvista di adduzione di acqua pulita e deve essere di dimensioni tali da offrire un benessere ottimale per i pesci. Una volta raccolti, i pesci devono essere conservati in acqua pulita. La fertilizzazione degli stagni e dei laghi con sostanze organiche e minerali deve essere praticata in conformità con l'allegato I del regolamento 889/2008, fino ad un massimo di 20 kg di azoto per ettaro. Sono vietati i trattamenti con prodotti chimici di sintesi per il controllo delle idrofite e della copertura vegetale presenti nelle acque di coltura. Intorno ai bacini piscicoli saranno mantenute aree a vegetazione spontanea fungenti da zona cuscinetto rispetto ai terreni esterni non interessati dall'attività di allevamento condotta secondo le norme dell'acquacoltura biologica. La policoltura può essere praticata nella fase di ingrasso a condizione che vengano rispettati i criteri enunciati nel presente allegato per le altre specie di pesci lacustri.
Resa di produzione	La produzione totale, per tutte le specie, è limitata a 1 500 kg di pesci per ettaro l'anno.

Sezione 7

Produzione biologica di gamberi peneidi e di gamberetti di acqua dolce (*Macrobrachium sp.*)

Ubicazione delle unità di produzione	Gli stagni devono essere costruiti su terreni argillosi sterili per minimizzare l'impatto ambientale. Saranno costruiti con l'argilla naturale preesistente. È vietata la distruzione di mangrovie.
Periodo di conversione	Sei mesi per ogni stagno, periodo corrispondente al normale ciclo di vita del gambero di allevamento.
Origine dei riproduttori	Almeno la metà dei riproduttori è addomesticata dopo tre anni di esercizio. Il resto è costituito da riproduttori selvatici esenti da patogeni, ottenuti mediante attività di pesca sostenibili. È prescritto uno screening obbligatorio sulla prima e sulla seconda generazione prima dell'introduzione in allevamento.
Ablazione del peduncolo oculare	Vietata
Densità massima e limiti di produzione	Semina: massimo 22 post-larve/m ² Biomassa massima in un dato momento: 240 g/m ²

Sezione 8

Molluschi ed echinodermi

Sistemi di produzione	Filari, zattere, coltura di fondo, sacche di rete, gabbie, vaschette, lanterne di rete, pali per le cozze "bouchot", ed altri sistemi di contenimento. Per l'allevamento di mitili su zattere galleggianti, il numero di funi sospese non deve essere superiore a una per metro quadro di superficie. La lunghezza delle funi non dovrà superare i 20 metri. Non è consentito sfilacciare le funi durante il ciclo di produzione, tuttavia la suddivisione delle funi sospese sarà consentita nella fase iniziale purché non aumenti il coefficiente di densità.
-----------------------	---

Sezione 9Pesci tropicali di acqua dolce: pesce latte (*Chanos chanos*), tilapia (*Oreochromis sp.*), pangasio (*Pangasius sp.*)

Sistemi di produzione	Stagni e gabbie di rete
Coefficiente di densità massimo	<i>Pangasius</i> : 10 kg/m ³ <i>Oreochromis</i> : 20 kg/m ³

Sezione 10

Altre specie animali di acquacoltura: nessuna»

**REGOLAMENTO (UE) N. 271/2010 DELLA COMMISSIONE
del 24 marzo 2010**

recante modifica del regolamento (CE) n. 889/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, per quanto riguarda il logo di produzione biologica dell'Unione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25, paragrafo 3, l'articolo 38, lettera b), e l'articolo 40,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 24 del regolamento (CE) n. 834/2007 stabilisce che il logo comunitario debba essere una delle indicazioni obbligatorie da riportare sulla confezione dei prodotti che includono termini i quali si riferiscono al metodo di produzione biologico, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, e che l'uso di tale logo debba essere facoltativo per i prodotti importati da paesi terzi. L'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 autorizza l'uso del logo comunitario sull'etichetta, la presentazione e la pubblicità dei prodotti rispondenti ai criteri stabiliti nel suddetto regolamento.
- (2) L'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari⁽²⁾, sostituito dal regolamento (CE) n. 834/2007, ha dimostrato che l'uso facoltativo del logo comunitario non è più rispondente alle aspettative degli operatori del settore né a quelle dei consumatori.
- (3) Occorre introdurre nuove norme relative al logo nel regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli⁽³⁾. Tali norme devono essere tali da consentire un adeguamento più efficace del logo all'evoluzione del settore, segnatamente mediante una migliore individuazione, da parte del consumatore, dei prodotti biologici che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa dell'UE attinente alla produzione biologica.
- (4) In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è opportuno riferirsi al «logo di produzione biologica dell'Unione europea» anziché al «logo comunitario di produzione biologica».

- (5) La Commissione ha indetto un concorso fra studenti di arte e di disegno degli Stati membri allo scopo di ricevere proposte relative a un nuovo logo; una giuria indipendente ha quindi proceduto alla selezione e alla classificazione delle dieci migliori proposte pervenute. Un riesame dal punto di vista della proprietà intellettuale ha consentito di individuare i tre migliori disegni, i quali sono stati successivamente sottoposti a una consultazione aperta su Internet dal 7 dicembre 2009 al 31 gennaio 2010. Il logo proposto, prescelto da una maggioranza di visitatori del sito web durante il suddetto periodo, deve essere quindi adottato come nuovo logo di produzione biologica dell'Unione europea.
- (6) Il cambiamento del logo di produzione biologica dell'Unione europea a decorrere dal 1º luglio 2010 non dovrebbe causare alcun problema sul mercato e, in particolare, si dovrebbe consentire che i prodotti biologici già immessi in commercio possano essere venduti senza le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 834/2007, purché i prodotti di cui trattasi siano conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2092/91 o del regolamento (CE) n. 834/2007.
- (7) Affinché il logo possa essere adoperato non appena sia stato reso obbligatorio conformemente alla normativa UE e al fine di garantire l'effettivo funzionamento del mercato interno e la concorrenza leale nonché allo scopo di tutelare gli interessi dei consumatori, il nuovo logo di produzione biologica dell'Unione europea è stato registrato come marchio collettivo di agricoltura biologica nell'Ufficio di proprietà intellettuale del Benelux; esso è pertanto in vigore, utilizzabile e tutelato. Il logo sarà registrato anche nei registri comunitari e internazionali dell'UE.
- (8) L'articolo 58 del regolamento (CE) n. 889/2008 stabilisce che il numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo debba essere collocato immediatamente sotto il logo comunitario, senza alcuna specifica indicazione circa il formato o l'attribuzione di detti codici. Allo scopo di stabilire un'applicazione armonizzata dei suddetti codici, occorre definire norme particolareggiate attinenti al formato e all'attribuzione dei medesimi.
- (9) Il regolamento (CE) n. 889/2008 va pertanto modificato di conseguenza.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione sulla produzione biologica,

⁽¹⁾ GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 889/2008 è modificato come segue:

1) al titolo III, il titolo del capo I è sostituito dal seguente testo:

«Logo di produzione biologica dell'Unione europea»;

2) l'articolo 57 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 57

Logo biologico dell'UE

Conformemente all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, il logo di produzione biologica dell'Unione europea (in appresso "logo biologico dell'UE") riproduce il modello riportato nell'allegato XI, parte A, del presente regolamento.

Il logo biologico dell'UE è utilizzato soltanto se il prodotto di cui trattasi è prodotto nel rispetto dei requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2092/91 e dai suoi regolamenti d'applicazione o dal regolamento (CE) n. 834/2007 e dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.»;

3) all'articolo 58, paragrafo 1, le lettere b), c) e d) sono sostituite dai seguenti testi:

«b) comprende un termine che rinvia al metodo di produzione biologico, secondo il disposto dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 conformemente alla parte B, punto 2, dell'allegato XI del presente regolamento;

c) comprende un numero di riferimento stabilito dalla Commissione o dall'autorità competente degli Stati membri conformemente alla parte B, punto 3, dell'allegato XI del presente regolamento; e

d) è collocato nello stesso campo visivo del logo biologico dell'UE se quest'ultimo viene adoperato nell'etichettatura.»;

4) all'articolo 95, i paragrafi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti testi:

«9. I prodotti ottenuti, confezionati e etichettati anteriormente al 1º luglio 2010 a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 o del regolamento (CE) n. 834/2007 possono continuare a essere commercializzati con termini che fanno riferimento al metodo di produzione biologico fino ad esaurimento delle scorte.

10. Il materiale da imballaggio prodotto a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 o del regolamento (CE) n. 834/2007 può continuare a essere utilizzato per i prodotti commercializzati con termini che fanno riferimento al metodo di produzione biologico fino al 1º luglio 2012, purché i prodotti siano conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 834/2007.»;

5) l'allegato XI è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1º luglio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

«ALLEGATO XI

A. Logo biologico dell'UE, di cui all'articolo 57

- Il logo biologico dell'UE deve essere conforme al seguente modello:



- Il colore di riferimento in Pantone è il verde Pantone n. 376 e il verde [50 % Ciano + 100 % giallo], nel caso in cui si faccia ricorso alla quadricromia.
- Il logo biologico dell'UE può essere adoperato in bianco e nero come indicato di seguito ma soltanto qualora non sia fattibile adoperarlo a colori:



- Se il colore dello sfondo dell'imballaggio o dell'etichetta è scuro, è possibile adoperare i simboli in negativo servendosi del colore di fondo dell'imballaggio o dell'etichetta.
- Nel caso in cui il simbolo risulti scarsamente visibile a causa del colore adoperato nel simbolo o nello sfondo del medesimo, si può tracciare un bordo esterno di delimitazione attorno al simbolo stesso per farlo risaltare meglio sullo sfondo.
- In determinate circostanze del tutto particolari in cui esistano indicazioni in un unico colore sull'imballaggio, è possibile utilizzare il logo biologico dell'UE in questo stesso colore.
- Il logo biologico dell'UE deve avere un'altezza minima di 9 mm e una larghezza minima di 13,5 mm; la proporzione fra l'altezza e la larghezza deve essere sempre di 1:1,5. In via del tutto eccezionale le dimensioni minime possono essere ridotte a un'altezza di 6 mm per confezioni molto piccole.
- Il logo biologico dell'UE può essere combinato con elementi grafici oppure testuali che si riferiscano all'agricoltura biologica purché detti elementi non modifichino o mutino la natura del logo né alcuna indicazione di cui all'articolo 58. Qualora sia accompagnato da loghi nazionali o privati che utilizzano un colore verde diverso dal colore di riferimento di cui al punto 2, il logo biologico dell'UE può essere utilizzato nel suddetto colore diverso da quello di riferimento.
- L'uso del logo biologico dell'UE deve conformarsi alle norme che disciplinano la sua registrazione come marchio collettivo di agricoltura biologica nell'Ufficio di proprietà intellettuale del Benelux e nei registri di marchi commerciali comunitari e internazionali.

B. Codici numerici di cui all'articolo 58

Il formato generale dei codici numerici è il seguente:

AB-CDE-999

Laddove:

- 1) "AB" è il codice ISO di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), per il paese in cui il controllo viene effettuato;
- 2) "CDE" è un termine, composto di tre lettere, approvato dalla Commissione o dai singoli Stati membri, come "bio", "öko" o "org" o "eko" che stabilisce un nesso con il metodo di produzione biologica, come si precisa all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b); e
- 3) "999" è il numero di riferimento, composto al massimo di tre cifre, che deve essere assegnato, come si precisa all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), da:
 - a) l'autorità competente di ogni Stato membro alle autorità o agli organismi di controllo a cui hanno delegato le mansioni di controllo conformemente all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 834/2007,
 - b) la Commissione, a:
 - i) le autorità o organismi di controllo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (*), elencati nell'allegato I del suddetto regolamento;
 - ii) le autorità o organismi di controllo dei paesi terzi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, elencati nell'allegato III del suddetto regolamento;
 - iii) le autorità o organismi di controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1235/2008, elencati all'allegato IV del suddetto regolamento;
 - c) l'autorità competente di ogni Stato membro all'autorità o all'organismo di controllo che sia stato autorizzato, fino al 31 dicembre 2012, a rilasciare il certificato di controllo conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1235/2008 (autorizzazioni d'importazione), su proposta della Commissione.

La Commissione metterà a disposizione del pubblico i codici numerici tramite tutti gli strumenti tecnici del caso, inclusa la pubblicazione su Internet.

(*) GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25.»

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 344/2011 DELLA COMMISSIONE
dell'8 aprile 2011**

che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25, paragrafo 3, l'articolo 38, lettera b), e l'articolo 40,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 834/2007, il logo di produzione biologica dell'Unione europea («logo biologico dell'UE») è una delle indicazioni obbligatorie da utilizzare per gli alimenti preconfezionati che riportano termini riferiti al metodo di produzione biologico ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, mentre l'uso del logo è facoltativo per detti prodotti importati dai paesi terzi. L'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 autorizza l'uso del logo biologico dell'UE nella etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti che soddisfano i requisiti stabiliti in detto regolamento.

(2) Occorre garantire ai consumatori che la produzione dei prodotti biologici è avvenuta in conformità ai requisiti di cui ai regolamenti della Commissione (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008 della Commissione⁽²⁾. A tal fine un fattore importante è costituito dalla tracciabilità, in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione, di ciascun prodotto recante il logo biologico dell'UE. Sembra pertanto opportuno indicare con maggiore chiarezza che soltanto gli operatori che hanno assoggettano la loro impresa al sistema di controllo per l'agricoltura biologica possono utilizzare il logo biologico dell'UE nell'etichettatura.

(3) La registrazione del logo biologico dell'UE in qualità di marchio nei registri dell'Unione e internazionali è indipendente dalle norme stabilite nei regolamenti (CE)

n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008, che si applicano all'uso del logo stesso. Per rendere esplicita l'indipendenza da dette norme, occorre eliminare il collegamento tra dette norme e un'eventuale registrazione.

(4) In seguito al cambiamento del sistema di etichettatura biologica e in attesa della previsione di norme specifiche dell'Unione sulla vinificazione biologica, nel settore è rimasto un notevole grado di incertezza riguardo alla possibilità di produrre vino recante riferimenti alla produzione biologica. Per consentire che il vino prodotto a partire da uve biologiche nel corso delle campagne 2010/11 e 2011/12 possa essere venduto senza le indicazioni obbligatorie previste all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 834/2007, a condizione che il vino sia conforme al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari⁽³⁾, o al regolamento (CE) n. 834/2007, sembra opportuno prorogare fino al 31 luglio 2012 il periodo transitorio di cui all'articolo 95, paragrafi 8 e 9, del regolamento (CE) n. 889/2008 concernente talune disposizioni in materia di etichettatura per detti prodotti. È opportuno che la proroga del periodo transitorio si applichi a decorrere dal 1° luglio 2010.

(5) A seguito della valutazione effettuata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) riguardo all'utilizzo dell'estratto di rosmarino come additivo alimentare⁽⁴⁾, la sostanza «estratti di rosmarino» è stata autorizzata per l'uso come antiossidante ed è stata indicata con un numero E nell'allegato III, parte D, della direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti⁽⁵⁾. Di conseguenza è necessario consentire l'uso come additivo alimentare dell'estratto di rosmarino, se impiegato in quanto tale, nella trasformazione degli alimenti biologici prevedendo l'inserimento di detta sostanza nell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 889/2008.

(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 889/2008.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

⁽¹⁾ GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:

- 1) all'articolo 57, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per quanto concerne l'etichettatura, il logo biologico dell'UE è utilizzato soltanto se il prodotto di cui trattasi è prodotto nel rispetto dei requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 834/2007, dal regolamento (CEE) n. 1235/2008 della Commissione (*) e dal presente regolamento, da operatori che soddisfano i requisiti del sistema di controllo di cui agli articoli 27, 28, 29, 32 e 33 del regolamento (CE) n. 834/2007.

(*) GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25.»;

- 2) all'articolo 95, è inserito il seguente paragrafo 10 bis:

«10 bis Per quanto concerne il vino, il periodo transitorio di cui al paragrafo 8 termina il 31 luglio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2011.

I vini prodotti, confezionati ed etichettati anteriormente al 31 luglio 2012 in conformità del regolamento (CEE) n. 2092/91 o del regolamento (CE) n. 834/2007 possono continuare a essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.»;

- 3) nell'allegato VIII, sezione A, dopo l'additivo alimentare E 341 (i) (Fosfato monocalcico), è inserita la seguente riga:

«B	E 392*	Estratti di rosmarino	x	x	Soltanto se ottenuti da produzione biologica e se per l'estrazione è impiegato unicamente l'etanolo»
----	--------	-----------------------	---	---	--

- 4) nell'allegato XI, parte A, il punto 9 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia l'articolo 1, punto 2, si applica a decorrere dal 1º luglio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 426/2011 DELLA COMMISSIONE
del 2 maggio 2011**

che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91⁽¹⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 834/2007, il logo di produzione biologica dell'Unione europea («logo biologico dell'UE») è una delle indicazioni obbligatorie da utilizzare per gli alimenti preconfezionati che riportano termini riferiti al metodo di produzione biologico ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, mentre l'uso del logo è facoltativo per detti prodotti importati dai paesi terzi. Occorre garantire ai consumatori che la produzione dei prodotti biologici è avvenuta in conformità ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 e al regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione⁽²⁾. A tal fine un fattore importante è costituito dalla tracciabilità, in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione, di ciascun prodotto recante il logo biologico dell'Unione.

(2) Per dare ai consumatori l'opportunità di informarsi sugli operatori e sui relativi prodotti che sono assoggettati al sistema di controllo per l'agricoltura biologica, gli Stati membri devono rendere disponibili, secondo modalità adeguate, le opportune informazioni concernenti gli operatori soggetti al sistema in esame, osservando nel tempo le disposizioni in materia di protezione dei dati personali previste dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁽³⁾.

(3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 889/2008.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al titolo IV, capo 8, del regolamento (CE) n. 889/2008 è inserito il seguente articolo 92 bis:

«Articolo 92 bis

Pubblicazione di informazioni

Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico nei modi opportuni, compresa la pubblicazione su Internet, gli elenchi aggiornati di cui all'articolo 28, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 834/2007 contenenti i documenti giustificativi aggiornati rilasciati a ciascun operatore, in conformità all'articolo 29, paragrafo 1, di detto regolamento e utilizzano il modello riportato nell'allegato XII del presente regolamento. Gli Stati membri rispettano le disposizioni relative alla tutela dei dati personali, di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio^(*).

^(*) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia, l'articolo 1 si applica a decorrere dal 1º gennaio 2013.

⁽¹⁾ GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2011.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 126/2012 DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 2012**

che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il documento giustificativo e il regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dagli Stati Uniti d'America

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 38, lettere c) e d),

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, le autorità di controllo e gli organismi di controllo rilasciano un documento giustificativo agli operatori soggetti al loro controllo.

(2) Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, gli operatori che esportano prodotti ottenuti nel rispetto delle regole di produzione stabilite nel medesimo regolamento assoggettano la loro impresa al sistema di controllo di cui all'articolo 27 dello stesso.

(3) In virtù di detto sistema e alla luce delle norme di produzione stabilite all'articolo 14, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 834/2007, e all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli⁽²⁾, le autorità di controllo e gli organismi di controllo verificano attualmente il registro di stalla dell'operatore, anche per quanto riguarda le cure veterinarie e la somministrazione di antibiotici. In considerazione di questa applicazione concreta del sistema di controllo e nell'interesse dei produttori di animali biologici nell'Unione, è opportuno garantire l'identificazione di taluni metodi di produzione che non prevedono l'uso di antibiotici quando tale identificazione sia richiesta dall'operatore. Al fine di agevolare agli Stati Uniti d'America l'accesso al mercato dell'Unione, sono altresì necessarie adeguate informazioni sulle caratteristiche specifiche del

metodo di produzione. Tali caratteristiche specifiche devono essere attestate da un documento giustificativo complementare rilasciato a norma dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 834/2007, in aggiunta al documento giustificativo di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 889/2008.

(4) Alcuni prodotti agricoli importati dagli Stati Uniti d'America sono attualmente commercializzati nell'Unione in forza delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi⁽³⁾. Gli Stati Uniti hanno chiesto alla Commissione di essere inseriti nell'elenco previsto all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1235/2008 e a questo scopo hanno trasmesso le informazioni necessarie elencate negli articoli 7 e 8 del medesimo regolamento. Sulla base dell'esame di tali informazioni e di successivi contatti con le autorità statunitensi, le norme che disciplinano la produzione e i controlli dei prodotti biologici negli Stati Uniti risultano equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 834/2007. La Commissione ha proceduto, con esito soddisfacente, a un esame in loco delle norme di produzione e delle misure di controllo effettivamente applicate negli Stati Uniti, come previsto all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. Pertanto, è opportuno inserire gli Stati Uniti nell'elenco riportato nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008.

(5) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca un elenco degli organismi e delle autorità di controllo competenti ad eseguire i controlli e a rilasciare i certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza. In seguito all'inserimento degli Stati Uniti nell'allegato III del suddetto regolamento, occorre eliminare dall'allegato IV gli organismi e le autorità di controllo competenti degli Stati Uniti nella misura in cui controllano la produzione all'interno di questo paese.

(6) Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 889/2008 e (CE) n. 1235/2008.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

⁽¹⁾ GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:

1) all'articolo 63, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera d):

«d) se l'operatore intende chiedere il documento giustificativo ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 2, le caratteristiche specifiche del metodo di produzione utilizzato.»;

2) l'articolo 68 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 68*

Documento giustificativo

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, le autorità e gli organismi di controllo utilizzano il modello di documento giustificativo riportato nell'allegato XII del presente regolamento.

2. Su richiesta dell'operatore soggetto al controllo delle autorità e degli organismi di controllo di cui al paragrafo 1, inoltrata entro un termine fissato da dette autorità e organismi di controllo, le autorità e gli organismi in parola rilasciano un documento giustificativo complementare a con-

ferma delle caratteristiche specifiche del metodo di produzione utilizzato, redatto secondo il modello riportato nell'allegato XII bis.

La richiesta di documento giustificativo complementare reca, nella casella 2 del modello di cui all'allegato XII bis, la dicitura pertinente figurante nell'allegato XII ter.»;

3) nel titolo dell'allegato XII, il riferimento all'articolo 68 è sostituito da un riferimento all'articolo 68, paragrafo 1;

4) sono inseriti gli allegati XII bis e XII ter che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º giugno 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

«ALLEGATO XII bis

Modello di documento giustificativo complementare da rilasciare all'operatore a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, di cui all'articolo 68, paragrafo 2, del presente regolamento

Documento giustificativo complementare da rilasciare all'operatore a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007

- 1.1. Numero del documento:
- 1.2. Riferimento al documento giustificativo rilasciato a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007: ⁽¹⁾
2. Caratteristiche specifiche del metodo di produzione utilizzato dall'operatore, di cui all'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 889/2008: ⁽²⁾
3. Il presente documento è stato rilasciato sulla base dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 e dell'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 889/2008. L'operatore oggetto della dichiarazione ha sottoposto a controllo le proprie attività e soddisfa i requisiti previsti nei regolamenti citati.

Data, luogo:

Firma e timbro per conto dell'autorità/organismo di controllo emittente:

⁽¹⁾ Inserire il numero del documento giustificativo rilasciato a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, e dell'allegato XII del presente regolamento

⁽²⁾ Inserire la dicitura pertinente figurante nell'allegato XII *ter* del presente regolamento

ALLEGATO XII ter

Diciture di cui all'articolo 68, paragrafo 2, secondo comma:

- *in bulgaro*: Животински продукти, произведени без използване на антибиотици
- *in spagnolo*: Productos animales producidos sin utilizar antibióticos
- *in ceco*: Živočišné produkty vyprodukované bez použití antibiotik
- *in danese*: Animalske produkter, der er produceret uden brug af antibiotika
- *in tedesco*: Ohne Anwendung von Antibiotika erzeugte tierische Erzeugnisse
- *in estone*: Loomsed tooted, mille tootmisel ei ole kasutatud antibiootikume
- *in greco*: Ζωικά προϊόντα που παράγονται χωρίς τη χρήση αντιβιοτικών
- *in inglese*: Animal products produced without the use of antibiotics
- *in francese*: produits animaux obtenus sans recourir aux antibiotiques
- *in italiano*: Prodotti animali ottenuti senza l'uso di antibiotici
- *in lettone*: Dzīvnieku izcelsmes produkti, kuru ražošanā nav izmantotas antibiotikas
- *in lituano*: nenaudojant antibiotikų pagaminti gyvūniniai produktai
- *in ungherese*: Antibiotikumok alkalmazása nélkül előállított állati eredetű termékek
- *in maltese*: Il-prodotti tal-annimali prodotti mingħajr l-užu tal-antibijotici
- *in olandese*: Zonder het gebruik van antibiotica geproduceerde dierlijke producten
- *in polacco*: Produkty zwierzęce wytwarzane bez użycia antybiotyków
- *in portoghese*: Produtos de origem animal produzidos sem utilização de antibióticos
- *in rumeno*: Produse de origine animală obținute și se recurge la antibiotice
- *in slovacco*: Výrobky živočišného pôvodu vyrobené bez použitia antibiotík
- *in sloveno*: Živalski proizvodi, proizvedeni brez uporabe antibiotikov
- *in finlandese*: Eläintuotteet, joiden tuotannossa ei ole käytetty antibiootteja
- *in svedese*: Animaliska produkter som produceras utan antibiotika»

ALLEGATO II

Modifica degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008

- 1) Nell'allegato III è inserito il seguente testo:

«STATI UNITI D'AMERICA

1. Categorie di prodotti:

- a) prodotti agricoli vivi o non trasformati e materiali di moltiplicazione vegetativa e semi per la coltivazione, eccetto i prodotti dell'acquacoltura, a condizione che, nel caso di mele e pere, le importazioni siano subordinate alla presentazione di un apposito certificato rilasciato dall'autorità o dall'organismo di controllo competente, attestante che i prodotti non hanno subito, in alcuna fase del processo di produzione, trattamenti antibiotici destinati a contrastare il colpo di fuoco batterico (ad esempio a base di tetraciclina o streptomicina);
- b) prodotti agricoli trasformati per uso nell'alimentazione umana e animale, eccetto i prodotti dell'acquacoltura trasformati, a condizione che, nel caso di mele e pere trasformate, le importazioni siano subordinate alla presentazione di un apposito certificato rilasciato dall'autorità o dall'organismo di controllo competente, attestante che i prodotti non hanno subito, in alcuna fase del processo di produzione, trattamenti antibiotici destinati a contrastare il colpo di fuoco batterico (ad esempio a base di tetraciclina o streptomicina).

2. Origine: prodotti della categoria 1, lettere a) e b), nonché ingredienti dei prodotti della categoria 1, lettera b), ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati negli Stati Uniti o importati negli Stati Uniti conformemente alla legislazione di questo paese.

3. Norme di produzione: Organic Foods Production Act of 1990 (7 U.S.C. 6501 et seq.), National Organic Program (7 CFR 205).

4. Autorità competenti: United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service (AMS), www.usda.gov.

5. Organismi e autorità di controllo:

- A Bee Organic, www.abeeorganic.com
- Agricultural Services Certified Organic, www.ascorganic.com/
- Baystate Organic Certifiers, www.baystateorganic.org
- BCS — Oko Garantie GmbH, www.bcs-oeko.com/en_index.html
- BioAgriCert, www.bioagricert.org/English/index.php
- CCOF Certification Services, www.ccof.org
- Colorado Department of Agriculture, www.colorado.gov
- Control Union Certifications, www.skalint.com
- Department of Plant Industry, www.clemson.edu/public/regulatory/plant_industry/organic_certification/
- Ecocert SA, www.ecocert.com
- Georgia Crop Improvement Association, Inc., www.certifiedseed.org
- Global Culture, www.globalculture.us
- Global Organic Alliance, Inc., www.goa-online.org
- Global Organic Certification Services, www.globalorganicservices.com
- Idaho State Department of Agriculture, www.agri.idaho.gov/Categories/PlantsInsects/Organic/indexOrganicHome.php
- Indiana Certified Organic LLC, www.indianacertifiedorganic.com
- International Certification Services, Inc., www.ics-intl.com
- Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship, www.agriculture.state.ia.us
- Kentucky Department of Agriculture, www.kyagr.com/marketing/plantmktg/organic/index.htm

- LACON GmbH, www.lacon-institut.com
- Louisiana Department of Agriculture and Forestry, www.ldaf.state.la.us/portal/DesktopModules/BrowseBy/portal/Offices/AgriculturalEnvironmentalSciences/PesticidesEnvironmentalPrograms/OrganicCertificationPrograms/tabid/435/Default.aspx
- Marin County, www.co.marin.ca.us/depts/ag/main/moca.cfm
- Maryland Department of Agriculture, www.mda.state.md.us/md_products/certified_md_organic_farms/index.php
- Mayacert SA, www.mayacert.com
- Midwest Organic Services Association, Inc., www.mosaorganic.org
- Minnesota Crop Improvement Association, www.mnacia.org
- MOFGA Certification Services, LLC, www.mofga.org/
- Montana Department of Agriculture, www.agr.mt.gov/organic/Program.asp
- Monterey County Certified Organic, www.ag.co.monterey.ca.us/pages/organics
- Natural Food Certifiers, www.nfccertification.com
- Nature's International Certification Services, www.naturesinternational.com/
- Nevada State Department of Agriculture, <http://www.agri.state.nv.us>
- New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services, http://agriculture.nh.gov/divisions/markets/organic_certification.htm
- New Jersey Department of Agriculture, www.state.nj.us/agriculture/
- New Mexico Department of Agriculture, Organic Program, <http://nmdaweb.nmsu.edu/organics-program/Organic%20Program.html>
- NOFA—New York Certified Organic, LLC, <http://www.nofany.org>
- Ohio Ecological Food and Farm Association, www.oeffa.org
- OIA North America, LLC, www.oianorth.com
- Oklahoma Department of Agriculture, www.oda.state.ok.us
- OneCert, www.onecert.com
- Oregon Department of Agriculture, www.oregon.gov/ODA/CID
- Oregon Tilth Certified Organic, www.tilth.org
- Organic Certifiers, Inc., <http://www.organiccertifiers.com>
- Organic Crop Improvement Association, www.ocia.org
- Organic National & International Certifiers (ON&IC), <http://www.on-ic.com>
- Organizacion Internacional Agropecuaria, www.olia.com.ar
- Pennsylvania Certified Organic, www.paorganic.org
- Primuslabs.com, www.primuslabs.com
- Pro-Cert Organic Systems, Ltd., www.pro-cert.org
- Quality Assurance International, www.qai-inc.com
- Quality Certification Services, www.QCSinfo.org
- Rhode Island Department of Environmental Management, www.dem.ri.gov/programs/bnatres/agricult/orgcert.htm
- Scientific Certification Systems, www.SCScertified.com
- Stellar Certification Services, Inc., <http://demeter-usa.org/>

- Texas Department of Agriculture, www.agr.state.tx.us
- Utah Department of Agriculture, <http://ag.utah.gov/divisions/plant/organic/index.html>
- Vermont Organic Farmers, LLC, <http://www.nofavt.org>
- Washington State Department of Agriculture, <http://agr.wa.gov/FoodAnimal?Organic/default.htm>
- Yolo County Department of Agriculture, www.yolocounty.org/Index.aspx?page=501

6. **Organismi e autorità che rilasciano il certificato:** cfr. il punto 5.

7. **Data di scadenza dell'inclusione:** 30 giugno 2015.»

2) L'allegato IV è così modificato:

- a) per «California Certified Organic Farmers», al punto 3 è soppressa la riga corrispondente al paese terzo «US» e al codice «US-BIO-105»;
- b) per «Organic Certifiers», al punto 3 è soppressa la riga corrispondente al paese terzo «US» e al codice «US-BIO-106»;
- c) per «International Certification Services, Inc.», al punto 3 è soppressa la riga corrispondente al paese terzo «US» e al codice «US-BIO-111»;
- d) per «Quality Assurance International», al punto 3 è soppressa la riga corrispondente al paese terzo «US» e al codice «US-BIO-113»;
- e) la voce «Oregon Tilth» è interamente soppressa;
- f) per «Organic Crop Improvement Association», al punto 3 è soppressa la riga corrispondente al paese terzo «US» e al codice «US-BIO-120»;
- g) la voce «Washington State Department of Agriculture» è interamente soppressa.

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 203/2012 DELLA COMMISSIONE
dell'8 marzo 2012**

**che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE)
n. 834/2007 del Consiglio in ordine alle modalità di applicazione relative al vino biologico**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3, secondo comma, l'articolo 21, paragrafo 2, l'articolo 22, paragrafo 1, l'articolo 38, lettera a), e l'articolo 40,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 834/2007, in particolare il capo 4 del titolo III, stabilisce le prescrizioni fondamentali relative alla produzione biologica di alimenti trasformati. Le modalità di applicazione delle suddette prescrizioni fondamentali sono state introdotte dal regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli⁽²⁾.
- (2) È opportuno stabilire nel regolamento (CE) n. 889/2008 prescrizioni specifiche per la produzione di vino biologico. Tali prescrizioni devono applicarsi ai prodotti del settore vitivinicolo di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)⁽³⁾.
- (3) L'elaborazione del vino biologico comporta l'uso di determinati prodotti e sostanze come additivi o coadiuvanti tecnologici a condizioni ben definite. A questo scopo e sulla base delle raccomandazioni contenute nello studio compiuto a livello dell'Unione sulla «Viticoltura ed enologia biologica: sviluppo di tecniche ecologicamente sostenibili e orientate alle richieste del consumatore per il miglioramento della qualità del vino biologico e per una normativa di riferimento basata su criteri scientifici» (noto anche come «Orwine»)⁽⁴⁾ l'uso di tali prodotti e sostanze deve essere autorizzato in conformità all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 834/2007.
- (4) Determinati prodotti e sostanze, che sono utilizzati come additivi e coadiuvanti nelle pratiche enologiche a norma del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio

per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinici, le pratiche enologiche e le relative restrizioni⁽⁵⁾, sono ottenuti da materie prime di origine agricola. In questo caso le materie prime possono essere disponibili sul mercato in forma biologica. Allo scopo di promuoverne la domanda sul mercato, è necessario dare la preferenza all'uso di additivi e di coadiuvanti ottenuti da materie prime provenienti dall'agricoltura biologica.

(5) Le pratiche e le tecniche di vinificazione sono stabilite a livello unionale dal regolamento (CE) n. 1234/2007 e dalle sue norme di attuazione previste dal regolamento (CE) n. 606/2009 e dal regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinici⁽⁶⁾. L'utilizzo di queste pratiche e tecniche nella vinificazione biologica può non essere coerente con gli obiettivi e i principi stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007, in particolare con i principi specifici applicabili alla trasformazione degli alimenti biologici, menzionati all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 834/2007. È pertanto necessario introdurre restrizioni e limitazioni specifiche per determinati processi e pratiche enologiche.

(6) Talune altre pratiche largamente utilizzate nella trasformazione degli alimenti possono essere utilizzate anche nella vinificazione e avere degli effetti anche su determinate caratteristiche essenziali dei prodotti biologici, e pertanto sulla loro vera natura, ma attualmente non esistono tecniche alternative in grado di sostituirlle. Questo vale per i trattamenti termici, la filtrazione, l'osmosi inversa e l'uso di resine a scambio ionico. Di conseguenza è necessario che queste pratiche siano disponibili per i vinificatori biologici, ma il loro uso deve essere sottoposto a restrizioni. Occorre prevedere a tempo debito la possibilità di un riesame del trattamento termico, delle resine a scambio ionico e dell'osmosi inversa.

(7) Le pratiche e i trattamenti enologici che potrebbero trarre in inganno quanto alla vera natura dei prodotti biologici devono essere esclusi dal processo di vinificazione di vino biologico. Questo vale per la concentrazione per raffreddamento, la dealcolizzazione, l'eliminazione dell'anidride solforosa tramite processo fisico, l'elettrodialisi e l'impiego di scambiatori di cationi, in quanto tali pratiche enologiche modificano notevolmente la composizione del prodotto al punto da poter trarre in inganno quanto alla vera natura del vino biologico. Per gli stessi scopi, anche l'utilizzo o l'aggiunta di certe sostanze potrebbero

⁽¹⁾ GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽⁴⁾ <http://www.orwine.org/default.asp?scheda=263>

⁽⁵⁾ GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60.

trarre in inganno quanto alla vera natura del vino biologico. È pertanto appropriato vietare l'uso o l'aggiunta di tali sostanze nell'ambito di pratiche e trattamenti enologici biologici.

- (8) Per quanto riguarda più specificamente i solfiti, i risultati dello studio Orwina hanno dimostrato che i vinificatori biologici dell'Unione già riescono a ridurre il tenore di anidride solforosa nei vini ottenuti da uve biologiche, rispetto al tenore massimo di anidride solforosa autorizzato per i vini non biologici. È pertanto opportuno stabilire un tenore massimo di zolfo specifico per i vini biologici, che dovrebbe essere inferiore al tenore autorizzato nei vini non biologici. I quantitativi necessari di anidride solforosa dipendono dalle varie categorie di vini nonché da alcune caratteristiche intrinseche del vino, in particolare il suo tenore di zuccheri, di cui occorre tenere conto nel fissare i livelli massimi di anidride solforosa specifici per i vini biologici. Tuttavia, condizioni climatiche estreme possono provocare difficoltà in talune zone viticole rendendo necessario l'uso di quantitativi supplementari di solfiti nell'elaborazione del vino per raggiungere la stabilità del prodotto finito di quell'annata. È quindi opportuno autorizzare l'aumento del tenore massimo di anidride solforosa qualora si verifichino le condizioni summenzionate.
- (9) Il vino è un prodotto a lunga durata di conservazione e determinati vini vengono conservati tradizionalmente per molti anni in botti o cisterne prima di essere immessi sul mercato. Alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari⁽¹⁾ e per un periodo limitato in virtù del regolamento (CE) n. 889/2008, è opportuno autorizzare la commercializzazione di tali vini fino a esaurimento delle scorte mantenendo i requisiti di etichettatura previsti da tale regolamento.
- (10) Alcuni dei vini ancora in magazzino sono stati elaborati con un processo di vinificazione già conforme alle norme sulla produzione di vino biologico previste dal presente regolamento. Se questo può essere dimostrato, occorre autorizzare l'uso del logo comunitario di produzione biologica di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, che dal 1º luglio 2010 si chiama «logo biologico dell'UE», per consentire un confronto e una concorrenza leali tra vini biologici prodotti anteriormente e successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento. Se invece non sia possibile dimostrarlo, il vino può recare esclusivamente l'etichetta di «vino ottenuto da uve biologiche», senza il logo di produzione biologica dell'UE, purché sia stato ottenuto in conformità al regolamento (CEE) n. 2092/91 e al regolamento (CE) n. 889/2008 nella versione in vigore prima della modifica apportata dal presente regolamento.
- (11) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 889/2008.

⁽¹⁾ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Il regolamento (CEE) n. 2092/91 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 834/2007 a decorrere dal 1º gennaio 2009.

(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:

1) il titolo II è così modificato:

a) all'articolo 27, paragrafo 1, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:

«Ai fini dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007, solo le seguenti sostanze possono essere utilizzate nella trasformazione degli alimenti biologici, ad eccezione dei prodotti del settore vitivinicolo, ai quali si applicano le disposizioni del Capo 3 bis»;

b) è inserito un nuovo Capo 3 bis:

«CAPO 3 bis

Norme specifiche sulla vinificazione

Articolo 29 ter

Campo di applicazione

1. Il presente capo stabilisce norme specifiche per quanto concerne la produzione biologica di prodotti del settore vitivinicolo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (*).

2. Salvo esplicite disposizioni contrarie del presente capo, si applicano i regolamenti della Commissione (CE) n. 606/2009 (**) e (CE) n. 607/2009 (***)

Articolo 29 quater

Uso di taluni prodotti e sostanze

1. Ai fini dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007, i prodotti del settore vitivinicolo sono ottenuti da materie prime biologiche.

2. Ai fini dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007, solo i prodotti e le sostanze elencate nell'allegato VIII bis del presente regolamento possono essere utilizzati per l'elaborazione di prodotti del settore vitivinicolo, anche durante i processi e le pratiche enologiche, fatte salve le condizioni e restrizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1234/2007 e dal regolamento (CE) n. 606/2009, in particolare dall'allegato I A di quest'ultimo regolamento.

3. Se disponibili, sono utilizzati i prodotti e le sostanze elencati nell'allegato VIII bis del presente regolamento e contrassegnati con un asterisco, ottenuti da materie prime biologiche.

Articolo 29 quinque**Pratiche enologiche e restrizioni**

1. Fatti salvi l'articolo 29 *quater* e i divieti e le restrizioni specifici previsti dai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, sono consentiti solo le pratiche, i processi e i trattamenti enologici, con le restrizioni previste dagli articoli 120 *quater* e 120 *quinquies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dagli articoli 3, da 5 a 9 e da 11 a 14 del regolamento (CE) n. 606/2009 e dai loro allegati, utilizzati anteriormente al 1º agosto 2010.

2. È vietato l'uso delle pratiche, dei processi e dei trattamenti enologici seguenti:

- a) concentrazione parziale a freddo ai sensi dell'allegato XV bis, sezione B.1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007;
- b) eliminazione dell'anidride solforosa con procedimenti fisici ai sensi dell'allegato I A, punto 8, del regolamento (CE) n. 606/2009;
- c) trattamento per elettrodialisi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino, ai sensi dell'allegato I A, punto 36, del regolamento (CE) n. 606/2009;
- d) dealcolizzazione parziale del vino ai sensi dell'allegato I A, punto 40, del regolamento (CE) n. 606/2009;
- e) trattamento con scambiatori di cationi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino ai sensi dell'allegato I A, punto 43, del regolamento (CE) n. 606/2009.

3. L'uso delle pratiche, dei processi e dei trattamenti enologici seguenti è consentito alle seguenti condizioni:

- a) per i trattamenti termici ai sensi dell'allegato I A, punto 2, del regolamento (CE) n. 606/2009, la temperatura non può superare i 70 °C;
- b) per la centrifugazione e la filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, ai sensi dell'allegato I A, punto 3, del regolamento (CE) n. 606/2009, la dimensione dei pori non può essere inferiore a 0,2 micrometri.

4. L'uso delle pratiche, dei processi e dei trattamenti enologici seguenti è riesaminato dalla Commissione anteriormente al 1º agosto 2015 allo scopo di porre termine gradualmente o limitare ulteriormente tali pratiche:

- a) i trattamenti termici di cui all'allegato I A, punto 2, del regolamento (CE) n. 606/2009;
- b) l'impiego di resine scambiatrici di ioni di cui all'allegato I A, punto 20, del regolamento (CE) n. 606/2009;

c) l'osmosi inversa ai sensi dell'allegato XV bis, sezione B.1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

5. Eventuali modifiche introdotte successivamente al 1º agosto 2010, per quanto riguarda le pratiche, i processi e i trattamenti enologici previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 o dal regolamento (CE) n. 606/2009, possono essere applicate nella vinificazione biologica solo previa adozione delle misure necessarie per l'attuazione delle norme di produzione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 e, se necessario, di una procedura di valutazione conformemente all'articolo 21 dello stesso regolamento.

(*) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(**) GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1.

(***) GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60.»;

c) l'articolo 47 è così modificato:

i) al primo comma è aggiunta la lettera e) seguente:

«e) l'uso di anidride solforosa fino a un tenore massimo da fissare conformemente all'allegato I B del regolamento (CE) n. 606/2009 se le condizioni meteorologiche eccezionali di una determinata campagna deteriorano la situazione sanitaria delle uve biologiche in una data zona geografica a causa di gravi attacchi batterici o micotici che obbligano il vinifikatore a usare una quantità di anidride solforosa superiore agli anni precedenti per ottenere un prodotto finito comparabile.»;

ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Previa approvazione dell'autorità competente, i singoli operatori conservano i documenti giustificativi del ricorso alle deroghe di cui sopra. Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione in merito alle deroghe concesse a norma del primo comma, lettere c) ed e).»;

2) il titolo V è così modificato:

a) all'articolo 94, paragrafo 1, è aggiunta la lettera d) seguente:

«d) entro un mese dall'autorizzazione, le deroghe concesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 47, primo comma, lettere c) ed e).»;

b) all'articolo 95, il paragrafo 10 bis è sostituito dal seguente:

«10 bis. Per quanto concerne i prodotti del settore vitivinicolo, il periodo transitorio di cui al paragrafo 8 termina il 31 luglio 2012.

Le scorte di vini prodotti fino al 31 luglio 2012 in conformità del regolamento (CEE) n. 2092/91 o del regolamento (CE) n. 834/2007 possono continuare a essere immesse sul mercato fino a esaurimento delle scorte e nel rispetto delle seguenti condizioni in materia di etichettatura:

- a) può essere utilizzato il logo comunitario di produzione biologica, di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, denominato dal 1º luglio 2010 "logo biologico dell'UE", a condizione che il processo di vinificazione sia conforme al titolo II, capo 3 bis, del presente regolamento;
- b) gli operatori che utilizzano il "logo biologico dell'UE" conservano le registrazioni documentali, per un periodo di almeno 5 anni dopo l'immissione sul mercato del vino ottenuto da uve biologiche, tra cui i quantitativi corrispondenti del vino in litri, per categoria di vino e per anno;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2012

c) se la documentazione di cui alla lettera b), del presente comma non è disponibile, il vino può essere etichettato come "vino ottenuto da uve biologiche", a condizione che sia conforme ai requisiti del presente regolamento, esclusi i requisiti previsti al titolo II, capo 3 bis;

d) il vino etichettato come "vino ottenuto da uve biologiche" non può recare il "logo biologico dell'UE".»;

3) è inserito un nuovo allegato VIII bis, il cui testo figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º agosto 2012.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

«ALLEGATO VIII bis

Prodotti e sostanze di cui è autorizzato l'utilizzo o laggiunta ai prodotti biologici del settore vitivinicolo a norma dell'articolo 29 quater

Tipo di trattamento a norma dell'allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009	Nome del prodotto o della sostanza	Condizioni e restrizioni specifiche nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 e al regolamento (CE) n. 606/2009
Punto 1: Utilizzo per arieggiamento o ossigenazione	<ul style="list-style-type: none"> — Aria — Ossigeno gassoso 	
Punto 3: Centrifugazione e filtrazione	<ul style="list-style-type: none"> — Perlite — Cellulosa — Terra di diatomee 	Uso esclusivamente come coadiuvante di filtrazione inerte
Punto 4: Utilizzo per creare un'atmosfera inerte e manipolare il prodotto al riparo dall'aria	<ul style="list-style-type: none"> — Azoto — Anidride carbonica — Argo 	
Punti 5, 15 e 21: Utilizzo	<ul style="list-style-type: none"> — Lieviti (¹) 	
Punto 6: Utilizzo	<ul style="list-style-type: none"> — Fosfato diammonico — Dicloridrato di tiamina 	
Punto 7: Utilizzo	<ul style="list-style-type: none"> — Anidride solforosa — Bisolfito di potassio o metabisolfito di potassio 	<p>a) Il tenore massimo di anidride solforosa non deve superare 100 mg/l per i vini rossi, come prescritto dall'allegato I B, parte A, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 606/2009, se il tenore di zuccheri residui è inferiore a 2 g/l;</p> <p>b) il tenore massimo di anidride solforosa non deve superare 150 mg/l per i vini bianchi e rosati, come prescritto dall'allegato I B, parte A, punto 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 606/2009, se il tenore di zuccheri residui è inferiore a 2 g/l;</p> <p>c) per tutti gli altri vini, il tenore massimo di anidride solforosa fissato a norma dell'allegato I B del regolamento (CE) n. 606/2009 al 1° agosto 2010 è ridotto di 30 mg/l.</p>
Punto 9: Utilizzo	<ul style="list-style-type: none"> — Carbone per uso enologico 	
Punto 10: Chiarificazione	<ul style="list-style-type: none"> — Gelatina alimentare (²) — Proteine vegetali ottenute da frumento o piselli (²) — Colla di pesce (²) — Ovoalbumina (²) — Tannini (²) 	
	<ul style="list-style-type: none"> — Caseina — Caseinato di potassio — Diossido di silicio — Bentonite — Enzimi pectolitici 	

Tipo di trattamento a norma dell'allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009	Nome del prodotto o della sostanza	Condizioni e restrizioni specifiche nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 e al regolamento (CE) n. 606/2009
Punto 12: Utilizzo per l'acidificazione	— Acido lattico — Acido L (+) tartarico	
Punto 13: Utilizzo per la disacidificazione	— Acido L (+) tartarico — Carbonato di calcio — Tartrato neutro di potassio — Bicarbonato di potassio	
Punto 14: Aggiunta	— Resina di pino di Aleppo	
Punto 17: Utilizzo	— Batteri lattici	
Punto 19: Aggiunta	— Acido L-ascorbico	
Punto 22: Utilizzo per gorgogliamento	— Azoto	
Punto 23: Aggiunta	— Anidride carbonica	
Punto 24: Aggiunta per la stabilizzazione del vino	— Acido citrico	
Punto 25: Aggiunta	— Tannini (2)	
Punto 27: Aggiunta	— Acido metatartarico	
Punto 28: Utilizzo	— Gomma d'acacia (gomma arabica) (2)	
Punto 30: Utilizzo	— Bitartrato di potassio	
Punto 31: Utilizzo	— Citrato rameico	
Punto 31: Utilizzo	— Solfato di rame	Autorizzato fino al 31 luglio 2015
Punto 38: Utilizzo	— Pezzi di legno di quercia	
Punto 39: Utilizzo	— Alginato di potassio	
Tipo di trattamento a norma dell'allegato III, punto A. 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 606/2009	— Solfato di calcio	Solo per "vino generoso" o "vino generoso de licor"

(1) Per i singoli ceppi di lieviti; ottenuti da materie prime biologiche, se disponibili.

(2) Ottenuto da materie prime biologiche, se disponibili.»

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 505/2012 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2012

che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 16, paragrafo 3, lettera a), l'articolo 21, paragrafo 2, l'articolo 22, paragrafo 1, l'articolo 26, lettera a), e l'articolo 38, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007, stabilisce le norme generali di produzione dei mangimi biologici per quanto riguarda l'approvvigionamento. Secondo tale impostazione, i mangimi di produzione propria completano il ciclo di produzione biologico in azienda. La produzione di mangimi in azienda e/o l'utilizzo di risorse alimentari della stessa regione riducono il trasporto e comportano benefici per l'ambiente e per la natura. Di conseguenza, ai fini di un migliore conseguimento degli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 834/2007 in tema di produzione biologica e alla luce dell'esperienza acquisita, è opportuno stabilire una quota minima di mangimi prodotti in azienda per le specie suine e avicole e aumentare la quota minima per gli erbivori.
- (2) La legislazione orizzontale in tema di materie prime per mangimi, mangimi composti e additivi per mangimi ivi contenuta è stata riveduta dal regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Con-

siglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione⁽²⁾. Occorre pertanto adeguare gli articoli e gli allegati pertinenti del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione⁽³⁾.

- (3) L'elaborazione di norme armonizzate a livello unionale in materia di produzione biologica per il pollame giovane risulta complessa a causa della notevole varietà dei punti di vista delle parti interessate sulle prescrizioni tecniche. Al fine di lasciare più tempo per l'elaborazione delle modalità di produzione biologica delle pollastrelle, è opportuno prorogare la norma eccezionale che consente l'utilizzo di pollastrelle non biologiche.
- (4) La produzione di colture proteiche biologiche è in ritardo rispetto alla domanda. In particolare, l'offerta di proteine biologiche sul mercato dell'Unione non è ancora sufficiente in termini qualitativi e quantitativi per soddisfare le esigenze nutrizionali dei suini e del pollame allevati in aziende biologiche. È pertanto opportuno consentire l'uso di una piccola proporzione di mangimi proteici non biologici, a titolo eccezionale e per un periodo di tempo limitato.
- (5) Per precisare e chiarire ulteriormente l'uso del termine «biologico» e del logo biologico dell'UE nell'etichettatura dei mangimi prodotti con ingredienti biologici, è opportuno riformulare le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 889/2008.
- (6) L'impiego di additivi per mangimi può essere consentito nella produzione di mangimi biologici a determinate condizioni. Gli Stati membri hanno presentato domande per alcune nuove sostanze, che devono essere autorizzate a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007. In base alle raccomandazioni formulate dal gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica (*Expert group for technical advice on organic production — EGTOP*)⁽⁴⁾, il quale ha concluso che gli additivi per mangimi formiato di sodio, ferrocianuro di sodio, natrolite-fonolite e clinoptilolite sono conformi agli obiettivi e ai principi dell'agricoltura biologica, tali sostanze devono essere incluse nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 889/2008.

⁽¹⁾ GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1.

⁽⁴⁾ Relazione finale sui mangimi (EGTOP/1/2011), http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/eu-policy/expert-recommendations/expert_group/final_report_on_feed_to_be_published_en.pdf

- (7) Nell'allegato VIII, sezione A, del regolamento (CE) n. 889/2008, nei requisiti per l'uso degli estratti di rosmarino come additivo alimentare biologico è apparso un errore che occorre correggere.
- (8) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 889/2008.
- (9) Per lasciare agli operatori la possibilità di continuare ad avvalersi delle norme di produzione eccezionali in relazione ai mangimi non biologici e alle pollastre non biologiche dopo il termine di scadenza attualmente fissato per tali norme, è necessario che le modifiche delle norme eccezionali stabilite dal presente regolamento si applichino a decorrere dal 1º gennaio 2012, onde evitare che la produzione biologica sia ostacolata o interrotta.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Disposizioni di modifica

Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:

- 1) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Alimenti provenienti dall'azienda stessa o da altre fonti

1. Nel caso degli erbivori, fatta eccezione per i periodi di ogni anno in cui gli animali sono in transumanza conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, almeno il 60 % degli alimenti proviene dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto in cooperazione con altre aziende biologiche situate nella stessa regione.

2. Nel caso dei suini e del pollame, almeno il 20 % degli alimenti proviene dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto nella stessa regione in cooperazione con altre aziende biologiche od operatori del settore dei mangimi che applicano il metodo di produzione biologico.

3. Nel caso delle api, alla fine della stagione produttiva negli alveari devono essere lasciate scorte di miele e di polline sufficienti per superare il periodo invernale.

L'alimentazione delle colonie di api è autorizzata soltanto quando la sopravvivenza degli alveari è minacciata da condizioni climatiche avverse. L'alimentazione viene effettuata con miele, zucchero o sciroppi di zucchero biologici.»;

- 2) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

Uso di alcuni prodotti e sostanze negli alimenti per animali

Ai fini dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), punto iv), del regolamento (CE) n. 834/2007, solo le seguenti sostanze possono essere utilizzate nella trasformazione dei mangimi biologici e nell'alimentazione degli animali biologici:

- a) materie prime non biologiche di origine vegetale o animale per mangimi, o altre materie prime per mangimi elencate nell'allegato V, sezione 2, purché:
 - i) siano prodotte o preparate senza solventi chimici; e
 - ii) purché siano rispettate le restrizioni di cui agli articoli 43 o 47, lettera c);
 - b) spezie, erbe aromatiche e melasse non biologiche, purché:
 - i) non siano disponibili in forma biologica;
 - ii) siano prodotte o preparate senza solventi chimici; e
 - iii) il loro utilizzo sia limitato all'1 % della razione alimentare di una data specie, calcolata annualmente come percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola;
 - c) materie prime biologiche di origine animale per mangimi;
 - d) le materie prime di origine minerale per mangimi elencate nell'allegato V, sezione 1;
 - e) prodotti ottenuti da attività di pesca sostenibili purché:
 - i) siano prodotti o preparati senza solventi chimici;
 - ii) il loro impiego sia limitato alle specie non erbivore; e
 - iii) l'impiego di idrolizzati proteici di pesce sia limitato esclusivamente agli animali giovani;
 - f) sale sotto forma di sale marino o salgemma grezzo estratto da giacimenti;
 - g) gli additivi per mangimi elencati nell'allegato VI.»;
- 3) all'articolo 24, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. I prodotti fitoterapici, gli oligoelementi e i prodotti elencati all'allegato V, sezione 1, e all'allegato VI, sezione 3, sono preferiti ai medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o agli antibiotici, purché abbiano efficacia terapeutica per la specie animale e tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura.»;

- 4) all'articolo 25 *duodecies*, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
- «d) materie prime biologiche di origine vegetale o animale per mangimi.»;

5) all'articolo 25 *quaterdecies*, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le materie prime di origine minerale per mangimi possono essere utilizzate nell'acquacoltura biologica solo se figurano nell'allegato V, sezione 1.»;

6) all'articolo 42, lettera b), la data «31 dicembre 2011» è sostituita da «31 dicembre 2014»;

7) l'articolo 43 è sostituito dal seguente:

«Articolo 43

Uso di mangimi proteici non biologici di origine vegetale e animale

Ove ricorrono le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007, e qualora gli allevatori non siano in grado di procurarsi mangimi proteici ottenuti esclusivamente con il metodo di produzione biologico, è consentito l'impiego in proporzioni limitate di mangimi proteici non biologici per le specie suine e avicole.

La percentuale massima di mangimi proteici non biologici autorizzata nell'arco di 12 mesi per tali specie è pari al 5 % per gli anni civili 2012, 2013 e 2014.

Le percentuali sono calcolate annualmente in percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola.

Gli operatori conservano i documenti che provano la necessità di ricorrere alla presente disposizione.»;

8) gli articoli 59 e 60 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 59

Campo di applicazione, uso di marchi commerciali e denominazioni di vendita

Il presente capo non si applica ai mangimi destinati agli animali da compagnia e agli animali da pelliccia.

I marchi commerciali e le denominazioni di vendita recanti un'indicazione ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, possono essere utilizzati soltanto se tutti gli ingredienti di origine vegetale o animale sono ottenuti con il metodo di produzione biologico e se almeno il 95 % della sostanza secca del prodotto è costituito da tali ingredienti.

Articolo 60

Indicazioni sui mangimi trasformati

1. I termini di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, e il logo biologico dell'UE possono essere utilizzati nell'etichettatura dei mangimi trasformati purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) i mangimi trasformati sono conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007, in particolare dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), punti iv) e v), per il bestiame, o dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), per gli animali di acquacoltura, nonché dell'articolo 18;

b) i mangimi trasformati sono conformi alle disposizioni del presente regolamento, in particolare degli articoli 22 e 26;

c) tutti gli ingredienti di origine vegetale o animale contenuti nei mangimi trasformati sono ottenuti con il metodo di produzione biologico;

d) almeno il 95 % della sostanza secca del prodotto è costituito da prodotti agricoli biologici.

2. Fatti salvi i requisiti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1, la seguente dicitura è autorizzata per i prodotti che contengono, in quantità variabili, materie prime ottenute con il metodo di produzione biologico e/o materie prime ottenute da prodotti in conversione all'agricoltura biologica e/o prodotti di cui all'articolo 22 del presente regolamento:

“può essere utilizzato in agricoltura biologica, conformemente ai regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008.”;

9) gli allegati V e VI sono sostituiti dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Disposizioni di rettifica

Nell'allegato VIII, sezione A, del regolamento (CE) n. 889/2008, la riga relativa all'additivo alimentare E 392 è sostituita dalla seguente:

«B	E 392*	Estratti di rosmarino	X	X	Soltanto se ottenuti da produzione biologica»
----	--------	-----------------------	---	---	---

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia l'articolo 1, punti 6 e 7, si applica a decorrere dal 1º gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

«ALLEGATO V

Materie prime per mangimi di cui all'articolo 22, lettera d), all'articolo 24, paragrafo 2, e all'articolo 25 quaterdecies, paragrafo 1

1. MATERIE PRIME DI ORIGINE MINERALE

A	Conchiglie marine calcaree	
A	Maërl	
A	Litotamnio	
A	Gluconato di calcio	
A	Carbonato di calcio	
A	Ossido di magnesio (magnesio anidro)	
A	Solfato di magnesio	
A	Cloruro di magnesio	
A	Carbonato di magnesio	
A	Fosfato defluorato	
A	Fosfato di calcio e di magnesio	
A	Fosfato di magnesio	
A	Fosfato monosodico	
A	Fosfato di calcio e di sodio	
A	Cloruro di sodio	
A	Bicarbonato di sodio	
A	Carbonato di sodio	
A	Solfato di sodio	
A	Cloruro di potassio	

2. ALTRE MATERIE PRIME

Prodotti e sottoprodotti della fermentazione di microorganismi le cui cellule sono state inattivate o uccise

A	Saccharomyces cerevisiae	
A	Saccharomyces carlsbergiensis	

ALLEGATO VI

Additivi per mangimi impiegati nell'alimentazione animale di cui all'articolo 22, lettera g), all'articolo 24, paragrafo 2, e all'articolo 25 quaterdecies, paragrafo 2

Gli additivi per mangimi elencati nel presente allegato devono essere autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

1. ADDITIVI TECNOLOGICI

a) Conservanti

Autorizzazione	Numeri di identificazione		Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
A	1a	E 200	Acido sorbico	
A	1a	E 236	Acido formico	
B	1a	E 237	Formiato di sodio	
A	1a	E 260	Acido acetico	
A	1a	E 270	Acido lattico	
A	1a	E 280	Acido propionico	
A	1a	E 330	Acido citrico	

b) Antiossidanti

Autorizzazione	Numeri di identificazione		Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
A	1b	E 306	Estratti di origine naturale ricchi di tocoferolo	

c) Agenti emulsionanti e stabilizzanti, addensanti e gelificanti

Autorizzazione	Numeri di identificazione		Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
A	1	E 322	Lecitina	Soltanto se ottenuta da materie prime biologiche Impiego limitato ai mangimi per gli animali di acquacoltura

d) Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti

Autorizzazione	Numeri di identificazione		Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
B	1	E 535	Ferrocianuro di sodio	Dosaggio massimo di 20 mg/kg NaCl (calcolato come anione di ferrocianuro)
A	1	E 551b	Silice colloidale	
A	1	E 551c	Kieselgur (terra diatomacea purificata)	
A	1	E 558	Bentonite-montmorillonite	
A	1	E 559	Argille caolinistiche esenti da amianto	

Autorizzazione	Numeri di identificazione	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
A	1	E 560	Miscele naturali di steatite e clorite
A	1	E 561	Vermiculite
A	1	E 562	Sepiolite
B	1	E 566	Natrolite-fonolite
B	1	E 568	Clinoptilolite di origine sedimentaria (suini da ingrasso, polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, bovini, salmone)
A	1	E 599	Perlite

e) Additivi per insilati

Autorizzazione	Numero di identificazione	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
A	1k	Enzimi, lieviti e batteri	Impiego per la produzione di insilati solo quando le condizioni atmosferiche non consentono un'adeguata fermentazione

2. ADDITIVI ORGANOLETTICI

Autorizzazione	Numero di identificazione	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
A	2b	Sostanze aromatizzanti	Solo estratti di prodotti agricoli

3. ADDITIVI NUTRIZIONALI

a) Vitamine

Autorizzazione	Numero di identificazione	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
A	3a	Vitamine e provitamine	<ul style="list-style-type: none"> — Derivate da prodotti agricoli — Se ottenute con processi di sintesi, solo quelle identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli possono essere utilizzate per gli animali monogastrici e gli animali di acquacoltura — Se ottenute con processi di sintesi, solo le vitamine A, D ed E identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli possono essere utilizzate per i ruminanti, previa autorizzazione degli Stati membri fondata sulla valutazione della possibilità di apportare ai ruminanti allevati con il metodo biologico le dosi necessarie di tali vitamine attraverso l'alimentazione

b) Oligoelementi

Autorizzazione	Numeri di identificazione		Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
A	3b	E1 Ferro	<ul style="list-style-type: none"> — ossido ferrico — carbonato ferroso — solfato ferroso, eptaidrato — solfato ferroso, monoidrato 	
A	3b	E2 Iodio	<ul style="list-style-type: none"> — iodato di calcio, anidro 	

Autorizzazione	Numeri di identificazione	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
A	3b	E3 Cobalto	— carbonato basico di cobalto, monoidrato — solfato di cobalto monoidrato e/o eptaaidrato
A	3b	E4 Rame	— carbonato basico di rame, monoidrato — ossido rameico — solfato di rame, pentaaidrato
A	3b	E5 Manganese	— carbonato manganoso — ossido manganoso — solfato manganoso, monoidrato
A	3b	E6 Zinco	— ossido di zinco — solfato di zinco, monoidrato — solfato di zinco, eptaaidrato
A	3b	E7 Molibdeno	— molibdato di sodio
A	3b	E8 Selenio	— selenato di sodio — selenito di sodio

4. ADDITIVI ZOOTECNICI

Autorizzazione	Numeri di identificazione	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
A		Enzimi e microrganismi	

(*) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.»

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 392/2013 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 38, lettere c) e d),

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, gli operatori che producono, preparano, immagazzinano, immettono sul mercato, importano o esportano prodotti ottenuti rispettando le norme di produzione previste in tale regolamento devono sottoporre la loro impresa al sistema di controllo di cui all'articolo 27 dello stesso regolamento. Le modalità di applicazione del sistema di controllo sono previste al titolo IV del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli⁽²⁾.

(2) Nell'ambito di tale sistema di controllo gli operatori devono registrare la loro impresa presso l'autorità competente, comunicando le informazioni sul pertinente organismo di controllo, e sottoscrivere una dichiarazione attestante che operano conformemente alle norme sulla produzione biologica e che, in caso d'infrazioni o di irregolarità, accettano l'applicazione di misure volte ad assicurare il rispetto di tale normativa.

(3) L'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 prevede la comunicazione di informazioni su irregolarità o infrazioni che incidono sulla qualificazione di un prodotto come biologico. Ai fini di una maggiore efficienza, è opportuno che gli operatori informino le loro autorità od organismi di controllo di ogni irregolarità o infrazione che incide sulla qualificazione del prodotto come biologico, nonché dei prodotti biologici che ricevono da altri operatori.

(4) Alla luce dell'esperienza acquisita attuando il sistema di controllo e nell'interesse del settore biologico, è oppor-

tuno definire il numero minimo di campioni che l'autorità di controllo e gli organismi di controllo debbono prelevare e analizzare ogni anno basandosi su una valutazione generale del rischio di non conformità alle norme di produzione biologica. Ove le autorità o gli organismi di controllo abbiano il sospetto che vengano usati prodotti non autorizzati ai fini della produzione biologica, devono prelevare e analizzare campioni di tali prodotti. In questi casi non è previsto un numero minimo di campioni. Le autorità o gli organismi di controllo possono altresì prelevare e analizzare campioni in qualsiasi altra circostanza al fine di rilevare inadempimenti degli obblighi dell'Unione sulla produzione biologica.

(5) Alla luce dell'esperienza acquisita attuando il sistema di controllo e nell'interesse del settore biologico, è opportuno prevedere la trasmissione delle pertinenti informazioni nei casi in cui l'operatore o gli appaltatori dell'operatore siano controllati da autorità o organismi di controllo differenti oppure qualora gli operatori o i loro appaltatori cambino autorità o organismo di controllo. Per gestire il sistema di controllo dovrebbe essere realizzato uno scambio di informazioni adeguato con trasmissione dei fascicoli di controllo di tali operatori nel rispetto delle esigenze di tutela dei dati personali, di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁽³⁾. Gli operatori dovrebbero accettare la trasmissione e lo scambio dei dati, nonché di tutte le informazioni relative alla loro attività, nell'ambito del sistema di controllo.

(6) Al fine di garantire un'applicazione uniforme del sistema di controllo ed evitare ambiguità, è opportuno inserire nel regolamento (CE) n. 889/2008 una definizione del termine «fascicolo di controllo».

(7) La certificazione elettronica è menzionata all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, in relazione al modello dei documenti giustificativi. È opportuno precisare che, in caso di certificazione elettronica, non occorre la firma del documento giustificativo qualora la sua autenticità sia altrimenti provata con modalità elettroniche a prova di manomissione.

⁽¹⁾ GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

- (8) L'esperienza ha dimostrato che sono necessarie precisazioni in materia di scambio di informazioni tra Stati membri, nei casi in cui uno Stato membro rilevi irregolarità o infrazioni riguardanti la conformità dei prodotti importati a norma dell'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 o dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici da paesi terzi⁽¹⁾.
- (9) È inoltre opportuno illustrare la procedura riguardante lo scambio di informazioni tra Stati membri nei casi di irregolarità o di infrazioni, tenendo conto delle migliori pratiche stabilite dal 2009 in poi.
- (10) Onde garantire la coerenza con l'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale⁽²⁾, è importante precisare che gli Stati membri devono garantire all'organismo pagatore sufficienti informazioni sui controlli effettuati qualora i controlli non siano effettuati da detto organismo pagatore.
- (11) A norma dell'articolo 44, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾, gli Stati membri sono tenuti a indicare nella relazione annuale qualsiasi modifica del piano di controllo nazionale pluriennale volta a tener conto, tra l'altro, delle nuove normative. La Commissione dovrebbe disporre dei dati e delle informazioni necessarie riguardanti la vigilanza effettuata dalle autorità competenti degli Stati membri in materia di produzione biologica. Pertanto gli Stati membri dovrebbero essere invitati a modificare il loro piani di controllo nazionali al fine di integrarvi detta vigilanza e indicare tali modifiche e i pertinenti dati relativi alla produzione biologica nella relazione annuale di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 882/2004. Gli Stati membri dovrebbero poter presentare i dati in materia di produzione biologica in un capitolo separato nel piano di controllo nazionale e nella relazione annuale.
- (12) Oltre agli obblighi in materia di controlli di cui al regolamento (CE) n. 882/2004, il titolo V del regolamento (CE) n. 834/2007 e il regolamento (CE) n. 889/2008 prevedono disposizioni più specifiche in merito ai controlli nel settore biologico. Qualora l'autorità competente deleghi i compiti di controllo a organismi di controllo, che sono soggetti privati, il regolamento (CE) n. 834/2007 stabilisce requisiti e obblighi più dettagliati che ogni organismo di controllo deve soddisfare.
- (13) L'esperienza ha dimostrato che le norme specifiche sui controlli in materia di produzione biologica devono essere più dettagliate, in particolare per rafforzare la vigilanza delle autorità competenti sugli organismi di con-

trollo cui sono stati delegati compiti di controllo. Occorre inserire tali norme quali prescrizioni minime uniformi nel sistema di controllo istituito dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 834/2007.

- (14) È opportuno che le autorità competenti degli Stati membri dispongano di procedure documentate per delegare i compiti agli organismi di controllo e per vigilare su di essi al fine di assicurare che siano rispettate le prescrizioni regolamentari.
- (15) Occorre migliorare lo scambio di informazioni all'interno degli Stati membri, fra gli Stati membri, e fra gli Stati membri e la Commissione in materia di vigilanza effettuata dalle autorità competenti nonché adottare prescrizioni minime uniformi.
- (16) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 889/2008.
- (17) Ai fini dell'efficienza del regime di controllo, gli elementi integrativi, aggiunti dal presente regolamento, che devono essere contenuti nell'impegno previsto nella dichiarazione che l'operatore è tenuto a sottoscrivere a norma dell'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 889/2008, dovrebbero valere anche per gli operatori che hanno firmato tale dichiarazione prima della data di applicazione del presente regolamento.
- (18) Ai fini di una transizione fluida dal sistema di controllo attuale al sistema modificato, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1º gennaio 2014.
- (19) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 889/2008

Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:

- 1) all'articolo 2, è aggiunta la seguente lettera s):
- «s) "fascicolo di controllo" l'insieme delle informazioni e dei documenti trasmessi, ai fini del sistema di controllo, alle autorità competenti dello Stato membro o alle autorità e agli organismi di controllo da un operatore soggetto al sistema di controllo di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 834/2007, ivi comprese tutte le pertinenti informazioni e i documenti relativi a tale operatore, o alle attività di tale operatore, di cui dispongano le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo, ad eccezione di informazioni o documenti che non hanno incidenza sul funzionamento del sistema di controllo.»;
- 2) all'articolo 63, paragrafo 2, primo comma, sono aggiunte le seguenti lettere da d) a h):

⁽¹⁾ GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25.

⁽²⁾ GU L 25 del 28.1.2011, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

- «d) accettare, qualora l'operatore e/o gli appaltatori di tale operatore siano controllati da autorità o organismi di controllo differenti, conformemente al sistema di controllo istituito dallo Stato membro in questione, lo scambio di informazioni fra tali autorità od organismi;
 - e) accettare, qualora l'operatore e/o gli appaltatori di tale operatore cambino autorità od organismo di controllo, la trasmissione del proprio fascicolo di controllo all'autorità o all'organismo di controllo successivo;
 - f) accettare, qualora l'operatore si ritiri dal sistema di controllo, di informare quanto prima l'autorità competente e l'autorità o l'organismo di controllo;
 - g) accettare, qualora l'operatore si ritiri dal sistema di controllo, che il fascicolo di controllo sia conservato per un periodo di almeno cinque anni;
 - h) accettare di informare quanto prima le competenti autorità di controllo o le autorità/organismi di controllo di qualsiasi irregolarità o infrazione riguardante la qualificazione biologica del loro prodotto o dei prodotti biologici ricevuti da altri operatori o appaltatori.»;
- 3) all'articolo 65, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'autorità o l'organismo di controllo deve prelevare campioni da analizzare per individuare i prodotti non autorizzati nella produzione biologica, per verificare la conformità delle tecniche di produzione con le norme di produzione biologica o al fine di rilevare eventuali contaminazioni da parte di prodotti non autorizzati nella produzione biologica. Il numero di campioni che l'autorità o l'organismo di controllo deve prelevare e analizzare ogni anno corrisponde ad almeno il 5 % del numero degli operatori soggetti al suo controllo. La selezione degli operatori presso i quali si devono prelevare i campioni è effettuata in base a una valutazione generale del rischio di inosservanza delle norme di produzione biologica. Tale valutazione tiene conto di tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione.

L'autorità o l'organismo di controllo preleva campioni da analizzare in tutti i casi in cui si sospetti l'uso di prodotti o tecniche non autorizzati nella produzione biologica. In tali casi non si applica un numero minimo di campioni da prelevare e analizzare.

L'autorità o l'organismo di controllo può altresì prelevare e analizzare campioni in qualsiasi altra circostanza al fine di individuare i prodotti non autorizzati nella produzione biologica, per verificare la conformità delle tecniche di produzione con le norme di produzione biologica o al fine di rilevare eventuali contaminazioni da parte di prodotti non autorizzati nella produzione biologica.»;

- 4) all'articolo 68, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«In caso di certificazione elettronica di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, non occorre la firma, nel riquadro 8 del documento giustificativo, qualora

l'autenticità del documento stesso sia altrimenti provata con modalità elettroniche a prova di manomissione.»;

- 5) gli articoli 92 e 92 bis sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 92

Scambio di informazioni fra autorità di controllo, organismi di controllo e autorità competenti

1. Se l'operatore e/o gli appaltatori dell'operatore sono controllati da autorità od organismi di controllo differenti, le autorità o gli organismi di controllo si scambiano le pertinenti informazioni sulle operazioni soggette al loro controllo.
2. Qualora gli operatori e/o gli appaltatori cambino autorità od organismo di controllo, la modifica viene comunicata quanto prima all'autorità competente dalle autorità o dagli organismi di controllo interessati.

L'autorità o l'organismo di controllo precedente trasmette gli elementi pertinenti del fascicolo di controllo dell'operatore interessato e le relazioni di cui all'articolo 63, paragrafo 2, secondo comma, all'autorità o all'organismo di controllo successivo.

La nuova autorità od organismo di controllo garantisce che i casi di non conformità, indicati nella relazione dall'autorità od organismo di controllo precedente, siano stati risolti o siano in corso di soluzione da parte dell'operatore.

3. Qualora l'operatore si ritiri dal sistema di controllo, l'autorità o l'organismo di controllo di detto operatore informa immediatamente l'autorità competente.

4. Qualora un'autorità o un organismo di controllo rilevi irregolarità o infrazioni che incidono sulla qualificazione biologica dei prodotti, ne informa quanto prima l'autorità competente dello Stato membro che l'ha designato o autorizzato conformemente all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 834/2007.

L'autorità competente può inoltre esigere, di propria iniziativa, di ottenere qualsiasi altra informazione sulle irregolarità o infrazioni.

In casi di irregolarità o di infrazioni constatate, riguardanti prodotti posti sotto il controllo di altre autorità od organismi di controllo, informa parimenti tali autorità od organismi di controllo quanto prima.

5. Gli Stati membri adottano le opportune misure e stabiliscono procedure documentate per consentire lo scambio di informazioni tra tutte le autorità di controllo che hanno designato e/o tutti gli organismi di controllo autorizzati in conformità all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 834/2007, ivi comprese procedure per lo scambio di informazioni volte a verificare i documenti giustificativi di cui all'articolo 29, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

6. Gli Stati membri adottano le opportune misure e stabiliscono procedure documentate intese a garantire che informazioni sui risultati delle ispezioni e visite di cui all'articolo 65 siano comunicate all'organismo pagatore in funzione delle necessità da questo indicate a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 65/2011 (*).

Articolo 92 bis

Scambio di informazioni fra i diversi Stati membri e la Commissione

1. Qualora uno Stato membro rilevi irregolarità o infrazioni inerenti all'applicazione del presente regolamento, per un prodotto proveniente da un altro Stato membro e che reca le indicazioni di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 834/2007 e al titolo III e/o all'allegato XI del presente regolamento, ne informa quanto prima lo Stato membro che ha designato l'autorità o ha autorizzato l'organismo di controllo, gli altri Stati membri e la Commissione, tramite il sistema di cui all'articolo 94, paragrafo 1, del presente regolamento.

2. Qualora uno Stato membro rilevi irregolarità o infrazioni riguardanti la conformità dei prodotti importati a norma dell'articolo 33, paragrafi 2 o 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 con gli obblighi previsti da detto regolamento o dal regolamento (CE) n. 1235/2008, ne informa quanto prima gli altri Stati membri e la Commissione, tramite il sistema di cui all'articolo 94, paragrafo 1, del presente regolamento.

3. Qualora uno Stato membro rilevi irregolarità o infrazioni riguardanti la conformità dei prodotti importati a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1235/2008 agli obblighi previsti da detto regolamento e dal regolamento (CE) n. 834/2007, ne informa quanto prima lo Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione, gli altri Stati membri e la Commissione, tramite il sistema di cui all'articolo 94, paragrafo 1, del presente regolamento. La notifica è inviata agli altri Stati membri e alla Commissione nei casi in cui l'irregolarità o l'infrazione sia constatata per prodotti per i quali lo Stato membro stesso abbia rilasciato l'autorizzazione di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1235/2008.

4. Lo Stato membro che riceve una notifica relativa a prodotti non conformi, ai sensi dei paragrafi 1 o 3, o lo Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1235/2008 per un prodotto per il quale sia stata constatata un'irregolarità o un'infrazione, indaga sull'origine di detta irregolarità o infrazione e adotta immediatamente i provvedimenti adeguati.

Informa lo Stato membro che ha inviato la notifica, gli altri Stati membri e la Commissione dei risultati dell'indagine e dei provvedimenti adottati rispondendo alla notifica originaria tramite il sistema di cui all'articolo 94, paragrafo 1. La risposta deve essere inviata entro 30 giorni di calendario a decorrere dalla data della notifica originaria.

5. Lo Stato membro che ha inviato la notifica originaria può, se del caso, chiedere allo Stato membro interpellato informazioni supplementari. In ogni caso, dopo aver ricevuto la risposta o le informazioni supplementari dallo Stato membro interpellato, lo Stato membro che ha inviato la notifica originaria inserisce le annotazioni e gli aggiornamenti dovuti nel sistema di cui all'articolo 94, paragrafo 1.

Articolo 92 ter

Pubblicazione delle informazioni

Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico con le modalità opportune, compresa la pubblicazione su Internet, gli elenchi aggiornati di cui all'articolo 28, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 834/2007 contenenti i documenti giustificativi aggiornati rilasciati a ciascun operatore, in conformità all'articolo 29, paragrafo 1, di detto regolamento e utilizzando il modello figurante all'allegato XII del presente regolamento. Gli Stati membri rispettano le disposizioni relative alla tutela dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (**).

(*) GU L 25 del 28.1.2011, pag. 8.

(**) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.;

6) al titolo IV è aggiunto il seguente capo 9:

«CAPO 9

Vigilanza da parte delle autorità competenti

Articolo 92 quater

Attività di vigilanza relative agli organismi di controllo

1. L'attività di vigilanza da parte delle autorità competenti che delegano compiti di controllo a organismi di controllo, a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007, s'incentra sulla valutazione delle prestazioni operative di tali organismi di controllo, tenendo conto dei risultati del lavoro dell'organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

Detta attività di vigilanza comprende una valutazione delle procedure interne degli organismi di controllo riguardanti i controlli, la gestione e l'esame dei fascicoli di controllo alla luce degli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 834/2007, nonché la verifica del trattamento delle non conformità e il trattamento dei ricorsi e dei reclami.

2. Le autorità competenti esigono dagli organismi di controllo che presentino una documentazione inerente alla loro procedura di analisi dei rischi.

La procedura di analisi dei rischi dev'essere realizzata in modo che:

a) il risultato dell'analisi dei rischi costituisca la base per determinare l'intensità delle ispezioni annuali e delle visite annunciate o senza preavviso;

- b) siano eseguite, a norma dell'articolo 65, paragrafo 4, ulteriori visite di controllo a campione sul 10 % almeno degli operatori sotto contratto a seconda della categoria di rischio;
- c) almeno il 10 % di tutte le ispezioni e visite effettuate a norma dell'articolo 65, paragrafi 1 e 4, sia effettuato senza preavviso;
- d) la scelta degli operatori da sottoporre a ispezioni e visite senza preavviso sia determinata in base all'analisi dei rischi e tali ispezioni e visite siano programmate in funzione del livello di rischio.

3. Le autorità competenti che delegano compiti di controllo agli organismi di controllo verificano che il personale di detti organi abbia sufficienti conoscenze, fra cui conoscenze degli elementi di rischio riguardanti la qualificazione del prodotto come biologico, qualifiche, formazione ed esperienza sufficienti nell'ambito della produzione biologica in generale e della pertinente normativa dell'Unione, in particolare, e che siano in vigore norme adeguate in materia di avvicendamento degli ispettori.

4. Le autorità competenti dispongono di procedure documentate per delegare compiti agli organismi di controllo, a norma dell'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 834/2007, nonché per la vigilanza in conformità a tale articolo, che specifica altresì le informazioni che gli organismi di controllo devono presentare.

Articolo 92 quinquies

Elenco di misure in casi di irregolarità e infrazioni

Le autorità competenti adottano e comunicano agli organismi cui sono stati delegati compiti di controllo, un elenco che riporta almeno le infrazioni e irregolarità riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli organismi di controllo devono applicare qualora constatino infrazioni o irregolarità da parte degli operatori attivi nella produzione biologica soggetti al loro controllo.

Le autorità competenti possono aggiungere nell'elenco, di propria iniziativa, altre informazioni pertinenti.

Articolo 92 sexies

Ispezione annuale degli organismi di controllo

Le autorità competenti organizzano un'ispezione annuale degli organismi di controllo cui sono stati delegati compiti di controllo a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007. Ai fini dell'ispezione annuale, l'autorità competente tiene conto dei risultati dei lavori dell'organismo nazionale di accreditamento come definito all'articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 765/2008. Durante l'ispezione annuale, l'autorità competente verifica in particolare:

- a) che si operi in conformità con la procedura di controllo standard dell'organismo di controllo, qual'è stata presentata da tale organismo all'autorità competente a norma dell'articolo 27, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007;

- b) che l'organismo di controllo disponga di personale in numero sufficiente e adeguatamente qualificato ed esperto come previsto all'articolo 27, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007 e che sia stata realizzata la formazione sui rischi riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti;
- c) che l'organismo di controllo disponga e si avvalga di procedure e modelli documentati nelle materie seguenti:
 - i) l'analisi annuale del rischio conformemente all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007;
 - ii) la preparazione di una strategia di campionamento basata sui rischi e l'esecuzione del campionamento e delle analisi di laboratorio;
 - iii) lo scambio di informazioni con gli altri organismi di controllo e con le autorità competenti;
 - iv) il controllo iniziale e i successivi controlli degli operatori soggetti al suo controllo;
 - v) l'attuazione dell'elenco delle misure da applicare in caso di infrazioni o irregolarità e il relativo follow-up;
 - vi) il rispetto delle esigenze di tutela dei dati personali degli operatori sotto il suo controllo, come stabilito dagli Stati membri in cui opera detta autorità competente e in conformità con la direttiva 95/46/CE.

Articolo 92 septies

Dati sulla produzione biologica nel piano di controllo nazionale pluriennale e nella relazione annuale

Gli Stati membri garantiscono che i piani di controllo nazionali pluriennali di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 comprendano la vigilanza sui controlli effettuati sulla produzione biologica a norma del presente regolamento e includano informazioni specifiche relative a tale vigilanza, di seguito denominate "dati sulla produzione biologica", nella relazione annuale di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 882/2004. I dati sulla produzione biologica riguardano le materie elencate nell'allegato XIII ter del presente regolamento.

I dati sulla produzione biologica si basano su informazioni relative ai controlli eseguiti dagli organismi di controllo e/o dalle autorità di controllo e su audit effettuati dall'autorità competente.

Detti dati sono presentati a partire dal 2015 per l'anno 2014 in base ai modelli figuranti all'allegato XIII quater.

Gli Stati membri possono inserire i dati sulla produzione biologica come capitolo relativo alla produzione biologica del piano nazionale di controllo e della relazione annuale.

(*) GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.»;

7) sono inseriti i nuovi allegati XIII ter e XIII quater, il cui testo figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2**Disposizione transitoria**

Le lettere da d) a h) dell'articolo 63, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 889/2008, aggiunte dall'articolo 1, punto 2, del presente regolamento, si applicano anche agli operatori che hanno sottoscritto la dichiarazione di cui all'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 889/2008 prima della data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 3**Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

«ALLEGATO XIII ter

Materie che l'autorità nazionale competente deve integrare nei dati sulla produzione biologica di cui all'articolo 92 *septies*

1. Informazioni relative all'autorità competente per la produzione biologica

- organismo che costituisce l'autorità competente
- risorse disponibili per l'autorità competente
- descrizione degli audit effettuati dall'autorità competente (effettuati da chi e come)
- procedura documentata dell'autorità competente

2. Descrizione del sistema di controllo per la produzione biologica

- sistema di organismi di controllo e/o autorità di controllo
- operatori registrati soggetti al sistema di controllo — ispezione minima annuale
- modalità di applicazione del metodo basato sul rischio

3. Informazioni sugli organismi autorità di controllo

- elenco degli organismi/autorità di controllo
 - compiti delegati agli organismi di controllo/assegnati alle autorità di controllo
 - vigilanza degli organi di controllo cui spettano compiti delegati (effettuata da chi e come)
 - coordinamento delle attività in caso di più organismi/autorità di controllo
 - formazione del personale che effettua i controlli
 - ispezioni e visite preannunciate/senza preavviso.
-

ALLEGATO XIII quater

Modelli per i dati sulla produzione biologica cui all'articolo 92 *septies*

Relazione sui controlli ufficiali nel settore biologico

Paese:

Anno:

1. Informazioni sui controlli degli operatori:

^(*) "Produttori agricoli" si riferisce ai produttori agricoli, ai produttori che sono anche trasformatori, ai produttori che sono anche importatori, ad altri produttori vari non classificati altrove (n.c.a.).

(**) "Trasformatori" si riferisce ai trasformatori, ai trasformatori che sono anche importatori, ad altri trasformatori vari n.c.a.

(***) "Altri operatori" si riferisce ai commercianti (grossisti, dettaglianti) e altri operatori n.c.a.

N. codice organismo di controllo o autorità di controllo o nome autorità competente	Numero di operatori registrati						Numero di campioni analizzati						Numero di campioni che rivelano un'infrazione al regolamento (CE) n. 834/2007 e al regolamento (CE) n. 1235/2008					
	Produttori agricoli (*)	Unità di produzione animale in acquacoltura	Trasformatori (**)	Importatori	Esportatori	Altri operatori (***)	Produttori agricoli (*)	Unità di produzione animale in acquacoltura	Trasformatori (**)	Importatori	Esportatori	Altri operatori (***)	Produttori agricoli (*)	Unità di produzione animale in acquacoltura	Trasformatori (**)	Importatori	Esportatori	Altri operatori (***)
MS-BIO...																		
Total																		

(*) "Produttori agricoli" si riferisce ai produttori agricoli, ai produttori che sono anche trasformatori, ai produttori che sono anche importatori, ad altri produttori vari non classificati altrove (n.c.a.).

(**) "Trasformatori" si riferisce ai trasformatori, ai trasformatori che sono anche importatori, ad altri trasformatori vari n.c.a.

(***) "Altri operatori" si riferisce ai commercianti (grossisti, dettaglianti) e altri operatori n.c.a.

N. codice organismo di controllo o autorità di controllo	Numero di operatori registrati						Numero di irregolarità o di infrazioni constatate (¹)						Numero di misure applicate alla partita o all'intero ciclo di produzione (²)						Numero di misure applicate all'operatore (³)					
	Produttori agricoli (*)	Unità di produzione animale in acquacoltura	Trasformatori (**)	Importatori	Esportatori	Altri operatori (***)	Produttori agricoli (*)	Unità di produzione animale in acquacoltura	Trasformatori (**)	Importatori	Esportatori	Altri operatori (***)	Produttori agricoli (*)	Unità di produzione animale in acquacoltura	Trasformatori (**)	Importatori	Esportatori	Altri operatori (***)	Produttori agricoli (*)	Unità di produzione animale in acquacoltura	Trasformatori (**)	Importatori	Esportatori	Altri operatori (***)
MS-BIO-01																								
MS-BIO-02																								
MS-BIO-...																								
Total																								

(*) "Produttori agricoli" si riferisce ai produttori agricoli, ai produttori che sono anche trasformatori, ai produttori che sono anche importatori, ad altri produttori vari non classificati altrove (n.c.a.).

(**) "Trasformatori" si riferisce ai trasformatori, ai trasformatori che sono anche importatori, ad altri trasformatori vari n.c.a.

(***) "Altri operatori" si riferisce ai commercianti (grossisti, dettaglianti) e altri operatori n.c.a.

(¹) Limitatamente alle irregolarità e infrazioni che incidono sulla qualificazione biologica dei prodotti e/o che hanno determinato l'applicazione di una misura.

(²) Ove sia constatata un'irregolarità in relazione all'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo assicura che nell'etichettatura e nella pubblicità dell'intera partita o dell'intero ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l'irregolarità non sia fatto riferimento al metodo di produzione biologico, qualora ciò sia proporzionato all'importanza del requisito che è stato violato e alla natura e alle circostanze particolari delle attività irregolari [cfr. articolo 30, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 834/2007].

(³) Ove sia constatata un'infrazione grave o avente effetti prolungati, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo vieta all'operatore di commercializzare prodotti nella cui etichettatura e pubblicità è fatto riferimento al metodo di produzione biologico per un periodo da concordare con l'autorità competente dello Stato membro [cfr. articolo 30, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 834/2007].

2. Informazioni sulla vigilanza e gli audit:

N. codice organismo di controllo o autorità di controllo	Numero di operatori registrati per orga- nismo o autorità di controllo	Numero di operatori registrati					Verifica documentale e audit presso gli uffici ⁽¹⁾ , (numero di fascicoli di operatori controllati)					Numero di audit di controllo ⁽²⁾					Numero di audit in affiancamento ⁽³⁾									
		Pro- duttori agri- coli ^(*)	Unità di pro- du- zione ani- male in acqua- coltura	Tra- sfor- ma- tori ^(**)	Im- porta- tori	Espor- tatori	Altri ope- ra- tori ^(***)	Pro- duttori agri- coli ^(*)	Unità di pro- du- zione ani- male in acqua- coltura	Tra- sfor- ma- tori ^(**)	Impor- ta- tori	Espor- tatori	Altri ope- ra- tori ^(***)	Pro- dut- tori agricoli ^(*)	Unità di pro- du- zione ani- male in acqua- coltura	Tra- sfor- ma- tori ^(**)	Impor- ta- tori	Espor- tatori	Altri ope- ra- tori ^(***)	Pro- dut- tori agricoli ^(*)	Unità di pro- du- zione ani- male in acqua- coltura	Tra- sfor- ma- tori ^(**)	Im- porta- tori	Espor- tatori	Altri ope- ra- tori ^(***)	
MS-BIO-01																										
MS-BIO-02																										
MS-BIO-...																										
Total																										

(*) "Produttori agricoli" si riferisce ai produttori agricoli, ai produttori che sono anche trasformatori, ai produttori che sono anche importatori, ad altri produttori vari non classificati altrove (n.c.a.).

(**) "Trasformatori" si riferisce ai trasformatori, ai trasformatori che sono anche importatori, ad altri trasformatori vari n.c.a.

(***) "Altri operatori" si riferisce ai commercianti (grossisti, dettaglianti) e altri operatori n.c.a.

(¹) Verifica documentale della pertinente documentazione generale, che descrive la struttura, il funzionamento e la gestione della qualità dell'organismo di controllo. Audit presso gli uffici dell'organismo di controllo, in particolare controllo dei fascicoli degli operatori e verifica del trattamento delle non conformità e dei reclami, ivi compresa la frequenza minima dei controlli, l'uso del metodo basato sui rischi, le visite senza preavviso e le visite di follow-up, le modalità di campionamento e lo scambio di informazioni con altri organismi e autorità di controllo.

(²) Audit di controllo: l'autorità competente esegue l'ispezione presso un operatore per verificare la conformità con le procedure operative dell'organismo di controllo e verificarne l'efficacia.

(³) Audit in affiancamento: l'autorità competente osserva un'ispezione eseguita da un ispettore dell'organismo di controllo.

3. Conclusioni sul sistema di controllo per la produzione biologica:

N. codice organismo di controllo o autorità di controllo	Revoca del riconoscimento			Misure adottate per garantire l'efficace funzionamento del sistema di controllo per la produzione biologica (misure esecutive)
	Sì/no	dal (data)	al (data)	
MS-BIO-01				
MS-BIO-02				
MS-BIO-...				

Dichiarazione di prestazione complessiva del sistema di controllo per la produzione biologica:»

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1030/2013 DELLA COMMISSIONE
del 24 ottobre 2013**

che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica istituito dalla decisione 2009/427/CE della Commissione⁽⁴⁾.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, l'articolo 15, paragrafo 2, e l'articolo 40,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 834/2007 stabilisce le norme fondamentali per la produzione biologica di alghe marine e di animali di acquacoltura. Le modalità di applicazione di tali norme sono definite nel regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione⁽²⁾, come modificato in particolare dal regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione⁽³⁾.

(2) A norma dell'articolo 95, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 889/2008, le autorità nazionali possono autorizzare, per un periodo che termina il 1^o luglio 2013, le unità di produzione di animali d'acquacoltura e di alghe marine istituite e operanti, prima del 1^o gennaio 2009, nel rispetto di norme sulla produzione biologica riconosciute a livello nazionale, a mantenere la qualifica di unità di produzione biologica a talune condizioni.

(3) Sette Stati membri hanno recentemente presentato richiesta di revisione delle norme relative ai prodotti, alle sostanze e alle tecniche che possono essere usate nella produzione biologica di acquacoltura. È opportuno che tali richieste siano valutate dal gruppo di esperti chiamati

(4) La produzione biologica di alghe marine e animali d'acquacoltura è un settore ancora relativamente nuovo, caratterizzato da una grande varietà e un alto livello di complessità tecnica, e si ritiene sia necessario un periodo di transizione più lungo.

(5) Al fine di garantire la continuità, di disporre del tempo necessario per la valutazione delle richieste presentate dagli Stati membri ed evitare perturbazioni delle unità di produzione istituite e operanti, prima del 1^o gennaio 2009, nel rispetto di norme riconosciute a livello nazionale, si ritiene opportuno prolungare il periodo di transizione stabilito dall'articolo 95, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 889/2008.

(6) Al fine di evitare perturbazioni nella qualifica di «biologica» conferita a tali unità di produzione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dal 1^o luglio 2013.

(7) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 889/2008.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 95, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 889/2008, la data «1^o luglio 2013» è sostituita dalla data «1^o gennaio 2015».

⁽¹⁾ GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 204 del 6.8.2009, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 139 del 5.6.2009, pag. 29.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 354/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2014

che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3, l'articolo 14, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il titolo III, capo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 stabilisce i requisiti di base per quanto riguarda la produzione agricola. Il regolamento (CE) n. 889/2008⁽²⁾ della Commissione ha stabilito le modalità di applicazione di tali requisiti.
- (2) Il regolamento (CE) n. 834/2007, all'articolo 12, ammette l'uso di fattori di produzione agricoli quali concimi, ammendanti del terreno e prodotti fitosanitari a determinate condizioni e solo se ne è stato autorizzato l'impiego nella produzione biologica. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del suddetto regolamento, gli Stati membri hanno trasmesso agli altri Stati membri e alla Commissione i fascicoli al fine di poter inserire determinati prodotti negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 889/2008. I fascicoli sono stati esaminati dal gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica (di seguito «EGTOP»).
- (3) In base alle raccomandazioni formulate dall'EGTOP⁽³⁾, il quale ha concluso, riguardo ai concimi e agli ammendanti del terreno, che le sostanze digestate da biogas, proteine idrolizzate da sottoprodotti di origine animale, leonardite, chitina e sapropel sono conformi agli obiettivi e ai principi dell'agricoltura biologica, tali sostanze dovrebbero essere incluse nell'allegato I del regolamento (CE) n. 889/2008 per essere impiegate a determinate condizioni.
- (4) In base alle raccomandazioni formulate dall'EGTOP, il limite «0» per il cromo VI relativo a determinate sostanze elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 889/2008 dovrebbe essere sostituito da «non rilevabile».
- (5) In merito ai prodotti fitosanitari, nelle raccomandazioni⁽⁴⁾ l'EGTOP ha concluso che le sostanze grasso di pecora, laminarina e silicato d'alluminio (caolino) sono conformi agli obiettivi e ai principi dell'agricoltura biologica. Tali sostanze dovrebbero pertanto essere incluse nell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008 per essere impiegate a determinate condizioni.

⁽¹⁾ GUL 189 del 20.7.2007, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GUL 250 del 18.9.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Relazione finale:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/eu-policy/expert-recommendations/expert_group/final_report_on_fertilizers_to_be_published_en.pdf

⁽⁴⁾ Relazione finale:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/eu-policy/expert-recommendations/expert_group/final_report_on_plant_protection_products.pdf

- (6) Per quanto riguarda la legislazione orizzontale sui prodotti fitosanitari, il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione⁽¹⁾ ha stabilito un elenco a livello UE delle sostanze attive precedentemente incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio⁽²⁾ e delle sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾. È opportuno allineare le parti pertinenti dell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008 a tale elenco. In particolare la gelatina, il rotenone estratto da *Derris* spp., *Lonchocarpus* spp. e *Therphrosia* spp., il fosfato di diammonio, l'ottanoato di rame, l'allume di potassio (solfato di alluminio, kalinite), gli oli minerali e il permanganato di potassio dovrebbero essere eliminati dall'allegato.
- (7) Per quanto riguarda le sostanze attive lecitina, quassia estratta da *Quassia amara* e idrossido di calcio le cui richieste di approvazione sono state già trasmesse alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno in questa fase mantenerle in via eccezionale nell'elenco dell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008 fino alla conclusione della loro valutazione. In base ai risultati della valutazione, la Commissione adotterà le misure del caso in merito alla presenza delle tre sostanze in questione nell'elenco dell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008.
- (8) Alla luce della succitata legislazione orizzontale, è anche opportuno adattare denominazione, descrizione, requisiti di composizione e condizioni per l'uso di talune sostanze e microrganismi elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008, segnatamente riguardo a oli vegetali, microrganismi utilizzati nella lotta biologica contro i parassiti e le malattie, feromoni, rame, etilene, olio di paraffina e bicarbonato di potassio.
- (9) L'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 889/2008 è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 505/2012 della Commissione⁽⁴⁾ per aggiornare i riferimenti agli allegati V e VI del regolamento (CE) n. 889/2008, che è stato sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 505/2012. Nel testo modificato dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 889/2008 i prodotti omeopatici sono stati omessi per errore. Questi prodotti, poiché figuravano in tale articolo prima della modifica apportata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 505/2012, devono esservi reinseriti.
- (10) Nell'allegato V del regolamento (CE) n. 889/2008 quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 505/2012, le precedenti voci fosfato monocalcico defluorato e fosfato bicalcico defluorato sono state per errore sostituite da una descrizione generica, ossia fosfato defluorato. Tuttavia, il fosfato defluorato non equivale ai prodotti fosfato monocalcico defluorato e fosfato bicalcico defluorato. Questi due prodotti dovrebbero pertanto essere reinseriti nell'allegato V del regolamento (CE) n. 889/2008, sopprimendo il fosfato defluorato.
- (11) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 651/2013 della Commissione⁽⁵⁾ ha soppresso la precedente approvazione della clinoptilolite concessa dal regolamento(CE) n. 1810/2005 della Commissione⁽⁶⁾, ne ha ampliato l'uso come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e ne ha cambiato il codice, ora 1g568. Pertanto, al fine di consentire un uso continuativo della clinoptilolite nella produzione biologica, occorre adattare l'allegato VI del regolamento (CE) n. 889/2008 conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 651/2013.
- (12) Il regolamento (CE) n. 889/2008 dovrebbe pertanto essere modificato e rettificato di conseguenza.
- (13) Ai fini della certezza del diritto, la rettifica dell'articolo 24, paragrafo 2 e dell'allegato V del regolamento (CE) n. 889/2008 dovrebbero applicarsi dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) n. 505/2012.
- (14) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 505/2012 della Commissione, del 14 giugno 2012, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 154 del 15.6.2012, pag. 12).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 651/2013 della Commissione, del 9 luglio 2013, che riguarda l'autorizzazione della clinoptilolite di origine sedimentaria come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e modifica il regolamento (CE) n. 1810/2005 (GUL 189 del 10.7.2013, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1810/2005 della Commissione, del 4 novembre 2005, relativo ad una nuova autorizzazione per un periodo di dieci anni di un additivo destinato ai mangimi animali, all'autorizzazione permanente di alcuni additivi dei mangimi e all'autorizzazione provvisoria di nuovi impieghi di alcuni additivi già autorizzati nei mangimi (GU L 291 del 5.11.2005, pag. 5).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 889/2008

Gli allegati I, II e VI del regolamento (CE) n. 889/2008 sono modificati conformemente ai punti 1, 2 e 4 dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifica del regolamento (CE) n. 889/2008

Il regolamento (CE) n. 889/2008 è rettificato come segue:

- 1) all'articolo 24, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. I prodotti fitoterapici, i prodotti omeopatici, gli oligoelementi e i prodotti elencati all'allegato V, sezione 1, e all'allegato VI, sezione 3, sono preferiti ai medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o agli antibiotici, purché abbiano efficacia terapeutica per la specie animale e tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura.»;

- 2) l'allegato V è modificato conformemente al punto 3 dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia, l'articolo 2 si applica dal 16 giugno 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Gli allegati I, II, V e VI del regolamento (CE) n. 889/2008 sono modificati come segue:

1) L'allegato I è così modificato:

a) la riga relativa a «Rifiuti domestici compostati o fermentati» è sostituita dalla seguente:

«B	Miscela di rifiuti domestici compostata o fermentata	Prodotto ottenuto da rifiuti domestici separati alla fonte, sottoposti a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas. Solo rifiuti domestici vegetali e animali. Solo se prodotti all'interno di un sistema di raccolta chiuso e sorvegliato, ammesso dallo Stato membro. Concentrazioni massime in mg/kg di sostanza secca: cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): non rilevabile».
----	--	--

b) dopo la riga relativa a «Miscela di materiali vegetali compostata o fermentata» è inserita la riga seguente:

«B	Digestato da biogas contenente sottoprodotti di origine animale codigestati con materiale di origine vegetale o animale elencato nel presente allegato	I sottoprodotti di origine animale (anche di animali selvatici) di categoria 3 e il contenuto del tubo digerente di categoria 2 [categorie 2 e 3 definite nel regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] (*) non devono provenire da allevamenti industriali. I processi devono essere conformi al regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (**). Non applicabili alle parti commestibili della coltura.
----	--	---

(*) Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

(**) Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).»

c) la riga relativa a «Prodotti o sottoprodotti di origine animale di seguito elencati» è sostituita dalla seguente:

«B	Prodotti o sottoprodotti di origine animale di seguito elencati: farina di sangue farina di zoccoli farina di corna farina di ossa, anche degelatinata farina di pesce farina di carne pennone lana pellami (1) peli e crini prodotti lattiero-caseari proteine idrolizzate (2)	(1) Concentrazione massima in mg/kg di materia secca di cromo (VI): non rilevabile. (2) Non applicabili alle parti commestibili della coltura.»
----	---	--

d) sono aggiunte le righe seguenti:

«B	Leonardite (sedimenti organici grezzi ricchi di acidi umici)	Solo se ottenuta come sottoprodotto di attività estrattive.
B	Chitina (polisaccaride ottenuto dall'esoscheletro dei crostacei)	Solo se ottenuto da attività di pesca sostenibili, definite all'articolo 3, lettera e) del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (*), o da acquacoltura biologica.
B	Sedimento ricco di materie organiche formatosi dai corpi idrici di acqua dolce in ambiente anaerobico (ad esempio sapropel)	<p>Solo sedimenti organici che sono sottoprodotti della gestione di corpi idrici di acqua dolce o estratti da zone precedentemente coperte da acqua dolce. Laddove applicabile, l'estrazione eventuale va effettuata in modo da produrre un impatto minimo sul sistema aquatico.</p> <p>Solo sedimenti derivati da fonti non contaminate da pesticidi, inquinanti organici persistenti e sostanze analoghe al petrolio.</p> <p>Concentrazioni massime in mg/kg di sostanza secca: cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): non rilevabile.</p>

(*) Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358 del 31.12.2012, pag. 59).»;

2) l'allegato II è così modificato:

a) I punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Sostanze di origine vegetale o animale

Autorizzazione	Denominazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
A	Azadiractina estratta da <i>Azadirachta indica</i> (albero del neem)	Insetticida
A	Cera d'api	Protezione potatura
B	Proteine idrolizzate tranne la gelatina	Sostanze attrattive, solo in applicazioni autorizzate in combinazione con altri prodotti adeguati del presente elenco
A	Lecitina	Fungicida
B	Oli vegetali	Insetticida, acaricida, fungicida, battericida e inibitore della germogliazione Prodotti specificati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (*)
A	Piretrine estratte da <i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i>	Insetticida
A	Quassia estratta da <i>Quassia amara</i>	Insetticida, repellente

(*) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

2. Microrganismi utilizzati nella lotta biologica contro i parassiti e le malattie

Autorizzazione	Denominazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
A	Microrganismi	Prodotti specificati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione non provenienti da OGM»

b) Il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4. Sostanze da utilizzare in trappole e/o distributori automatici

Autorizzazione	Denominazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
A	Feromoni	Sostanze attrattive; sostanze che alterano il comportamento sessuale; solo in trappole e distributori automatici. Prodotti specificati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (numeri 255, 258 e 259).
A	Piretroidi (solo deltametrina o lambdacialotrina)	Insetticida; solo in trappole con specifiche sostanze attrattive; solo contro <i>Bactrocera oleae</i> e <i>Ceratitis capitata</i> Wied.»

c) I punti 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«6. Altre sostanze di uso tradizionale in agricoltura biologica

Autorizzazione	Denominazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
B	Composti del rame sotto forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, ossido di rame, poltiglia bordolese e solfato di rame tribasico	Consentiti solo gli usi come battericida e fungicida nel limite massimo di 6 kg di rame per ettaro per anno. Per le colture perenni, in deroga a quanto sopra, gli Stati membri possono autorizzare il superamento, in un dato anno, del limite massimo di 6 kg di rame a condizione che la quantità media effettivamente applicata nell'arco dei cinque anni costituiti dall'anno considerato e dai quattro anni precedenti non superi i 6 kg. Devono essere adottate misure di mitigazione del rischio, come la creazione di fasce tampone, per proteggere gli organismi acquatici e non bersaglio. Prodotti specificati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (numero 277).
A	Etilene	Sverdimento di banane, kiwi e cachi; sverdimento di agrumi unicamente nell'ambito di una strategia mirante e prevenire gli attacchi della mosca della frutta; induzione della fioritura dell'ananas; inibizione della germinazione delle patate e delle cipolle. È autorizzato solo in ambienti chiusi come fitoregolatore. Le autorizzazioni vanno limitate agli utilizzatori professionali.
A	Sale di potassio di acidi grassi (sapone molle)	Insetticida

Autorizzazione	Denominazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
A	Zolfo calcico (polisolfuro di calcio)	Fungicida
A	Olio di paraffina	Insetticida, acaricida Prodotti specificati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (numeri 294 e 295).
A	Sabbia di quarzo	Repellente
A	Zolfo	Fungicida, acaricida
B	Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora	Repellente Uso consentito solo sulle parti non commestibili della coltura e laddove il materiale vegetale non sia ingerito da ovini e caprini. Prodotti specificati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (numero 249).

7. Altre sostanze

Autorizzazione	Denominazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
B	Silicato d'alluminio (caolino)	Repellente
A	Idrossido di calcio	Fungicida solo su alberi da frutta, compresi i vivai, per combattere la <i>Nectria galligena</i>
B	Laminarina	Elicitore delle difese naturali delle piante. L'alga bruna è ottenuta da produzione biologica conformemente all'articolo 6 <i>quinquies</i> o raccolta in modo sostenibile conformemente all'articolo 6 <i>quater</i> .
B	Idrogenocarbonato di potassio (bicarbonato di potassio)	Fungicida e insetticida»

3) nell'allegato V, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. MATERIE PRIME DI ORIGINE MINERALE:

A	Conchiglie marine calcaree	
A	Maërl	
A	Litolamnio	
A	Gluconato di calcio	
A	Carbonato di calcio	
A	Fosfato monocalcico defluorato	
A	Fosfato bicalcico defluorato	
A	Ossido di magnesio (magnesio anidro)	

A	Solfato di magnesio	
A	Cloruro di magnesio	
A	Carbonato di magnesio	
A	Fosfato di calcio e di magnesio	
A	Fosfato di magnesio	
A	Mono sodio fosfato	
A	Fosfato di calcio e di sodio	
A	Cloruro di sodio	
A	Bicarbonato di sodio	
A	Carbonato di sodio	
A	Solfato di sodio	
A	Cloruro di potassio»	

- 4) Nell'allegato VI, punto 1, lettera d) «*Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti*» la voce relativa alla clinoptilolite è sostituita dalla seguente:

Autoriza-zione	Numero di identificazione	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
«B	1	1g568 Clinoptilolite di origine sedimentaria, [tutte le specie]»	

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 836/2014 DELLA COMMISSIONE
del 31 luglio 2014**

che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 889/2008⁽²⁾, in via eccezionale e a determinate condizioni, in mancanza di pollastrelle allevate con il metodo biologico, fino al 31 dicembre 2014 possono essere introdotte nelle unità di produzione biologiche pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con metodi non biologici, di età non superiore a 18 settimane.
- (2) L'elaborazione di norme armonizzate a livello unionale in materia di produzione biologica per il pollame giovane risulta complessa a causa della notevole varietà dei punti di vista sulle prescrizioni tecniche. Al fine di lasciare più tempo per l'elaborazione delle modalità di produzione biologica delle pollastrelle, è opportuno prorogare per tre anni la norma eccezionale che consente l'utilizzo di pollastrelle non biologiche.
- (3) L'articolo 43 del regolamento (CE) n. 889/2008 consente, in via eccezionale per gli anni civili 2012, 2013 e 2014, l'impiego di mangimi proteici non biologici in una percentuale massima del 5 % per le specie suine e avicole.
- (4) L'offerta di proteine biologiche sul mercato dell'Unione non è stata sufficiente in termini qualitativi e quantitativi per soddisfare le esigenze nutrizionali dei suini e del pollame allevati in aziende biologiche. La produzione di colture proteiche biologiche è ancora in ritardo rispetto alla domanda. È pertanto opportuno prorogare in via eccezionale la possibilità di usare mangimi proteici non biologici in proporzioni limitate per un periodo di tempo limitato.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 889/2008.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 889/2008

Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:

- (1) all'articolo 42, lettera b), la data «31 dicembre 2014» è sostituita da «31 dicembre 2017»;
- (2) all'articolo 43, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La percentuale massima di mangimi proteici non biologici autorizzata nell'arco di 12 mesi per tali specie è pari al 5 % per gli anni civili 2015, 2016 e 2017.»

⁽¹⁾ GUL 189 del 20.7.2007, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GUL 250 del 18.9.2008, pag. 1).

*Articolo 2***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1358/2014 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2014**

che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'origine degli animali di acquacoltura biologici, le pratiche di allevamento in acquacoltura, l'alimentazione degli animali di acquacoltura biologici e i prodotti e le sostanze consentiti per l'uso nell'acquacoltura biologica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, l'articolo 15, paragrafo 2, e l'articolo 16, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 834/2007 stabilisce i requisiti di base applicabili alla produzione biologica di alghe marine e animali di acquacoltura. Le norme dettagliate per l'attuazione di tali requisiti sono stabilite dal regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione⁽²⁾.
- (2) Tra novembre 2012 e aprile 2013, alcuni Stati membri hanno chiesto la revisione delle norme relative ai prodotti, alle sostanze, alle fonti di alimentazione e alle tecniche autorizzati per l'uso nell'ambito della produzione acquicola biologica. Tali richieste sono state valutate dal gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica (EGTOP) istituito dalla decisione 2009/427/CE della Commissione⁽³⁾. Tenendo conto del parere dell'EGTOP, la Commissione ha rilevato la necessità di aggiornare e integrare le norme esistenti sull'applicazione dei requisiti previsti per la produzione biologica di alghe marine e animali di acquacoltura.
- (3) A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 834/2007, gli animali prodotti in modo non biologico possono essere introdotti in un'azienda a determinate condizioni, quando non sono disponibili giovani stock provenienti da riproduttori o da aziende biologici. Il regolamento (CE) n. 889/2008 stabilisce le restrizioni specifiche per quanto riguarda gli animali di acquacoltura catturati allo stato selvatico, compresa la raccolta di novellame selvatico. Alcune pratiche tradizionali di piscicoltura estensiva in zone umide, come i bacini di acqua salmastra, le zone di marea e le lagune costiere, chiuse con argini e sponde, esistono da secoli e sono preziose in termini di patrimonio culturale, conservazione della biodiversità e prospettive economiche per le comunità locali. A determinate condizioni, tali pratiche non incidono sulla situazione degli stock delle specie interessate.
- (4) Pertanto, la raccolta di avannotti selvatici a fini di ingrasso nell'ambito di tali pratiche tradizionali di acquacoltura è considerata in linea con gli obiettivi, i criteri e i principi della produzione acquicola biologica, a condizione che vengano messe in atto misure di gestione approvate dall'autorità competente responsabile della gestione degli stock ittici in questione al fine di garantire lo sfruttamento sostenibile delle specie interessate, che il ripopolamento sia in linea con tali misure e che i pesci siano nutriti esclusivamente con alimenti naturalmente presenti nell'ambiente.
- (5) L'EGTOP teme che le fonti dei mangimi e gli additivi autorizzati nella produzione acquicola biologica non siano sufficienti a soddisfare il fabbisogno alimentare delle specie ittiche carnivore. A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), punto i), del regolamento (CE) n. 834/2007, gli animali devono essere alimentati con mangimi che soddisfano il loro fabbisogno nutrizionale nei vari stadi di sviluppo. L'uso di pesci interi come fonte di alimenti per gli animali carnivori dovrebbe pertanto essere autorizzato nell'acquacoltura biologica. Ciò non dovrebbe tuttavia comportare un'ulteriore pressione sugli stock sovrasfruttati o minacciati di estinzione. Per tale

⁽¹⁾ GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 2009/427/CE della Commissione, del 3 giugno 2009, che istituisce il gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica (GU L 139 del 5.6.2009, pag. 29).

motivo, solo i prodotti della pesca certificati come sostenibili da una parte terza dovrebbero essere utilizzati per la produzione di mangimi per gli animali carnivori nell'acquacoltura biologica. In tale contesto, la credibilità del regime di sostenibilità utilizzato è un fattore importante per rassicurare i consumatori circa la sostenibilità complessiva del prodotto dell'acquacoltura biologica. Le autorità competenti dovrebbero dunque individuare i sistemi di certificazione che, alla luce dei principi di una pesca sostenibile di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, ritengono adeguati a dimostrare la sostenibilità dei prodotti della pesca destinati a essere utilizzati come mangimi nell'acquacoltura biologica. Gli orientamenti 2009 della FAO per l'assegnazione di marchi di qualità ecologica per i pesci e i prodotti della pesca provenienti da attività di cattura in mare⁽²⁾ possono essere usati come riferimento per valutare l'idoneità dei sistemi di certificazione.

- (6) L'EGTOP ha inoltre sottolineato che il regime alimentare dei salmonidi dovrebbe apportare un quantitativo sufficiente di istidina al fine di garantire un elevato livello di salute e benessere degli animali nell'ambito di questa specie. Tenuto conto delle variazioni rilevanti del tenore di istidina nelle materie prime marine in funzione delle specie e delle stagioni, nonché delle condizioni di produzione, di trasformazione e di conservazione, è opportuno autorizzare l'uso di istidina prodotta mediante fermentazione per garantire il soddisfacimento del fabbisogno alimentare dei salmonidi.
- (7) Il quantitativo massimo di farina di pesce attualmente autorizzato nei mangimi per i gamberetti non è sufficiente per soddisfare le loro esigenze nutrizionali e andrebbe pertanto aumentato. Se necessario per soddisfare i requisiti nutrizionali quantitativi, dovrebbe inoltre essere autorizzata l'integrazione dei mangimi con colesterolo, in linea con le raccomandazioni della relazione EGTOP. A tal fine, ove disponibile, andrebbe utilizzato colesterolo biologico. Ove questo non fosse disponibile, è possibile utilizzare colesterolo ottenuto dalla lana, dai molluschi o da altre fonti.
- (8) L'esenzione di cui all'articolo 25 duodecies, paragrafo 2, scade il 31 dicembre 2014; tale paragrafo dovrebbe essere pertanto soppresso.
- (9) Al fine di garantire il rispetto dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007 in relazione all'allevamento di giovani stock provenienti da riproduttori biologici e da aziende biologiche, si ritiene necessario, e in linea con la relazione EGTOP, introdurre norme specifiche per l'utilizzo di plancton nell'alimentazione del novellame biologico. Il plancton è necessario per l'allevamento del novellame e non è prodotto nel rispetto di norme biologiche.
- (10) L'EGTOP ha inoltre raccomandato di aggiornare l'elenco delle sostanze autorizzate per la pulizia e la disinfezione nel quadro dell'acquacoltura biologica, in particolare per quanto riguarda la possibilità di utilizzare alcune delle sostanze già elencate anche in presenza di animali. L'allegato VII del regolamento (CE) n. 889/2008 dovrebbe essere pertanto modificato in tal senso.
- (11) Il campo di applicazione dell'allegato XIII bis del regolamento (CE) n. 889/2008, quale definito all'articolo 25 septies, paragrafo 2, dovrebbe essere definito più chiaramente, in particolare per quanto riguarda le pratiche di allevamento.
- (12) La densità massima di allevamento autorizzata per il salmerino artico dovrebbe essere aumentata per rispondere meglio alle esigenze di questa specie. Occorrerebbe inoltre definire i coefficienti di densità massimi per i gamberi. L'allegato XIII bis del regolamento (CE) n. 889/2008 dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza.
- (13) Il regolamento (CE) n. 889/2008 dovrebbe essere pertanto modificato in tal senso.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:

- 1) all'articolo 25 sexies, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4 La raccolta di novellame selvatico a fini di ingrasso è tassativamente limitata ai seguenti casi:

- a) immissione spontanea di larve e di avannotti di pesci o di crostacei al momento del riempimento degli stagni, degli impianti di contenimento e dei recinti;
- b) anguilla cieca europea, a condizione che sia stato approvato un piano di gestione dell'anguilla per il sito interessato e che la riproduzione artificiale dell'anguilla rimanga impraticabile;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁽²⁾ ISBN 978-92-5006405-5

- c) raccolta di avannotti selvatici di specie diverse dall'anguilla europea a fini di ingrasso nell'acquacoltura tradizionale estensiva all'interno di zone umide, come bacini di acqua salmastra, zone di marea e lagune costiere, chiuse con argini e sponde, a condizione che:
- i) il ripopolamento sia in linea con le misure di gestione approvate dalle autorità competenti responsabili della gestione degli stock ittici in questione per garantire lo sfruttamento sostenibile delle specie interessate e
 - ii) i pesci siano alimentati esclusivamente con alimenti naturalmente presenti nell'ambiente.»
- 2) All'articolo 25 septies, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. I coefficienti di densità e le pratiche di allevamento sono indicati nell'allegato XIII bis, per specie o gruppo di specie. Per determinare gli effetti della densità e delle pratiche di allevamento sul benessere dei pesci d'allevamento, si procede al monitoraggio delle condizioni dei pesci (quali pinne danneggiate, altre lesioni, indice di crescita, comportamento manifestato e stato di salute generale) e della qualità dell'acqua.»
- 3) All'articolo 25 duodecies, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera e):
- «e) mangimi derivati da pesci interi catturati nel corso di attività di pesca certificate come sostenibili nel quadro di un sistema riconosciuto dall'autorità competente in conformità con i principi stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).
- (*) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).»
- 4) All'articolo 25 duodecies, il paragrafo 2 è soppresso.
- 5) All'articolo 25 duodecies è aggiunto il seguente paragrafo:
- «5. L'istidina prodotta mediante fermentazione può essere utilizzata nella razione alimentare dei salmonidi quando le fonti di mangimi di cui al paragrafo 1 non apportano un quantitativo di istidina sufficiente per soddisfare le esigenze nutritive dei pesci ed impedire la formazione di cataratte.»
- 6) All'articolo 25 terdecies, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- «3 Quando le risorse alimentari naturali sono integrate conformemente al paragrafo 2:
- a) la razione del pangasio (*Pangasius spp.*) di cui alla sezione 9 dell'allegato XIII bis può contenere al massimo il 10 % di farina di pesce o di olio di pesce derivanti dalla pesca sostenibile;
 - b) la razione dei gamberetti di cui alla sezione 7 dell'allegato XIII bis può contenere al massimo il 25 % di farina di pesce e il 10 % di olio di pesce derivanti dalla pesca sostenibile. Al fine di garantire le esigenze nutritive quantitative dei gamberetti, per integrare la loro dieta può essere utilizzato colesterolo biologico; nei casi in cui quest'ultimo non sia disponibile può essere utilizzato colesterolo non biologico derivante dalla lana, dai molluschi o da altre fonti.»
- 7) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 25 terdecies bis

Norme specifiche sull'alimentazione del novellame biologico

Nell'allevamento delle larve di novellame biologico, possono essere utilizzati come mangimi fitoplancton e zooplancton convenzionali.»

- 8) All'articolo 25 vicies, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Per la lotta biologica contro gli ectoparassiti è privilegiato l'uso di pesci pulitori e di soluzioni a base di acqua dolce, acqua di mare e cloruro di sodio.»

9) Gli allegati VII e XIII bis sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

1. Il punto 2 dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 889/2008 è sostituito dal testo seguente:
 - «2. Prodotti per la pulizia e la disinfezione degli impianti adibiti alla produzione di animali di acquacoltura e di alghe marine di cui all'articolo 6 sexies, paragrafo 2, all'articolo 25 vicies, paragrafo 2, e all'articolo 29 bis.
 - 2.1. Nel rispetto delle pertinenti disposizioni dell'Unione e nazionali di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, e in particolare del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), i prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione degli impianti e dell'attrezzatura in assenza di animali di acquacoltura possono contenere le seguenti sostanze attive:
 - Ozono
 - Ipoclorito di sodio
 - Ipoclorito di calcio
 - Idrossido di calcio
 - Ossido di calcio
 - Soda caustica
 - Alcole
 - Solfato di rame: solo fino al 31 dicembre 2015
 - Permanganato di potassio
 - Panelli di semi di tè composti di semi di camelia naturale (uso limitato alla gambericoltura)
 - Miscele di perossimonosolfato di potassio e cloruro di sodio che producono acido ipocloroso
 - 2.2. Nel rispetto delle pertinenti disposizioni dell'Unione e nazionali di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, e in particolare del regolamento (UE) n. 528/2012 e della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (**), i prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione degli impianti e dell'attrezzatura in presenza o in assenza di animali di acquacoltura possono contenere le seguenti sostanze attive:
 - Calcare (carbonato di calcio) per la regolazione del pH
 - Dolomite per la correzione del pH (uso limitato alla gambericoltura)
 - Cloruro di sodio
 - Acqua ossigenata
 - Percarbonato di sodio
 - Acidi organici (acido acetico, acido lattico, acido citrico)
 - Acido umico
 - Acidi perossiacetici
 - Acido peracetico e acido perottanoico
 - Iodofori (solo in presenza di uova).

(*) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

(**) Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).»

2. L'allegato XIII bis del regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:

- a) nella tabella della sezione 1, alla riga «Coefficiente di densità massimo», i termini «Salmerino artico 20 kg/m³» sono sostituiti da «Salmerino artico 25 kg/m³»;
- b) dopo la sezione 7 è inserita la sezione seguente:

«Sezione 7 bis

Produzione biologica di gamberi

Specie interessate: *Astacus astacus*, *Pacifastacus leniusculus*.

Coefficiente di densità massimo:	per i gamberi di piccole dimensioni (< 20 mm): 100 individui per m ² ; per i gamberi di dimensioni intermedie (20-50 mm): 30 individui per m ² ; per i gamberi adulti (> 50 mm): 10 individui per m ² , purché siano disponibili nascondigli adeguati.»
----------------------------------	--